

1^a SERIE SPECIALE

DIREZIONE EDITORIALE
SETTORE SVILUPPO E RAPPORTI
CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 9

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 1° marzo 1995

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06681

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 46. Sentenza 8-20 febbraio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Usi civici - Regione Abruzzo - Commissario per la liquidazione degli usi civici - Permanenza del potere di esercitare d'ufficio la giurisdizione nelle controversie di propria competenza dopo il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative - Esclusione - Attribuzione della legittimazione attiva alla regione con esclusione delle popolazioni titolari di diritti collettivi e ai comuni che le rappresenta - Competenza del commissario nei procedimenti amministrativi di legittimazione del possesso di terreni gravati da usi civici - Esclusione - Richiamo alla nuova giurisprudenza delle sezioni unite della Cassazione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (cfr. sentenze nn. 133/1993, 269/1986 e 172/1987) - Illegittimità costituzionale - Insussistenza di un'incisione negativa della legittimazione ad agire davanti al commissario - Non fondatezza - Difetto di rilevanza - Inammissibilità.

[Legge 16 giugno 1927, n. 1766, art. 29, secondo comma; legge 16 giugno 1927, n. 1766, art. 29, n. 1, sub I, lett. b); d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 66; legge 16 giugno 1927, n. 1766, art. 9 e 10; regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, artt. 30 e 31].

(Cost., artt. 3, 9, 24, 104, 108 e 97)

Pag. 13

N. 47. Sentenza 8-20 febbraio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Codice civile - Società di persone - Fusione - Creditori - Liberazione dei soci illimitatamente responsabili dalle obbligazioni sociali anteriori alla fusione - Perfezionamento esclusivamente al consenso espresso o presunto dei creditori della società di persone partecipanti alla fusione - Omessa previsione - Richiamo alla giurisprudenza della Cassazione in materia - Violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale parziale.

(C.C., art. 2503; c.c., art. 2503, nel testo sostituito dall'art. 10 del d.lgs. 16 gennaio 1992, n. 22)

» 18

N. 48. Sentenza 8-20 febbraio 1995.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Impiego pubblico - Regione Umbria - Commissione di controllo sull'amministrazione della regione - Ricognizione dei posti vacanti e disponibili nelle qualifiche funzionali del ruolo unico regionale - Lamentata invasione da parte dello Stato di attribuzioni regionali - Tassatività degli atti risultanti esclusi dal controllo - Non spettanza allo Stato - Annullamento delle deliberazioni prot. n. 940070, numero d'ordine 32 dell'11 febbraio 1994 e prot. n. 932166 numero d'ordine 1883 del 18 novembre 1993 della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Umbria

» 22

N. 49. Sentenza 8-20 febbraio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento penitenziario - Militari - Affidamento in prova del condannato militare - Esclusione quando il condannato militare è stato in precedenza condannato per rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per reati commessi a fine di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale.

(Legge 29 aprile 1983, n. 167, art. 1, secondo comma)

» 26

N. 50. Sentenza 8-20 febbraio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Nuova contestazione dibattimentale del reato concorrente - Pubblico ministero - Parti private diverse dall'imputato - Ammissione di nuove prove - Esercizio - Omessa previsione - Violazione del principio di eguaglianza - Richiamo alla sentenza della Corte n. 241/1992 - Illegittimità costituzionale.

(C.P.P., art. 519, secondo comma)

Pag. 28

N. 51. Sentenza 8-20 febbraio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Impugnazione per revocazione dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità emessa sulla base della falsa attestazione della persistenza della morosità resa dall'intimante - Omessa previsione - Violazione del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale.

(C.P.C., art. 395, prima parte, n. 1)

» 29

N. 52. Sentenza 8-20 febbraio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Continuazione di reati - Connessione fra procedimenti per reati commessi da imputato minorenni successivamente colpevole di reati da maggiorenne con conseguente devoluzione della competenza al tribunale per i minorenni dei procedimenti in tal modo connessi - Omessa previsione - Separazione delle procedure non ostativa all'applicazione del criterio del cumulo giuridico delle pene da parte del giudice dell'esecuzione - Non fondatezza.

[C.P.P., art. 14, secondo comma; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 3, primo comma, lett. a)].

(Cost., artt. 3 e 24)

» 32

N. 53. Ordinanza 8-20 febbraio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Radiocomunicazioni - Emittenti private - Installazione di impianti di radiodiffusione televisiva senza averli resi funzionanti - Esclusione dalla sanatoria amministrativa e conseguentemente penale - Prospettazione di ipotesi meramente astratta - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(Legge 6 agosto 1990, n. 223, art. 32, primo comma).

(Cost., art. 3)

» 35

N. 54. Sentenza 20-24 febbraio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Militari - Affidamento in prova del condannato militare - Condannato per reati originati da obiezioni di coscienza - Affidamento esclusivamente ad uffici ed enti pubblici non militari individuati dal Ministro della difesa anziché al servizio sociale - Richiamo alla sentenza della Corte n. 358/1993 dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 27 del c.p.m.p. - Irragionevolezza - Indifferibilità di un intervento del legislatore, a seguito delle reiterate pronunce della Corte, per una sistematica conformazione della disciplina dell'obiezione di coscienza ai principi costituzionali - Illegittimità costituzionale.

(Legge 29 aprile 1983, n. 167, art. 1, primo comma, ultima parte, e 3, terzo comma)

» 36

N. 55. Sentenza 20-24 febbraio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lotto, lotterie e concorsi a premio - Tassa per i concorsi e le operazioni a premi - Esperibilità del ricorso all'autorità giudiziaria - Preventivo pagamento del tributo - Applicazione della regola del *solve et repete* oggetto di numerose precedenti pronunzie di illegittimità costituzionale - Violazione del principio di eguaglianza e del diritto di agire in giudizio senza limitazioni - Illegittimità costituzionale.

(R.D.-L. 19 ottobre 1938, n. 1933, art. 60, secondo comma) Pag. 39

N. 56. Sentenza 20-24 febbraio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Tasse, concessioni governative - Rimborsio della tassa annuale di concessione governativa sulle società - Esercizio dell'azione giudiziaria anche in mancanza dei preventivi ricorsi amministrativi - Omessa previsione - Insussistenza di ragioni giustificatrici del privilegio di una disciplina speciale, in favore del debitore, dell'azione di ripetizione dell'indebito contro il fisco - Illegittimità costituzionale.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 12) » 40

N. 57. Sentenza 20-24 febbraio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sindacati - Sospensione di benefici di ordine patrimoniale - Indicazione della commissione di garanzia - Omessa previsione - Segnalazione della commissione priva di fase procedimentale di contestazione dell'addebito e di contraddittorio - Violazione del principio di eguaglianza - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

[Legge 12 giugno 1990, n. 146, artt. 4, comma 2, e 13, lett. c); legge 12 giugno 1990, n. 146, art. 12].
(Cost., artt. 3, 24 e 39) » 44

N. 58. Sentenza 20-24 febbraio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Stupefacenti - Violazione al testo unico delle leggi in materia - Straniero condannato per uno dei reati previsti dagli artt. 73, 74, 79 e 82, secondo e terzo comma, del testo unico - Obbligo per il giudice della contestuale emissione dell'ordine di espulsione dallo Stato eseguibile a pena espiata - Concessione della sospensione condizionale - Preclusione - Presunzione *ex lege* della qualità di persona socialmente pericolosa - Violazione del principio di eguaglianza - Irragionevolezza - Richiamo alla giurisprudenza della Corte e della Cassazione in ordine allo sviluppo della personalità del condannato in vista dell'eventuale superamento della sua condizione come soggetto socialmente pericoloso - Illegittimità costituzionale.

(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 86, primo comma) » 50

N. 59. Sentenza 20-24 febbraio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Atti del fascicolo per il dibattimento - Divieto di pubblicazione anche parziale - Consentita pubblicazione del «contenuto» di atti non coperti dal segreto - Distinzione concettuale ontologicamente incerta - Contrasto con la direttiva n. 71 dell'art. 2 della legge di delega 16 febbraio 1987, n. 81 - Illegittimità costituzionale parziale.

(C.P.P., art. 114, terzo comma) » 55

N. 60. Sentenza 20-24 febbraio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Interrogatorio a cura della polizia giudiziaria effettuato su delega del p.m. - Possibilità di dare lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato - Omessa previsione - Assoluta irragionevolezza della disparità di disciplina basata sulla distinzione tra atti compiuti direttamente dal p.m. e atti da questo delegati alla polizia giudiziaria - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (v. ordinanza n. 176/1993 e sentenza n. 476/1992) - Illegittimità costituzionale.

(C.P.P., art. 513, primo comma)

Pag. 58

N. 61. Sentenza 20-24 febbraio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati militari - Mancanza alla chiamata di leva - Notificazione del precetto personale e pubblicazione del manifesto di chiamata alle armi - Disciplina dell'errore di fatto - Inescusabilità dell'ignoranza di diritto delle norme costitutive dei doveri inerenti allo stato militare - Esclusione della ignoranza inevitabile - Omessa previsione - Riferimento alla sentenza della Corte n. 364/1988 dichiarativa dell'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 5 del c.p. - Impossibilità di mantenimento nel sistema di una norma in aperto contrasto con i fondamentali valori di uno stato democratico - Inconferente il riferimento alla specificità dell'ordinamento militare - Illegittimità costituzionale - Erronea attribuzione di effetti sospensivi sulla chiamata alle armi al ricorso in sede giurisdizionale amministrativa - Difetto di rilevanza - Inammissibilità.

(C.P.M.P., art. 39; c.p.m.p., art. 39, in relazione all'art. 5 del c.p.).

(Cost., artt. 3 e 27)

» 61

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 7. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 7 febbraio 1995 (della regione Campania).

Acque minerali e termali - Disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla tesoreria e all'E.A.G.A.T. - Trasferimento delle partecipazioni azionarie già appartenenti all'E.A.G.A.T. al Ministero del tesoro - Obbligo di detto Ministero, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di provvedere alla dismissione delle partecipazioni stesse valendosi delle disposizioni in materia di acceleramento delle procedure di dismissione delle partecipazioni possedute direttamente dallo Stato - Denunciata emissione di decreto-legge in assenza dei presupposti della necessità ed urgenza - Lamentata lesione delle competenze legislative e amministrative della regione in materia di assistenza sanitaria, di acque minerali e termali e di teralismo terapeutico - Incidenza sui principi di ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione.

(D.-L. 7 gennaio 1995, n. 1, art. 7, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 3, 77, 97, 117 e 118)

Pag. 69

N. 8. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 13 febbraio 1995 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Sanità pubblica - Assistenza sanitaria specifica, preventiva, protesica e ortopedica di cui al terzo comma dell'art. 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a favore di invalidi per causa di guerra ed assimilati e degli invalidi civili per fatti di guerra - Oneri derivanti dall'erogazione delle prestazioni sanitarie sopra indicate a carico del Fondo sanitario nazionale, in assenza di specifica previsione normativa statale - Travalicamento delle competenze regionali.

(Legge regione Basilicata riapprovata il 17 gennaio 1995).

(Cost., art. 117, in relazione all'art. 13 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)

» 70

N. 84. Ordinanza della commissione tributaria di secondo grado di Lecce del 10 giugno 1994.

Imposta sull'incremento di valore degli immobili (IN.V.IM.) - Previsione che, per la determinazione della differenza tra il valore iniziale e quello finale dell'immobile, si assume quale valore finale quello dichiarato o quello maggiore effettivamente accertato per il trasferimento del bene ai fini dell'imposta di registro o di successione - Mancata previsione della estensibilità all'IN.V.IM. dell'impugnazione proposta dall'acquirente avverso l'accertamento di valore, ai fini della imposta di registro - Incidenza sul principio di uguaglianza, per il diverso valore, ai fini fiscali di un immobile, a seconda del contribuente dal quale ciascuna imposta è dovuta, nonché sui principi di capacità contributiva e di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 6).

(Cost., artt. 3, 53 e 97)

» 72

N. 85. Ordinanza della commissione tributaria di secondo grado di Lecce del 10 giugno 1994.

Imposta sull'incremento di valore degli immobili (IN.V.IM.) - Previsione che, per la determinazione della differenza tra il valore iniziale e quello finale dell'immobile, si assume quale valore finale quello dichiarato o quello maggiore effettivamente accertato per il trasferimento del bene ai fini dell'imposta di registro o di successione - Mancata previsione della estensibilità all'IN.V.IM. dell'impugnazione proposta dall'acquirente avverso l'accertamento di valore, ai fini della imposta di registro - Incidenza sul principio di uguaglianza, per il diverso valore, ai fini fiscali di un immobile, a seconda del contribuente dal quale ciascuna imposta è dovuta, nonché sui principi di capacità contributiva e di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 6).

(Cost., artt. 3, 53 e 97)

» 75

N. 86. Ordinanza del tribunale di Genova del 24 novembre 1994.

Contenzioso tributario - Tasse annuali di concessioni governative - Rimborsio - Esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo - Omessa previsione - Violazione del diritto di difesa - Lesione del principio di eguaglianza.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 12, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 76

N. 87. Ordinanza del pretore di Cremona del 21 novembre 1994.

Processo penale - Sentenza di applicazione della pena su richiesta dell'imputato - Effetti - Divieto di irrogare pene accessorie e misure di sicurezza, con l'eccezione della confisca obbligatoria - Lamentata omessa previsione della confisca di somme o beni di cui l'imputato della contravvenzione p. e p. dall'art. 708 del c.p. (possesso ingiustificato di valori) non giustifichi la provenienza - Lesione del principio di ragionevolezza e della funzione della pena anche per quanto riguarda il recupero sociale del reo.

(C.P.P. 1988, art. 445).

(Cost., artt. 3 e 27)

» 79

N. 88. Ordinanza del pretore di Cremona del 21 novembre 1994.

Processo penale - Sentenza di applicazione della pena su richiesta dell'imputato - Effetti - Divieto di irrogare pene accessorie e misure di sicurezza, con l'eccezione della confisca obbligatoria - Lamentata omessa previsione della confisca di somme o beni di cui l'imputato della contravvenzione p. e p. dall'art. 708 del c.p. (possesso ingiustificato di valori) non giustifichi la provenienza - Lesione del principio di ragionevolezza e della funzione della pena anche per quanto riguarda il recupero sociale del reo.

(C.P.P. 1988, art. 445).

(Cost., artt. 3 e 27)

» 83

N. 89. Ordinanza del pretore di Cremona del 21 novembre 1994.

Processo penale - Sentenza di applicazione della pena su richiesta dell'imputato - Effetti - Divieto di irrogare pene accessorie e misure di sicurezza, con l'eccezione della confisca obbligatoria - Lamentata omessa previsione della confisca di somme o beni di cui l'imputato della contravvenzione p. e p. dall'art. 708 del c.p. (possesso ingiustificato di valori) non giustifichi la provenienza - Lesione del principio di ragionevolezza e della funzione della pena anche per quanto riguarda il recupero sociale del reo.

(C.P.P. 1988, art. 445).

(Cost., artt. 3 e 27) Pag. 83

N. 90. Ordinanza della pretura di Terni, sezione distaccata di Amelia, del 14 novembre 1994.

Inquinamento - Rifiuti (nella specie: sostanze residue da ciclo produttivo, in particolare «sansa») - Esclusione dalla categoria in caso di possibilità di riutilizzo o se quotati in borse merci o in listini mercuriali istituiti presso le locali camere di commercio - Conseguente inapplicabilità della disciplina penale in tema di rifiuti a seguito di scelta amministrativa - Disparità di trattamento a seconda che il materiale sia o meno incluso nei listini ufficiali della camera di commercio nelle diverse regioni - Lesione del principio di tutela del paesaggio in senso ampio; della salubrità dell'ambiente naturale ed urbano; di certezza e di riserve di legge del diritto penale, nonché di adeguamento dell'ordinamento giuridico italiano alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute e in particolare con le direttive CEE - Penalizzazione per le imprese che abbiano affrontato ingenti investimenti per lo smaltimento dei rifiuti in armonia con le esigenze dell'ambiente.

(D.-L. 7 novembre 1994, n. 619).

(Cost., artt. 3, 9, 10, 25, 32 e 41) » 84

N. 91. Ordinanza del Consiglio di Stato, sezione quinta giurisdizionale, del 25 febbraio 1994.

Impiego pubblico - Dipendente comunale - Sospensione cautelare in conseguenza di procedimento penale - Revoca di diritto e reintegrazione in servizio decorso il termine di cinque anni - Irragionevolezza della norma impugnata per l'automaticità della revoca in questione a prescindere dalla gravità del reato, dalla esistenza o meno di sentenza di condanna e dalla valutazione in sede disciplinare della compatibilità dell'illecito con la permanenza in servizio - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

(Legge 7 febbraio 1990, n. 19, art. 9, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 4 e 97) » 89

N. 92. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Firenze del 1º febbraio 1994.

Tributi in genere - Imposte dirette - Previsione della tassabilità, con effetto retroattivo rispetto alla data di entrata in vigore della norma impugnata, delle indennità di esproprio o somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguentemente ad occupazioni d'urgenza divenute illegittime, relativamente a terreni destinati a opere pubbliche ovvero a interventi di edilizia residenziale pubblica - Assoggettazione a imposizione fiscale con legge retroattiva di fatti passati che hanno esaurito completamente i loro effetti economici e patrimoniali e non possono pertanto essere indici di capacità contributiva.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono comma).

(Cost., artt. 3, 42 e 53) » 93

N. 93. Ordinanza del tribunale di Milano del 6 ottobre 1994.

Procedure concorsuali - Azione revocatoria fallimentare - Estensione, per diritto vivente, della normativa prevista per il fallimento in caso di consecuzione tra amministrazione controllata e fallimento - Conseguente computazione del termine di un anno dall'ammissione della procedura di amministrazione controllata anziché dalla dichiarazione di fallimento - Lamentato egual trattamento per situazioni disuguali - Compressione del diritto di difesa per il convenuto in revocatoria - Limitazione della libertà d'azione economica.

(R.D.-L. 16 marzo 1942, n. 267, art. 67).

(Cost., artt. 3, 24 e 41) » 96

N. 94. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Mondovì del 14 dicembre 1994.

Reati tributari - Omessa annotazione sul registro di carico e scarico delle bolle di accompagnamento - Lamentata mancata depenalizzazione come per l'ipotesi dell'«omessa tenuta dei registri» ritenuta più grave - Irragionevolezza - Disparità di trattamento tra cittadini.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 3, secondo comma).

(Cost., art. 3) Pag. 101

N. 95. Ordinanza della corte di appello di Napoli del 7 ottobre 1994.

Professioni - Deliberazioni del consiglio dei ragionieri e periti commerciali relative all'iscrizione all'albo di nuovi professionisti - Impugnazione da parte di professionisti già iscritti all'albo - Esclusione - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio, atteso l'interesse dei professionisti già iscritti alla salvaguardia dei livelli tecnico-professionali dell'intera categoria in quanto il relativo scadimento può comportare la riduzione della domanda complessiva delle prestazioni.

(D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068).

(Cost., art. 24) » 102

N. 96. Ordinanza del tribunale di Milano del 22 dicembre 1994.

Industria e commercio - Brevetti per invenzioni industriali - Medicamenti - Esclusione dalla tutela brevettuale delle invenzioni conseguite prima della declaratoria di illegittimità costituzionale (sentenza n. 20/1978) delle norme che prevedevano il divieto di brevettazione dei farmaci e brevettate in paesi esteri e per le quali sia scaduto prima di detta sentenza il termine di priorità - Deteriore trattamento delle società farmaceutiche operanti nel campo della ricerca scientifica rispetto a quelle non operanti in tale settore con incidenza sui principi della tutela della ricerca scientifica e della libertà di iniziativa economica.

(R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, artt. 14 e 15, come modificato dal d.P.R. 22 giugno 1979, n. 338).

(Cost., artt. 3, 9 e 41) » 104

N. 97. Ordinanza del pretore di Brescia del 21 dicembre 1994.

Inquinamento - Scarichi provenienti da pubbliche fognature che superino i limiti di accettabilità di cui alle tabelle della legge n. 319/1976 e attivazione degli stessi senza aver richiesto la preventiva autorizzazione - Lamentata depenalizzazione - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severità.

(D.-L. 16 novembre 1994, n. 629, artt. 3 e 6).

(Cost., art. 3) » 108

N. 98. Ordinanza del pretore di Gela del 17 ottobre 1994.

Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Ritenuta riconducibilità di detto «istituto di clemenza» alla amnistia - Previsione con decreto-legge - Indebita rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva senza la prescritta maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera come richiesto per la concessione dell'amnistia.

Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Previsione della sospensione di tutti i procedimenti penali relativi a costruzioni abusive ultimate o interrotte con il sequestro entro il 31 dicembre 1993 ed estinzione degli stessi dopo l'avvenuto pagamento - Conseguente rinuncia alla pretesa punitiva dello Stato - Violazione dei principi di uguaglianza, di tutela del paesaggio, della salute e della libertà di iniziativa economica privata.

(D.-L. 27 settembre 1994, n. 551, art. 1, primo, secondo e quinto comma, 2, 3 e 6).

(Cost., artt. 3, 9, secondo comma, 32, primo comma, 41, secondo comma, e 79) » 109

N. 99. Ordinanza del pretore di Gela del 27 ottobre 1994.

Edilizia e urbanistica - Condonò edilizio - Ritenuta riconducibilità di detto «istituto di clemenza» alla amnistia - Previsione con decreto-legge - Indebita rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva senza la prescritta maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera come richiesto per la concessione dell'amnistia.

Edilizia e urbanistica - Condonò edilizio - Previsione della sospensione di tutti i procedimenti penali relativi a costruzioni abusive ultimate o interrotte con il sequestro entro il 31 dicembre 1993 ed estinzione degli stessi dopo l'avvenuto pagamento - Conseguente rinuncia alla pretesa punitiva dello Stato - Violazione dei principi di uguaglianza, di tutela del paesaggio, della salute e della libertà di iniziativa economica privata.

(D.-L. 27 settembre 1994, n. 551, artt. 1, primo, secondo e quinto comma, 2, 3 e 6).

(Cost., artt. 3, 9, secondo comma, 32, primo comma, 41, secondo comma, e 79)

Pag. 112

N. 100. Ordinanza del pretore di Gela del 12 dicembre 1994.

Edilizia e urbanistica - Condonò edilizio - Ritenuta riconducibilità di detto «istituto di clemenza» alla amnistia - Previsione con decreto-legge - Indebita rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva senza la prescritta maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera come richiesto per la concessione dell'amnistia.

Edilizia e urbanistica - Condonò edilizio - Previsione della sospensione di tutti i procedimenti penali relativi a costruzioni abusive ultimate o interrotte con il sequestro entro il 31 dicembre 1993 ed estinzione degli stessi dopo l'avvenuto pagamento - Conseguente rinuncia alla pretesa punitiva dello Stato - Violazione dei principi di uguaglianza, di tutela del paesaggio, della salute e della libertà di iniziativa economica privata.

(D.-L. 25 novembre 1994, n. 649, artt. 1, 7, quattordicesimo e quindicesimo comma; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 38, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 9, secondo comma, 32, primo comma, 41, secondo comma, e 79)

» 113

N. 101. Ordinanza del pretore di Gela del 19 settembre 1994.

Edilizia e urbanistica - Condonò edilizio - Ritenuta riconducibilità di detto «istituto di clemenza» alla amnistia - Previsione con decreto-legge - Indebita rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva senza la prescritta maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera come richiesto per la concessione dell'amnistia.

Edilizia e urbanistica - Condonò edilizio - Previsione della sospensione di tutti i procedimenti penali relativi a costruzioni abusive ultimate o interrotte con il sequestro entro il 31 dicembre 1993 ed estinzione degli stessi dopo l'avvenuto pagamento - Conseguente rinuncia alla pretesa punitiva dello Stato - Violazione dei principi di uguaglianza, di tutela del paesaggio, della salute e della libertà di iniziativa economica privata.

(D.-L. 26 luglio 1994, n. 468, artt. 1, primo, secondo e quinto comma, 2 e 5).

(Cost., artt. 3, 6 e 79)

» 116

N. 102. Ordinanza della Corte di cassazione del 23 settembre 1994.

Fallimento - Beni acquistati dal coniuge del fallito - Presunzione di fronte ai creditori, salvo prova contraria (c.d. «presunzione Muciana»), che i beni acquistati a titolo oneroso dal coniuge del fallito nel quinquennio anteriore alla dichiarazione di fallimento, siano acquistati con denaro del fallito e siano, pertanto, di proprietà dello stesso - Disparità di trattamento delle famiglie con regime di comunione legale dei beni, per le quali detta presunzione non opera, rispetto alle famiglie in regime convenzionale di separazione dei beni (sentenze Cassazione nn. 7338 e 6079 del 1991, 351/1990 e 954/1989) - Incidenza sui principi della tutela della famiglia e di agevolazione della formazione della stessa - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 100/1993.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 70).

(Cost., artt. 3, 29 e 31)

» 119

N. 103. Ordinanza del tribunale di Camerino del 10 novembre 1994.

Bellezze naturali (protezione delle) - Divieto di modificazione del territorio o di edificazione di costruzioni edilizie in zone di valore paesaggistico ed ambientale, senza la prescritta autorizzazione - Previste sanzioni penali - Lamentato egual trattamento in caso di autorizzazione sopravvenuta - Irragionevolezza - Ritenuta indeterminata della fattispecie penale - Unicità della norma penale incriminatrice con varie (o variamente interpretabili) sanzioni - Conseguente possibile egual trattamento per situazioni diverse o diverso trattamento per eguali situazioni - Estensione della tutela paesaggistica a beni privi di tale carattere - Possibile incidenza sulla libertà personale, in funzione promozionale del diritto penale.

(Legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1-*sezies*).

(Cost., artt. 3, 9, 13, 25 e 27) Pag. 122

N. 104. Ordinanza del tribunale di Camerino del 24 novembre 1994.

Stupefacenti e sostanze psicotrope - Coltivazione e fabbricazione di sostanze stupefacenti destinate ad uso personale - Prevista assoggettabilità a sanzione penale diversamente da quanto stabilito all'esito della abrogazione referendaria (recepita nel d.P.R. n. 171/1993) per la detenzione o l'acquisto di sostanze stupefacenti destinate all'uso personale - Ingiustificata disparità di trattamento - Incidenza sul principio di legalità in quanto la determinazione della soglia minima di accumulo punibile viene a dipendere da parametri non desumibili dalla fattispecie legale.

(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73).

(Cost., artt. 3, 13, 25 e 27) » 127

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla sentenza 6-13 febbraio 1995, n. 34. (Sentenza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - I^a serie speciale - n. 7 del 15 febbraio 1995)

Pag. 130

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 46

Sentenza 8-20 febbraio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Usi civici - Regione Abruzzo - Commissario per la liquidazione degli usi civici - Permanenza del potere di esercitare d'ufficio nelle controversie di propria competenza dopo il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative - Esclusione - Attribuzione della legittimazione attiva alla regione con esclusione delle popolazioni titolari di diritti collettivi e ai comuni che le rappresenta - Competenza del commissario nei procedimenti amministrativi di legittimazione del possesso di terreni gravati da usi civici - Esclusione - Richiamo alla nuova giurisprudenza delle sezioni unite della Cassazione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (cfr. sentenze nn. 133/1993, 268/1986 e 172/1987) - **Illegittimità costituzionale** - Insussistenza di un'incisione negativa della legittimazione ad agire davanti al commissario - Non fondatezza - Difetto di rilevanza - Inammissibilità.

[Legge 16 giugno 1927, n. 1766, art. 29, secondo comma; legge 16 giugno 1927, n. 1766, art. 29, n. 1, *sub* I, lett. b); d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 66; legge 16 giugno 1927, n. 1766, artt. 9 e 10; regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, artt. 30 e 31].

(Cost., artt. 3, 9, 24, 104, 108 e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del r.d. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, e del r.d. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del r.d. 22 maggio 1924, n. 751), come interpretato dalla Corte di cassazione con sentenza 28 gennaio 1994, n. 858, degli artt. 66 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), 9 e 10 della legge citata n. 1766 del 1927 e 30 e 31 del Regolamento di esecuzione approvato con r.d. 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno), promossi con due ordinanze emesse il 20 aprile e il 9 giugno 1994 dal Commissario regionale per il riordinamento degli usi civici in Abruzzo nei procedimenti civili vertenti tra il Comune di L'Aquila e la s.n.c. Elodia e tra il Comune di Popoli e Cafarelli Leandro Maurizio rispettivamente iscritte ai nn. 332 e 490 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nelle *Gazzette Ufficiali* della Repubblica nn. 25 e 37, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di costituzione del Comune di L'Aquila nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 gennaio 1995 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Uditi l'avv. Egidio D'Angelo per il Comune di L'Aquila e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1.1. — Nel corso di una causa civile promossa da due consiglieri della circoscrizione di Camarda di l'Aquila contro la s.n.c. Elodia e successivamente fatta propria dal Comune di l'Aquila, avente ad oggetto la pretesa occupazione abusiva di alcuni terreni di presunta natura demaniale civica situati nella detta frazione comunale, il Commissario regionale per il riordinamento degli usi civici in Abruzzo, con ordinanza del 20 aprile 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 9, 24, 104 e 108 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, nelle parti in cui, secondo l'interpretazione accolta dalla sentenza della Corte di cassazione, a sezione unite, 28 gennaio 1994, n. 858, a seguito del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616: *a)* non prevede che i giudizi innanzi ai commissari agli usi civici possano essere promossi anche d'ufficio; *b)* attribuisce il potere di azione esclusivamente alle Regioni.

Tali questioni sono state sollevate avendo la società convenuta «*exceptio in linea preliminare ed assorbente il difetto di giurisdizione dell'adito Commissario, atteso che nel caso di specie, contrariamente alla sentenza interpretativa della Corte di cassazione n. 859 del 1994, l'azione non è stata proposta dall'ente Regione Abruzzo, ma dai consiglieri della circoscrizione, i quali non sarebbero legittimati ad agire*».

Ad avviso del giudice rimettente, siffatta interpretazione — che limita alla Regione la legittimazione di agire davanti al commissario per la tutela dei diritti di uso civico — è connessa alla statuizione interpretativa contenuta nella medesima sentenza (e in altre quattro di pari data, distinte dai nn. 858, 860, 861 e 862), secondo cui, dopo il trasferimento alle Regioni di tutte le funzioni amministrative relative alla liquidazione degli usi civici (art. 66, quinto comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), il secondo comma dell'art. 29 della legge n. 1766 del 1927 non offre più «*uno specifico supporto normativo*» al riconoscimento del potere del commissario di promuovere d'ufficio le controversie di sua competenza: «*pertanto nell'ordinamento vigente la tutela dei diritti d'uso civico è demandata alle Regioni, che a tal fine esercitano i poteri amministrativi ad esse conferiti dalle leggi e promuovono le azioni nelle varie sedi giurisdizionali e, quindi, anche davanti al commissario nelle materie di sua competenza*».

A parte l'opinabilità degli argomenti addotti, diffusamente criticati nell'ordinanza di rimessione, l'art. 29 della legge sugli usi civici, così interpretato, è censurato per contrarietà: *a)* all'art. 24 Cost., coordinato con l'art. 3 Cost., perchè priva «*i naturali della collettività proprietaria di demani civici*», nonché i Comuni e altri enti preposti alla tutela dei beni ambientali del potere di agire davanti al commissario per impedire l'occupazione o l'alienazione abusiva di terre civiche; *b)* agli artt. 104 e 108 Cost., perchè, «*avendo stabilito che il commissario può esercitare la sua giurisdizione solo su richiesta delle Regioni, fa praticamente dipendere tale esercizio dall'arbitrio del potere politico, verso il quale, pertanto, il magistrato degli usi civici verrebbe a trovarsi in posizione di sudditanza*»; *c)* infine anche all'art. 9 Cost., «*giacchè, con la suddetta interpretazione dell'art. 29, secondo comma, della legge del 1927, non sarebbe più possibile al commissario intervenire concretamente per la difesa dell'integrità dei beni civici, definiti dalla stessa Corte costituzionale beni ambientali e, quindi, paesaggistici*».

1.2. — Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è costituito il Comune di l'Aquila aderendo alle considerazioni del giudice rimettente e concludendo per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata in quanto interpretata nel senso che «*l'azione demaniale dinanzi al commissario agli usi civici può essere intrapresa esclusivamente dalla Regione*».

1.3. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata «*inammissibile o quanto meno infondata*».

Inammissibile, sia perchè di fatto distorce l'incidente di costituzionalità a strumento di una sorta di gravame avverso una sentenza della Corte di cassazione, sia per palese irrilevanza della questione circa il potere di impulso ufficio del commissario, il giudizio *a quo* non essendo stato promosso d'ufficio dal commissario e l'eccezione di difetto di giurisdizione dovendo in realtà intendersi come eccezione di difetto di legittimazione dei ricorrenti.

Infondata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., perchè non è in discussione la tutela giurisdizionale dell'interesse particolare dei singoli titolari dei diritti di uso civico; in riferimento agli artt. 104 e 108 Cost., perchè i principi di autonomia della magistratura e di indipendenza del pubblico ministero non postulano l'attribuzione al giudice del potere di iniziativa processuale; in riferimento all'art. 9 Cost., perchè esso non impone l'attribuzione di tale potere come strumento necessario di tutela del paesaggio.

2.1. — Nel corso di un procedimento civile promosso d'ufficio nei confronti di Leandro Maurizio Cafarelli e del Comune di Popoli ai fini della dichiarazione della natura di terre civiche di certi fondi acquistati dal primo, il medesimo Commissario agli usi civici in Abruzzo, con ordinanza del 9 giugno 1994, ha nuovamente sollevato, con argomenti analoghi e in riferimento agli stessi parametri, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 della legge sugli usi civici, in quanto interpretato nel senso di escludere il potere di impulso ufficio del commissario.

Poiché l'acquirente, dopo aver eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito (in base alla sentenza più volte citata delle Sezioni unite) e, nel merito, avere concluso per l'infondatezza della pretesa demanialità dei terreni, si è riservato, in estremo subordine, di chiedere la legittimazione dell'occupazione, il giudice remittente ha sollevato ulteriormente questione di legittimità costituzionale degli artt. 66 del d.P.R. n. 616 del 1977, 9 e 10 della legge n. 1766 del 1927 e 30 e 31 del relativo regolamento di esecuzione approvato con r.d. 26 febbraio 1928, n. 332, nella parte in cui, secondo l'interpretazione statuita dalla Corte di cassazione, a sezioni unite, 10 dicembre 1993, n. 12158, escludono ogni competenza del commissario nei procedimenti di legittimazione del possesso di terreni gravati da usi civici.

Così interpretata, la normativa citata violerebbe il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. unitamente al principio di legalità di cui all'art. 97, primo comma, Cost., in materia di organizzazione dei pubblici uffici.

2.2. — Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o comunque non fondate.

Quanto alla seconda questione si rileva che non è precisata la censura relativa all'art. 66, quinto comma, del d.P.R. n. 616 del 1977 e inoltre che gli artt. 30 e 31 del r.d. n. 332 del 1928 hanno natura regolamentare. Quanto alla prima questione, già trattata in relazione alla causa precedente (r.o. n. 332/1994), l'Avvocatura ha depositato, in prossimità dell'udienza di discussione, una memoria riferita a entrambi i giudizi, in cui insiste particolarmente sul punto dell'inammissibilità, tenuto conto delle valutazioni espresse dai Ministeri della giustizia e dell'agricoltura in merito alla disarmonia tra la giurisprudenza di questa Corte e la giurisprudenza della Corte di cassazione e richiamando anche le argomentazioni svolte in occasione delle controversie concluse con la citata sentenza n. 133 del 1993 di questa Corte, con l'ordinanza n. 425 del 1992 e con la sentenza n. 395 del 1992.

Considerato in diritto

1. — Con le ordinanze in epigrafe, il Commissario per la liquidazione degli usi civici in Abruzzo ha sollevato questione di legittimità costituzionale:

I) in riferimento agli artt. 3, 9, 24, 104 e 108 Cost., dell'art. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, come interpretato dalla Corte di cassazione, a sezioni unite, con sentenza 28 gennaio 1994, n. 858, nelle parti in cui: a) esclude il potere del commissario agli usi civici di promuovere d'ufficio le controversie di sua competenza; b) attribuisce la legittimazione ad agire davanti al commissario, per la tutela di tali diritti, esclusivamente alla Regione, negandola alle popolazioni titolari di diritti collettivi e ai Comuni che le rappresentano;

II) in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., degli artt. 66 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, 9 e 10 della legge citata n. 1766 del 1927, nonché 30 e 31 del relativo regolamento di esecuzione approvato con r.d. 26 febbraio 1928, n. 332, come interpretati dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con sentenza 10 dicembre 1993, n. 12158, nella parte in cui escludono ogni competenza del commissario nei procedimenti amministrativi di legittimazione del possesso di terreni gravati da usi civici.

2. — I giudizi introdotti delle due ordinanze, avendo per oggetto questioni analoghe o connesse, vanno riuniti e decisi con unica sentenza.

3.1. — La prima questione (*sub* I, lett. a) è fondata.

La revisione interpretativa dell'art. 29 della legge sugli usi civici, operata dalla Corte di cassazione con la sentenza citata (e altre quattro di pari data, nn. 859, 860, 861, 862) in relazione all'art. 66 del d.P.R. n. 616 del 1977, e confermata dalle Sezioni unite con le sentenze nn. 2131, 3690, 4394, 7913 e 9287 del 1994, è denunciata dal giudice rimettente ai fini dello scrutinio di costituzionalità della norma che ne risulta.

Secondo tale interpretazione, nell'ordinamento della legge del 1927 «la giurisdizione officiosa del commissario era di natura esclusivamente incidentale, perché gli derivava dall'esercizio delle funzioni amministrative» previste, anche in via di procedimento di ufficio, dal primo comma dell'art. 29. Perciò il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative relative alla liquidazione degli usi civici, disposto dal d.P.R. n. 616 del 1977 in attuazione dell'art. 117 Cost., ha rimosso anche il potere del Commissario di esercitare d'ufficio la propria giurisdizione, sostituendolo col potere di iniziativa processuale della Regione.

3.2. — Questa conclusione si fonda su una premessa che nega la legittimità dell'interpretazione precedente là dove riconosceva al commissario un potere di impulso processuale non solo in via incidentale (cioè per la decisione delle opposizioni ai provvedimenti adottati nel corso dei procedimenti amministrativi di cui all'art. 29, primo comma), ma

anche in via principale. In contrario, la sentenza n. 133 del 1993 di questa Corte aveva osservato che, nell'ordinamento attuale, la giurisdizione ufficiosa in via principale (da tempo divenuta prevalente a causa del rallentamento del programma liquidatorio degli usi civici) riceve una nuova autonoma giustificazione, non condizionata dalla connessione funzionale del secondo col primo comma dell'art. 29, dall'interesse, costituzionalmente garantito, della collettività generale alla conservazione dell'ambiente, a tutela del quale le zone gravate da usi civici sono state sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, lett. h, della legge 8 agosto 1985, n. 431). Questo argomento, originariamente avanzato sul piano ermeneutico, si converte ora in argomento di illegittimità costituzionale dell'art. 29 della legge del 1927 nei termini che saranno spiegati più avanti.

La Corte di cassazione obietta che l'interesse protetto dal vincolo paesaggistico «si distingue nettamente dall'interesse alla conservazione degli usi civici, in quanto ha una propria autonomia e riceve dagli organi istituzionali indicati dalla legge n. 1497 del 1939 una tutela specifica».

Va replicato anzitutto che l'obiezione è legata alla visione frammentaria della tutela del paesaggio propria della legge del 1939, in prevalenza diretta alla tutela di singole bellezze naturali isolatamente considerate. La legge del 1985, invece, ha introdotto «una tutela del paesaggio improntata a integralità e globalità» (sent. n. 151 del 1986), sicché essa è diventata sinonimo di tutela ambientale (cfr. sentenze nn. 359 del 1985, 67 del 1992, 269 del 1993). Sotto questo profilo la sovrapposizione fra tutela del paesaggio e tutela dell'ambiente si riflette in uno specifico interesse unitario della comunità nazionale alla conservazione degli usi civici, in quanto e nella misura in cui concorrono a determinare la forma del territorio su cui si esercitano, intesa quale prodotto di «una integrazione tra uomo e ambiente naturale» (art. 1, comma 3, della legge quadro sulle aree protette, 6 dicembre 1991, n. 394). In ordine a questo interesse, di cui è portatore lo Stato, inconfondibile con gli interessi locali di cui sono esponenti le Regioni, l'art. 82 della legge n. 431 del 1985 ha disposto soltanto una delega di attribuzioni a queste ultime, «caratterizzata dalla previsione in capo allo Stato di specifici poteri, in realtà difficilmente riducibili a quelli spettanti allo Stato stesso in qualsiasi caso di delega» (cfr. sentenza n. 359 del 1985 cit.). Ciò si argomenta indirettamente anche dall'art. 11, comma 5, della legge n. 394 del 1991, che — modificando l'assetto delle competenze concorrenti di Stato e Regioni stabilito dall'art. 66 del d.P.R. n. 616 del 1977 — ha ripristinato le funzioni amministrative dei commissari agli usi civici in ordine alla liquidazione di diritti collettivi di caccia o di altri prelievi faunistici gravanti su terreni inclusi in parchi nazionali: si tratta in questo caso di usi civici incompatibili con le finalità di protezione della natura proprie del parco nazionale, delle quali il divieto di caccia e pesca è un momento essenziale (sentenza n. 1029 del 1988).

In secondo luogo va replicato che la «tutela specifica» fornita dagli organi istituzionali preposti dalla legge n. 1497 del 1939 all'attuazione del vincolo paesaggistico non comprende la legittimazione a promuovere davanti ai commissari agli usi civici l'accertamento giurisdizionale dell'insistenza di tali diritti sui terreni in questione (cioè della c.d. *qualitas soli*), che è il presupposto della costituzione (*ex lege*) del vincolo paesaggistico.

3.3. — La nuova giurisprudenza delle Sezioni unite — secondo cui la giurisdizione d'ufficio originariamente attribuita al commissario aveva soltanto carattere incidentale e quindi è *in toto* cessata per il venir meno delle funzioni amministrative da cui dipendeva — ascrive all'art. 29 un significato normativo che non ammette alcun organo statale ad agire in via preventiva davanti al commissario per la tutela dell'interesse della collettività generale sopra definito, lasciando allo Stato solo il rimedio, successivo alla consumazione dell'abuso, dell'azione di risarcimento del danno ambientale prevista dall'art. 18, commi 3 e 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349; rimedio oltre a tutto inutilizzabile quando l'abuso sia stato mediato da una alienazione irregolarmente autorizzata di terre civiche a un acquirente di buona fede. Tale significato non è consono con l'art. 24, primo comma, Cost., coordinato con l'art. 3 Cost., nonché con l'art. 9 Cost., che garantisce il detto interesse insieme con l'art. 32 Cost. (quest'ultimo non richiamato dal giudice *a quo*, ma accoppiato al primo dall'art. 1 della legge quadro citata sulle aree protette).

Certo, dagli artt. 9 e 32 Cost. non discende, come soluzione costituzionalmente obbligata, l'attribuzione al commissario di un potere di impulso processuale. Anzi la rammentata sentenza n. 133 del 1993 ha manifestato dubbi non lievi in merito alla correttezza di questa soluzione, specialmente sotto il profilo dell'art. 24, secondo comma, Cost., ed ha sollecitato il legislatore a trovare altre soluzioni, esemplificandone alcune. Ma tra la situazione ordinamentale attuale che, violando il principio della tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, non abilita alcun organo dello Stato ad agire davanti ai commissari agli usi civici per la salvaguardia dell'interesse della comunità nazionale alla conservazione dell'ambiente naturale nelle terre civiche soggette a vincolo paesaggistico, e la situazione anteriore, nella quale — con incerta legittimità dal punto di vista dell'art. 24, secondo comma, Cost., ma in aderenza alle esigenze di

tutela ambientale poste dagli artt. 9 e 32 Cost. — il potere di iniziativa processuale era attribuito agli stessi commissari, è preferibile allo stato la seconda, giusta un criterio di legittimità costituzionale provvisoria più volte applicato da questa Corte, «in attesa del riordino generale della materia degli usi civici» preannunciato dall'art. 5 della legge 4 dicembre 1993, n. 491. La figura del commissario è stata inserita nell'ordinamento giudiziario (sentenza n. 398 del 1989) senza costituzione presso il medesimo di uno specifico ufficio del pubblico ministero (cfr. sentenza n. 133 del 1993 cit.). Tuttavia la confluenza nel giudice anche di funzioni di impulso processuale può essere transitoriamente giustificata in vista di una nuova disciplina legislativa improntata a una «rigorosa tutela della terzietà del giudice» (cfr. in un contesto analogo, sentenze nn. 268 del 1986 e 172 del 1987).

Deve pertanto essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, della legge n. 1766 del 1927, nella parte in cui non consente la permanenza del potere del commissario agli usi civici di esercitare d'ufficio la propria giurisdizione pur dopo il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative previste dal primo comma dell'articolo medesimo.

Restano assorbite le censure riferite agli artt. 104 e 108 Cost.

4. — La questione sopra indicata al n. 1, *sub* I, lett. b), non è fondata.

La statuizione della Corte di cassazione, secondo cui «nell'ordinamento vigente la tutela dei diritti di uso civico è demandata alle Regioni, che a tal fine esercitano i poteri amministrativi ad esse conferiti dalle leggi e promuovono le azioni nelle varie sedi giurisdizionali e, quindi, anche davanti al commissario nelle materie di sua competenza», ha un valore relativo, va intesa in relazione alla giurisdizione ufficiosa del commissario, che in pari tempo è ritenuta cessata. Date le premesse da cui la decisione è argomentata, essa non tocca minimamente la legittimazione ad agire davanti al commissario, per la difesa del loro interesse particolare, spettante alle popolazioni titolari dei diritti di proprietà collettiva o di uso civico, nonché ai Comuni in qualità di enti rappresentativi delle collettività insediate sui rispettivi territori.

5. — La questione indicata *sub* II) è inammissibile per irrilevanza, sia perché il commissario non è attualmente investito di una domanda di legittimazione del possesso dei terreni oggetto del giudizio da cui trae origine l'ordinanza di rimessione iscritta in r.o. n. 490/1994, sia comunque perché non potrebbe esserlo in sede giurisdizionale, trattandosi di un'istanza amministrativa.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del r.d. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, e del r.d. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del r.d. 22 maggio 1924, n. 751), nella parte in cui non consente la permanenza del potere del commissario agli usi civici di esercitare d'ufficio la propria giurisdizione pur dopo il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative previste dal primo comma dell'articolo medesimo;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 della legge citata n. 1766 del 1927, sopra indicata al n. 1, sub I, lett. b), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 9, 24, 104 e 108 Cost., dal Commissario regionale per il riordinamento degli usi civici in Abruzzo con l'ordinanza in epigrafe iscritta in r.o. n. 332/1994;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 66 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), 9 e 10 della legge citata n. 1766 del 1927 e 30 e 31 del r.d. 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal detto Commissario con l'ordinanza in epigrafe iscritta in r.o. n. 490/1994.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 47

Sentenza 8-20 febbraio 1995**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Codice civile - Società di persone - Fusione - Creditori - Liberazione dei soci illimitatamente responsabili dalle obbligazioni sociali anteriori alla fusione - Perfezionamento esclusivamente al consenso espresso o presunto dei creditori della società di persone partecipanti alla fusione - Omessa previsione - Richiamo alla giurisprudenza della Cassazione in materia - Violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale parziale.

(C.C., art. 2503; c.c., art. 2503, nel testo sostituito dall'art. 10 del d.lgs. 16 gennaio 1992, n. 22).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2503 del codice civile, nel testo in vigore anteriormente alla novella di cui all'art. 10 del decreto legislativo 16 gennaio 1991, n. 22 (di attuazione delle direttive n. 78/855/CEE e n. 82/891/CEE in materia di fusioni e scissioni societarie), promosso con ordinanza emessa il 26 ottobre 1993 dalla Corte di cassazione su ricorso proposto dalla Banca nazionale del lavoro s.p.a. contro la Banca commerciale italiana s.p.a. ed altri iscritta al n. 316 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di costituzione della Banca nazionale del lavoro s.p.a. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 gennaio 1995 il Giudice relatore Renato Granata;

Uditi l'avv. Alberto Caltabiano per la Banca nazionale del lavoro s.p.a. e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Premesso che con sentenza del 21 febbraio 1984 il Tribunale di Bologna aveva dichiarato il fallimento della società New Matic s.r.l., nonché (in estensione) quello di Alessandro Malverdi, già socio accomandatario della Telmatic s.a.s. precedentemente incorporata dalla New Matic s.r.l., e che l'opposizione di quest'ultimo era stata accolta, con sentenza poi confermata in grado d'appello, la Corte di cassazione, adita con ricorso avverso tale pronuncia proposto dalla Banca Nazionale del Lavoro, creditrice della società incorporata, ha sollevato (con ordinanza del 18 gennaio 1994) questione di legittimità costituzionale in via incidentale dell'art. 2503 cod. civ. nel testo in vigore anteriormente alla novella di cui al d.lgs. 16 gennaio 1991 n. 22 (di attuazione delle direttive n. 78/855/CEE e n. 82/891/CEE in materia di fusioni e scissioni societarie) per sospetta violazione degli artt. 3 e 24 Cost.

In via preliminare la Corte rimettente considera che sussiste il requisito della rilevanza della questione atteso che — a differenza di analoga ordinanza di remissione (del Tribunale di Genova) decisa da questa Corte con pronuncia di inammissibilità (sent. n. 409 del 1992) della questione sollevata in un giudizio di estensione della dichiarazione di fallimento ai soci illimitatamente responsabili, mentre parallelamente era stata proposta opposizione tardiva dai creditori istanti — non risulta nella specie pendente alcuna causa di opposizione (tempestiva o tardiva) alla fusione per

incorporazione della s.a.s. Telmatic nella s.r.l. New Matic, ma si controverte unicamente sulla estensibilità della dichiarazione di fallimento di quest'ultima società al socio (già) accomandatario della s.a.s. sicché la decisione della controversia dipende dall'accertamento della conformità agli artt. 24 e 3 Cost. del sistema legale di tutela dell'interesse dei creditori della società di persone alla conservazione della garanzia sul patrimonio dei soci illimitatamente responsabili di questa.

Nel merito la Corte rimettente — dopo aver ricordato che secondo la sua giurisprudenza (sent. 25 ottobre 1977 n. 4565) non è possibile l'applicazione cumulativa degli artt. 2499 e 2503 c.c. e che l'opposizione alla fusione costituisce l'unico strumento apprestato ai creditori sociali per impedire che in conseguenza della fusione stessa si verifichi la liberazione del socio illimitatamente responsabile — ritiene che la disposizione dell'art. 2503 c.c. contrasti con l'art. 24 Cost. nella parte in cui fa dipendere il diritto dei creditori della società di persone nei confronti dei soci illimitatamente responsabili di questa, in caso di fusione eterogenea, dalla proposizione del giudizio di opposizione alla fusione entro un termine (tre mesi) decorrente non già dalla conoscenza effettiva dell'evento produttivo della estinzione della società debitrice e della liberazione dei soci illimitatamente responsabili (delibera di fusione per incorporazione della società debitrice in una società di capitali), bensì dall'astratta conoscibilità di tale delibera, derivante dall'iscrizione di essa nel registro delle imprese. In particolare la norma censurata sottopone i creditori ad un onere eccessivo e tale da compromettere seriamente la tutela dei loro diritti, costringendoli a compiere una continua attività di verifica dell'eventuale esistenza di delibere di fusione delle società debtrici con società a responsabilità limitata, mediante ricerche in registri che realizzano una pubblicità soltanto locale e che sono non di rado custoditi in luoghi distanti dal domicilio dei creditori stessi; ad accertare le condizioni della fusione e la situazione economico-patrimoniale della società incorporante o risultante dalla fusione; a valutare l'opportunità e la convenienza di proporre opposizione; a redigere ed a far notificare, a mezzo del difensore, il relativo atto; ciò peraltro entro un termine solo apparentemente congruo, ma in realtà insufficiente per l'espletamento di così complessi incombeni e decorrente da una data di cui non sempre essi possono venire tempestivamente a conoscenza, pur con l'impiego della dovuta diligenza.

Inoltre appare violato anche l'art. 3 Cost. se si considera il ben diverso e più efficace sistema di tutela dei diritti dei creditori offerto dall'art. 2499 c.c. in caso di trasformazione di società di persone in società di capitali. Ed infatti mentre l'art. 2499 c.c. ricollega gli effetti della trasformazione pregiudizievoli per i creditori al decorso del termine di trenta giorni dalla comunicazione personale, a mezzo di raccomandata, a ciascun creditore della delibera di trasformazione senza che l'interessato abbia espressamente negato il proprio consenso (dando così valore alla conoscenza effettiva dell'evento potenzialmente pregiudizievole), l'art. 2503 fa invece discendere automaticamente i medesimi effetti (limitazione di responsabilità, liberazione dei soci illimitatamente responsabili della società di persone fusa o incorporata), in caso di fusione eterogenea, dal solo decorso del termine di tre mesi dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera di fusione, indipendentemente dal fatto che i creditori possano averne avuto notizia. Né la pur sussistente diversità dei due istituti giustifica la disparità di trattamento dei creditori nell'una e nell'altra ipotesi a fronte di interessi meritevoli di pari tutela.

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato eccependo in via pregiudiziale il difetto di rilevanza della questione di costituzionalità, in quanto, come già nella precedente occasione (sent. n. 409/92 cit.), l'oggetto del giudizio *a quo* è costituito non già dalla legittimità, o meno, della realizzata fusione, ma dalla possibilità di estendere la dichiarazione di fallimento (della società incorporante) ai soci illimitatamente responsabili della (società di persone) incorporata, per debiti sociali anteriori alla fusione.

Nel merito l'Avvocatura ritiene non fondate le questioni di costituzionalità atteso che da una parte rientra nella discrezionalità del legislatore la determinazione di un termine congruo per proporre opposizione e d'altra parte non è irragionevole che il *dies a quo* decorra dalla realizzazione della tipica forma di pubblicità legale della delibera di fusione, qual è l'iscrizione nel registro delle imprese. Sotto altro profilo poi non sussiste disparità di trattamento rispetto alla disciplina della trasformazione atteso che fusione e trasformazione sono istituti profondamente diversi tra loro, conducendo l'una all'estinzione delle società fuse od incorporate e ad un fenomeno successorio per quanto riguarda i rapporti patrimoniali già facenti capo alle medesime e l'altra ad una modifica dell'atto costitutivo che presuppone la conservazione e la continuazione della società trasformata.

3. — Si è costituita la Banca Nazionale del Lavoro e — nel ritenere la rilevanza della questione sollevata — ha concluso ritenendo l'applicabilità alla fusione societaria anche dell'art. 2499 c.c. (oltre che dell'art. 2503 c.c.) o alternativamente l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata.

Considerato in diritto

1. — È stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 2503 cod. civ. (nel testo in vigore anteriormente alla novella di cui al d.lgs. 16 gennaio 1991 n. 22 di attuazione delle direttive n. 78/855/CEE e n. 82/891/CEE in materia di fusioni e scissioni societarie) nella parte in cui fa dipendere la liberazione degli (eventuali) soci illimitatamente responsabili della società di persone assoggettata a fusione dalla proposizione dell'opposizione alla fusione nel termine di tre mesi decorrente dall'iscrizione delle relative delibere nel registro delle imprese e non già dall'effettiva conoscenza delle stesse. È sospettata la violazione sia del principio di parità di trattamento (perché nel caso di trasformazione di una società di persone in società di capitali i soci illimitatamente responsabili della prima sono liberati, oltre che per espresso consenso dei terzi creditori, soltanto in caso di inerzia degli stessi protrattasi per un termine di trenta giorni decorrente dalla diretta comunicazione della trasformazione fatta con lettera raccomandata); sia del diritto di difesa (perché il terzo creditore deve nel breve termine suddetto non solo effettuare periodicamente la ricerca presso il registro delle imprese, ma anche eventualmente predisporre l'atto di opposizione).

2. — Pregiudizialmente va respinta l'eccezione di inammissibilità della questione sollevata dall'Avvocatura di Stato.

È vero — come sottolinea l'Avvocatura — che il giudizio *a quo* ha ad oggetto, non già l'opposizione (ancorché tardiva) alla fusione da parte dei creditori, ma l'estensione della dichiarazione di fallimento ai soci della società di persone incorporata in società di capitali. Però la censura oggi sottoposta all'esame della Corte — a differenza di quella scrutinata con la citata sentenza n. 409 del 1992 — non è limitata all'interno del regime dell'opposizione alla fusione, ma è più radicalmente diretta a sollecitare il controllo di costituzionalità in ordine al meccanismo che comporta la liberazione del socio illimitatamente responsabile, liberazione da cui dipende conseguenzialmente la possibilità, o meno, di estendere a tale socio la dichiarazione di fallimento. E questo maggiore ambito della censura riflette esattamente il *thema decidendum* devoluto al giudice rimettente, il quale è chiamato appunto ad interpretare ed a fare applicazione dell'art. 2503 c.c. proprio nella parte in cui disciplina (indirettamente) la sorte della garanzia offerta al creditore sociale dal patrimonio del socio illimitatamente responsabile; valutazione questa che è necessariamente pregiudiziale all'altra concernente la estensibilità, o meno, della dichiarazione di fallimento. Sicché correttamente lo stesso giudice rimettente ritiene che l'esito del giudizio dipenda dal contenuto precettivo di tale disposizione, di cui è chiesta la verifica di costituzionalità.

3. — Nel merito la questione è fondata.

Può esaminarsi innanzi tutto la prospettata violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), che appare maggiormente conseguenziale al carattere radicale (e sostanziale) della censura, rispetto alla ipotizzata violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.), che invece si colloca su un piano più limitatamente processuale.

L'ordinanza di remissione sollecita una comparazione tra la disciplina della liberazione del socio illimitatamente responsabile nel caso di fusione di società e quella parallela relativa alla trasformazione di società.

Per quest'ultima fattispecie l'art. 2499 c.c. appronta uno specifico meccanismo: la liberazione si verifica sia nel caso in cui il creditore abbia dato l'espresso consenso alla trasformazione, sia nel caso in cui il medesimo, pur avendo avuto la comunicazione per raccomandata della deliberazione di trasformazione, non abbia negato espressamente la propria adesione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. Tale comunicazione ha quindi la funzione di uno specifico interpellato mirato a tutelare l'affidamento del creditore della società (anche) sulla responsabilità patrimoniale del socio illimitatamente responsabile.

Per la fusione in generale (e quindi in particolare anche per la fusione eterogenea quale quella che vede una società di persone incorporata in una società di capitali) l'art. 2503 c.c. non contempla analoga previsione espressamente disciplinando unicamente il profilo dell'opposizione alla fusione da parte dei creditori. Tuttavia la giurisprudenza della Corte di cassazione, richiamata dalla ordinanza di rimessione — valorizzando il carattere meramente sussidiario della eventuale responsabilità dei soci — ritiene che, verificatasi la fusione per incorporazione di una società di persone in una società di capitali, soltanto quest'ultima rimane obbligata per i debiti sociali pregressi con esclusione della responsabilità personale dei soci già illimitatamente responsabili della società incorporata; sicché risultano ancorati ad un unico strumento di tutela sia l'interesse del creditore ad opporsi alla fusione per evitare la confusione dei patrimoni delle società partecipanti alla fusione, sia l'interesse dello stesso a conservare la responsabilità patrimoniale del socio illimitatamente responsabile.

Da questo dato interpretativo — affermato e ribadito dal giudice della nomofilachia — deve muovere lo scrutinio di costituzionalità domandato alla Corte.

4. — La innegabile diversità complessiva dei due istituti (quello della trasformazione di una società di persone in una società avente personalità giuridica, da una parte, e quello della fusione eterogenea di più società, dall'altra) non è di ostacolo ad isolare — e poi comparare — quel segmento di disciplina che riguarda specificamente la liberazione del socio illimitatamente responsabile. In entrambe le fattispecie sussiste l'identico interesse del creditore a continuare a fare affidamento sulla responsabilità patrimoniale (ancorché sussidiaria) del socio illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali pregresse; né tale identità di posizioni è alterata dalla circostanza che il debitore nei rapporti obbligatori è in un caso ancora la medesima società, anchorché trasformata, mentre nell'altro si identifica nella società di capitali risultante dalla fusione, che è distinta dalla società di persone partecipante alla fusione stessa. La peculiarità che in quest'ultima vicenda si verifica la confusione dei patrimoni delle società interessate dalla fusione rappresenta un elemento né differenziale, né comunque rilevante quanto alla liberazione dei soci illimitatamente responsabili, ma è un elemento significativo soltanto dell'eventuale radicamento di un ulteriore (ma distinto ed autonomo) interesse del creditore ad impedire la confusione dei patrimoni delle società, la quale comporta il rischio — come si legge nella Relazione al codice civile — di un peggioramento della sua situazione in dipendenza del concorso di nuove masse creditorie, interesse che trova tutela nello specifico strumento dell'opposizione alla fusione.

Può quindi limitarsi la comparazione esclusivamente al profilo della liberazione del socio illimitatamente responsabile e in tale pertinente prospettiva la disparità risulta di tutta evidenza.

In un caso (quello della trasformazione) il creditore è destinatario di una specifica comunicazione della deliberazione di trasformazione che fa sorgere l'onere di attivarsi per impedire la liberazione negando espressamente la propria adesione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione stessa. Questo è quindi l'unico onere posto a carico del creditore, mentre la comunicazione specificamente indirizzataagli, pur in presenza delle ordinarie forme di pubblicità societaria, rappresenta una tutela mirata alla eventuale conservazione della garanzia patrimoniale.

Nell'altra ipotesi (quella della fusione eterogenea) non è prevista analoga comunicazione *singulatum*, ma la pubblicità societaria è considerata esaustiva. Si ha quindi che la liberazione del socio illimitatamente responsabile consegue, come effetto indiretto, alla mancata opposizione alla fusione nel termine di tre mesi, della quale è data pubblicità nella forma della iscrizione della relativa deliberazione delle società partecipanti alla fusione nel registro delle imprese o, dopo la modifica dell'art. 2503 c.c., della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (ove richiesta). Quindi il creditore che intenda conservare la garanzia rappresentata dal patrimonio del socio illimitatamente responsabile è gravato dal ben maggiore onere — che non può dirsi compensato dal più ampio termine previsto dall'art. 2503 c.c. — di dover procedere a periodici accessi per consultare il registro delle imprese, mentre nel caso (in comparazione) della trasformazione può limitarsi ad attendere la comunicazione personale di cui all'art. 2499 c.c.; onere — il primo — la cui (in tesi ritenuta) idoneità al fine di contrastare la fusione in sé con l'atto di opposizione del creditore sociale, qui peraltro non in discussione, non offre ragione alcuna dello squilibrio nella più limitata prospettiva di conservazione della garanzia patrimoniale e di opposizione alla liberazione del socio illimitatamente responsabile.

Conclusivamente si ha quindi che l'identità dell'interesse in gioco rende ingiustificata la più gravosa disciplina che — secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione — deve leggersi nell'art. 2503 c.c. ed imporre conseguenzialmente di parificare le due posizioni estendendo anche alla fusione eterogenea l'interpello previsto dall'art. 2499 c.c. in luogo del più gravoso automatismo liberatorio previsto (ancorché non espressamente) dall'art. 2503 cit., ferma restando per l'opposizione dei creditori alla fusione la disciplina dettata da tale ultima disposizione che *in parte qua* — anche per quanto riguarda la decorrenza dal *dies a quo* del termine — è fuori dalla censura di costituzionalità.

Quindi — rimanendo assorbito l'esame della prospettata violazione dell'art. 24 Cost. — va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2503 c.c. nella parte in cui non prevede che la liberazione dei soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali anteriori alla fusione consegua esclusivamente al consenso espresso o presunto, nei modi e nel termine di cui all'art. 2499 c.c., dei creditori della società di persone partecipante alla fusione.

5. — Analoga dichiarazione di incostituzionalità deve poi investire in via conseguenziale (ex art. 27 legge 11 marzo 1953 n. 87) la medesima disposizione come sostituita dall'art. 10 d.lgs. 16 gennaio 1991 n. 22 (di attuazione delle direttive n. 78/855/CEE e n. 82/891/CEE in materia di fusioni e scissioni societarie) atteso che, anche nella nuova formulazione che non è suscettibile di interpretazione diversa da quella accolta dalla giurisprudenza sulla disposizione originaria, permane il condizionamento della liberazione dei soci illimitatamente responsabili (non già al consenso espresso o presunto dei creditori sociali, bensì) alla mancata opposizione alla fusione, le cui delibere sono soggette all'iscrizione o alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* senza che sia prevista alcuna comunicazione personale ai creditori al fine di acquisire il loro consenso espresso o presunto alla liberazione medesima e quindi persiste l'evidenziata disparità di trattamento.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2503 codice civile nella parte in cui non prevede che la liberazione dei soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali anteriori alla fusione consegua esclusivamente al consenso espresso o presunto, nei modi e nel termine di cui all'art. 2499 codice civile, dei creditori della società di persone partecipante alla fusione;

Dichiara, ai sensi dell'art. 27 legge 11 marzo 1953 n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 2503 codice civile, nel testo sostituito dall'art. 10 d.lgs. 16 gennaio 1991 n. 22 (di attuazione delle direttive n. 78/855/CEE e n. 82/891/CEE in materia di fusioni e scissioni societarie), nella parte in cui non prevede che la liberazione dei soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali anteriori alla fusione consegua esclusivamente al consenso espresso o presunto, nei modi e nel termine di cui all'art. 2499 codice civile, dei creditori della società di persone partecipante alla fusione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0249

N. 48

Sentenza 8-20 febbraio 1995

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Impiego pubblico - Regione Umbria - Commissione di controllo sull'amministrazione della regione - Ricognizione dei posti vacanti e disponibili nelle qualifiche funzionali del ruolo unico regionale - Lamentata invasione da parte dello Stato di attribuzioni regionali - Tassatività degli atti risultanti esclusi dal controllo - Non spettanza allo Stato - Annullamento delle deliberazioni prot. n. 940070, numero d'ordine 32 dell'11 febbraio 1994 e prot. n. 932166 numero d'ordine 1883 del 18 novembre 1993 della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Umbria.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Umbria notificato il 15 aprile 1994, depositato in Cancelleria il 21 aprile 1994, per conflitto di attribuzione sorto a seguito dei provvedimenti della Commissione di controllo sugli atti della Regione Umbria n. 940070/32 dell'11 febbraio 1994, che ha annullato le deliberazioni della Giunta regionale nn. 7475 del 26 ottobre 1993 e 9797 del 30 dicembre 1993, con le quali è stata operata la ricognizione dei posti vacanti e disponibili nel ruolo unico regionale alla data del 1º ottobre 1993 e n. 932166/1883 del 18 novembre 1993, con il quale sono stati richiesti chiarimenti in ordine alla citata delibera n. 7475, ed iscritto al n. 8 del registro conflitti 1994;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 gennaio 1995 il Giudice relatore Massimo Vari;

Uditi gli avvocati Maurizio Pedetta e Alberto Predieri per la Regione Umbria e l'avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso del 14 aprile 1994, la Regione Umbria ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo la dichiarazione di non spettanza allo Stato e, per esso, alla Commissione di controllo sugli atti della Regione, del potere di annullare due deliberazioni della Giunta regionale dell'Umbria (nn. 7475 del 26 ottobre 1993 e 9797 del 30 dicembre 1993), con il conseguente annullamento degli atti assunti al riguardo dalla Commissione medesima (protocollo n. 940070, numero d'ordine 32 dell'11 febbraio 1994 e protocollo n. 932166, numero d'ordine 1883 del 18 novembre 1993).

2. — Premette, in fatto, la ricorrente che:

1) con delibera n. 7475 del 26 ottobre 1993 la Giunta regionale dell'Umbria operava — anche ai sensi dell'art. 13, quinto comma, della legge regionale n. 46 del 1983 — una ricognizione dei posti vacanti e disponibili nelle qualifiche funzionali del ruolo unico regionale alla data del 1° ottobre 1993;

2) la delibera in questione era inviata alla Commissione di controllo sugli atti della Regione, che dopo aver chiesto, con atto n. 932166, e ottenuto (delibera n. 9797 del 30 dicembre 1993) chiarimenti, annullava entrambe le deliberazioni, in quanto l'Amministrazione non aveva provveduto «né alla verifica dei carichi di lavoro, né alla ridefinizione della pianta organica con i criteri del decreto legislativo n. 29 del 1993, né alla rideterminazione provvisoria della medesima pianta organica, alla stregua delle modalità fissate dal comma 6 dell'art. 3 della legge n. 537 del 1993»; e sul presupposto, altresì, del contrasto con l'art. 36 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e con l'art. 3, comma 20, della legge n. 537 del 1993, nella utilizzazione di graduatorie di concorsi interni già espletati.

3. — Secondo la ricorrente, la Commissione, annullando le menzionate deliberazioni, avrebbe negato, o comunque compresso, «l'autonoma esplicazione delle attribuzioni costituzionalmente spettanti (artt. 117 e 118 della Costituzione; art. 82 ss. Stat. Umbria) alla Regione in materia di ordinamento degli uffici e del personale, con un'indebita espansione della sfera di competenza dello Stato».

Ci si duole, in particolare, del fatto che la Commissione:

1) abbia assoggettato a controllo di legittimità ed annullato atti non compresi fra quelli tassativamente elencati nell'art. 1 del decreto legislativo n. 40 del 1993, recante il nuovo ordinamento dei controlli sugli atti delle Regioni, senza che rilevi la circostanza «di mero fatto» che l'atto sia stato inviato dalla Giunta stessa alla Commissione;

2) abbia enunciato valutazioni e giudizi «che non spettava ad essa formulare», qualificando come «principi fondamentali» le norme del decreto legislativo n. 29 (artt. 31 e 36) e della legge n. 537 del 1993 (art. 3, commi 5 e 20) e individuando un «interesse nazionale alla uniformità della legislazione nella materia del pubblico impiego»;

3) abbia assertedo, nell'annullare (con non consentita applicazione dello *jus superveniens*) le delibere in questione, il carattere di norme di principio di tutte le disposizioni del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la loro immediata applicabilità alle Regioni, come pure l'assimilazione tra «norme di principio» e «norme di indirizzo».

In aggiunta ad ulteriori specifici rilievi, relativi alla portata dell'art. 31 e dell'art. 36 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, e dell'art. 3, comma 20, della legge n. 537 del 1993, il ricorso deduce, infine, che, ove le norme di legge statale dovessero ritenersi immediatamente applicabili alle Regioni, «acquisirebbe rilevanza nel presente giudizio la questione di legittimità costituzionale delle medesime», per violazione degli artt. 5, 97, 114, 115, 117, 118, 123 e 125 della Costituzione.

4. — Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che, nel chiedere il rigetto del ricorso, ha osservato che:

1) per quanto non rideterminative della pianta organica, le delibere in questione «consistevano pur sempre in provvedimenti comunque inerenti alla dotazione degli organici», provvisoriamente congelati, in via generale, in base all'art. 3 della legge n. 537 del 1993;

2) successivamente alla elevazione del presente conflitto, la Regione ha rimesso alla Commissione di controllo un ulteriore provvedimento in materia di redistribuzione di personale, con ciò confermando «di ritenere gli atti del genere comunque influenti sulla consistenza degli organici e quindi da assoggettare al controllo»;

3) in ordine allo *jus superveniens* di cui alla legge n. 537 del 1993, la definizione provvisoria delle piante organiche ex art. 3, comma 6, ha effetto retroattivo con decorrenza 31 agosto 1993.

Circa la asserita non immediata applicabilità alla Regione delle norme dell'art. 31 del decreto n. 29 del 1993 e la non coerenza delle «norme di indirizzo» di cui al comma 66 dell'art. 3 della legge n. 537 del 1993, la memoria osserva che, se fosse accolta la tesi della Regione, questa potrebbe rinviare sine die l'adeguamento della legislazione e coprire tutti i posti vacanti della vecchia pianta organica.

5. — In prossimità dell'udienza la difesa della Regione Umbria ha presentato una memoria, con la quale, nell'insistere nelle conclusioni già formulate, si ribadiscono le osservazioni e i motivi del ricorso, non senza rilevare che l'organico regionale è determinato con legge e non è condizionabile dalla legge statale.

Considerato in diritto

1. — Con il ricorso per conflitto di attribuzione all'esame di questa Corte, la Regione Umbria lamenta un'invasione da parte dello Stato delle proprie attribuzioni, per l'avvenuto annullamento della deliberazione n. 7475 del 26 ottobre 1993, con la quale la Giunta regionale — in relazione alla previsione della legge regionale n. 46 del 16 dicembre 1983, art. 13, comma 5 — ha inteso operare una ricognizione dei posti vacanti e disponibili nelle qualifiche funzionali del ruolo unico regionale, alla data del 1° ottobre 1993, nonché della deliberazione n. 9797 del 30 dicembre 1993, con la quale la Giunta stessa aveva fornito alla Commissione di controllo i richiesti chiarimenti in ordine alla predetta deliberazione n. 7475 del 1993.

Viene impugnato l'atto adottato dalla Commissione di controllo (numero protocollo 940070, numero d'ordine 32) nella seduta dell'11 febbraio 1994, per l'annullamento di entrambi i predetti provvedimenti della Giunta regionale, e, con esso, la precedente richiesta di chiarimenti (numero protocollo 932166, numero d'ordine 1883) deliberata dalla Commissione nella seduta del 18 novembre 1993.

Le deliberazioni della Giunta risultano annullate perché l'amministrazione non avrebbe provveduto alla verifica dei carichi di lavoro ed alla ridefinizione della pianta organica con i criteri del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, né alla rideterminazione provvisoria della medesima alla stregua delle modalità fissate dall'art. 3, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed al tempo stesso per l'asserita violazione dell'art. 36 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e dell'art. 3, comma 20, della legge n. 537 del 1993, che non consentono l'assunzione di personale mediante concorsi interni.

2. — La ricorrente, nell'asserire che gli atti impugnati sono tali da negare o comunque comprimere l'autonomia esplicativa delle attribuzioni ad essa spettanti (artt. 117 e 118 della Costituzione; artt. 82 ss. dello statuto Regione Umbria), prospetta un duplice ordine di censure, attinenti, da un canto, all'ambito nel quale, per legge, deve ritenersi circoscritta la funzione di controllo di legittimità affidata alla relativa Commissione e, dall'altro, alle attribuzioni che devono ritenersi spettare alla Regione in materia di ordinamento degli uffici e del personale.

Sotto il primo profilo, si rileva che gli atti di controllo sarebbero stati assunti «in assoluta carenza di potere», in quanto la deliberazione n. 7475, pur inviata alla Commissione, non è «riconducibile ad alcuna delle categorie di atti da sottoporre a controllo ai sensi dell'art. 1, lettera d) della legge 13 febbraio 1993, n. 40».

Sotto il secondo profilo, la ricorrente assume fondamentalmente che:

a) la decisione della Commissione sarebbe basata su valutazioni «del tutto arbitrarie», in ordine alla qualificazione come «principi fondamentali» delle norme statali richiamate (artt. 31 e 36 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e art. 3, commi 5 e 20, della legge n. 537 del 1993) ed alla individuazione di un «asserito interesse nazionale alla uniformità della legislazione nella materia del pubblico impiego»;

b) la Commissione, annullando, con non consentita applicazione dello *jus superveniens*, le delibere della Giunta, avrebbe errato nell'attribuire carattere di «norme di principio» a tutte le disposizioni del già citato decreto legislativo n. 29 del 1993, reputandole immediatamente applicabili alla Regione, come pure nell'assimilare «norme di principio» e «norme di indirizzo» di cui all'art. 3 della legge n. 537 del 1993, senza considerare, riguardo a queste ultime, che, dove ci sia capacità di spesa, la Regione decide, in materia di rapporti di lavoro, «nell'ambito della propria autonomia» (comma 66).

Accanto a taluni più specifici rilievi attinenti all'ambito di applicazione dell'art. 31 e dell'art. 36 del più volte citato decreto legislativo n. 29 del 1993, la Regione prospetta, infine, l'ipotesi dell'eventuale illegittimità delle norme di cui si discute, ove dovesse ritenersene l'immediata applicabilità, per violazione degli artt. 5, 97, 114, 115, 117, 118, 123 e 125 della Costituzione.

3. — Sotto il profilo dell'ammissibilità del ricorso, è sufficiente rilevare che ad essa non osta il fatto che l'atto sia stato inviato al controllo della Commissione per iniziativa della stessa Regione ricorrente, in quanto detto invio spontaneo non può, in alcun modo, incidere sull'ordine delle competenze costituzionalmente garantite, nè precludere la tutela delle stesse che si assumano lese.

4. — Nel merito, il ricorso è fondato.

L'art. 125 della Costituzione dispone che il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica.

Orbene, la materia di cui trattasi, regolata per il passato dalla legge 10 febbraio 1953, n. 62 secondo criteri di generale assoggettamento a controllo dei provvedimenti amministrativi della Regione, ha trovato nuova disciplina nel decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, che ha ridefinito le categorie di atti soggetti all'esame di legittimità affidato alla Commissione recando il principio della tassativa e puntuale identificazione dei medesimi. Donde la conseguenza che gli atti non espressamente menzionati risultano esclusi dal controllo.

Vero è che fra gli atti indicati dal decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, si ritrovano (art. 1, lettera d) quelli concernenti le «piante organiche e relative variazioni»; ma tra questi non possono farsi rientrare provvedimenti, quali quelli qui considerati, aventi ad oggetto la mera ricognizione dei posti disponibili, sia pure in vista dell'eventuale copertura degli stessi.

5. — Il ricorso va pertanto accolto per le ragioni sopra espresse, senza che occorra passare all'esame delle altre censure prospettate dalla ricorrente, segnatamente sotto il profilo della lesione delle sue attribuzioni in materia di ordinamento degli uffici e del personale; e senza, per ciò, nemmeno escludere che la Regione resti pur sempre vincolata — secondo quanto questa Corte ha avuto occasione di precisare proprio nella sentenza n. 359 del 1993, richiamata dalla ricorrente — al rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 29 del 1993, nei limiti in cui esse costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, avuto riguardo anche alle successive modificazioni ed integrazioni di detto decreto, nonché all'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

I provvedimenti adottati dalla Commissione di controllo sull'amministrazione regionale dell'Umbria, in ordine alle deliberazioni sopra menzionate, vanno, pertanto, annullati per essere stato il controllo esercitato in violazione dell'art. 125 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso alla Commissione di controllo sull'amministrazione della Regione Umbria, annullare le deliberazioni nn. 7475 del 26 ottobre 1993 e 9797 del 30 dicembre 1993 della Giunta regionale dell'Umbria in materia di ricognizione dei posti vacanti e disponibili nelle qualifiche funzionali del ruolo unico regionale;

Annulla, di conseguenza, le deliberazioni numero protocollo 940070, numero d'ordine 32, dell'11 febbraio 1994 e numero protocollo 932166, numero d'ordine 1883, del 18 novembre 1993, della Commissione anzidetta.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 49

Sentenza 8-20 febbraio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento penitenziario - Militari - Affidamento in prova del condannato militare - Esclusione quando il condannato militare è stato in precedenza condannato per rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per reati commessi a fine di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale.

(Legge 29 aprile 1983, n. 167, art. 1, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167 (Affidamento in prova del condannato militare), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 5 e il 26 luglio 1994 dal Tribunale militare di sorveglianza nei procedimenti di sorveglianza nei confronti di Cadinu Francesco e Guisa Giuseppe, iscritte ai nn. 493 e 605 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nelle *Gazzette Ufficiali* della Repubblica nn. 37 e 42, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1995 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza 5 luglio 1994 (r.o. n. 493/1994), resa nel procedimento relativo alla concessione di affidamento in prova del condannato militare Cadinu Francesco, il Tribunale militare di sorveglianza solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167 (Affidamento in prova del condannato militare), per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

In base alla disposizione impugnata non è possibile concedere il beneficio dell'affidamento in prova a militari che, in precedenza, sono stati condannati per i reati comuni di «rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per reati commessi a fine di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale».

Nella fattispecie, il condannato militare aveva avuto una condanna per rapina, sequestro di persona e violenza privata in concorso.

Il Tribunale militare di sorveglianza, dopo aver osservato che un'analogia disposizione era contenuta nell'ordinamento penitenziario comune, ne rileva l'abrogazione ad opera della novella del 1986 e sostiene l'incostituzionalità, per irragionevolezza, del mantenimento della preclusione ex art. 1, secondo comma, legge n. 167 del 1983.

2. — Analoga questione viene sollevata dal Tribunale militare di sorveglianza con ordinanza 26 luglio 1994 (r.o. n. 605/1994) resa nel procedimento di sorveglianza relativo al condannato militare Guisa Giuseppe, con la quale è stato prospettato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, il dubbio di illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 167 del 1983, nella parte in cui esclude che l'affidamento in prova del condannato militare possa essere concesso a chi abbia riportato precedente condanna per rapina.

Considerato in diritto

1. — Le due ordinanze del Tribunale militare di sorveglianza sollevano, nella sostanza, la medesima questione relativa alla legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, legge 29 aprile 1983, n. 167 (Affidamento in prova del condannato militare), nella parte in cui prevede che l'affidamento in prova del condannato militare è escluso

quando questi sia stato in precedenza condannato per i reati comuni di rapina o di estorsione, di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per reati commessi a fine di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale. I relativi giudizi possono, pertanto, essere riuniti e decisi congiuntamente.

2. — In particolare, l'autorità rimettente ritiene che contrasti con il principio di ragionevolezza il mantenimento in vita di detta esclusione nei riguardi del condannato militare a seguito della eliminazione della preclusione prevista per i condannati comuni contenuta nel testo originario del secondo comma dell'art. 47 dell'ordinamento penitenziario di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, ad opera della modifica intervenuta in forza dell'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663.

3. — La questione è fondata.

Va presa in considerazione, anzitutto, la previsione originaria di cui all'art. 47 dell'ordinamento penitenziario comune, nel cui alveo — secondo la prospettazione del giudice *a quo* — si colloca l'esclusione di cui alla disposizione impugnata. A tenore del secondo comma dell'art. 47 della legge n. 354 del 1975, l'affidamento in prova non era consentito quando il condannato avesse «precedentemente commesso un delitto della stessa indole» ed era escluso «in ogni caso ... per i delitti di rapina, rapina aggravata, estorsione, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione».

Il comma in questione fu assoggettato a diverse modificazioni (ed integrazioni), prima della novella del 1986. In particolare, l'art. 4 della legge 12 gennaio 1977, n. 1 cancellò il divieto derivante dai delitti della stessa indole commessi in precedenza. Da quel momento, per il condannato comune, il trattamento penitenziario è stato informato a un criterio di maggiore valutazione discrezionale della personalità del reo. Nell'ambito di tale valutazione possono senz'altro essere considerate precedenti condanne: queste, tuttavia, non costituiscono una preclusione assoluta — disposta *ex lege* — alla concessione dell'affidamento in prova.

L'ulteriore modifica dell'art. 47, ora completamente sostituito dall'art. 11 della legge n. 663 del 1986, ha d'altro canto eliminato del tutto le preclusioni collegate al titolo di reato per il quale è stata riportata la condanna della cui esecuzione si tratta: preclusioni — va sottolineato — quasi del tutto coincidenti con quelle relative ai reati comuni — commessi in precedenza — che ostano alla concessione dell'affidamento in prova del condannato militare ai sensi dell'impugnato art. 1, secondo comma, della legge n. 167 del 1983. Va ricordato, altresì, che tali ipotesi ostative si giustificavano con la finalità (sottolineata anche dalla sentenza n. 107 del 1980 di questa Corte) di impedire la fruizione dell'affidamento in prova a chi si fosse reso responsabile di reati che provocano un notevole allarme sociale in modo da «fronteggiare più efficacemente condotte criminose ... di particolare pericolosità, per la loro frequenza e per i loro effetti».

Con la riforma del 1986 (ma già con la ricordata modifica del 1977) il legislatore ha ritenuto di dare preminenza al finalismo rieducativo ed ha lasciato la valutazione della personalità del reo (come pure quella dell'allarme sociale) alla fase della determinazione della pena in concreto.

Appare, pertanto, irragionevole, alla luce delle intervenute modificazioni dell'ordinamento penitenziario comune, mantenere la previsione dei reati comuni ostativi ai fini della concessione del beneficio dell'affidamento in prova del solo condannato militare.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167 (Affidamento in prova del condannato militare), nella parte in cui prevede che l'affidamento in prova è escluso «quando il condannato militare è stato in precedenza condannato per rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per reati commessi a fine di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Deposita in cancelleria il 20 febbraio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 50

Sentenza 8-20 febbraio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Nuova contestazione dibattimentale del reato concorrente - Pubblico ministero - Parti private diverse dall'imputato - Ammissione di nuove prove - Esercizio - Omessa previsione - Violazione del principio di eguaglianza - Richiamo alla sentenza della Corte n. 241/1992 - Illegittimità costituzionale.

(C.P.P., art. 519, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 519, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 24 giugno 1994 dal Tribunale di Macerata nel procedimento penale a carico di Palumbo Luigino, iscritta al n. 523 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1995 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto in fatto

1. — A seguito di contestazione dibattimentale di un reato connesso effettuata dal pubblico ministero a norma dell'art. 517 cod. proc. pen., il Tribunale di Macerata, su eccezione del medesimo pubblico ministero, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 519, comma 2, cod. proc. pen., ritenendo tale questione rilevante e non manifestamente infondata per le stesse ragioni già esposte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 241 del 1992.

Il tribunale remittente precisa in punto di fatto che, in conseguenza della riferita contestazione suppletiva, il pubblico ministero aveva depositato una lista testimoniale funzionale all'esercizio del diritto alla prova in ordine alle nuove ipotesi criminose, lamentando in tale occasione «l'impossibilità normativa di esercitare il predetto diritto».

Considerato in diritto

1. — È stata sollevata la questione del contrasto con gli artt. 3 e 112 della Costituzione, dell'art. 519, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non consente al pubblico ministero di esercitare il diritto alla prova in ordine ai fatti oggetto della contestazione dibattimentale del reato concorrente regolata dall'art. 517 cod. proc. pen.

Il giudice *a quo* osserva che non possono non valere nel caso in esame gli stessi principi che avevano condotto la Corte, con la sentenza n. 241 del 1992, a dichiarare, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 519, comma 2, cod. proc. pen. nella parte in cui, nei casi di contestazione del fatto diverso a norma dell'art. 516 del medesimo codice, «non consente al pubblico ministero e alle parti private diverse dall'imputato di chiedere l'ammissione di nuove prove».

2. — La questione è fondata.

Come esattamente osservato dal tribunale remittente, la contestazione del reato concorrente o delle circostanze aggravanti risultanti nel dibattimento, disciplinata dall'art. 517 cod. proc. pen., è evenienza che, quanto all'esigenza delle parti di esercitare il diritto alla prova in ordine all'ampliamento del *thema decidendum*, evoca considerazioni del tutto analoghe a quelle svolte nella citata sentenza n. 241 del 1992 con riferimento alla contestazione del fatto diverso effettuata a norma dell'art. 516 del medesimo codice.

Anche nel caso in esame, dunque, se si parte dalla premessa interpretativa che l'ammissibilità della contestazione dibattimentale non è affatto subordinata alla presenza di elementi sufficienti a dare compiuta dimostrazione dei relativi fatti, ma, al contrario, si raccorda all'emergere di elementi idonei a configurarla in termini di serietà e concretezza, appare evidente che il diritto alla prova, assicurato a tutte le parti dall'art. 190 cod. proc. pen., non può subire, nell'ipotesi considerata dall'art. 517, come in quella di cui all'art. 516, né preclusioni derivanti dallo stadio processuale né limitazioni diverse da quelle poste in via generale dal medesimo art. 190.

Ora, posto che all'imputato, proprio in dipendenza da altro enunciato della sentenza n. 241 del 1992, è stata assicurata piena facoltà di prova in ogni caso di nuova contestazione dibattimentale, appare lesiva del principio di parità delle parti la mancata previsione della facoltà sia del pubblico ministero sia delle parti private diverse dall'imputato di chiedere, nei casi regolati dall'art. 517, l'ammissione di nuove prove.

3. — L'art. 519, comma 2, cod. proc. pen., va perciò dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 della Costituzione (restando con ciò assorbito l'altro parametro invocato), nella parte in cui, in caso di nuova contestazione effettuata a norma dell'art. 517 cod. proc. pen., non consente al pubblico ministero e alle parti private diverse dall'imputato di chiedere l'ammissione di nuove prove.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 519, comma 2, del codice di procedura penale nella parte in cui, in caso di nuova contestazione effettuata a norma dell'art. 517 del medesimo codice, non consente al pubblico ministero e alle parti private diverse dall'imputato di chiedere l'ammissione di nuove prove.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0252

N. 51

Sentenza 8-20 febbraio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Impugnazione per revocazione dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità emessa sulla base della falsa attestazione della persistenza della morosità resa dall'intimante - Omessa previsione - Violazione del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale.

(C.P.C., art. 395, prima parte, n. 1).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 395 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 23 marzo 1994 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Licoli Antonio e Palmantieri Giovanni, iscritta al n. 399 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1995 il Giudice relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto in fatto

A seguito di citazione per convalida di sfratto per morosità, il Pretore di Napoli, sull'attestazione della persistenza della morosità ed in assenza dell'intimato, aveva emesso la richiesta ordinanza di convalida.

Avverso tale provvedimento il conduttore — intimato aveva proposto domanda di revocazione al Pretore medesimo, prospettando il dolo dell'attore e la falsità dell'attestazione. Il Tribunale, adito in appello nei confronti della sentenza che aveva rigettato tale domanda, con ordinanza emessa il 23 marzo 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 395 c.p.c., nella parte in cui non prevede la revocazione delle ordinanze di convalida di sfratto per morosità emesse sulla base di dichiarazione di persistenza della morosità «non rispondente alla situazione obiettiva».

Premette il Tribunale che dalla giurisprudenza di questa Corte si desume come la revocazione delle ordinanze in argomento sia attualmente limitata al solo caso di errore di fatto (laddove l'opposizione di terzo, sia ordinaria che revocatoria, risulta estesa integralmente ai citati provvedimenti). La lacuna concretirebbe una disparità di trattamento, accentuata dall'assenza di un appagante rimedio avverso l'ordinanza emessa in base a dolo accertato dell'intimato o, comunque, in base a prove false (e non potendosi ritenere sufficiente la generale azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. riconosciuta all'intimato da una isolata decisione della S.C.).

Del resto, dal nuovo regime degli strumenti di garanzia previsti per i provvedimenti cautelari introdotto dalla recente riforma del processo civile, sarebbe mutuabile un principio, secondo cui le esigenze di celerità dei provvedimenti speciali non possono comprimere i diritti delle parti oltre ragionevoli limiti di tollerabilità.

Nel caso oggetto del giudizio *a quo* ricorrerebbe, a parere del remittente, l'ipotesi di cui all'art. 395, n. 1, c.p.c. (dolo della parte), in quanto risulterebbe mendace la dichiarazione del locatore circa il mancato pagamento dei canoni entro il termine di grazia: il che chiarirebbe altresì la rilevanza della questione.

Il Tribunale si diffonde quindi nell'illustrazione della fattispecie, a sostegno della prospettazione circa l'asserita idoneità del comportamento dell'intimante a trarre in inganno l'intimato determinandone l'assenza all'udienza di convalida (in particolare il giudice *a quo* sottolinea come il rilascio di una quietanza da parte del procuratore dell'attore non avrebbe potuto non assumere carattere liberatorio circa l'obbligazione ed il senso di definire la controversia, *a fortiori* nell'incertezza sull'esatto importo della somma dovuta).

In conclusione, l'attestazione della persistenza della morosità sarebbe frutto della mala fede del locatore; sì che ricorrerebbero in astratto i presupposti per l'esperimento della revocazione, onde il negarla si risolverebbe in una compressione intollerabile del diritto di difesa.

Considerato in diritto

1. — Il giudice *a quo* dubita della legittimità costituzionale dell'art. 395 c.p.c., nella parte in cui non prevede l'impugnabilità per revocazione dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità emessa sulla base della falsa attestazione della persistenza della morosità stessa, resa dall'intimante. La censura deve correttamente intendersi come riferita al caso contemplato dal n. 1 della disposizione *de qua*, che assoggetta a revocazione le sentenze che siano l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra. In difetto di specifici rimedi processuali, tale lacuna normativa appare al giudice remittente contrastante con l'art. 24 della Costituzione, per la compressione del diritto di difesa che ne deriverebbe. Sarebbe altresì ravvisabile una disparità di trattamento tra l'intimato vittima del dolo e chi può invece giovare del rimedio in argomento nel caso di errore di fatto, contemplato dal n. 4 della stessa disposizione, dopo la sentenza n. 558 del 1989 di questa Corte.

2. — La questione è fondata.

Alla mancata comparizione dell'intimato l'art. 663 c.p.c. fa conseguire l'emissione dell'ordinanza di convalida, subordinandola, nell'ipotesi di sfratto intimato per mancato pagamento dei canoni, alla sola attestazione in giudizio del locatore o del suo procuratore circa la persistenza della morosità.

Il dato testuale della norma impugnata, confermato dal costante orientamento della Cassazione, limita l'impugnazione per revocazione alle sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado. Nella citata sentenza n. 558 del 1989, questa Corte ha tuttavia rilevato la sostanziale modifica del quadro normativo relativo alla disciplina del rapporto locatizio rispetto a quello esistente all'epoca in cui fu dettato lo speciale procedimento per convalida. Tale argomento si rafforza oggi ulteriormente alla luce della nuova formulazione dell'art. 8, n. 4, c.p.c., che unifica «le cause relative a rapporti di locazione... d'immobili urbani» in un caso di competenza pretorile *ratione materiae*, riflettendo e completando sul versante processuale, quell'organico assetto delle locazioni già definito con la legge 27 luglio 1978, n. 392.

La considerazione a suo tempo mutuata dalla sentenza n. 167 del 1984, per cui «la sostanziale ingiustizia del provvedimento decisorio è da temere nell'ordinanza di convalida di sfratto in assai maggiore misura di quel che non possa lamentarsi in sentenza passata in giudicato», vale *a fortiori* nel caso in esame, dove la mancata comparizione dell'intimato potrebbe essere determinata proprio dal venir meno di quell'inadempimento che la parte attrice può poi falsamente attestare come persistente.

Il contenuto decisorio del provvedimento che ne consegue, la sua efficacia esecutiva, l'attitudine a produrre effetti di cosa giudicata e la rilevanza delle situazioni su cui esso è destinato ad incidere immediatamente, non giustificano una minore tutela nell'ipotesi descritta, tanto più ove si consideri la cognizione sommaria e la brevità dei termini a comparire che caratterizzano il procedimento per convalida di sfratto.

Né l'esigenza di celerità posta a base di quest'ultimo può essere di ostacolo ad un rimedio straordinario, estremamente circoscritto nei suoi contenuti, applicato al caso in cui una parte sia venuta meno ai propri doveri di lealtà e correttezza attraverso comportamenti suscettibili di integrare perfino ipotesi di reato.

Del resto questa Corte ha già avvertito l'opportunità di una revisione legislativa del regime d'impugnabilità dei provvedimenti di convalida, così esplicitamente escludendo che la stabilità degli stessi possa essere sempre compatibile con la salvaguardia del diritto di difesa.

La finalità primaria di assicurare tale garanzia, secondo l'*eadem ratio decidendi* di cui alla sentenza n. 558 del 1989, rende quindi la questione meritevole di accoglimento; restando assorbita la censura riferita al secondo parametro indicato dal giudice *a quo*, cioè all'art. 3 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 395, prima parte e numero 1, c.p.c., nella parte in cui non prevede la revocazione avverso i provvedimenti di convalida di sfratto per morosità che siano l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 52

Sentenza 8-20 febbraio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Continuazione di reati - Connessione fra procedimenti per reati commessi da imputato minorenni successivamente colpevole di reati da maggiorenne con conseguente devoluzione della competenza al tribunale per i minorenni dei procedimenti in tal modo connessi - Omessa previsione - Separazione delle procedure non ostativa all'applicazione del criterio del cumulo giuridico delle pene da parte del giudice dell'esecuzione - Non fondatezza.

[C.P.P., art. 14, secondo comma; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 3, primo comma, lett. a)].

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, del codice di procedura penale e dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 15 marzo 1994 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Perugia nel procedimento penale a carico di Ginocchietti Claudio ed altri, iscritta al n. 320 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1995 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto in fatto

1. — Nell'ambito di un procedimento a carico di cinque imputati di violenza carnale concretatasi in tre episodi commessi nell'arco di circa un mese in unicità di disegno criminoso, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Perugia, premesso che due degli imputati erano stati già sottoposti a procedimento penale avanti al Tribunale dei minorenni relativamente al primo episodio, verificatosi quando essi non avevano ancora raggiunto i diciotto anni, e che ora i medesimi dovevano essere giudicati, quali maggiorenni, relativamente agli altri due episodi, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di costituzionalità dell'art. 14, comma 2, cod. proc. pen., e dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, «nella parte in cui non prevedono che, nel caso previsto dall'art. 12, lett. b), cod. proc. pen., la connessione operi tra procedimenti per i reati commessi quando l'imputato era minorenni e quando l'imputato era maggiorenne».

Il giudice remittente osserva che il comma 2 dell'art. 14 cod. proc. pen., in ossequio alla citata direttiva della legge-delega, prevede, appunto, la non operatività della connessione tra procedimenti per reati commessi dallo stesso imputato quando era minore e quando era maggiore degli anni diciotto. Tale disposizione, tuttavia, contrasterebbe con i principi di uguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione) nonché con il diritto di difesa (art. 24 della Costituzione).

Sotto il primo profilo, si rileva che se si parte dalla considerazione che il processo a carico di imputati che abbiano commesso i fatti quando essi erano infradiciottenni ha finalità di tutela dei diritti del minore, di reinserimento e di recupero, e che la specificità delle norme processuali e sostanziali applicabili ai minorenni ha imposto la creazione di un

giudice *ad hoc* e l'applicazione di istituti centrati sulle particolari condizioni psicologiche del minore, «non si vede quale ragionevolezza possa consentire che in relazione a quel medesimo soggetto, le cui esigenze di tutela e le cui condizioni psicologiche naturalmente non cambiano a secondo della sede processuale, si applichino poi le norme ordinarie per fatti commessi da maggiorenne».

Tale considerazione, si precisa, riguarda naturalmente non i casi di connessione meramente soggettiva ma quello di connessione derivante da continuazione *ex art. 12, comma 1, lettera b)*, ultima ipotesi, cod. proc. pen., il solo ad assumere rilevanza nel presente procedimento: il disegno criminoso unitario che lega i fatti commessi prima e dopo il compimento dei diciotto anni è maturato nel caso in esame quando il soggetto era minorenni, sicché la previsione dell'art. 14, comma 2, appare del tutto irragionevole, in quanto disancorata dal dato fattuale e dalle effettive esigenze di tutela del soggetto.

Da ciò consegue che tutto il complesso degli strumenti processuali e sostanziali previsti per il minorenni viene di fatto vanificato per il contemporaneo assoggettamento dell'imputato a un procedimento penale condotto secondo il rito ordinario, e ciò in palese dissonanza con le Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile enunciate dall'Assemblea generale dell'O.N.U. nel 1985 (c.d. «Regole di Pechino»), tese ad evitare i pregiudizi che possono derivare al minore dal contatto con l'apparato della giustizia e dall'ingresso nel circuito penale.

Le norme impugnate, inoltre, contrasterebbero con l'art. 24 della Costituzione, per il pregiudizio al diritto di difesa dell'imputato «cui viene negata una unitaria valutazione dei fatti».

Precisa da ultimo il remittente che, tenuto anche conto della sentenza della Corte costituzionale n. 22 (*recte*, n. 222) del 1983, «la soluzione normativa che si prospetta come praticabile non è quella dell'attrazione presso il giudice ordinario dei procedimenti per reati commessi quando l'imputato era minorenni, ma quella esattamente contraria».

2. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata.

Nell'atto di intervento si osserva che la sommaria esposizione dei fatti del procedimento, risultante dall'ordinanza, non consente di verificare la sussistenza nella fattispecie dell'unitarietà del disegno criminoso, dal che consegue l'impossibilità per la Corte costituzionale di controllare la rilevanza della questione.

Nel merito, si nega che l'art. 14, comma 2, cod. proc. pen. contrasti con l'art. 3 della Costituzione, considerato che al soggetto minore è assicurata l'applicabilità della particolare disciplina sul processo minorile, essendo ragionevole che al maggiorenne, pur se imputato di reati inquadrabili nell'ambito dell'unitarietà di disegno criminoso insieme ad altri fatti commessi da minorenni, sia applicata l'ordinaria disciplina: tale unitarietà di disegno criminoso, infatti, sarebbe «interrotta» proprio dal raggiungimento della maggiore età.

Né, secondo la difesa del Governo, può essere ravvisato alcun contrasto con l'art. 24 della Costituzione, atteso che l'imputato, una volta divenuto maggiorenne, «potrà difendersi con tutti quegli strumenti che l'assetto normativo mette a disposizione di qualsiasi soggetto che abbia raggiunto i 18 anni di età».

Considerato in diritto

1. — Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Perugia dubita del contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione dell'art. 14, comma 2, cod. proc. pen. e dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, nella parte in cui non prevedono che, nel caso di continuazione di reati (art. 81, secondo comma, cod. pen.), contemplato dall'art. 12, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., la connessione operi fra procedimenti per reati commessi quando l'imputato era minorenni e procedimenti per reati commessi quando il medesimo era maggiorenne, con devoluzione alla competenza del Tribunale per i minorenni dei procedimenti in tal modo connessi.

Secondo il giudice remittente la concomitante competenza del Tribunale per i minorenni e del Tribunale ordinario per i reati in continuazione, non riducibile nell'ambito di un *simultaneous process* innanzi al primo di tali organi proprio per effetto delle disposizioni impugnate, può ritenersi contrastare, in primo luogo, con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo sia del principio di uguaglianza sia del principio di ragionevolezza, in quanto, trattandosi di fatti commessi in unitarietà di disegno criminoso, tutto il complesso degli strumenti processuali e sostanziali previsti per il minorenni verrebbe a essere di fatto vanificato per il contemporaneo assoggettamento dell'imputato a un procedimento penale condotto secondo il rito ordinario.

Sarebbe inoltre leso l'art. 24 della Costituzione, per il pregiudizio al diritto di difesa dell'imputato, cui verrebbe «negata una unitaria valutazione dei fatti».

2. — Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato.

Il giudice *a quo* assume che tra i vari episodi di violenza carnale commessi nell'arco di circa un mese in danno della medesima persona sia ravvisabile il vincolo della continuazione. E, non rientrando nei poteri della Corte sindacare una simile valutazione, la questione deve ritenersi rilevante.

3. — Nel merito la questione non è fondata.

In virtù della previsione legale che collega il raggiungimento della maggiore età al compimento dei diciotto anni, deve presumersi che, nella realizzazione di ogni fatto-reato, il soggetto agente versi in una dimensione psicologica che è quella propria dello *status* (minorenne o maggiorenne) che la legge, *ratione aetatis*, gli riconosce, sicché non è irragionevole né lesivo del principio di uguaglianza o del diritto di difesa che, delle condotte realizzate con la maturità del maggiorenne, egli risponda penalmente secondo le norme sostanziali e processuali proprie degli adulti.

Tale conclusione non è messa in crisi qualora i vari fatti-reato siano stati realizzati in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Anche se si accoglie la concezione più rigorosa secondo la quale perché sussista il reato continuato occorre che i vari fatti devono essere stati tutti previsti, programmati e deliberati in via preliminare dall'autore come elementi costitutivi di un piano unitario, ciò non toglie che ogni fatto facente parte del programma criminoso deve essere assistito dal momento volitivo, che si pone autonomamente, di volta in volta, nella realizzazione concreta dei singoli episodi.

D'altra parte non è in via di principio indifferente che il soggetto, per una parte degli episodi, sia assoggettato agli istituti minorili, in quanto il trattamento penale complessivo ben può essere influenzato dagli istituti di favore (ad esempio, irrilevanza del fatto, messa alla prova, perdono giudiziale, diminuzione ex art. 98 cod.pen.) che caratterizzano il sistema penale minorile. In altri termini, non può dirsi nemmeno del tutto rispondente al vero l'affermazione del giudice *a quo* secondo cui questi istituti sarebbero completamente «vanificati» dalla contemporanea applicazione degli istituti processuali e sostanziali previsti per gli adulti.

A ciò va aggiunto che la separazione delle procedure non impedisce, ovviamente, che, sussistendo i presupposti della continuazione di reati, si faccia applicazione del criterio del cumulo giuridico delle pene ex art. 81 cod. pen., eventualmente da parte del giudice della esecuzione, a norma dell'art. 671 cod. proc. pen.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, del codice di procedura penale e dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Perugia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Deposita in cancelleria il 20 febbraio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 53

Ordinanza 8-20 febbraio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Radiocomunicazioni - Emittenti private - Installazione di impianti di radiodiffusione televisiva senza averli resi funzionanti

- Esclusione dalla sanatoria amministrativa e conseguentemente penale - Prospettazione di ipotesi meramente astratta
- Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(Legge 6 agosto 1990, n. 223, art. 32, primo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), promosso con ordinanza emessa il 31 marzo 1994 dal Pretore di Camerino nel procedimento penale a carico di Orsini Gabriella ed altri iscritta al n. 439 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1995 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto che con ordinanza del 31 marzo 1994, il Pretore di Camerino — in un processo per esercizio non autorizzato di impianto di diffusione televisiva, punito dall'art. 195 del Codice postale approvato con d.P.R. 1973 n. 156 — ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma primo, della legge 6 agosto 1990 n. 223, «nella parte in cui esclude dalla sanatoria amministrativa, e conseguentemente penale, la situazione delle emittenti private che, alla data di entrate in vigore della legge stessa, avessero semplicemente installato impianti di radiodiffusione televisiva, senza aver anche provveduto a rendere gli stessi funzionanti, oltretutto funzionali»;

che, nel giudizio davanti a questa Corte, ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri per eccepire la manifesta infondatezza della impugnativa;

Rilevato che, nella motivazione del provvedimento di rinvio, il giudice *a quo* muove dalla premessa che, ai fini della sanatoria introdotta dalla norma denunciata (secondo cui testualmente «i privati che alla data della presente legge — n. 223/90 — esercitano impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva sono autorizzati a proseguire nell'esercizio degli stessi a condizione che abbiano inoltrato domanda per il rilascio della concessione...»), il concetto di esercizio debba intendersi come «funzionamento effettivo e concreto» e non come mera installazione di impianto televisivo, con la conseguente esclusione, dal beneficio, dei soggetti che, a quella data, avessero semplicemente installato e non ancora attivato un siffatto impianto. E tale esclusione appunto quel Pretore ritiene in contrasto con il precetto dell'eguaglianza per il trattamento irragionevolmente più favorevole così riservato a soggetti che, entro il limite temporale prefissato, abbiano, con l'esercizio dell'attività di diffusione, «completato l'iter della progressione criminosa», a fronte del trattamento viceversa deteriore fatto a chi, con la mera installazione dell'impianto, si sia arrestato alla sola sua fase iniziale;

Considerato che il quesito così prospettato ha evidentemente riguardo ad una ipotesi astratta di incriminazione per mera attività di installazione di impianto televisivo in epoca antecedente alla vigenza della disposizione impugnata;

che viceversa nella specie — come la stessa autorità rimettente non manca di precisare — gli imputati sono chiamati a rispondere unicamente di «successivi atti di esercizio» («dal 25 maggio 1992»), restando così temporalmente fuori dalla contestazione la precedente attività di approntamento dell'impianto;

che difetta pertanto in radice la rilevanza della sollevata questione nel giudizio *a quo*, per cui ne va dichiarata la manifesta inammissibilità;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Camerino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0255

N. 54

Sentenza 20-24 febbraio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Militari - Affidamento in prova del condannato militare - Condannato per reati originati da obiezioni di coscienza - Affidamento esclusivamente ad uffici ed enti pubblici non militari individuati dal Ministro della difesa anziché al servizio sociale - Richiamo alla sentenza della Corte n. 358/1993 dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 27 del c.p.m.p. - Irragionevolezza - Indifferibilità di un intervento del legislatore, a seguito delle reiterate pronunce della Corte, per una sistematica conformazione della disciplina dell'obiezione di coscienza ai principi costituzionali - Illegittimità costituzionale.

(Legge 29 aprile 1983, n. 167, artt. 1, primo comma, ultima parte, e 3, terzo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, ultima parte e dell'art. 3, terzo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167 (Affidamento in prova del condannato militare), promossi con n. 6 ordinanze emesse il 15 marzo 1994 dal Tribunale militare di sorveglianza nei procedimenti di sorveglianza relativi a Bazzica Graziano,

Francinella Fabio, Muscarella Roberto, Bartolini Nico, Todaro Caddonio Domenico e Massari Marco, rispettivamente iscritte ai nn. 342, 361, 376, 377, 378, 483 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nelle *Gazzette Ufficiali* della Repubblica nn. 25, 26, 27 e 37, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1995 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.

Ritenuto in fatto

1. — Con sei ordinanze di identico contenuto — pronunciate in altrettanti procedimenti, relativi alla concessione dell'affidamento in prova di condannati militari per reati originati da obiezione di coscienza, ed iscritte ai nn. 342, 361, 376, 377, 378 e 483 del reg. ord. 1994 — il Tribunale militare di sorveglianza solleva, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, ultima parte e 3, terzo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167 (Affidamento in prova del condannato militare);

Secondo il giudice *a quo* con la pronuncia della Corte costituzionale n. 358 del 1993 (che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 27 del codice penale militare di pace nella parte in cui consente che la conversione della pena della reclusione comune in quella della reclusione militare possa avvenire in relazione alla sanzione penale comminata per il reato previsto nell'art. 8, comma 2, legge 15 dicembre 1972, n. 772) viene posta in discussione la perdurante applicabilità delle disposizioni impugnate. E, per tale motivo, il Tribunale militare di sorveglianza aveva cominciato a sottoporre i condannati per obiezione totale all'affidamento in prova al servizio sociale anziché l'affidamento in prova speciale *ex art.* 3, terzo comma, legge n. 167 del 1983. Ma un tale indirizzo interpretativo è stato disatteso dalla Corte di cassazione.

Pertanto, il Tribunale militare di sorveglianza pone la questione di costituzionalità, con riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., degli artt. 1, primo comma, ultima parte e 3, terzo comma, della legge n. 167 del 1983, in quanto il regime di affidamento ivi disciplinato appare «ben più gravatorio» rispetto a quello previsto per qualsiasi altro condannato a pena detentiva diversa dalla reclusione militare, concretandosi in una prestazione di servizio (non militare) obbligatoria, da svolgere al di fuori della sfera sociale propria del condannato, con possibile pregiudizio di posizioni affettive, familiari, di studio o di lavoro.

Il Tribunale ritiene in contrasto con il principio di ragionevolezza un sistema che da un lato rinuncia a chiedere la rieducazione particolare connessa al regime carcerario militare (oltre che la prestazione del servizio militare al termine dell'espiazione) dall'altro si limita a differenziare la posizione dell'obiettore da quella del condannato per altri reati, imponendogli l'onere di una prestazione di servizio, ai fini dell'estinzione della pena.

Sotto il profilo della violazione dell'art. 27 della Costituzione, il Tribunale militare di sorveglianza, sottolinea che prevedere come contenuto dell'affidamento la prestazione di un servizio «civile», una volta escluse le finalità rieducative specifiche connesse alla scelta di una sanzione militare peculiare, come la reclusione militare, significa affidare alle misure alternative un onere sganciato dalla idoneità della pena alla rieducazione.

2. — In tre dei giudizi sollevati dal Tribunale militare di sorveglianza (iscritti ai nn. 342, 361 e 483 del reg. ord. del 1994) è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per una declaratoria di inammissibilità o di infondatezza della questione.

Osserva l'Avvocatura che la disciplina *ex art.* 3, terzo comma, legge n. 167 del 1983, a differenza di quanto avviene nel caso della conversione della pena ordinaria in quella militare, si preoccupa di prendere in esame la specifica situazione del condannato obiettore, differenziandola completamente, quanto al rigore dell'affidamento in prova, da quella del condannato militare.

Tale scelta del legislatore non appare censurabile in sede di giudizio di costituzionalità in quanto di per sé non irragionevole.

Considerato in diritto

1. — Le ordinanze del Tribunale militare di sorveglianza sono di identico contenuto; pertanto i relativi giudizi vanno riuniti e decisi congiuntamente.

In particolare, il giudice *a quo* prospetta la illegittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, ultima parte, e 3, terzo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167 (Affidamento in prova del condannato militare), per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.

2. — La questione è fondata.

Le disposizioni impugnate, pur contenendo una speciale disciplina dell'affidamento in prova del condannato per reati originati da obiezione di coscienza, fanno parte di una legge che, più in generale, si rivolge al condannato «militare», tanto che — sia pure con una minore caratterizzazione — anche l'affidamento in prova dei condannati per reati originati da obiezione di coscienza mantiene un carattere «militare». Si attribuisce, infatti, al Ministro della difesa la competenza a individuare gli uffici o enti pubblici — anche se non militari — presso i quali l'affidato in prova deve prestare servizio. In tal modo, si priva il giudice di sorveglianza del potere di individuare le modalità più idonee a un reinserimento nella vita civile e adeguate alla personalità del condannato, per attribuire tale potere — esclusivamente per questa categoria di condannati — al Ministro della difesa che, per la sua posizione istituzionale e funzionale, non ha competenza in ordine al perseguimento delle finalità di rieducazione e di reinserimento sociale del condannato.

D'altro canto, va considerato che il contenuto dell'affidamento in prova, come disciplinato dalla disposizione impugnata, sostanzialmente riproduce, sotto altra veste giuridica, il regime riservato a chi venga ammesso al servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza). Vale a dire, proprio quel regime che viene rifiutato dall'obiettore «totale», in quanto — sia pure indirettamente — collegato all'organizzazione della difesa.

3. — Come rilevato dal giudice rimettente, una siffatta regolamentazione dell'affidamento in prova del condannato militare per reati originati da obiezione di coscienza non può più trovare ragionevole giustificazione a seguito della sentenza n. 358 del 1993, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 27 cod. pen. mil. di pace nella parte in cui consente che la conversione della pena della reclusione comune in quella della reclusione militare possa avvenire in relazione alla sanzione penale comminata per i c.d. obiettori totali.

Più particolarmente, la sentenza ora citata ribadisce quanto in precedenza affermato dalla Corte a proposito della finalità rieducativa della pena militare, che consiste nel recupero al servizio militare, contrariamente alla funzione rieducativa della reclusione comune, che, invece, deve tendere al reinserimento sociale del condannato (sentenza n. 414 del 1991).

Ora, poiché la funzione assolta dalle misure alternative alla detenzione non può che rispecchiare quella assegnata alla pena inflitta, appare irragionevole che sia possibile sostituire una pena ispirata al reinserimento sociale del condannato con una misura — quale quella dell'affidamento in prova del condannato militare, per reati originati da obiezione di coscienza — anch'essa, come le altre di cui alla legge n. 167 del 1983, finalizzata al recupero al servizio militare.

4. — Deve pertanto essere dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, ultima parte, e 3, terzo comma della legge n. 167 del 1983, in quanto prevedono l'affidamento in prova del condannato per reati originati da obiezione di coscienza esclusivamente ad uffici ed enti pubblici non militari individuati dal Ministro della difesa anziché al servizio sociale ai sensi della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).

Va, d'altro canto, sottolineato che appare sempre più indifferibile un intervento del legislatore che, tenendo conto dell'ormai lunga serie di pronunce della Corte volte a conformare la disciplina dell'obiezione di coscienza ai principi costituzionali, dia una sistematica configurazione alla normativa in materia.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, ultima parte, e 3, terzo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167 (Affidamento in prova del condannato militare), nella parte in cui prevedono l'affidamento in prova del condannato per reati originati da obiezione di coscienza esclusivamente ad uffici ed enti pubblici non militari individuati dal Ministro della difesa anziché al servizio sociale ai sensi della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 55

Sentenza 20-24 febbraio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lotto, lotterie e concorsi a premio - Tassa per i concorsi e le operazioni a premi - Esperibilità del ricorso all'autorità giudiziaria - Preventivo pagamento del tributo - Applicazione della regola del *solve et repete* oggetto di numerose precedenti pronunzie di illegittimità costituzionale - Violazione del principio di eguaglianza e del diritto di agire in giudizio senza limitazioni - Illegittimità costituzionale.

(R.D.-L. 19 ottobre 1938, n. 1933, art. 60, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 60 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 (Riforma delle leggi sul lotto pubblico), promosso con ordinanza emessa il 24 marzo 1994 dal Tribunale di Venezia nel procedimento civile vertente tra la FINPAD S.r.l. e l'Amministrazione delle finanze, iscritta al n. 366 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1995 il Giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto in fatto

In un giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale proposto dalla FINPAD S.r.l. contro l'Amministrazione delle finanze, il Tribunale di Venezia, con ordinanza del 24 marzo 1994 (R.O. n. 366 del 1994), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, contenente la riforma delle leggi sul lotto pubblico.

Il giudice *a quo* rileva che la disposizione impugnata, nel condizionare l'ammissibilità del ricorso avverso la liquidazione della tassa dovuta per le manifestazioni a premi, autorizzate ai sensi dell'art. 59 del medesimo regio decreto-legge n. 1933 del 1938, al previo pagamento del tributo, si pone in contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, per violazione del principio di eguaglianza e per lesione del diritto di difesa del cittadino.

In proposito richiama l'orientamento, già più volte espresso dalla Corte costituzionale, nel senso dell'illegittimità di varie disposizioni legislative che avevano imposto il pagamento del tributo, quale onere per la sua contestazione in sede giudiziaria.

Considerato in diritto

1. — Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Venezia solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, recante la riforma delle leggi sul lotto pubblico.

La disposizione impugnata, dopo aver previsto, al primo comma, che il ricorso all'autorità giudiziaria contro la liquidazione della tassa per i concorsi e le operazioni a premi è ammesso nel termine di tre mesi dalla notifica del provvedimento, prevede, al secondo comma, che «il ricorso non è ammissibile se non sia stata pagata la tassa dovuta».

Secondo il giudice remittente, la norma censurata contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione, per disparità di trattamento tra colui che può adire il giudice, essendo stato in grado di assolvere il tributo in via preventiva, e colui che — pur potendo astrattamente avere ragione nei confronti dell'Amministrazione — necessariamente soccombe per non avere corrisposto quanto comunque preteso dal fisco, nonché con gli artt. 24 e 113 della Costituzione medesima, per la lesione del diritto di difesa del cittadino, il cui esercizio sarebbe condizionato dalla maggiore o minore disponibilità economica del singolo.

2. — La questione è fondata.

L'ordinanza di rimessione, nel riferirsi genericamente all'art. 60 del regio decreto-legge n. 1933 del 1938, intende in realtà porre in dubbio la costituzionalità del solo secondo comma della disposizione che subordina, infatti, al previo pagamento del tributo l'esperibilità del ricorso all'autorità giudiziaria.

Così definiti i termini della questione, occorre osservare che la norma censurata contiene un'applicazione della regola del *solve et repete*, ponendo, infatti, il pagamento del tributo a presupposto dell'azione giudiziaria promossa dal contribuente avverso la liquidazione del tributo stesso. Trattasi, come è noto, di una regola che la Corte, in numerose precedenti pronunzie, a partire dalla sentenza n. 21 del 1961, ha ritenuto illegittima, perchè non conforme ai richiamati articoli della Costituzione, in quanto incompatibile, da un canto, con il principio di eguaglianza e, dall'altro, con il diritto di agire in giudizio senza limitazioni.

Le stesse ragioni esposte nelle predette decisioni inducono ora a reputare contrastante con i richiamati precetti costituzionali anche la disposizione in esame che va, pertanto, dichiarata costituzionalmente illegittima.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 60, secondo comma, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 (Riforma delle leggi sul lotto pubblico).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0259

N. 56

Sentenza 20-24 febbraio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Tasse, concessioni governative - Rimborsio della tassa annuale di concessione governativa sulle società - Esercizio dell'azione giudiziaria anche in mancanza dei preventivi ricorsi amministrativi - Omessa previsione - Insussistenza di ragioni giustificatrici del privilegio di una disciplina speciale, in favore del debitore, dell'azione di ripetizione dell'indebito contro il fisco - Illegittimità costituzionale.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 12).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo e secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative), promossi con 5 ordinanze emesse il 27 gennaio, il 23 aprile e il 30 giugno dal Tribunale di Genova, iscritti ai nn. 303, 452, 640, 641 e 651 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 23, 35, 44 e 45, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di costituzione della s.r.l. Bieffe e della s.p.a. Asso Vittoria Torino A.V.T. ed altre;

Udito nell'udienza pubblica del 7 febbraio 1995 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Udito l'avv. Giuseppe Conte per la s.r.l. Bieffe e la s.p.a. Asso Vittoria Torino A.V.T. ed altre.

Ritenuto in fatto

1. — Con cinque ordinanze di identico contenuto, in data 27 gennaio, 23 aprile e 30 giugno 1994, il Tribunale di Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 12, primo e secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, nella parte in cui, in materia di rimborso della tassa annuale di concessione governativa sulle società, prevista dall'art. 3, commi 18 e 19, del d.l. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, non consente l'esercizio dell'azione giudiziaria anche in mancanza dei preventivi ricorsi amministrativi.

Secondo gli artt. 11 e 12 dello stesso d.P.R. n. 641 del 1972, applicabili anche per la restituzione delle tasse di concessione governativa non dovute, l'azione giudiziaria può essere esperita soltanto dopo la notifica dei provvedimenti definitivi sui ricorsi amministrativi all'intendente di finanza e, in secondo grado, al ministro delle finanze, ovvero trascorsi centottanta giorni dalla data di presentazione del primo ricorso senza alcuna notifica di decisione.

2. — Il giudice rimettente osserva, che, sebbene gli artt. 24 e 113 Cost. non impongano una correlazione assoluta tra il sorgere del diritto e la sua azionabilità, la quale può essere differita a un momento successivo ove ricorrano esigenze di ordine generale e superiori finalità di giustizia, tuttavia questa Corte, a proposito di una disciplina parallela a quella in esame (art. 33 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, sulla disciplina dell'imposta di bollo), ha affermato che, pur nel concorso di tali circostanze, «il legislatore è sempre tenuto ad osservare il limite imposto dall'esigenza di non rendere la tutela giurisdizionale eccessivamente difficoltosa in conformità al principio della piena attuazione della garanzia stabilita dalle suddette norme costituzionali» (sent. n. 406 del 1993). Questa regola vale anche per l'art. 12 del d.P.R. n. 641 del 1972: esso comprime ingiustificatamente il diritto di difesa del contribuente, in particolare disponendone la decadenza per il mancato esperimento dei ricorsi amministrativi. Ciò è tanto più grave nel caso in esame in cui si controverte di diritti soggettivi.

La questione di legittimità è posta anche in riferimento al principio di eguaglianza, atteso che in materia di rimborsi l'Amministrazione, essendo priva di poteri discrezionali e dovendo verificare la sussistenza dei presupposti del diritto fatto valere dal contribuente, si trova con questo in una posizione paritaria.

2.1. — Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si sono costituite alcune delle società ricorrenti chiedendo una dichiarazione di inammissibilità della questione per difetto di rilevanza o, in subordine, l'incostituzionalità della norma censurata.

Secondo le parti costituite, poiché la tassa annuale di concessione governativa di cui è stato chiesto il rimborso è vietata dalla direttiva del Consiglio n. 69/335/CEE, direttamente applicabile nell'ordinamento interno come interpretata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee con sentenza del 20 aprile 1993 nn. C-71/91 e C-178/91, il giudice *a quo* poteva e doveva risolvere le controversie disapplicando la norma interna incompatibile col diritto comunitario, senza necessità di ottenerne la previa declaratoria di incostituzionalità. In proposito si richiamano le sentenze di questa Corte nn. 170 del 1984, 113 del 1985, 389 del 1989 e 168 del 1991.

Inoltre, per costante giurisprudenza della Corte di giustizia CE, i diritti riconosciuti ai singoli in forza dell'ordinamento comunitario devono poter ottenere negli ordinamenti nazionali la stessa tutela sostanziale e processuale, sia nelle controversie fra privati, sia in quelle tra privati e pubblica amministrazione. Ne consegue che il diritto dei contribuenti al rimborso delle somme indebitamente pagate all'erario doveva essere ammesso esclusivamente in base ai principi sulla ripetizione dell'indebito, essendo incompatibile con la normativa comunitaria qualsiasi regola procedurale che, per il solo fatto che l'*accipiens* sia lo Stato, imponga procedure più lunghe ed onerose per ottenere il soddisfacimento dei propri crediti.

In subordine, si conclude per la declaratoria di incostituzionalità della norma impugnata, stante la perfetta simmetria con la disposizione dell'art. 33 del d.P.R. n. 642 del 1972, già dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 406 del 1993.

2.2. — Con successiva memoria le stesse società fanno presente di avere denunciato alla Commissione dell'Unione europea, a norma dell'art. 169 del Trattato costitutivo, il comportamento ostruzionistico dell'Avvocatura dello Stato, al fine di far dichiarare l'inadempimento dello Stato italiano all'esecuzione della sentenza 20 aprile 1993 della Corte di giustizia. Tale comportamento risulta ulteriormente confermato dalla circolare 11 gennaio 1995, n. 2/E, dell'amministrazione delle finanze con cui si invitano le direzioni regionali ad attenersi alle indicazioni contenute nel parere consultivo dell'Avvocatura n. 63966 del 1993, con cui si consigliano gli organi periferici di resistere alle domande di ripetizione suggerendo una serie di eccezioni, tra cui quella fondata sulla norma impugnata.

Si ribadisce, pertanto, la conclusione in via principale di inammissibilità, dovendo la questione in esame trovare direttamente soluzione nei giudizi *a quibus* mediante disapplicazione della norma interna censurata.

Considerato in diritto

1. — Con le ordinanze in epigrafe il Tribunale di Genova ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo e secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, nella parte in cui, in materia di rimborso della tassa annuale di concessione governativa sulle società, prevista dall'art. 3, commi 18 e 19, del d.l. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, non consente l'esercizio dell'azione giudiziaria anche in mancanza dei preventivi ricorsi amministrativi.

L'identità di oggetto dei giudizi introdotti dalle cinque ordinanze ne consente la riunione ai fini della decisione con unica sentenza.

2. — La tassa annuale di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese, di cui al citato d.l. n. 853 del 1984, è stata soppressa dall'art. 61 del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, senza efficacia retroattiva. Tuttavia, poichè per gli anni precedenti la tassa è stata indebitamente riscossa dallo Stato italiano in violazione dell'art. 10 della direttiva 69/335/CEE del 17 luglio 1969, come interpretato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee con sentenza 20 aprile 1993, nn. C-71/91 e C-178/91, le somme pagate sono ripetibili in base al diritto comunitario, direttamente applicabile nell'ordinamento italiano.

L'esercizio dell'azione di ripetizione è però soggetto alla condizione di procedibilità prevista dall'art. 12 del d.P.R. n. 641 del 1972, ai sensi del quale la domanda giudiziale può essere proposta, previo ricorso all'autorità amministrativa, entro il termine di decadenza di novanta giorni dalla data di notifica della decisione definitiva oppure trascorsi centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, qualora la decisione non sia notificata entro tale termine. Avendo le società ricorrenti esperito l'azione giudiziaria senza premettere il ricorso in sede amministrativa, la norma processuale, che imporrebbe al giudice di dichiarare improcedibile la domanda, viene impugnata per le medesime ragioni per le quali le disposizioni di identico tenore contenute nell'art. 33, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, sull'imposta di bollo, e nell'art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, sull'imposta sugli spettacoli, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime *in parte qua* da questa Corte con le sentenze nn. 406 del 1993 e 360 del 1994.

3. — Le società ricorrenti hanno eccepito l'inammissibilità della questione per irrilevanza, sul riflesso che, essendo contrastanti col diritto comunitario non solo la norma tributaria sostanziale, ma anche la norma processuale, il giudice *a quo* deve disapplicarle entrambe, condannando senz'altro l'amministrazione finanziaria al rimborso delle somme indebitamente riscosse. La norma processuale violerebbe il principio fissato dalla Corte di giustizia CE con le sentenze

9 novembre 1983, n. 199/82 (Sangiorgio), e 19 novembre 1991, nn. 6 e 9/90 (Francovich), pronunziate ai sensi dell'art. 177 del Trattato, secondo cui le condizioni formali e sostanziali stabilite dalle diverse legislazioni nazionali in materia di rimborso di tributi riscossi in contrasto col diritto comunitario o in materia di risarcimento dei danni per mancata attuazione di una direttiva comunitaria «non possono essere consegnate in modo da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile ottenere il rimborso o il risarcimento».

L'eccezione non può essere accolta perchè la questione, nei termini in cui è proposta, prescinde da un contrasto col diritto comunitario. Il *dictum* della Corte di giustizia non vieta incondizionatamente che la proponibilità dell'azione di ripetizione sia subordinata alla condizione di un preventivo reclamo in sede amministrativa e al decorso infruttuoso di un certo termine dalla data di presentazione del reclamo, mentre proprio per questa ragione radicale, in quanto non ammette l'esercizio dell'azione giudiziaria senza il preventivo esperimento del ricorso amministrativo, l'art. 12 del d.P.R. n. 641 del 1972 viene impugnato, alla stregua dei precedenti di questa Corte, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., omezzo ogni riferimento all'art. 11 Cost.

4. — La questione è fondata.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l'assoggettamento dell'azione giudiziaria all'onere di previo esperimento di rimedi amministrativi, con conseguente differimento della proponibilità dell'azione a un certo termine decorrente dalla data di presentazione del ricorso, è legittimo soltanto se giustificato da esigenze di ordine generale o da superiori finalità di giustizia, fermo restando che, pur nel concorso di tali circostanze, il legislatore deve contenere l'onere nella misura meno gravosa possibile.

Per le controversie previste dall'art. 12 del d.P.R. n. 641 del 1972, come per quelle previste dalle norme analoghe dei decreti nn. 640 e 642, manca una *ratio* idonea a giustificare il limite imposto al principio dell'art. 24 Cost. Si tratta di controversie che non implicano accertamenti tecnici in funzione dei quali appaia necessario o opportuno che la fase giudiziaria sia preceduta da un esame in sede amministrativa (cfr. sentenza n. 15 del 1991), tanto meno quando, come nella specie, è chiesto il rimborso di tributi indebitamente riscossi dall'amministrazione finanziaria. Non vi sono ragioni che giustifichino il privilegio di una disciplina speciale, in favore del debitore, dell'azione di ripetizione dell'indebito contro il Fisco. D'altra parte, il contenzioso giudiziario innescato dalla sentenza 20 aprile 1993 della Corte di giustizia CE, con lo strascico di un ricorso alla Corte medesima per la dichiarazione di inadempimento degli obblighi che ne derivano allo Stato italiano, confermano l'esperienza della scarsa funzionalità, come mezzo di prevenzione delle liti, della condizione di accesso alla giurisdizione prescritta dalla norma impugnata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative), nella parte in cui non prevede, nelle controversie di cui all'art. 11 del decreto medesimo, l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 57

Sentenza 20-24 febbraio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sindacati - Sospensione di benefici di ordine patrimoniale - Indicazione della commissione di garanzia - Omessa previsione - Segnalazione della commissione priva di fase procedimentale di contestazione dell'addebito e di contraddittorio - Violazione del principio di eguaglianza - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

[Legge 12 giugno 1990, n. 146, artt. 4, comma 2, e 13, lett. c); legge 12 giugno 1990, n. 146, art. 12].
(Cost., artt. 3, 24 e 39).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 7 maggio 1994 dal Pretore di Pistoia nel procedimento civile vertente tra la Federazione nazionale lavoratori dell'energia F.N.L.E.-C.G.I.L. e l'Azienda Municipalizzata del Gas di Pistoia, iscritta al n. 402 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1994;

2) ordinanza emessa il 10 giugno 1994 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra la Federazione nazionale lavoratori dell'energia F.N.L.E.-C.G.I.L. e l'Azienda Energetica Municipale iscritta al n. 508 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1994.

Visti gli atti di costituzione della Federazione nazionale lavoratori dell'energia F.N.L.E.-C.G.I.L. e dell'Azienda Energetica Municipale, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 febbraio 1995 il Giudice relatore Cesare Ruperto;

Uditi gli avvocati Luciano Ventura e Giorgio Bellotti per la Federazione nazionale lavoratori dell'energia F.N.L.E.-C.G.I.L., Arturo Maresca per l'Azienda Energetica Municipale e gli Avvocati dello Stato Sergio Laporta e Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un procedimento di opposizione avverso il decreto con cui era stata respinta la richiesta di dichiarare antisindacale il comportamento dell'Azienda Municipale del Gas di Pistoia, la quale aveva trattenuto (e poi versato all'I.N.P.S.) i contributi dei lavoratori in conseguenza di uno sciopero tenutosi senza l'osservanza dell'obbligo di preavviso minimo di dieci giorni, il Pretore di Pistoia, con ordinanza emessa il 7 maggio 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge). La norma è censurata nella parte in cui non assicura alle organizzazioni sindacali un momento procedimentale e quindi la possibilità di far valere le proprie ragioni prima che venga irrogata la sanzione prevista nel citato articolo.

Il giudice *a quo* rileva nel merito l'ininfluenza dell'«innocuità» dello sciopero ai fini dell'osservanza dell'obbligo di preavviso, già espressa dalla contrattazione nella specie applicabile. Quindi ricorda che la Corte costituzionale ha sancito l'autonomia di detto obbligo, ravvisabile anche in caso di sciopero economico-politico: il preavviso infatti non sarebbe ricoglegibile a qualsivoglia profilo teleologico-funzionalistico.

Argomenta quindi il giudice remittente nel senso del rigetto dell'opposizione, con esclusione della denunciata antisindacalità e dell'accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dall'Azienda Municipalizzata per l'accertamento della legittimità della trattenuta.

Ma in particolare con riguardo a tale domanda, il remittente individua la rilevanza della proposta questione, che viene prospettata secondo due profili, concernenti, rispettivamente, il diritto di difesa e il principio di parità nella previsione dell'automaticità della sanzione. Da un lato infatti la necessità di un momento procedurale nella irrogazione della pena sarebbe ormai un principio conclamato di civiltà giuridica e, d'altro canto, il descritto potere datoriale non potrebbe non trovare un contemperamento, rispetto alla posizione del sindacato, nel controllo che il procedimento permette: tanto più che per le sanzioni individuali *ex art. 7* della legge n. 300 del 1970 sono puntualmente assicurate la contestazione dell'addebito e la motivazione del provvedimento. In tale diversità di disciplina sarebbe quindi ravvisabile una disparità di trattamento.

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità ovvero d'infondatezza, sostenendo che sarebbero inesatti sia la qualificazione dei poteri del datore di lavoro sia il richiamo all'art. 24.

3. — Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituita la Federazione nazionale lavoratori dell'energia F.N.L.E.-C.G.I.L. in persona del segretario territoriale, esponendo che, in conformità a quanto già previsto nei codici di autoregolamentazione, durante gli scioperi è mantenuta l'erogazione dei servizi onde mai gli utenti del gas hanno risentito delle astensioni. Le organizzazioni dei lavoratori dell'energia avevano aderito allo sciopero del 22 settembre 1992 contro il «decreto Amato», sciopero proclamato il 18 settembre 1992 dalle Confederazioni nazionali. Si trattava di una agitazione a carattere nazionale, ma articolata su base regionale, e nella specie i tempi non consentivano l'effettuazione di un preavviso che non aveva peraltro nessuna funzione, non risentendo alcun danno gli utenti per essere assicurata la totale erogazione del servizio, e non essendoci luogo ad un tentativo di soluzione concordata di alcun conflitto. L'Azienda Municipalizzata aveva ciò nonostante applicato la sanzione: tale «cieco automatismo, senza alcuna garanzia di contraddittorio», concretirebbe a parere della parte la denunciata illegittimità costituzionale.

In una ulteriore memoria depositata nell'imminenza dell'udienza, la Federazione ha sottolineato come, nel caso in esame, la garanzia degli utenti discende dalla decisione del sindacato di assicurare a priori tutte le attività di erogazione del servizio, sicché un preavviso sarebbe stato in *re ipsa* da escludere, non configurandosi la possibilità di una trattativa. Ha inoltre rilevato che in un'intesa su base locale è prevista una procedura al fine dell'irrogazione delle sanzioni, che ne rimette la valutazione ad un collegio di 7 membri, per cui tutto il settore sarebbe da considerarsi fuori dal campo di applicazione della legge n. 146 del 1990. L'ordinanza di rimessione sarebbe carente di motivazione sul punto, non essendosi il giudice *a quo* neppure chiesto se nel sistema possono «trovare spazio» accordi, qual è quello richiamato, che hanno devoluto ad un terzo soggetto «ogni questione attinente alla applicazione dell'apparato sanzionatorio»; tale lacuna nella ricostruzione operata dal Pretore di Pistoia, sarebbe tale da incidere sul giudizio di rilevanza.

Nel contestare poi le eccezioni dell'Avvocatura, la Federazione ricorda come il *vulnus* nella razionalità complessiva del sistema sia stato ravvisato dal remittente attraverso il richiamo all'art. 3 della Costituzione, indipendentemente, quindi, dalla violazione dell'art. 24. Sulla fondatezza di tale prospettazione, la difesa insiste richiamando le osservazioni già svolte e conclude per l'auspicata declaratoria, salvo che venga disattesa l'intera ricostruzione sistematica del giudice *a quo* (nella suggerita prospettiva di prevalenza della fonte negoziale).

4. — Nel corso di analogo giudizio di opposizione avverso un decreto emesso *ex art. 28* che aveva escluso l'antisindacalità delle trattenute operate dall'Azienda Energetica Municipale di Milano in occasione del medesimo sciopero (tenutosi in Lombardia il 23 settembre 1992), il Pretore di quella città, con ordinanza emessa il 10 giugno 1994, ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 24 e 39 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 12 della legge n. 146 del 1990.

Il fatto che sia il datore di lavoro, secondo l'interpretazione corrente, titolare del potere sanzionatorio sembra al Pretore incompatibile con l'art. 3 della Costituzione allorché destinataria di una sanzione sia un'organizzazione sindacale, che non dispone di alcuna garanzia procedimentale, diversamente da quanto assicurato al singolo lavoratore dall'art. 7 della Costituzione.

Ulteriore profilo d'incostituzionalità sarebbe poi ravvisabile in riferimento agli artt. 24, secondo comma e 39 della Costituzione («per i possibili effetti... sulla libertà di azione e organizzazione sindacale»), e non solo nell'art. 4 ma anche nell'art. 12 della citata legge n. 146 del 1990 là dove non prevede che i pareri e la decisione della Commissione siano presi con la garanzia del contraddittorio.

Nel richiamare la sentenza n. 204 del 1982 di questa Corte a proposito della necessità del procedimento allorché la sanzione venga irrogata da una parte, il giudice *a quo* sottolinea come nel rapporto tra datore di lavoro ed organizzazione sindacale, il primo, cumulando poteri privati con poteri pubblici di salvaguardia dei diritti degli utenti, potrebbe anche, in nome di un'«ultrarigorosa tutela» di questi ultimi, essere indotto a «far pesare l'investitura pubblica a proprio vantaggio nel conflitto» con il sindacato.

5. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, svolgendo osservazioni identiche a quelle riportate *sub* 2 e riservandosi anche in questo caso di depositare ulteriore memoria.

6. — Nel giudizio davanti a questa Corte si sono costituite entrambe le parti private.

La Federazione nazionale dei lavoratori dell'energia ha chiesto che, ove non sia possibile pervenire ad un'interpretazione adeguatrice, la norma sia dichiarata illegittima, poiché la «regola del contraddittorio è patrimonio indiscutibile della nostra civiltà giuridica».

L'Azienda Municipalizzata ha concluso per l'irrelevanza e per l'infondatezza della questione. Sotto il primo aspetto essa sottolinea, come le valutazioni della Commissione di garanzia, non siano vincolanti per il giudice e possano da questi essere disapplicate. In secondo luogo osserva che i parametri costituzionali evocati non implicano affatto che in ogni provvedimento amministrativo debba necessariamente instaurarsi un contraddittorio con le parti interessate all'emissione del provvedimento; tale esigenza deve invece essere soddisfatta in sede giurisdizionale, com'è appunto avvenuto.

Nell'imminenza dell'udienza entrambe le parti hanno depositato memorie ulteriori.

La Federazione, dato atto della maggior ampiezza tematica della prospettazione del Pretore di Milano, che investe anche il procedimento dinanzi alla Commissione, rileva come della valutazione negativa effettuata da quest'ultima circa il comportamento delle organizzazioni sindacali, le stesse siano rimaste «all'oscuro». Con riferimento all'obiezione dell'Azienda Municipale circa la possibilità del giudice di disattendere comunque le decisioni della Commissione, la difesa osserva che in ogni caso le valutazioni della Commissione inciderebbero «in modo immediato sui diritti e sulla posizione del sindacato».

L'Azienda Municipale, ribadendo che oggetto del giudizio *a quo* non è un provvedimento adottato dalla Commissione bensì la qualificazione del comportamento tenuto dall'azienda in termini di antisindacalità o meno, ha insistito sul carattere meramente valutativo dell'attività della Commissione.

Circa la violazione dell'art. 24, la difesa dell'azienda assume l'inconferenza del richiamo alla sentenza n. 204 del 1982, avente ad oggetto il diverso tema dell'estensione al licenziamento delle garanzie procedurali previste per le altre sanzioni a carico dei lavoratori.

7. — Anche l'Avvocatura dello Stato ha depositato memoria ulteriore, relativa ad entrambe le ordinanze.

Preliminarmente l'Avvocatura rileva come al datore di lavoro sia affidato il compito di accertare il realizzarsi o meno di una delle fattispecie previste dalla legge, in presenza di un coinvolgimento del tutto eventuale e di un'iniziativa soltanto facoltativa della Commissione di garanzia.

Nel merito l'Avvocatura ribadisce come non sia sostenibile la violazione dell'art. 24 della Costituzione ed escluda che contromisure di natura patrimoniale possano influire sulla libertà di organizzazione garantita dall'art. 39 della Costituzione. Quanto infine all'asserita violazione dell'art. 3 della Costituzione, rileva che «i soggetti in conflitto sono di norma associazioni datoriali ed associazioni di lavoratori», che l'art. 7 della legge n. 300 del 1970 non è suscettibile di applicazione analogica, che non può parlarsi di potere privato del datore di lavoro, il quale svolgerebbe un compito prevalentemente esattoriale per conto dell'I.N.P.S.

L'Avvocatura conclude osservando che comunque, a fronte di un'incompletezza della normativa, sussiste un molteplicità di soluzioni adottabili anche in sede di contrattazione collettiva, sicché, a tutto concedere, la conclusion del giudizio non potrebbe che essere in termini di inammissibilità.

Considerato in diritto

1. — Il Pretore di Pistoia dubita della legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, poiché la norma, nel prevedere a carico delle organizzazioni sindacali la perdita temporanea dei contributi sindacali trattenuti sulla retribuzione dei lavoratori ai sensi dell'art. 26, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, ed il versamento del relativo importo all'I.N.P.S. da parte del datore di lavoro, senza introdurre alcuna fase procedimentale di contestazione dell'addebito ovvero alcun momento di contraddittorio, violerebbe l'art. 24 (preetto da cui sarebbe derivabile una generale portata applicativa del principio del giusto procedimento), nonché l'art. 3 della Costituzione per la disparità di trattamento rispetto all'ipotesi delle sanzioni comminate al singolo lavoratore, che si giova delle garanzie di cui all'art. 7 della stessa legge 300 del 1970. Analoghe censure sono rivolte all'intera norma dal Pretore di Milano, che invoca altresì il parametro costituito dall'art. 39 della Costituzione per il possibile pregiudizio che tale congegno sanzionatorio sarebbe idoneo a produrre sulla libertà di azione e di organizzazione del sindacato.

Il Pretore di Milano dubita altresì, in riferimento alle citate norme della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 12 della stessa legge n. 146 del 1990, poiché anche detta norma non prevede che analoga garanzia procedimentale assista i pareri e le decisioni della Commissione di garanzia.

2. — Le questioni, per la sostanziale identità e per l'analogia dei profili, possono essere trattate e decise congiuntamente.

3. — Entrambi i giudizi a *quibus* traggono origine dalla violazione dell'obbligo di preavviso minimo richiesto dall'art. 2 della legge n. 146 del 1990. Poiché il diritto di sciopero era stato esercitato senza il preavviso di dieci giorni, le aziende municipali erogatrici dei servizi sospesero il pagamento alle organizzazioni dei lavoratori dei contributi sindacali ritenuti ai sensi dell'art. 26 della legge n. 300 del 1970, versandoli successivamente all'I.N.P.S., in conformità a quanto previsto nell'art. 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990. Quest'ultima norma dispone che nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori che proclamano uno sciopero o ad esso aderiscono in violazione delle disposizioni di cui all'art. 2, sono sospesi per la durata dell'azione stessa e, in ogni caso, per un periodo non inferiore ad un mese, i benefici di ordine patrimoniale derivanti dagli artt. 23 e 26, secondo comma, della legge n. 300 del 1970.

I giudici remittenti danno atto che la concreta applicazione della misura, pur in assenza di una previsione espressa, compete al datore di lavoro, ma individuano nella carenza di un qualsiasi momento procedimentale e nel confronto con le garanzie che assistono invece i singoli lavoratori, i descritti *vulnera* ai succitati precetti costituzionali.

4. — La prima delle questioni sottoposte all'esame della Corte concerne la norma di cui all'art. 4, correttamente censurata dal Pretore di Milano nell'insieme delle sue previsioni, con una più ampia prospettazione includente dunque anche quella, limitata al comma 2, offerta dal Pretore di Pistoia.

Così posta, la questione è fondata.

4.1. — L'esercizio del diritto di sciopero nel settore dei servizi pubblici essenziali è assoggettato, dalla legge n. 146 del 1990, ad una disciplina di marcata connotazione procedimentale che, muovendo dalla fissazione dei requisiti minimi delle prestazioni indispensabili e determinando poi la sequela degli atti strumentalmente necessari per pervenire alla fase di astensione dall'attività lavorativa, giunge alla configurazione di un apparato sanzionatorio articolato in una serie di misure: amministrative, disciplinari e afflittive in senso lato.

Su quest'ultimo versante si collocano le norme di previsione dei provvedimenti a carico del singolo lavoratore (art. 4, comma 1) e delle associazioni sindacali (comma 2 e comma 3), che non osservano detta disciplina. Ma — a prescindere da questa comune collocazione, di per sé non significativa che di una connotazione genericamente sanzionatoria delle misure contemplate — mentre quelle concernenti il lavoratore trovano il loro specifico presupposto nell'esistenza del rapporto di lavoro e si correlano dunque all'esercizio del potere disciplinare attribuito dall'art. 2106 c.c. al datore di lavoro, con la conseguente applicabilità delle garanzie procedurali di cui all'art. 7 della legge n. 300 del 1970, invece la circostanza che l'apparato sanzionatorio riguardante i sindacati risulti, per la posizione dei soggetti destinatari, svincolato da uguale presupposto, determina una relazione di eterogeneità delle due situazioni di cui trattasi. Il che — se rende improponibile il confronto fra misure repressive utilizzabili nei confronti del sindacato e sanzioni disciplinari applicabili al lavoratore, venendo, per le prime, in rilievo un'esigenza di salvaguardia della libertà sindacale, garantita dall'art. 39 della Costituzione per fini di interesse generale che trascendono il singolo rapporto di lavoro nel cui ambito si colloca una specifica regolamentazione del potere disciplinare — per converso svela l'irragionevolezza di una diversità di disciplina concernente le due sanzioni previste dai commi 2 e 3 dell'art. 4, che viceversa sono omogenee e possono anche cumularsi tra loro.

Cosicché la violazione dell'art. 3 della Costituzione, se va certamente esclusa ove si prenda come *tertium comparationis* il citato art. 7 della legge n. 300 del 1970, appare invece evidente sotto il profilo dell'irragionevolezza interna alla disciplina dell'articolo impugnato. Questo infatti prevede, con riguardo a identiche violazioni del precedente art. 2, due distinti effetti: uno patrimoniale, consistente appunto nella perdita dei benefici derivanti dagli artt. 23 e 26 della legge n. 300 del 1970, l'altro incidente sulla condizione del sindacato con la esclusione dalle trattative.

Il fatto causativo, sebbene unico, viene assoggettato alla valutazione della Commissione di garanzia con riguardo a uno soltanto di essi. Solo per l'esclusione dalle trattative è infatti esplicitamente richiesta l'«indicazione» della Commissione di garanzia, la quale esercita in tale ipotesi la competenza attribuitale dall'art. 13, lett. c), secondo il quale, appunto, alla valutazione del comportamento dei soggetti che proclamano lo sciopero o che vi aderiscono segue la segnalazione «ai fini previsti dal comma 3 dell'art. 4». E dunque il potere di valutazione dei fatti ed il giudizio circa la violazione dei precetti della legge appartiene (solo) in questo caso alla Commissione, escludendosi la possibilità per il datore di lavoro di procedere *ex se* all'irrogazione della sanzione.

Ma non è dato rinvenire giustificazioni onde escludere tale intervento anche nel caso in esame, concernente le misure patrimoniali. Queste hanno conseguenze afflittive non necessariamente meno gravi per il sindacato, stante la loro idoneità a penalizzare la funzione nonché la riconoscibilità come interlocutore nel quadro delle relazioni industriali; e quindi non possono ragionevolmente prescindere da quel presupposto procedimentale, che, rispetto alla garanzia di libertà sindacale posta dal già richiamato art. 39 della Costituzione, si configura come un requisito minimo indispensabile per l'insorgenza del potere sanzionatorio, ricollegando questo ad una imparziale valutazione delle circostanze rilevanti ed in tal guisa sottraendolo, nel momento genetico, alla unilaterale determinazione di un soggetto, quale il datore di lavoro, portatore di interessi potenzialmente contrapposti.

Che sussista un'esigenza di funzionalità applicativa di tali misure per investire del relativo potere il datore di lavoro, non v'è dubbio. Ma trattasi d'un potere strumentale alla salvaguardia delle finalità limitative dello sciopero (quindi collegato alla tutela d'un interesse pubblico), implicante valutazioni che certamente escludono l'esistenza d'un mero automatismo cui agganciare una doverosa condotta del datore di lavoro. Basti pensare al giudizio sulla ricorrenza o meno dello sciopero proclamato a difesa dell'ordine costituzionale (che, in caso positivo, esclude l'illegittimità) o alla concreta identificazione delle organizzazioni che «aderiscono» allo sciopero (dato non sempre di agevole percellibilità), per comprendere come tale attività valutativa esista e non possa in nessun caso essere lasciata al mero giudizio del datore di lavoro, la cui discrezionalità, nell'applicare le sanzioni al sindacato, deve perciò essere limitata dall'intervento della Commissione pure con riguardo alle misure patrimoniali.

Anche in tale ipotesi, dunque, la segnalazione della Commissione si impone come necessario presupposto dell'azione sanzionatoria. Il potere sanzionatorio è infatti funzionale a garantire i servizi minimi essenziali: in esso non è ravvisabile un qualsivoglia profilo di autotutela, ed è perciò necessario che la sua esplicazione avvenga esclusivamente in riferimento alle *rationes legis*, a tutela cioè degli interessi degli utenti, proprio per l'estraneità, al contenuto della normativa, dei rapporti tra diritto di sciopero ed interessi dell'impresa (v. sentenza n. 317 del 1992). La verifica dei presupposti per l'applicabilità della sanzione deve restare quindi sempre affidata a quel soggetto *super partes* ad alta competenza, che il legislatore ha configurato nella Commissione di garanzia.

4.2. — Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale del citato art. 4, comma 2, nella parte in cui non prevede che la sospensione dei benefici patrimoniali ivi indicati venga disposta su indicazione della Commissione di garanzia, secondo lo schema adottato nel successivo comma.

In via consequenziale deve altresì essere dichiarata l'illegittimità costituzionale del successivo art. 13, lett. c), in quanto non prevede che l'attività della Commissione stessa si svolga anche ai fini previsti dall'art. 4, comma 2.

5. — Non fondata per l'inesattezza del presupposto da cui muove il giudice *a quo* è invece la seconda questione, concernente l'art. 12 della legge n. 146 del 1990.

Nel descrivere la composizione nonché gli aspetti organizzativi e funzionali della Commissione di garanzia, la norma non esclude affatto la necessità di vincoli procedurali che scandiscano l'attività della stessa. Anzi, sotto un primo e più generale profilo di efficienza e buon andamento, è chiaro come l'acquisizione di dati, le audizioni e le informazioni

di cui al comma 4 della norma impugnata, con l'espresso riferimento alle pubbliche amministrazioni, alle organizzazioni sindacali e alle imprese, sia strumentale ad una esigenza di funzionalità, quindi ad un corretto esercizio delle diverse attribuzioni dell'Autorità in argomento.

Proprio avuto riguardo specifico alla previsione di cui al già richiamato art. 13, lett. c), deve negarsi che dall'art. 12 possa evincersi quella totale mancanza di garanzie procedurali censurata dal Pretore di Milano, giacché una diversa lettura della norma, quand'anche non smentita da disposizioni regolamentari interne, colliderebbe certamente con il dettato costituzionale.

La partecipazione dei destinatari delle misure afflittive all'attività valutativa della Commissione (oltre ad essere tecnicamente richiesta, in quanto le organizzazioni sindacali sono potenzialmente in grado di fornire informazioni e notizie) è imposta da un'ovvia esigenza di bilanciamento del potere del datore di lavoro. L'attività della Commissione non può sottrarsi al generale canone *audiat et altera pars*: se è vero infatti che il «giusto procedimento» in quanto tale non può dirsi un principio assistito in assoluto da garanzia costituzionale (v., ad es., ordinanza n. 503 del 1987), è certo ch'esso costituisce sempre almeno un criterio di orientamento, come per il legislatore così per l'interprete. Nella specie il coinvolgimento dei soggetti interessati ed il momento di partecipazione che ne deriva, si pongono come fase indefettibile di un procedimento che può concludersi abilitando il datore di lavoro ad applicare una misura afflittiva. La necessità di comunicare l'avvio di una fase conoscitiva (del resto riconducibile all'art. 7, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che ha carattere generale ed è quindi integrativa anche di procedimenti amministrativi disciplinati da disposizioni anteriori: v. sentenza n. 311 del 1994) e la conseguente possibilità per gli interessati di presentare memorie e documenti, appartengono quindi ad un momento procedimentale che risponde — prima ancora che ad un'esigenza di imparzialità e di buon andamento (cfr. sentenza n. 197 del 1994) — alla stessa *ratio legis*, in quanto idoneo a scongiurare un possibile conflitto e ad appagare quella finalità propria della legge n. 146 del 1990, che affida alla responsabilità delle parti sociali, in un definito quadro procedurale, la tutela delle situazioni costituzionalmente garantite, in ragione delle quali soltanto può essere limitato l'esercizio del diritto di sciopero.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, nella parte in cui non prevede che la sospensione dei benefici di ordine patrimoniale ivi previsti avvenga su indicazione della Commissione di cui all'art. 12;

dichiara — in applicazione dell'art. 27, della legge 11 marzo 1953, n. 87 — l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, lett. c) della legge 12 giugno 1990, n. 146, nella parte in cui non prevede che la segnalazione della Commissione sia effettuata anche ai fini previsti dal comma 2 dell'art. 4;

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 39 della Costituzione, dal Pretore di Milano con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 58

Sentenza 20-24 febbraio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Stupefacenti - Violazione al testo unico delle leggi in materia - Straniero condannato per uno dei reati previsti dagli artt. 73, 74, 79 e 82, secondo e terzo comma, del testo unico - Obbligo per il giudice della contestuale emissione dell'ordine di espulsione dallo Stato eseguibile a pena espiata - Concessione della sospensione condizionale - Preclusione - Presunzione *ex lege* della qualità di persona socialmente pericolosa - Violazione del principio di eguaglianza - Irragionevolezza - Richiamo alla giurisprudenza della Corte e della Cassazione in ordine allo sviluppo della personalità del condannato in vista dell'eventuale superamento della sua condizione come soggetto socialmente pericoloso - Illegittimità costituzionale.

(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 86, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Ugo SPAGNOLI;

Giudici: prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 86, primo comma, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), promosso con l'ordinanza emessa il 17 maggio 1994 dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Nouredine Bachri, iscritta al n. 584 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1994.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 febbraio 1995 il Giudice relatore Antonio Baldassarre.

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale di Roma, giudice di rinvio nel procedimento penale a carico di Nouredine Bachri, imputato del reato di cessione di sostanza stupefacente, ha sollevato questione di legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 3, 25, terzo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione — nei confronti dell'art. 86, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nella parte in cui obbliga il giudice a emettere, contestualmente alla condanna, l'ordine di espulsione dallo Stato, eseguibile a pena espiata, nei confronti dello straniero condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, precludendogli, in forza dell'art. 164, secondo comma, n. 2, c.p., la concessione della sospensione condizionale della pena inflitta.

Il giudice rimettente premette che il giudizio *a quo* segue alla pronunzia della Corte di cassazione che, annullando la sentenza dello stesso Tribunale limitatamente alla parte in cui concedeva il beneficio della sospensione condizionale della pena all'imputato condannato a sei mesi di reclusione, per il reato previsto dall'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, ha fissato il «principio di diritto», secondo il quale l'impugnato art. 86, primo comma, va interpretato nel senso che impone al giudice, senza alcuna valutazione in concreto della sussistenza della pericolosità sociale, di espellere dal territorio nazionale, una volta espiata la pena, lo straniero condannato per alcuni dei reati previsti dal testo unico in materia di stupefacenti, precludendogli, in ragione dell'irrogazione della misura di sicurezza dell'espulsione e in forza del divieto dell'art. 164, secondo comma, n. 2, c.p., la concessione della sospensione condizionale della pena inflitta.

Lo stesso giudice *a quo* ricorda, sempre in via di premessa, che l'interpretazione appena menzionata appare del tutto isolata nella giurisprudenza formatasi sull'art. 86 (nonché sul previgente art. 81 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dall'analogo contenuto), anche con riferimento ad altre sentenze della Corte di cassazione, con le quali l'istituto dell'espulsione in oggetto, essendo ricondotto alla disciplina generale delle misure di sicurezza e presupponendo, quindi, dopo l'abrogazione dell'art. 204 c.p. da parte dell'art. 31 della legge n. 663 del 1986, la valutazione in concreto della pericolosità sociale del condannato, viene considerato come non preclusivo della concessione della sospensione condizionale della pena.

Ciò posto, il giudice rimettente, ritenendosi vincolato, come giudice di rinvio, dal «principio di diritto» enunciato dalla pronunzia di annullamento della Corte di cassazione, afferma che la dovuta applicazione di tale principio gli impedirebbe di concedere la sospensione condizionale della pena, nonostante che ricorrano nel caso le condizioni oggettive e soggettive richieste dalla legge per tale beneficio, a meno che l'interpretazione sostenuta dalla stessa Corte di cassazione non si riveli contraria a Costituzione. E, in effetti, continua il giudice *a quo*, considerare che l'espulsione in oggetto sia una misura di sicurezza comportante eccezionalmente una presunzione legale di pericolosità sociale e, quindi, un automatismo nell'applicazione che prescinde da ogni accertamento in concreto da parte del giudice della medesima pericolosità, è un'interpretazione che sembra contrastare con gli artt. 3, 25, terzo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione.

Sotto il primo profilo, l'interpretazione contenuta nel «principio di diritto» affermato dalla Corte di cassazione appare, innanzitutto, viziata da irragionevolezza, comportando una ingiustificata deroga al principio generale secondo il quale l'applicazione delle misure di sicurezza debba avvenire previa la valutazione in concreto della pericolosità sociale del condannato; in secondo luogo, la stessa interpretazione sembra comportare una disparità di trattamento, poiché non consentirebbe che, a situazioni del tutto simili sotto il profilo soggettivo e oggettivo ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena, possa corrispondere un'identità di valutazione a causa della preclusione connessa a un preteso ingiustificato automatismo nell'applicazione di una misura di sicurezza.

La stessa interpretazione sarebbe, poi, in contrasto con l'art. 25, terzo comma, della Costituzione, poiché postulerebbe la sottoposizione a una misura di sicurezza in difetto di una previsione legislativa: infatti, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 31 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, l'accertamento in concreto della pericolosità sociale del condannato appare necessario tanto all'atto dell'applicazione della misura di sicurezza personale, quanto al momento dell'esecuzione della stessa in caso di differimento.

Infine, l'impugnato art. 86, primo comma, come interpretato dalla Corte di cassazione nella pronunzia di annullamento con rinvio, violerebbe l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, per il fatto che la misura di sicurezza dell'espulsione, ove automaticamente applicata, inibirebbe allo straniero ogni possibilità di reinserimento sociale, postulando che sempre e comunque lo straniero continuerà a delinquere a prescindere da qualsiasi valutazione da parte del giudice della effettiva pericolosità sociale del condannato.

Né, conclude il giudice *a quo*, varrebbe obiettare che l'espulsione rappresenti, nei riguardi dello straniero criminale, una ormai prevalente linea politica rimessa alla valutazione del legislatore e avallata da recenti sentenze della Corte costituzionale sull'art. 7, commi 12-bis e 12-ter, della legge 28 febbraio 1990, n. 39. In realtà, l'espulsione dello straniero regolata da queste ultime disposizioni, prevista in alternativa alla custodia cautelare e all'esecuzione della pena, è del tutto diversa da quella ora esaminata, trattandosi di un provvedimento adottato soltanto su richiesta dell'interessato o del suo difensore, e non già imposta.

2. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Riguardo alla pretesa violazione dell'art. 25, terzo comma, della Costituzione, l'Avvocatura dello Stato rileva che quest'ultimo articolo si limita a ribadire il principio di legalità in materia di misure di sicurezza, che tuttavia non esclude la possibilità di tipizzare specifiche ipotesi di pericolosità alle quali collegare, in via obbligatoria e automatica, l'applicazione di determinate misure indipendentemente da ogni altro accertamento o considerazione.

In ordine alla asserita violazione dell'art. 3 della Costituzione, l'Avvocatura ricorda che la Corte costituzionale ha recentemente posto in rilievo, in materia di espulsione, la peculiarità della posizione dello straniero in relazione alla tutela di interessi pubblici inerenti alla sanità pubblica, alla politica di immigrazione e, ciò che rileva nel caso di specie, alla sicurezza e all'ordine pubblico (nell'ipotesi: nel settore del traffico illecito di sostanze stupefacenti).

Infine, relativamente al prospettato contrasto con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, la difesa erariale osserva che quest'ultima norma, riguardando le modalità esecutive della pena, non esclude che al fatto oggettivo dell'accertata responsabilità penale possano collegarsi ulteriori conseguenze in ordine alla vita di relazione e alla sfera di capacità dell'interessato.

3. — In prossimità dell'udienza l'Avvocatura dello Stato ha depositato un'ulteriore memoria eccependo l'inammissibilità della questione. Quest'ultima, infatti, risolvendosi in una prospettazione di dubbi interpretativi o, ad essere più precisi, nella formulazione dell'auspicio che la Corte operi una scelta fra due diversi modi di interpretare la norma impugnata, sembra prospettare un conflitto giurisprudenziale, non certo un vizio di costituzionalità della norma impugnata, e perciò, secondo la giurisprudenza costituzionale (v. ord. nn. 848 del 1988, 77 del 1990 e 269 del 1991, nonché sent. n. 26 del 1990), dovrebbe esser dichiarata, innanzitutto, inammissibile.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Roma, giudice di rinvio in un procedimento penale a carico di uno straniero extracomunitario imputato del reato di cessione di sostanza stupefacente, ha sollevato questione di legittimità costituzionale — per violazione degli artt. 3, 25, terzo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione — nei confronti dell'art. 86, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nella parte in cui obbliga il giudice a emettere, contestualmente alla condanna, l'ordine di espulsione dallo Stato, eseguibile a pena espiata, nei confronti dello straniero condannato per uno dei reati previsti dagli artt. 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, precludendogli, in forza dell'art. 164, secondo comma, n. 2, c.p., la concessione della sospensione condizionale della pena inflitta.

L'Avvocatura dello Stato eccepisce preliminarmente l'inammissibilità della questione, adducendo che quest'ultima si risolve nella prospettazione di un dubbio interpretativo e comportamenti, quindi, la richiesta a questa Corte di dirimere un conflitto giurisprudenziale scegliendo tra due diversi modi d'interpretare la norma impugnata.

2. — L'eccezione d'inammissibilità va respinta, poiché, sin dalla sentenza n. 30 del 1990, è stato ritenuto «consolidato indirizzo di questa Corte» quello secondo il quale il giudice di rinvio può sollevare, come avviene nel caso di specie, dubbi di costituzionalità concernenti l'interpretazione normativa risultante dal «principio di diritto» enunciato dalla Corte di cassazione: dovendo, infatti, la norma, nel significato attribuitole dalla Corte di cassazione, ricevere ancora applicazione nella fase di rinvio, «il precludere che su di essa vengano prospettate questioni di legittimità costituzionale comporterebbe un'indubbia violazione delle disposizioni regolanti la materia (art. 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87)» (v. sent. n. 30 del 1990, nonché sentt. nn. 257 del 1994, 130 del 1993, 2 e 345 del 1987, 21 del 1982, 11 del 1981, 138 del 1977).

Ed invero, nel respingere analoghe eccezioni dell'Avvocatura dello Stato, questa Corte ha chiarito, anche di recente, che, ai sensi delle ora citate disposizioni regolanti l'accesso delle questioni nel processo costituzionale, per aversi una questione di legittimità costituzionale validamente posta, è sufficiente che il giudice *a quo* riconduca alla disposizione contestata una interpretazione non implausibile della quale egli, a una valutazione compiuta in una fase meramente iniziale del processo, ritenga di dover fare applicazione nel giudizio principale e sulla quale egli nutra dubbi non arbitrari, o non pretestuosi, di conformità a determinate norme costituzionali (v., ad esempio, sentt. nn. 31 del 1995, 463 del 1994, 51 del 1992, 64 del 1991, 41 del 1990). La stessa Corte ha, anzi, significativamente precisato che la questione di costituzionalità è validamente posta anche quando il giudice *a quo*, affermando motivatamente di dubitare dell'orientamento giurisprudenziale prevalente o dominante, ritiene di dover applicare la disposizione contestata in un diverso o opposto significato normativo, sempreché l'interpretazione offerta non risulti del tutto implausibile, e cioè palesemente arbitraria (v. sentt. nn. 463 del 1994, 103, 112, 163, 344 del 1993, 436 del 1992).

Sicché può aversi questione d'interpretazione, anziché una di costituzionalità, soltanto nei casi in cui il giudice rimettente non individua profili di contrasto con determinati parametri costituzionali o, anche se formalmente li indica, in realtà chiede alla Corte di avallare determinate ipotesi interpretative senza sostanzialmente prospettare, riguardo alle

interpretazioni assunte, dubbi di legittimità costituzionale (v., per quest'ultima ipotesi, ord. n. 274 del 1991). Ma questo non è il caso dell'ordinanza introduttiva del presente giudizio, nella quale il giudice *a quo*, dopo aver illustrato il «principio di diritto» enunciato dalla Corte di cassazione, concernente l'automatica sottoposizione dello straniero alla misura di sicurezza dell'espulsione, e dopo aver affermato di doverne fare applicazione nel giudizio principale, manifesta il dubbio che quel principio sia contrario a determinate norme della Costituzione, che comporterebbero la necessaria valutazione da parte del giudice della sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato.

Né contro tale conclusione possono desumersi argomenti dalle decisioni di questa Corte citate dall'Avvocatura dello Stato nella propria memoria di udienza. Le sentenze ricordate dalla difesa erariale, infatti, riguardano il diverso profilo d'inammissibilità relativo a questioni proposte in modo «perplesso» o «alternativo» o «ancipite» o «ipotesico», nel senso che in quei casi i giudici *a quibus* prospettavano più possibilità interpretative della disposizione contestata senza scegliere e, quindi, indicare quella che essi ritenevano di dover applicare nel giudizio principale. Questo orientamento, indubbiamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (v., ad esempio, sentt. nn. 117 del 1994, 51 del 1992, 473, 472 e 456 del 1989, ord. nn. 325 e 227 del 1994, 207 del 1993, 548 del 1988), è diverso da quello prospettato dall'Avvocatura dello Stato, poiché incide, innanzitutto, sulla problematica della rilevanza della questione, cioè dell'applicabilità delle norme impugnate nel giudizio principale, piuttosto che su quella della prospettazione, o meno, della violazione di parametri costituzionali, cioè della valida proposizione della questione nei suoi termini essenziali, prescritti dall'art. 23 della legge n. 87 del 1953.

3. — La questione è fondata.

Il giudice rimettente contesta la legittimità costituzionale di un «principio di diritto» enunciato dalla Corte di cassazione in una sentenza di annullamento, con rinvio, di una precedente decisione dello stesso Tribunale di Roma, con la quale a un cittadino marocchino, condannato per cessione di sostanza stupefacente, era stata concessa la sospensione condizionale della pena. Ponendosi in una posizione contraria rispetto ad altre decisioni della stessa Corte di cassazione, per le quali l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione prevista dall'art. 86, primo comma, del d.P.R. n. 309 del 1990 comporta l'accertamento giudiziale della pericolosità sociale del condannato, la sentenza di annullamento con rinvio enuncia il «principio di diritto» secondo il quale la predetta misura di sicurezza dell'espulsione, eseguibile a pena espiata, dev'essere ordinata con la sentenza di condanna come conseguenza automatica della commissione del reato di cui all'art. 73 dello stesso testo unico, con l'effetto di costituire giuridico ostacolo, per l'art. 164, secondo comma, n. 2, c.p., alla concessione della sospensione condizionale della pena. Così interpretato, il citato art. 86, primo comma, si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Configurata quale misura di sicurezza — come ritengono la giurisprudenza di merito e la stessa Corte di cassazione anche nella sopra menzionata sentenza di annullamento con rinvio — l'espulsione del condannato straniero prevista dall'art. 86, primo comma, del d.P.R. n. 309 del 1990 va inquadrata nell'ambito dell'ordinamento penale, nel quale, in seguito all'adozione dell'art. 31 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (che ha abrogato l'art. 204 c.p.), vige il principio che «tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate, previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto, è persona socialmente pericolosa». Rispetto a tale principio generale dell'ordinamento penale, un'ipotesi di presunzione *ex lege* della qualità di persona socialmente pericolosa, come è configurata dall'interpretazione contestata dal giudice *a quo*, dev'essere sottoposta, sotto il profilo dell'accertamento della legittimità costituzionale, al vaglio di un rigoroso scrutinio. Infatti, qualunque sia la natura che ontologicamente si intende assegnare alle misure di sicurezza, è indubitabile che le misure di sicurezza personali comportano comunque la privazione o la limitazione della libertà personale e, quindi, incidono in ogni caso su un valore che l'art. 13 della Costituzione riconosce come diritto inviolabile dell'uomo, sia esso cittadino o straniero (v., da ultimo, sent. n. 62 del 1994). Ed è giurisprudenza di questa Corte che, di fronte all'incisione di beni di tal pregio, il controllo di costituzionalità delle norme di legge contestate deve avvenire in modo da garantire che il sacrificio della libertà sia giustificato dall'effettiva realizzazione di altri valori costituzionali o non vada incontro a ostacoli insormontabili costituiti dalla protezione di altri valori costituzionali (v., ad esempio, sentt. nn. 63 del 1994, 81 del 1993, 368 del 1992, 366 del 1991).

Dall'interpretazione data dalla Corte di cassazione all'impugnato art. 86, primo comma, con il «principio di diritto» contestato deriva che quest'ultimo impone al giudice l'applicazione automatica dell'ordine di espulsione nei confronti dello straniero condannato per alcuno dei reati indicati dalla stessa disposizione censurata, senza consentire

ad esso l'accertamento della sussistenza in concreto delle condizioni per un giudizio di pericolosità sociale del condannato. In conseguenza di ciò, al giudice di merito è preclusa, ai sensi dell'art. 164, secondo comma, n. 2, c.p., la concessione della sospensione condizionale della pena inflitta, pur nelle ipotesi nelle quali sussistano, come nel caso dedotto nel giudizio principale, i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla legge per l'erogazione di tal beneficio.

Di fronte all'esistenza in concreto di tali requisiti, la predetta preclusione evidenzia che l'art. 86, primo comma, nell'interpretazione contestata dal giudice *a quo*, non contiene, per chi abbia commesso i reati ivi indicati, altro presupposto legale, per la determinazione presuntiva della pericolosità sociale del soggetto, che il fatto della condizione di straniero del condannato. Messa a confronto con le altre ipotesi di applicabilità della misura di sicurezza dell'espulsione, previste dagli artt. 235 e 312 c.p., le quali, pur essendo subordinate al presupposto di condotte obiettive altrettanto gravi rispetto a quelle considerate nell'impugnato art. 86, primo comma, comportano pur sempre, in ossequio alla regola generale stabilita dal ricordato art. 31 della legge n. 663 del 1986, la valutazione da parte del giudice della sussistenza in concreto della pericolosità sociale dello straniero condannato, l'ipotesi contestata configura un'irragionevole disparità di trattamento. E l'irragionevolezza risulta evidente se si considera anche che l'applicazione della misura di sicurezza della espulsione senza la valutazione del giudice alla stregua degli indici menzionati dall'art. 133 c.p. (cui fa rinvio l'art. 203, cpv., c.p.) e la conseguente preclusione della concessione della sospensione condizionale della pena frappongono ingiustificati ostacoli, non soltanto alla libertà personale, ma anche alle possibilità di sviluppo della personalità del condannato in vista dell'eventuale superamento della sua condizione come soggetto socialmente pericoloso.

Né tale conclusione può essere efficacemente contrastata dal richiamo, operato dall'Avvocatura dello Stato, alle sentenze di questa Corte nn. 62 e 283 del 1994, relative all'espulsione dello straniero prevista dall'art. 7, commi 12-bis e 12-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, nel testo introdotto dall'art. 8, primo comma, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187. In quelle decisioni, infatti, è stato precisato che l'espulsione ivi prevista è un istituto diverso da quello ora considerato, trattandosi di un'ipotesi di sospensione della esecuzione della custodia cautelare in carcere, ovvero dell'espiazione della pena, condizionata dalla richiesta dell'interessato (o del suo difensore), richiesta che — si precisa nella sentenza n. 62 del 1994 — «rappresenta, come si deduce anche dai lavori preparatori, un requisito diretto, nella fattispecie, ad armonizzare la condizione dello straniero ai valori costituzionali cui il legislatore deve riferirsi nel prevedere una misura pur sempre incidente sulla libertà personale, cioè su un diritto inviolabile dell'uomo».

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 86, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nella parte in cui obbliga il giudice a emettere, senza l'accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale, contestualmente alla condanna, l'ordine di espulsione, eseguibile a pena espiata, nei confronti dello straniero condannato per uno dei reati previsti dagli artt. 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, del medesimo testo unico.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1995.

Il Presidente: SPAGNOLI

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Deposita in cancelleria il 24 febbraio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 59

Sentenza 20-24 febbraio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Atti del fascicolo per il dibattimento - Divieto di pubblicazione anche parziale - Consentita pubblicazione del «contenuto» di atti non coperti dal segreto - Distinzione concettuale ontologicamente incerta - Contrasto con la direttiva n. 71 dell'art. 2 della legge di delega 16 febbraio 1987, n. 81 - Illegittimità costituzionale parziale. (C.P.P., art. 114, terzo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Ugo SPAGNOLI;

Giudici: prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 114, terzo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 28 giugno 1993 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Siracusa nel procedimento penale a carico di Maiorca Carmelo ed altri, iscritta al n. 575 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 febbraio 1995 il Giudice relatore Mauro Ferri.

Ritenuto in fatto

1. — Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Siracusa ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 114, terzo comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 21 e 76 della Costituzione.

2. — Il giudice remittente riferisce che, nel caso sottoposto al suo esame, il pubblico ministero, a chiusura delle indagini preliminari, ha chiesto l'archiviazione del procedimento penale instaurato nei confronti di alcuni indiziati del reato previsto dall'art. 684 del codice penale (pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale) in quanto ritiene che gli stessi abbiano legittimamente esercitato il diritto-dovere di cronaca.

Ma, ad avviso del G.I.P., poiché l'avvenuta pubblicazione a mezzo stampa di alcuni passi di registrazioni telefoniche integra un'ipotesi di «pubblicazione parziale» (vietata dall'art. 114, terzo comma, del codice di procedura penale, quando avvenga, come nel caso di specie, prima della sentenza di primo grado), è preliminare ad ogni statuizione di merito — ed assume per ciò stesso rilevanza — la verifica della legittimità costituzionale della norma, essendo evidente l'inconfigurabilità a carico degli indiziati del reato previsto dall'art. 684 del codice penale qualora il fatto loro ascritto non possa essere vietato dalla legge ordinaria.

3. — Ora, prosegue il remittente, a fronte del divieto di pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento (anteriamente alla sentenza di primo grado), l'ultimo comma dello stesso art. 114 dispone che «è sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti da segreto».

Se quindi, espose il giudice *a quo*, la pubblicazione del contenuto degli atti del processo penale costituisce (con il solo limite di quelli coperti da segreto) un fatto non soltanto privo di offensività ma, anzi, espressione di una funzione costituzionalmente garantita dall'art. 21 della Costituzione, allora, sussistendo fondamentali connotati di parità, eguale dovrebbe essere il trattamento da riservare a quella pubblicazione «parziale» di atti del fascicolo per il dibattimento, la cui divulgazione a mezzo della stampa null'altro può aggiungere alla conoscenza derivabile da una esauriente notizia del loro contenuto.

4. — La norma in esame, inoltre, risulterebbe anche non rispettosa della legge di delega, la cui direttiva n. 71, mentre impone il divieto di pubblicazione per gli atti coperti dal segreto e per altri atti specificamente indicati (diversi da quelli destinati al fascicolo per il dibattimento), non lo prevede per gli atti del fascicolo per il dibattimentoale.

5. — Lo stesso criterio discrezionale, infine, tra l'illecito e il consentito, in quanto fondato sulla enunciazione di una distinzione concettuale ontologicamente incerta tra «pubblicazione parziale» e «pubblicazione del contenuto» di atti, non sembra al remittente un parametro ragionevole di distinzione; gli effetti della pubblicazione di una notizia, più che dal dato formale della divulgazione di una parte dell'atto del processo che la documenta, possono scaturire — a suo avviso — dal suo intrinseco valore informativo e da circostanze specifiche.

6. — È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato.

La difesa del Governo osserva che la direttiva n. 71 della legge di delega non esclude specificamente gli atti del fascicolo per il dibattimento ma semplicemente non li menziona; per cui, in base alla costante giurisprudenza della Corte, non può che concludersi che il legislatore delegato, pur tenuto conto del necessario rispetto dei criteri e dei principi della delega, non è sfornito di discrezionalità nel modo di esercizio della delegazione e che, quindi, costituisce legittimo esercizio di tale potere anche l'estensione ad altri casi della disciplina prevista nella legge delega quando sussista l'*eadem ratio*. Non vi sarebbe, poi, dubbio sulla esistenza della stessa ragione di legge che assiste i divieti temporanei previsti dalla direttiva n. 71, anche per gli atti del dibattimento prima della pronuncia del giudice di primo grado: le ragioni, infatti, non sarebbero solo quelle che, esemplificativamente, enuncia nella sua ordinanza il remittente, ma anche altre rivolte ad evitare turbative alla fase decisoria del processo di primo grado.

Ancor meno convincenti, ad avviso dell'Avvocatura, sarebbero le ulteriori censure avanzate, in riferimento agli artt. 3 e 21 della Costituzione, sotto il profilo della disparità di trattamento e della lesione della libertà di stampa.

Ben nota essendo la scelta legislativa del codice di procedura penale del 1988 in ordine alla distinzione tra contenuto dell'atto e atto stesso, e la sensibile novità apportata rispetto alla soluzione che era alla base dell'art. 164 del codice di procedura penale del 1930, ad avviso dell'Avvocatura il G.I.P. di Siracusa censura una soluzione legislativa in termini che non appaiono ammissibili alla luce degli insegnamenti della Corte. Si dedurrebbe, infatti, l'esistenza di una situazione di illegittimità non dal confronto tra due realtà normativamente delineate, ma dalla comparazione tra una fattispecie che il legislatore ha considerato (pubblicazione di un atto, riprodotto in tutto o in parte o richiamato testualmente) e una condotta (pubblicazione del contenuto dell'atto, lecita se effettuata nei termini evidenziati nell'ordinanza di rimessione) facendo leva su distorsioni che derivano da aspetti patologici, che scaturiscono dal talento professionale di certo giornalismo giudiziario il quale, attraverso l'uso sapiente di tecniche narrative e di idonei espedienti espositivi perviene talora a risultati al limite della liceità, per quanto attiene il divieto in esame.

Il constatato rischio di una diffusa elusione del divieto di pubblicazione dell'atto attraverso una riproduzione attenta del suo contenuto non sarebbe, in conclusione, ragione tale da rovesciare la validità delle considerazioni espresse nella relazione illustrativa al progetto preliminare del codice di procedura penale, quanto alla formazione del convincimento del giudice.

Infine, l'Avvocatura sottolinea che la norma impugnata non tutela solo la genuinità dell'opinione del giudicante ma, andando oltre le stesse iniziali intenzioni del legislatore, consente di prevenire che nel corso del giudizio la notizia processuale pubblicata acquisti un anticipato ed inopportuno crisma di ufficialità.

Considerato in diritto

1. — Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Siracusa solleva, in riferimento agli artt. 3, 21 e 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 114, terzo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui vieta la pubblicazione — anche parziale — degli atti del fascicolo per il dibattimento fino alla pronuncia della sentenza di primo grado.

2. — Il remittente, dopo aver premesso che a fronte del detto divieto l'ultimo comma del medesimo art. 114 dispone che «è sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti da segreto», ritiene che il citato terzo comma, oltre a porre una irragionevole ed ontologicamente incerta distinzione tra «pubblicazione di atti» (vietata) e «pubblicazione del contenuto di atti» (lecita), realizzi una ingiustificata disparità di trattamento tra due situazioni sostanzialmente assimilabili, violi il principio della libertà di stampa sancito dall'art. 21 della Costituzione, e, infine, si ponga in contrasto con la direttiva n. 71 dell'art. 2 della legge di delega 16 febbraio 1987 n. 81, la quale non prevede alcun divieto di pubblicazione degli atti del fascicolo per il dibattimento.

3. — Sotto quest'ultimo ed assorbente profilo la questione è fondata.

Nel dare riconoscimento alle esigenze di trasparenza e di controllo sociale sullo svolgimento della vicenda processuale, e quindi nel contemperare interessi di giustizia ed interessi dell'informazione — entrambi costituzionalmente rilevanti — il legislatore delegante ha operato una scelta ben precisa.

I primi due periodi della direttiva n. 71 delineano un sistema in cui «su tutti gli atti compiuti dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero» è posto sia l'obbligo del segreto che il divieto di pubblicazione fino a quando i medesimi «non possono essere conosciuti dall'imputato» (*recte*: indagato).

Da questa chiara enunciazione può evincersi che, nell'intento del legislatore delegante, i limiti alla divulgabilità degli atti di indagine preliminare si collegano inequivocabilmente alle esigenze investigative, operando al fine di scongiurare ogni possibile pregiudizio alle indagini a causa di una anticipata conoscenza delle stesse da parte della persona indagata.

Dal terzo periodo della citata direttiva può trarsi la conferma di tale obiettivo nelle intenzioni del legislatore delegante; viene, infatti, riconosciuto al pubblico ministero l'ulteriore potere di vietare «la pubblicazione di atti non più coperti dal segreto ...», ma detto potere è vincolato al «tempo strettamente necessario ad evitare pregiudizio per lo svolgimento delle stesse [indagini]».

4. — Ciò posto, è evidente che tali divieti di divulgazione, in quanto funzionalmente riferiti alle indagini preliminari, non possono che essere rivolti agli atti nella disponibilità del pubblico ministero per l'ovvio motivo che non esiste un fascicolo per il dibattimento fintantoché non si sarà deciso se il dibattimento dovrà o meno essere celebrato. Non solo: in nessun punto della direttiva n. 71 è contemplato un divieto di pubblicazione di quanto contenuto nel fascicolo per il dibattimento; anzi, proprio ove la direttiva considera esplicitamente il meccanismo del doppio fascicolo (parte quarta), è previsto un divieto di pubblicazione per i soli «atti depositati a norma del numero 58», cioè per quelli contenuti nel fascicolo del pubblico ministero.

5. — Gli stessi compilatori del codice riconoscono il riferimento esclusivo della delega al fascicolo del pubblico ministero (v. Relazione al progetto preliminare), ma osservano che soltanto alla fine delle indagini preliminari si ha la formazione del fascicolo del pubblico ministero, e che pertanto «non è facile, né opportuno operare distinzioni rispetto al divieto di pubblicazione nell'ambito degli atti delle indagini preliminari».

L'argomento ha scarso rilievo non solo perché — come si è visto — la delega distingue, imponendo il divieto di pubblicazione soltanto sugli atti del fascicolo del pubblico ministero, ma, perché, in ogni caso, può valere solamente riguardo alla fase delle indagini preliminari, non certo per il dibattimento, fase durante la quale sono ormai esaurite quelle esigenze di tutela delle indagini che giustificavano il divieto stesso.

E infatti il protrarre il divieto di pubblicazione del fascicolo del pubblico ministero anche oltre il termine delle indagini, durante il dibattimento, ha, nei principi fondamentali dettati dalla legge di delega, ben altro fondamento, in quanto è funzionale ad evitare una distorsione delle regole dibattimentali, ove il giudice formasse il suo convincimento sulla base di atti che dovrebbero essergli ignoti, ma che, in mancanza del suddetto divieto, potrebbe conoscere completamente per via extraprocessuale attraverso i mezzi d'informazione.

6. — Ma se questa è la *ratio* del divieto relativo alla divulgabilità degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, pur dopo che ne è cessato l'obbligo del segreto, ne consegue la sua totale inapplicabilità a quanto contenuto nel fascicolo per il dibattimento, per definizione concernente gli atti che il giudice deve — invece — conoscere.

Non si può, evidentemente, sostenere che la pubblicabilità di un atto viene esclusa per evitare che, attraverso mezzi di informazione, giunga a conoscenza del giudice nel cui fascicolo processuale l'atto è inserito.

Come in dottrina è stato osservato, se si considera che nel fascicolo per il dibattimento sono inseriti anche gli atti di prova non rinviabili, ed assunti nella fase predibattimentale ex art. 467 del codice di procedura penale, si arriva all'assurdo di un divieto di pubblicazione diretto ad evitare che il giudice conosca atti da lui stesso compiuti.

7. — In conclusione: in raffronto a quanto contemplato nella direttiva n. 71 della legge di delega, il legislatore delegato ha certamente introdotto al terzo comma dell'art. 114 un ulteriore divieto (riferito al fascicolo per il dibattimento), rispetto a quello relativo al fascicolo del pubblico ministero. L'analiticità con cui il delegante ha inteso precisare i casi di divieto di pubblicazione degli atti — evidentemente indicativa del rifiuto di introdurne ulteriori, in rispetto del principio sancito dall'art. 21 della Costituzione — impedisce che in sede di attuazione il legislatore delegato possa pervenire a tale risultato, tanto più ove si consideri che le motivazioni addotte per giustificarlo (corretta formazione del convincimento del giudice) non possono ragionevolmente riferirsi alla pubblicazione di quanto contenuto nel fascicolo per il dibattimento, concernente, per definizione, gli atti che il giudice deve conoscere.

Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 114, terzo comma, del codice di procedura penale nella parte in cui non consente la pubblicazione degli atti del fascicolo per il dibattimento anteriormente alla pronuncia della sentenza di primo grado.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 114, terzo comma, del codice di procedura penale, limitatamente alle parole: «del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1995.

Il Presidente: SPAGNOLI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0263

N. 60

Sentenza 20-24 febbraio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Interrogatorio a cura della polizia giudiziaria effettuato su delega del p.m. - Possibilità di dare lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato - Omessa previsione - Assoluta irragionevolezza della disparità di disciplina basata sulla distinzione tra atti compiuti direttamente dal p.m. e atti da questo delegati alla polizia giudiziaria - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (v. ordinanza n. 176/1993 e sentenza n. 476/1992) - Illegittimità costituzionale.

(C.P.P., art. 513, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Ugo SPAGNOLI;

Giudici: prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 513 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 19 novembre 1993 dal Tribunale di Marsala nel procedimento penale a carico di Cottonaro Massimo, iscritta al n. 251 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 febbraio 1995 il Giudice relatore Mauro Ferri.

Cenno del fatto

1. — Con ordinanza del 19 novembre 1993, il Tribunale di Marsala ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 513 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la possibilità di dare lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato alla polizia giudiziaria in sede di interrogatorio da questa effettuato su delega del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 370 del codice medesimo.

Premesso che il pubblico ministero ha chiesto darsi lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato contumace ai Carabinieri che lo avevano interrogato su delega del procuratore della Repubblica, il giudice remittente osserva che la disciplina posta dall'art. 513 del codice di procedura penale, secondo cui è possibile la lettura delle sole dichiarazioni rese dall'imputato contumace o assente al pubblico ministero o al giudice per le indagini preliminari, con esclusione della possibilità di utilizzare l'interrogatorio reso dal medesimo alla polizia giudiziaria, anche quando essa abbia operato su delega del pubblico ministero, non appare sorretta da alcuna giustificazione razionale: ciò in quanto la polizia giudiziaria, quando procede a norma dell'art. 370 del codice di procedura penale, quale organo delegato, è tenuta ad osservare tutte le prescrizioni che regolano l'interrogatorio diretto del pubblico ministero, ivi comprese quelle che impongono la contestazione degli elementi esistenti a carico dell'indagato e la precisazione delle fonti di prova emerse a suo carico.

D'altro canto, prosegue il giudice *a quo*, tale disciplina stride con quella posta dall'art. 503, quinto comma, del codice di procedura penale, che, mediante il meccanismo delle contestazioni, consente la utilizzazione delle dichiarazioni in precedenza rese dall'imputato presente.

Inoltre, essendo comunque riferibile all'ufficio del pubblico ministero l'interrogatorio raccolto su sua delega dalla polizia giudiziaria, non si comprende perché, in caso di assenza o contumacia dell'imputato, si possa dare lettura delle sole dichiarazioni da esso rese direttamente al pubblico ministero.

Ciò comporta, ad avviso del remittente, in primo luogo, una irragionevole disparità di trattamento tra imputati che si trovano, sostanzialmente, nella medesima posizione processuale: infatti, quello che ha reso le precedenti dichiarazioni alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero potrà impedire, con l'assenza o la contumacia, l'utilizzabilità di esse, mentre lo stesso risultato non potrà essere conseguito dall'altro, il cui interrogatorio sia stato raccolto direttamente dallo stesso ufficio del pubblico ministero. Inoltre, la norma impugnata determina anche una discriminazione della pubblica accusa rispetto alla difesa, in ordine all'acquisizione ed utilizzazione delle prove, consentendo all'imputato, dopo aver reso dichiarazioni confessorie nel rispetto delle garanzie previste per gli interrogatori dinanzi all'autorità giudiziaria, di evitarne la utilizzazione rendendosi contumace.

2. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione.

Osserva l'Avvocatura che l'interpretazione della normativa impugnata fornita dal giudice *a quo* non appare condivisibile, in quanto si sofferma sul solo dato testuale della norma (che non fa espresso riferimento all'interrogatorio effettuato dalla polizia giudiziaria) e non alla sostanza giuridica di tale disposizione.

Infatti, l'interrogatorio compiuto dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero, svolgendosi con le medesime modalità garantistiche di quello condotto dall'autorità giudiziaria, è senz'altro equiparabile a quest'ultimo e ne può quindi essere data lettura, ricorrendone le altre condizioni di legge. La mancata espressa previsione nell'art. 513 si spiega, conclude l'Avvocatura, da un lato, in quanto la questione è risolvibile interpretativamente sulla base degli ordinari principi in tema di delega e di attività delegata e, dall'altro, poiché la possibilità di delegare l'interrogatorio è stata introdotta solo con il decreto legge n. 306/92, che ha modificato l'art. 370 del codice di procedura penale.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Marsala solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 513 del codice di procedura penale, in quanto, nel disporre che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni precedentemente rese dall'imputato (contumace, assente o che si rifiuti di sottoporsi all'esame) «al pubblico ministero o al giudice», esclude analoga previsione in ordine alle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria in sede di interrogatorio da questa effettuato su delega del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 370 del codice medesimo.

Ad avviso del remittente, la norma viola l'art. 3 della Costituzione, in quanto la anzidetta preclusione appare fornita di razionale giustificazione, dato che l'interrogatorio compiuto dalla polizia giudiziaria su delega è soggetto alle medesime prescrizioni di quello assunto direttamente dal pubblico ministero, al quale è comunque riferibile; si verifica, inoltre, una discrasia con la disciplina di cui all'art. 503, quinto comma, del codice di procedura penale, che consente, mediante il meccanismo delle contestazioni, l'utilizzazione delle dichiarazioni rese dall'imputato presente alla polizia giudiziaria delegata dal pubblico ministero; ne deriva, infine, una irragionevole disparità di trattamento tra imputati (nonché, per gli stessi motivi, tra accusa e difesa), in quanto quello che ha reso le dichiarazioni alla polizia giudiziaria può impedire — con l'assenza, la contumacia o il rifiuto di sottoporsi all'esame — la lettura, mentre l'imputato che le ha rese direttamente al pubblico ministero non può conseguire analogo risultato.

2. — Va premesso che, nell'esaminare la questione, questa Corte ritiene di doversi attenere alla interpretazione della norma impugnata fornita dal giudice *a quo*, la quale, secondo l'Avvocatura dello Stato, sarebbe invece superabile sulla base dei principi generali in materia di atti delegati.

Tale interpretazione, infatti, oltre a non risultare contraddetta da un diverso orientamento giurisprudenziale, appare sorretta dalla formulazione della norma, soprattutto se raffrontata, con indubbio rilievo ermeneutico, con quella adottata nel citato art. 503, quinto comma, del codice di procedura penale (anch'esso compreso nel capo relativo all'istruzione dibattimentale), nel quale è espressamente previsto che siano acquisite nel fascicolo per il dibattimento, se utilizzate per le contestazioni, oltre alle dichiarazioni (alle quali il difensore aveva il diritto di assistere) assunte dal pubblico ministero, anche quelle assunte «dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero».

3.1. Al di là del caso specifico che concerne l'istituto dell'interrogatorio, la censura del remittente investe, in generale, l'art. 513 (più specificamente il primo comma) del codice di procedura penale, in quanto determina una preclusione, in ordine al regime di utilizzazione — mediante lettura — degli atti di indagine, basata sulla distinzione tra atti compiuti direttamente dal pubblico ministero ed atti da questo delegati alla polizia giudiziaria.

La questione è fondata sotto l'assorbente profilo della assoluta irragionevolezza di tale disparità di disciplina.

3.2. In relazione alla medesima disposizione ora di nuovo in esame, questa Corte, nella sentenza n. 476 del 1992, ritiene che certamente non fosse irrazionale la scelta del legislatore di escludere dalla possibilità di lettura le sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350 del codice di procedura penale: e ciò in considerazione della sostanziale differenza che intercorre, sotto l'angolo visuale delle garanzie difensive dell'imputato, tra tale atto e l'interrogatorio effettuato dall'autorità giudiziaria, soltanto quest'ultimo dovendosi svolgere secondo le modalità stabilite dall'art. 65 del codice (obbligo di contestare alla persona sottoposta alle indagini il fatto attribuitole, di renderle noti gli elementi di prova a carico, di comunicargliene — salvo che ne possa derivare pregiudizio per le indagini — le fonti, nonché di invitare la persona stessa ad esporre quanto ritiene utile per la sua difesa).

Nella successiva ordinanza n. 176 del 1993, resa sulla medesima questione, questa Corte, nel ribadire quanto già affermato nella predetta sentenza, ebbe anche modo di osservare come non fosse pertinente il raffronto con l'art. 503, quinto comma, del codice di procedura penale, poiché esso concerneva «l'interrogatorio compiuto dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero... cioè un atto che non può non essere soggetto — a differenza delle sommarie informazioni ex art. 350 — alla disciplina prevista in via generale per l'interrogatorio, ivi compresa pertanto quella dettata dall'art. 65 del codice di procedura penale».

La medesima *ratio decidendi* delle citate pronunce, fondata sull'aspetto delle garanzie difensive dell'imputato, non può che condurre, nella fattispecie ora in esame, alla opposta conclusione.

Come già detto, l'interrogatorio effettuato dalla polizia giudiziaria a ciò delegata (possibilità introdotta — per i soli indagati in stato di libertà — dal decreto-legge n. 306 del 1992, convertito nella legge n. 356 del 1992, che ha modificato l'art. 370, primo comma, del codice) si svolge, in conformità ai principi generali in materia di attività delegata, con le stesse modalità di quello compiuto personalmente dal pubblico ministero: è soggetto anch'esso, in particolare, alla disciplina garantistica dettata dal citato art. 65, nonché dall'art. 364 del codice (relativo alla nomina del difensore), ed è anzi assistito dall'ulteriore garanzia della presenza obbligatoria del difensore (art. 370, primo comma, del codice di procedura penale).

Ne deriva che risulta del tutto priva di razionale giustificazione una disciplina, quale quella in esame, che determina una disparità nel regime di utilizzazione processuale tra interrogatorio diretto ed interrogatorio delegato, in deroga al criterio — seguito nello stesso codice (cfr. il citato art. 503, quinto comma) — della assimilazione, anche sotto tale profilo, tra atti diretti ed atti delegati.

3.3. Le medesime considerazioni dianzi esposte non possono non valere anche in ordine agli altri atti delegabili ai sensi dell'art. 370, primo comma, del codice di procedura penale (nel testo modificato dal decreto-legge n. 306/92), e, in particolare, al confronto, per il quale pure è prevista, come per l'interrogatorio delegato (della cui natura del resto partecipa), l'assistenza necessaria del difensore.

In conclusione, deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 513, primo comma, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che il giudice, ricorrendone le condizioni, disponga la lettura dei verbali delle dichiarazioni dell'imputato assunte dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 513, primo comma, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che il giudice, ricorrendone le condizioni, disponga che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni dell'imputato assunte dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1995.

Il Presidente: SPAGNOLI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0264

N. 61

Sentenza 20-24 febbraio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati militari - Mancanza alla chiamata di leva - Notificazione del precetto personale e pubblicazione del manifesto di chiamata alle armi - Disciplina dell'errore di fatto - Inescusabilità dell'ignoranza di diritto delle norme costitutive dei doveri inerenti allo stato militare - Esclusione della ignoranza inevitabile - Omessa previsione - Riferimento alla sentenza della Corte n. 364/1988 dichiarativa dell'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 5 del c.p. - Impossibilità di mantenimento nel sistema di una norma in aperto contrasto con i fondamentali valori di uno stato democratico - Inconferente il riferimento alla specificità dell'ordinamento militare - Illegittimità costituzionale - Erronea attribuzione di effetti sospensivi sulla chiamata alle armi al ricorso in sede giurisdizionale amministrativa - Difetto di rilevanza - Inammissibilità.

(C.P.M.P., art. 39; c.p.m.p., art. 39, in relazione all'art. 5 del c.p.).

(Cost., artt. 3 e 27).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Ugo SPAGNOLI;

Giudici: prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 39 del codice penale militare di pace in relazione all'art. 5 del codice penale promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 21 dicembre 1993 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Cuomo Lazzaro, iscritta al n. 161 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1994;

2) ordinanza emessa il 12 aprile 1994 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Motta Ivan, iscritta al n. 450 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1994.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 febbraio 1995 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza del 21 dicembre 1993, il Tribunale militare di Padova, dopo aver premesso di procedere nei confronti di un giovane per il reato di mancanza alla chiamata, ha osservato che l'imputato si è difeso asserendo che l'omessa presentazione era dipesa dalla mancata notificazione della cartolina precetto: una evenienza, questa, che, aggiunta all'avvertenza riportata a tergo del modulo della Difesa utilizzato dai Consigli di Leva per l'invio in congedo illimitato provvisorio, nella quale si menziona soltanto l'obbligo di presentarsi alla ricezione della cartolina precetto di chiamata alle armi, ha verosimilmente ingenerato nell'imputato il convincimento che il dovere di presentazione sorga solo a seguito della notificazione del precetto personale, e non, come prescrive l'art. 543, secondo comma, del Regolamento di esecuzione approvato con r.d. 3 aprile 1942, n. 1133, con la pubblicazione del manifesto di chiamata alle armi.

Il Tribunale, dunque, «ripropone» questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del codice penale militare di pace rilevando come questa Corte, pur avendo affermato nella sentenza n. 325 del 1989 che il medesimo art. 39 c.p.m.p. non limita la disciplina dell'errore di fatto sancita dall'art. 47 del codice penale, ha ommesso in quella ed in altre pronunce di entrare «nel merito dell'inescusabilità dell'ignoranza di diritto delle norme costitutive dei doveri militari». Nel caso di specie, puntualizza il giudice *a quo*, l'imputato ha ignorato il contenuto del manifesto, «ma in origine e principalmente ha ignorato la normativa posta dal citato art. 543» e tale ignoranza è considerata incondizionatamente inescusabile dall'art. 39 c.p.m.p. Da qui l'asserita violazione del principio della personalità della responsabilità penale che questa Corte ha già avuto modo di riconoscere con riferimento all'art. 5 c.p., ed il conseguente auspicio che la medesima statuizione venga ora estesa alla norma oggetto di impugnativa, «trattandosi pur sempre di materia penale».

2. — L'identica questione è stata sollevata dal medesimo Tribunale con una successiva ordinanza emessa il 12 aprile 1994. In tale occasione il giudice *a quo* ha prospettato che la mancata presentazione alle armi da parte dell'imputato è dipesa dal fatto di aver egli erroneamente attribuito alla proposizione di un ricorso straordinario al Capo dello Stato l'effetto di produrre la sospensione della chiamata alle armi; un errore, questo, che secondo il rimettente, «si risolve nell'ignoranza dei doveri dello stato militare, che l'art. 39 c.p.m.p. stabilisce essere incondizionatamente inescusabile». Ritiene in proposito il giudice *a quo* che non sussista alcuna valida ragione per la quale una indagine sulla colpevolezza, ormai consentita nella generalità dei casi a seguito della declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 5 c.p., non possa aver rilievo quando si tratti «di normativa, integratrice del precetto penale, che abbia influenza sui doveri dello stato militare (art. 3 Cost.)». Accanto a ciò, conclude il rimettente, un simile mancato rilievo di uno stato soggettivo di ignoranza verrebbe a porsi in aperto contrasto «anche con principi basilari sulla responsabilità penale (art. 27, primo comma, Cost.)».

3. — Nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per essere la stessa analoga ad altra già decisa in quel senso da questa Corte.

Considerato in diritto

1. — Le ordinanze sottopongono all'esame della Corte l'identica questione: i relativi giudizi vanno pertanto riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

2. — Il Tribunale militare di Padova dubita della legittimità costituzionale dell'art. 39 del codice penale militare di pace, in riferimento all'art. 5 del codice penale, deducendo la violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione. Più in particolare, nel primo dei due provvedimenti di remissione (R.O. 161 del 1994) il giudice *a quo* rileva che «l'intransigenza» che caratterizza la disposizione sottoposta a scrutinio, a norma della quale il militare non può invocare a propria scusa l'ignoranza dei doveri inerenti il suo stato militare, appare in contrasto con il principio di personalità della responsabilità penale nei termini già affermati da questa Corte con la sentenza n. 364 del 1988 in relazione all'art. 5 del codice penale, ove appunto si è dato rilievo scusante alla ignoranza inevitabile. L'identica pronuncia, pertanto, dovrebbe ora essere estesa all'art. 39 c.p.m.p., «trattandosi pur sempre — osserva il giudice *a quo* — di materia penale».

3. — La norma oggetto di censura risente fortemente di una consolidata impostazione che vede le sue lontane origini in talune disposizioni emanate per la chiamata alle armi nell'esercito sardo-piemontese. Già nell'Istruzione per l'annuale rassegna dei soldati temporari del 19 ottobre 1839 si stabiliva, infatti, all'art. 5, che «Il pretesto d'ignoranza del tempo e luogo in cui succederà la rassegna non è ammissibile, dacché fu iscritta nel congedo illimitato analoga avvertenza». Sicché, e contrariamente ai criteri che attualmente vigono in materia, la inescusabilità della ignoranza non scaturiva dalla notifica in forma collettiva del provvedimento di chiamata, vale a dire dalla pubblicazione della «notificazione», ma da un avvertimento che assumeva le connotazioni di una diffida personale, in quanto iscritta nel foglio di congedo illimitato. Aspetto, quest'ultimo che presenta singolari profili di attualità, specie se si considerano i più che condivisibili auspici che il giudice *a quo* formula circa «una maggiore chiarezza nelle informazioni alle reclute, ad esempio con apposita «avvertenza» sul foglio di congedo illimitato provvisorio», nel quale invece compare il ben più travisante avvertimento che i militari in congedo illimitato provvisorio hanno l'obbligo di presentarsi «quando riceveranno la cartolina precetto di chiamata alle armi».

Il principio delineato nella Istruzione del 1839 non perse poi la sua validità neppure quando venne introdotta nel 1853 la *vocatio ad signa* per pubblico manifesto, in quanto il paragrafo 1093 del successivo Regolamento approvato con r.d. 31 marzo 1855, ebbe testualmente a prescrivere che «il pretesto d'ignoranza della chiamata sotto le armi non potrà legittimare la non presentazione o l'indugio dei militari in congedo illimitato a raggiungere il corpo». Da qui l'avvio di un rigoroso e consolidato orientamento giurisprudenziale che, ponendo a fulcro proprio il principio di inescusabilità, era solito derivare da esso il postulato, fatto palese in antiche massime, che «l'ignoranza della chiamata sotto le armi non può servire di scusa a chi poteva e doveva tenersi informato di tutto ciò che concerne il servizio militare, non essendovi disposizione di legge che imponga all'Autorità di renderlo personalmente avvertito». Una volta ricondotta, quindi, l'ignoranza del manifesto a violazione di un dovere dello stato militare, e affermato che il dovere di tenersi al corrente della chiamata risultava in concreto violato in tutti i casi in cui se ne fosse verificata l'ignoranza, finiva per divenire conclusione pressoché obbligata quella di ritenere — come in effetti la giurisprudenza ritenne — che l'ignoranza della chiamata disposta per manifesto equivallesse in tutto e per tutto all'ignoranza della legge, cosicché, presumendosi la conoscenza di quest'ultima, allo stesso modo dovesse presumersi, *iuris et de iure*, la conoscenza della prima.

Nonostante che al principio di inescusabilità della ignoranza, dettato dal par. 1093 del Regolamento del 1855, fosse annesso prevalentemente il valore di canone ermeneutico piuttosto che quello di autonoma fonte precettiva, la mancata riproduzione della norma nei successivi regolamenti del 1877 e del 1890 diede luogo a tali «dubbiezze e perplessità» da indurre le Commissioni incaricate della stesura degli attuali codici militari ad adottare la formulazione poi trasfusa nell'art. 39, al dichiarato fine — come si legge nella relazione della Commissione Ministeriale al progetto definitivo — di «togliere ogni difficoltà in materia di conoscenza dei manifesti di chiamata alle armi, intorno alla quale si è sempre tormentata la giurisprudenza alla ricerca di una norma sicura di responsabilità». Si osservò, a tal proposito, che la norma contenuta nel progetto poteva «risolversi in una condizione di sfavore creata per il militare, per il quale si verrebbe a ritenere non applicabile il principio, affermato dalla legge penale comune, che l'errore su una legge diversa dalla penale, quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato, esclude la punibilità (art. 47 cod. pen.)». Ma si rilevò che «l'esigenza pratica» di cui innanzi si è detto «e alla quale l'esperienza impone di attribuire grandissimo valore», consigliava il mantenimento della norma proposta, anche «per ribadire il concetto della inutilità di ogni indagine sulla effettiva conoscenza dei doveri inerenti alle molteplici manifestazioni del servizio militare, ai fini della

determinazione del dolo. Si pensi, ad esempio, al caso dei rapporti tra pari grado, quando ad alcuno di essi sia conferita una superiorità in comando: non potrà il militare invocare l'ignoranza di quei doveri di sottomissione al pari grado, disposti dai regolamenti; ed è bene — si affermò — che tale concetto trovi esplicita enunciazione nella legge». Dal testo del progetto venne invece espunto il riferimento alla «ignoranza della legge penale militare», essendo apparso che tale previsione «costituiva la ripetizione di un principio affermato nella legge penale comune (art. 5 del c.p.) e quindi pienamente applicabile nella materia militare, dato il carattere complementare del progetto, senza bisogno di un esplicito richiamo» (v. Relazione della Commissione Ministeriale n. 41).

4. — Dai brevi cenni offerti sulla lontana origine della norma e dai lavori preparatori del codice penale militare di pace possono dunque trarsi alcuni spunti utili per l'inquadramento della questione sottoposta all'esame di questa Corte. Il principio di inescusabilità della ignoranza della chiamata, anzitutto, fu coniato all'interno di un sistema che prescindeva dal pubblico manifesto, per saldarsi, invece, al precetto personale che insorgeva all'atto della relativa iscrizione nel foglio di congedo di ciascun militare. Introdotta, poi, la chiamata per manifesto, il principio fu mantenuto dal legislatore per l'«esigenza pratica» di impedire che il militare, accampando a propria scusa l'ignoranza dei regolamenti, potesse dedurre la non conoscenza dei doveri inerenti al proprio stato e sottrarsi, quindi, alle relative sanzioni. Espungendo, pertanto, il riferimento alla inescusabilità della ignoranza della legge penale militare proprio perché «coperto» dalla generale previsione dettata dall'art. 5 c.p., gli autori del codice militare hanno con chiarezza inteso estendere l'area di quel principio, fino a comprendervi qualsiasi fonte non primaria dalla quale possono promanare doveri inerenti allo stato militare la cui inosservanza è dalla legge prevista come reato. In relazione a quelle fonti, dunque, si evoca una indifferenza normativa circa la relativa conoscenza, al punto da rendere configurabile, per le singole fattispecie e con riferimento alla consapevolezza dei doveri che da quelle fonti promanavano, una sorta di *dolus in re ipsa*, malgrado la «condizione di sfavore creata per il militare» a causa della possibile elusione del principio sancito dall'art. 47 c.p. in tema di rilevanza dell'errore su legge diversa da quella penale.

Da tutto ciò è quindi possibile trarre già una prima conclusione che ben potrà soccorrere come insopprimibile nucleo di riferimento attorno al quale far ruotare la disamina della fondatezza del quesito che il giudice *a quo* solleva: il principio della inescusabilità della ignoranza dei doveri militari, frutto, come si è visto, di una più che secolare tradizione dell'ordinamento militare italiano, trova un suo valido aggancio e una sua coerenza sistematica soltanto se correlato alla gerarchia di valori propria dell'epoca in cui fu elaborato il codice penale militare di pace. Un'epoca, quindi, nella quale, anche a voler prescindere dalle peculiarità storiche di quel contesto, non potevano certo trovare adeguato risalto gli ineludibili e fondamentali principi che soltanto la successiva legge fondamentale dello Stato ebbe ad introdurre.

5. — Questa Corte ha avuto modo di occuparsi in più circostanze dell'art. 39 c.p.m.p.

In una prima occasione (v. ordinanza n. 221 del 1987) la questione venne dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza, essendosi ritenuto che entrambi i casi oggetto dei provvedimenti di rimessione si riferivano ad imputati ben a conoscenza del fatto che la chiamata dei giovani di leva avveniva per pubblici manifesti e subordinatamente anche per cartolina precetto. Successivamente (v. ordinanza n. 151 del 1988), la questione venne ancora una volta dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza, ma si sottolineò come la norma impugnata, proprio perché «espressione di ben altra stagione politica», avesse indotto la dottrina e la giurisprudenza dell'epoca ad adoperarsi «per reimpostare la problematica e l'interpretazione» della norma stessa, «in funzione delle nuove «norme di principio sulla disciplina militare» (l. 11 luglio 1978 n. 382) in guisa da consentire una possibile correlazione con l'art. 47 ult. co. cod. pen.».

Anche con l'ordinanza n. 787 del 1988 la questione fu dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza ma (e il dato assume non poco risalto) la Corte non mancò di osservare che, ove nel caso di specie fossero davvero venuti in discorso l'ignoranza o l'errore sui doveri inerenti allo stato di militare, «si sarebbe effettivamente allora prospettata una questione di possibile scusabilità sia dell'ignoranza che dell'errore, che si sarebbe potuta esaminare anche in relazione alla sentenza n. 364 del 1988 di questa Corte». Un assunto, dunque, che, seppure enunciato in forma ipotetica, rappresenta comunque un precedente del quale occorre doverosamente tenere conto.

Più articolati sono i passaggi che hanno contrassegnato la sentenza n. 325 del 1989, essendo stata la questione sollevata sotto un duplice profilo riguardante, il primo, l'art. 5 del codice penale e il secondo l'art. 47, primo e terzo comma, dello stesso codice. Quanto al primo profilo, dedotto, stavolta, con espresso richiamo alla sentenza n. 364 del 1988, la Corte ritenne inammissibile la questione sul rilievo che il giudice *a quo* aveva ommesso di precisare se e per quali motivi riteneva potersi prospettare nel caso di specie una ignoranza inevitabile «sulla portata imperativa del manifesto

di chiamata», con ciò lasciando trasparire la pertinenza della norma al tema che la questione intendeva sollevare e, dunque, la necessità di affrontare il merito ove l'ordinanza di rimessione fosse stata adeguatamente motivata sul punto. Sul secondo degli accennati profili, invece, la Corte, facendo leva su di un recente e condiviso orientamento giurisprudenziale ormai affrancatosi dalla non più giustificabile «ideologia degli autori del codice», pervenne ad una soluzione interpretativa affermando che «l'errore sulla portata del manifesto, vertendo su un atto amministrativo, è in realtà errore sul presupposto storico per l'attuazione del dovere in concreto» e come tale da qualificare alla stregua di «errore di fatto... che incide sul dolo, secondo i principi del diritto penale militare ex art. 16 del codice penale, rendendo rilevante questo errore anche nell'area dell'art. 39 del codice penale militare di pace». Ed è proprio su quest'ultima linea che hanno poi finito per attestarsi le più recenti pronunce, tutte di manifesta inammissibilità, relative ad altrettanti giudizi promossi sempre dal Tribunale militare di Padova (v., in particolare, le ordinanze n. 247 del 1991, n. 7 del 1992 e n. 205 del 1994).

6. — Le sollecitazioni che il giudice *a quo* ha insistentemente rivolto a questa Corte al fine di risolvere il quesito se ed in quali limiti debba essere riconosciuto valore scriminante alla ignoranza dei doveri inerenti allo stato militare, svelano, dunque, l'esistenza di un problema di fondo cui la giurisprudenza di questa Corte non ha sin qui offerto adeguata soluzione. Limitare, infatti, la rilevanza dell'errore alla non conoscenza del manifesto di chiamata, inteso questo alla stregua di un mero atto amministrativo idoneo a generare null'altro che il «dovere in concreto» di presentazione alle armi, ed obliterare, per questa via, il rilievo che può assumere l'ignoranza della norma da cui promana il «dovere in astratto», produce l'ineluttabile effetto di dar vita ad un circuito per così dire autodimostrativo che, arrestandosi all'errore finale, prescinde da quella che ne può essere la causa generatrice: l'ignoranza, appunto, della norma regolamentare che fa obbligo alle reclute, abbiano o meno ricevuto la cartolina precetto, di presentarsi comunque «nei giorni stabiliti dal manifesto, la cui pubblicazione vale per essi come precetto personale» (art. 543 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del regio esercito, Parte seconda, approvato con r.d. 3 aprile 1942, n. 1133). Orbene, nella ordinanza emessa il 21 dicembre 1993 (R.O. 161 del 1994) il Tribunale militare di Padova prospetta proprio una simile evenienza, osservando motivatamente che nel caso di specie la omessa tempestiva presentazione del militare è dipesa, in via principale, non dalla mancata conoscenza del contenuto del manifesto di chiamata, ma dal fatto di aver ignorato la normativa posta dal citato art. 543 del regolamento. Un errore, dunque, tuttora considerato incondizionatamente inescusabile dall'art. 39 c.p.m.p., di cui pertanto si chiede, ancora una volta, la declaratoria di illegittimità costituzionale in riferimento all'art. 5 del codice penale, come dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 364 del 1988.

7. — Sono fin troppo note le ragioni che indussero questa Corte a dichiarare, con la appena ricordata sentenza n. 364 del 1988, la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 5 del codice penale. Si osservò, infatti, sulla base, anche, di una approfondita ricostruzione storico-sistematica dell'importante tema, condotta alla luce dei valori costituzionali che esso coinvolgeva, che dal principio sancito dall'art. 27, primo comma, della Costituzione, occorreva trarre il corollario che la legittima punibilità di un fatto dovesse «necessariamente includere almeno la colpa dell'agente in relazione agli elementi più significativi della fattispecie tipica». Collegando poi fra loro i precetti enunciati dal primo e dal terzo comma dell'art. 27 della Carta fondamentale si dedusse «l'illegittimità costituzionale della punizione dei fatti che non risultino essere espressione di consapevole, rimproverabile contrasto con i (od indifferenza ai) valori della convivenza espressi dalle norme penali», osservandosi, a tal proposito, che «il ristabilimento dei valori sociali «dispregiati» e l'opera rieducatrice ed ammonitrice sul reo hanno senso soltanto sulla base della dimostrata «oggettiva anti-giuridicità» del fatto». Accanto a ciò, si ritenne che l'art. 5 del codice penale fosse in contrasto tanto con il principio di uguaglianza, derivando dalla norma un identico trattamento per situazioni fra loro dissimili, quali sono quella di «chi agisce con la coscienza della illiceità del fatto» rispetto a quella di «chi invece con tale coscienza non opera», quanto con il principio affermato nel secondo comma dell'art. 3 della Costituzione, ben potendo l'ignoranza della legge dipendere o da un fatto dello Stato, che «non abbia reso obiettivamente riconoscibili (o «prevedibili») alcune leggi», o dalla «mancata rimozione degli «ostacoli» di cui alla citata previsione costituzionale.

Ma assai più radicalmente, ed è questo l'aspetto che in questa sede maggiormente interessa, si ritenne che l'art. 5 del codice penale violasse «lo spirito stesso dell'intera Carta fondamentale ed i suoi essenziali principi ispiratori», rilevandosi a tale riguardo che «far sorgere l'obbligo giuridico di non commettere il fatto penalmente sanzionato senza alcun riferimento alla consapevolezza dell'agente, considerare violato lo stesso obbligo senza dare alcun rilievo alla

conoscenza od ignoranza della legge penale e dell'illiceità del fatto, sottoporre il soggetto agente alla sanzione più grave senza alcuna prova della sua consapevole ribellione od indifferenza all'ordinamento tutto, equivale a scardinare fondamentali garanzie che lo Stato democratico offre al cittadino ed a strumentalizzare la persona umana, facendola fondatamente dalla posizione prioritaria che essa occupa e deve occupare nella scala dei valori costituzionalmente tutelati».

L'ampiezza di simili principi è dunque tale da investire tutti i temi che tradizionalmente hanno ruotato attorno al precetto della inescusabilità della ignoranza della legge penale. Svitolo, infatti, il già criticato dogma della presunzione assoluta di conoscenza, non ha più senso operare, ai fini che qui rilevano, sottili disamine a margine degli elementi normativi del fatto o procedere a faticose e sempre opinabili distinzioni delle fonti «esterne» alla fattispecie incriminatrice, allo scopo di verificare se le stesse possano o meno qualificarsi come integratrici del precetto penale, onde consentire il trasferimento dell'errore su quest'ultimo, in precedenza del tutto irrilevante, nell'alveo dell'errore su legge extra penale ai sensi dell'art. 47, terzo comma, del codice penale. Una volta stabilito che l'ignoranza sulla legge penale scrimina in tutti i casi in cui la stessa sia risultata inevitabile, è di tutta evidenza che un siffatto principio debba valere anche nelle ipotesi in cui l'ignoranza verta sull'eventuale presupposto normativo della fattispecie incriminatrice, non potendosi certo pervenire al paradosso di ammettere una lettura differenziata dei valori costituzionali che con la citata sentenza si è inteso preservare a seconda delle modalità tecniche attraverso le quali ogni singola fattispecie viene ad essere strutturata. L'ignoranza o l'errore, dunque, sia che esso riguardi la previsione incriminatrice in quanto tale, sia che si rifletta su una disposizione che la norma stessa richiama o più semplicemente presuppone, assumerà comunque rilievo in tutti i casi in cui la mancata od erronea conoscenza del dato normativo, inteso questo in tutte le sue componenti, sia dipesa da cause che hanno reso inevitabile quella ignoranza o quell'errore. E se tutto ciò vale nelle interferenze che possono stabilirsi fra le leggi penali, *a fortiori* alle medesime conclusioni occorrerà pervenire nel caso in cui l'errore cada su una legge diversa da quella penale e riguardi non il fatto ma l'estensione del precetto.

8. — Le conclusioni cui occorre pervenire sono, a questo punto, evidenti. Già nella ricordata sentenza n. 325 del 1989, infatti, questa Corte non mancò di rilevare come l'interpretazione dell'art. 39 c.p.m.p. quale limite all'efficacia scusante dell'errore su legge extra penale, pur se, «certamente rispondente alla ideologia degli autori del codice», non potesse ritenersi più giustificabile, «sia perché contraria ai principi fondamentali del diritto penale (che sono principi di civiltà), sia perché nel nuovo ordinamento democratico, anche militare, quei principi sono collegati all'ispirazione di fondo della Costituzione che rende ormai anacronistica quella interpretazione». Ma il punto da affrontare e definitivamente risolvere non sta nell'ignoranza del «dovere in concreto» e, dunque, del fatto inquadrabile nell'area dell'art. 47, terzo comma, del codice penale, ma nel più radicale errore, o ignoranza, che investa la stessa fonte normativa che quel dovere costituisce «in astratto»: errore di diritto, dunque, rispetto al quale l'art. 39 c.p.m.p. introduce una previsione di totale irrilevanza ed inescusabilità che si presenta del tutto impermeabile a qualsiasi tentativo di manipolazione interpretativa. Una siffatta preclusione diviene, allora, inaccettabile per le stesse considerazioni che indussero questa Corte a dichiarare la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 5 del codice penale, giacché se l'ignoranza inevitabile di una norma penale esclude la punibilità della condotta, a maggior ragione alla stessa conclusione deve condurre l'ignoranza inevitabile delle ben più flebili, variegate e certo meno conosciute e conoscibili disposizioni regolamentari sulle quali si fondano i molteplici doveri che ineriscono allo stato militare. E ciò appare ancor più doveroso ove si consideri, da un lato, l'impossibilità di sottoporre a scrutinio di costituzionalità tutte le fonti non legislative dalle quali sorgono doveri militari la cui inosservanza è penalmente sanzionata (v., con riferimento proprio al r.d. 3 aprile 1942, n. 1133, l'ordinanza n. 124 del 1973); dall'altro, la fluidità di tali fonti, essendo le stesse suscettibili di mutamenti in funzione delle variabili scelte che l'autorità amministrativa è abilitata a compiere, e, sotto un ultimo ed assorbente profilo, l'impossibilità di far leva su di una supposta specificità dell'ordinamento militare per predicare il mantenimento nel sistema di una norma che, al di là di qualsiasi adeguamento sul piano applicativo, si appalesa ormai in aperto contrasto con i fondamentali valori di uno stato democratico.

Se di specificità dell'ordinamento militare si vuol continuare a parlare agli effetti che qui interessano, ciò sarà possibile solo nella ben diversa prospettiva di costruire su di essa una equilibrata elaborazione dei necessari canoni ermeneutici alla cui stregua condurre l'accertamento in concreto se l'ignoranza del dovere sia stata o meno inevitabile; una elaborazione, questa, rispetto alla quale dovranno essere tenuti nel massimo conto i principi che a tale riguardo questa Corte ha enunciato nella più volte richiamata sentenza n. 364 del 1988 (segnatamente al n. 27), trattandosi di principi di ordine generale la cui validità deve ritenersi senz'altro trasferibile anche nell'area della norma che qui si censura.

L'art. 39 del codice penale militare di pace deve pertanto essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza dei doveri inerenti allo stato militare l'ignoranza inevitabile.

9. — Diversa è la situazione che il medesimo Tribunale militare di Padova ha prospettato con l'ordinanza emessa il 12 aprile 1994 (R.O. 450 del 1994). In tal caso, infatti, è lo stesso giudice *a quo* a precisare che l'imputato, il quale «non ha mai avuto l'intenzione di sottrarsi ai suoi obblighi di leva», ha dichiarato «di non essersi tempestivamente presentato in quanto il padre, che curava in esclusiva i rapporti con l'autorità militare, gli aveva detto che la sua partenza era automaticamente sospesa a seguito di proposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato», erroneamente attribuendo a tale atto gli stessi effetti che — secondo una informativa avuta per iscritto dal Distretto Militare di Torino — scaturiscono dalla proposizione del ricorso al T.A.R.

Nel caso di specie, dunque, la mancata presentazione per l'espletamento degli obblighi di leva non può ritenersi scaturita dalla ignoranza dei doveri inerenti allo stato militare, che l'imputato ben conosceva, ma unicamente dal fatto di avere egli erroneamente attribuito ad uno specifico rimedio amministrativo i medesimi effetti sospensivi sulla chiamata alle armi che, secondo le informazioni ricevute dal proprio padre, si sarebbero determinati a seguito del ricorso in sede giurisdizionale. Un errore, dunque, che non cade sul dovere in sé considerato o sulla relativa fonte precettiva, ma che si incentra, più semplicemente, sui rapporti che legano fra loro il procedimento di gravame e gli effetti dell'atto amministrativo assoggettato a reclamo. La rilevanza di un tale errore sull'esistenza o meno del reato contestato all'imputato va pertanto risolta dal giudice militare alla stregua dei criteri interpretativi adottati dalla giurisprudenza per casi analoghi.

Pertanto la questione proposta deve essere dichiarata inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudici:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 39 del codice penale militare di pace, nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza dei doveri inerenti allo stato militare l'ignoranza inevitabile;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del codice penale militare di pace in relazione all'art. 5 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale militare di Padova con ordinanza del 12 aprile 1994.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1995.

Il Presidente: SPAGNOLI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 7

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 7 febbraio 1995
(della regione Campania)*

Acque minerali e termali - Disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla tesoreria e all'E.A.G.A.T. - Trasferimento delle partecipazioni azionarie già appartenenti all'E.A.G.A.T. al Ministero del tesoro - Obbligo di detto Ministero, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di provvedere alla dismissione delle partecipazioni stesse valendosi delle disposizioni in materia di acceleramento delle procedure di dismissione delle partecipazioni possedute direttamente dallo Stato - Denunciata emissione di decreto-legge in assenza dei presupposti della necessità ed urgenza - Lamentata lesione delle competenze legislative e amministrative della regione in materia di assistenza sanitaria, di acque minerali e termali e di termalismo terapeutico - Incidenza sui principi di ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione.

(D.-L. 7 gennaio 1995, n. 1, art. 7, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 3, 77, 97, 117 e 118).

La regione Campania, in persona del presidente, *pro-tempore*, della giunta regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Ferrari dell'avvocatura regionale, in virtù di mandato a margine del presente atto rilasciato in esecuzione della deliberazione della giunta regionale n. 432 del 31 gennaio 1995, e con lo stesso elettivamente domiciliato in Roma presso l'ufficio di rappresentanza della regione Campania in via del Tritone, 61, ricorre, contro il Presidente, *pro-tempore*, del Consiglio dei Ministri, domiciliato per la carica in Roma, palazzo Chigi, nonché *ope legis* presso l'Avvocatura generale dello Stato, via dei Portoghesi 12 - Roma, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dei commi 1 e 2 dell'art. 7 del d.-l. n. 1 del 7 gennaio 1995 recante «Disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla tesoreria e all'EAGAT», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 2 dell'11 gennaio 1995, per violazione degli artt. 117, primo comma, 118, primo comma, 77, 32 e 97, primo comma, della Costituzione.

FATTO

Il Governo, reiterando i precedenti dd.-ll. 7 settembre 1994, n. 528, e 7 novembre 1994, n. 617 non convertiti, insiste, con l'impugnato decreto, a voler dettare una disciplina in materia di assistenza sanitaria della quale fa parte sostanziale il termalismo terapeutico violando le competenze regionali previste dalla Costituzione.

Invero il comma 1 dell'art. 7 del decreto in questione statuisce il trasferimento delle partecipazioni azionarie già appartenenti al soppresso Ente autonomo gestione aziende termali (E.A.G.A.T.) al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, mentre il comma 2 abilita questo, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alle dismissioni delle predette partecipazioni.

DIRITTO

1. — Preliminarmente è da porre in evidenza come il Governo, invocando la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti la disciplina operativa delle partecipazioni e dei proventi del tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria, e all'E.A.G.A.T., detta norme, con l'impugnato art. 7, certamente carenti nel requisito sia della necessità che dell'urgenza, concernenti il trasferimento al Ministero del tesoro delle partecipazioni azionarie dell'E.A.G.A.T. e l'autorizzazione al detto Ministero di provvedere alla dismissione delle stesse partecipazioni; in tal modo ha violato l'art. 77 della Costituzione ove si consideri anche che ben avrebbe potuto far ricorso ad un disegno di legge. Ma il Governo ha, non meno gravemente, violato le disposizioni costituzionali che riconoscono la competenza legislativa e amministrativa della regione nella materia dell'assistenza sanitaria, come appresso si dirà.

La ricorrente regione ben conosce l'orientamento di codesta ecc.ma Corte secondo il quale le regioni non possono impugnare decreti-legge dello Stato sotto il profilo dell'insussistenza dell'urgenza e della necessità per inammissibilità per carenza di interesse, ma, nel caso di specie, nell'impugnare il decreto *de quo* perché lesivo ed invasivo della propria sfera di competenza costituzionalmente garantita, non possono non evidenziarsi profili di insussistenza della straordinaria necessità ed urgenza.

2. — Nell'ambito dell'assistenza sanitaria, le cui funzioni legislative *ex art.* 117 della Costituzione sono demandate alla regione, unitamente alle funzioni amministrative *ex art.* 118 della medesima Costituzione, sono incluse anche «Le prestazioni idrotermali, limitate al solo aspetto terapeutico», così come previsto dall'art. 36 (termalismo terapeutico) della legge di riforma sanitaria del 23 dicembre 1978, n. 833, il quale statuisce altresì che «Le aziende termali già facenti capo all'E.A.G.A.T. e che saranno assegnate alle regioni, per l'ulteriore destinazione agli enti locali ... sono dichiarate presidi e servizi multinazionali delle unità sanitarie nel cui territorio sono ubicate» (terzo comma).

D'altra parte, in esecuzione del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, l'art. 1-*quinquies* del d.-l. 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, ha soppresso l'Ente autonomo di gestione per le aziende termali (1 cpv.), ha assegnato le partecipazioni azionarie e i rapporti patrimoniali e giuridici all'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera EFIM (3 cpv.) ed ha statuito che l'EFIM, nei modi e termini previsti da apposito provvedimento legislativo, provveda «c) al trasferimento alle regioni delle attività, patrimoni, pertinenze e personale delle aziende termali, ivi comprese le attività e i patrimoni alberghieri, per l'ulteriore destinazione agli enti locali nei tempi e nei modi previsti dalla legge di riforma sanitaria».

Inopinatamente, l'impugnato decreto-legge, dispone il passaggio delle aziende già dell'EAGAT al Ministero del tesoro perché, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provveda alla dismissione delle stesse «sulla base di criteri di valorizzazione delle finalità istituzionali delle aziende interessate, tenuto conto dell'importanza delle stesse per l'economia generale, nonché degli interessi turistici e locali».

Con ciò facendo, oltre a determinare un improvviso ed ingiustificato cambiamento di rotta rispetto al precedente uniforme quadro normativo in violazione dei principi della ragionevolezza e del buon andamento (artt. 3 e 97 della Costituzione), il Governo ha espressamente violato gli artt. 117 e 118 della Costituzione invadendo le competenze legislative ed amministrative delle regioni e sottraendo alle stesse beni destinati all'esercizio di funzioni attribuite dalla Costituzione.

P. Q. M.

Si conclude chiedendo alla Corte costituzionale di dichiarare l'illegittimità costituzionale dei commi 1 e 2 dell'art. 7 del d.-l. n. 1 del 7 gennaio 1995 per violazione degli artt. 3, 97, 117 e 118 nonché dell'art. 77 della Costituzione.

Roma, addì 1º febbraio 1995

Avv. Sergio FERRARI

95C0201

N. 8

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 13 febbraio 1995
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)*

Sanità pubblica - Assistenza sanitaria specifica, preventiva, protesica e ortopedica di cui al terzo comma dell'art. 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a favore di invalidi per causa di guerra ed assimilati e degli invalidi civili per fatti di guerra - Oneri derivanti dall'erogazione delle prestazioni sanitarie sopra indicate a carico del Fondo sanitario nazionale, in assenza di specifica previsione normativa statale - Travalicamento delle competenze regionali.

(Legge regione Basilicata riapprovata il 17 gennaio 1995).

(Cost., art. 117, in relazione all'art. 13 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502).

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato preso i cui uffici in Roma *ope legis domicilia*, contro la regione Basilicata, in persona del presidente della Giunta *pro-tempore* per la declaratoria di incostituzionalità della legge regionale riapprovata a maggioranza assoluta del Consiglio

regionale della regione Basilicata nella seduta del 17 gennaio 1995, comunicata al commissario del governo nella stessa regione il 21 gennaio 1995, ed intitolata ... «Assistenza sanitaria specifica, preventiva, protesica ed ortopedica di cui al terzo comma dell'art. 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a favore di invalidi per causa di guerra ed assimilati e degli invalidi civili per fatti di guerra...».

Il testo legislativo, approvato una prima volta dal Consiglio regionale il 10 maggio 1994, era stato dal Governo rinviato, con telex del 13 maggio 1994, con le seguenti testuali osservazioni ... «Il Governo ha rilevato che la legge medesima, ponendo a carico del Fondo sanitario gli oneri derivanti dalla erogazione delle prestazioni sanitarie ivi previste, viola il disposto dell'art. 5, settimo comma, della legge n. 407/1990 e non tiene conto che ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 502/1992, la regione deve far fronte con proprie risorse a oneri finanziari derivanti da erogazione di livelli di assistenza sanitaria superiori a quelli uniformi stabiliti a livello nazionale, tanto più che gli interventi di cui trattasi attengono anche ad aspetti di assistenza sociale per i quali la regione deve provvedere con fondi propri. A ciò aggiungasi che gli artt. 8, quinto comma e 11, primo comma, nel disporre la presentazione in carta semplice della domanda di contributi ivi indicati, violano la competenza statale in materia tributaria».

Il Consiglio regionale ha ora riapprovato il disegno di legge nel medesimo testo rinviato dal governo con la sola eliminazione delle disposizioni di cui all'art. 8, quinto comma e all'art. 11, primo comma, che nel disporre la presentazione della domanda in carta semplice violano evidentemente la competenza statale in materia tributaria.

Il disegno di legge non può sottrarsi alla denuncia di incostituzionalità.

Infatti la legge pone, con l'art. 14, a carico del servizio sanitario nazionale forme di assistenza economica (v. ad esempio l'art. 6 che costituisce un premio di buona tenuta protesi, l'art. 7 che prevede la corresponsione di un contributo per usura indumenti, l'art. 8 per l'assistenza alimentare, l'art. 9 che istituisce un contributo per protesi dentarie, l'art. 10, sesto comma, che prevede un contributo di permanenza nella località termale, ecc.), che l'art. 5, settimo comma, della legge n. 407 del 1990 (che contiene disposizioni per l'attuazione della manovra finanziaria 1991-1993) ha soppresso.

La condizione perché rimanga in vita è che la forma di assistenza sia prevista da leggi dello Stato, ma nella specie tale condizione non esiste.

La legge impugnata è altresì in netto contrasto con l'art. 13 del d.lgs. n. 502 del 1992 che impone alle regioni (obbligo che alle stesse deriva anche dal carattere sociale degli interventi v. in proposito art. 3, terzo comma, del d.P.R. n. 502/1992 e succ. modif.) di far fronte con proprie risorse agli oneri finanziari derivanti da erogazioni di livelli di assistenza superiori, quali indubbiamente sono quelle previste dalla legge stessa, a quelli uniformi stabiliti a livello nazionale.

Si pone così, in definitiva, il provvedimento legislativo della regione Basilicata, in contrasto con le prescrizioni dell'art. 117 della Costituzione non potendosi invocare in dubbio che quelli violati siano principi fondamentali stabiliti da leggi dello Stato.

Tanto premesso, e sulla base della delibera del Consiglio dei ministri del 6 febbraio 1995 che approva la determinazione di impugnare la legge regionale in questione, si chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale della legge regionale della regione Basilicata indicata in epigrafe per i motivi qui sopra illustrati.

Si produrranno il testo della delibera legislativa, il telex di rinvio, la delibera del Consiglio dei Ministri, il testo originario della legge.

Roma, addì 3 febbraio 1995

Giuseppe Orazio Russo, avvocato dello Stato

N. 84

Ordinanza emessa il 10 giugno 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 7 febbraio 1995) dalla commissione tributaria di secondo grado di Lecce sul ricorso proposto dall'Ufficio del registro di Maglie contro Macculli Pietro ed altra

Imposta sull'incremento di valore degli immobili (I.N.V.I.M.). - Previsione che, per la determinazione della differenza tra il valore iniziale e quello finale dell'immobile, si assume quale valore finale quello dichiarato o quello maggiore effettivamente accertato per il trasferimento del bene ai fini dell'imposta di registro o di successione - Mancata previsione della estensibilità all'I.N.V.I.M. dell'impugnazione proposta dall'acquirente avverso l'accertamento di valore, ai fini della imposta di registro - Incidenza sul principio di uguaglianza, per il diverso valore, ai fini fiscali di un immobile, a seconda del contribuente dal quale ciascuna imposta è dovuta, nonché sui principi di capacità contributiva e di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 6).

(Cost., artt. 3, 53 e 97).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO

Ha emesso la presente ordinanza nel ricorso promosso dall'ufficio registro di Maglie nei confronti di Macculli Pietro e Vadrucchi Maria avverso la decisione della Commissione tributaria di primo grado di Lecce, sez. terza, n. 1114 del 14 gennaio 1991.

CENNO DEI FATTI

Con atto per notar Amato del 26 maggio 1984 registrato l'11 giugno 1984 al n. 1767, i coniugi Martire Paiano ed Anna Rizzo vendevano ai coniugi Pietro Macculli e Maria Vadrucchi un appartamento in Otranto alla via 800 Martini per il dichiarato prezzo di L. 20.000.000.

In sede di valutazione della congruità l'ufficio accertava un valore di L. 42.000.000 e notificava alle parti regolare avviso di accertamento ai fini della imposta di registro che veniva impugnato solo dagli acquirenti, mentre diveniva definitivo per silenzio nei confronti dei venditori.

Nel more del procedimento contenzioso promosso dagli acquirenti, veniva emanato il d.P.R. n. 131/1986 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) il quale, all'art. 79, consente che i criteri di valutazione automatica previsti nel quarto comma dell'art. 52 si applichino alle pratiche pendenti, anche in sede contenziosa, ragion per cui l'adita Commissione accoglieva il ricorso degli acquirenti, e determinava conseguentemente il valore del bene ai fini dell'imposta di registro.

In data 10 giugno 1986 l'ufficio del registro notificava ai venditori l'avviso di liquidazione per l'imposta INVIM utilizzando, però, quale valore «finale» quello indicato nell'avviso di accertamento non impugnato dai predetti venditori (L. 42.000.000) e, per essi, resosi definitivo; ed in data 4 novembre 1988, l'ingiunzione di pagamento ripetuta il 5 maggio 1989 con aggiornamento di interessi.

In data 1^o febbraio 1989, non avendo i debitori (leggasi venditori) assolto il loro debito, si procedeva a tentativo di pignoramento mobiliare per il recupero del credito erariale, ma il messo della conciliazione di Otranto redigeva verbale di mancato pignoramento.

Anche le indagini presso la conservatoria dei pp.rr.ii. di Lecce a nome dei coniugi Paiano-Rizzo davano esito negativo.

Pertanto l'ufficio provvedeva a notificare in data 3 maggio 1989 ingiunzione di pagamento di L. 22.870.000 per INVIM (tenuto conto del valore dell'immobile di cui all'atto Amato, come accertato e resosi definitivo per il silenzio dei venditori) agli acquirenti, quali terzi proprietari dell'immobile sul quale grava il privilegio in favore dell'Amministrazione finanziaria.

Trascorso infruttuosamente il termine dilatorio per il pagamento, l'ufficio notificava agli acquirenti atto di pignoramento immobiliare, al quale gli interessati si opponevano eccependo l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento posto che essi avevano presentato ricorso avverso l'avviso di accertamento di valore ed avevano ottenuto dalla Commissione una decisione favorevole, la quale, divenuta definitiva, precludeva all'ufficio di chiedere il pagamento dell'INVIM rapportata a quell'altro valore finale resosi definitivo nei confronti dei venditori, per il silenzio e la inezia di questi ultimi.

Venivano mosse anche altre censure all'operato dell'ufficio.

Resisteva l'ufficio con memoria precisando che l'art. 28 del d.P.R. n. 643/1972, stabilendo il privilegio sugli immobili trasferiti, introduceva nel sistema dell'INVIM una garanzia a carattere reale la cui peculiarità consiste nel diritto di «sequela» e contestava tutte le ulteriori censure dei ricorrenti.

La Commissione tributaria di primo grado di Lecce, sez. II, con la decisione in epigrafe indicata, accoglieva il ricorso dei coniugi Macculli-Vatrucci ritenendo che il valore definitivo ai fini INVIM nei confronti dei venditori deve coincidere con quello definito nei confronti degli acquirenti ai fini della imposta di registro.

Avverso la suddetta decisione proponeva appello l'ufficio del registro di Maglie assumendo che nell'INVIM non vi è solidarietà tra venditore ed acquirente, il quale ultimo «è soltanto responsabile di imposta rimanendo estraneo al rapporto sostanziale».

A sostegno di tale affermazione invocava la sentenza n. 1725 del 1º aprile 1989 emessa dalla suprema Corte di cassazione.

Resistevano con memoria gli appellati i quali chiedevano la conferma della decisione di primo grado anche in base alla sentenza della suprema Corte di cassazione, sez. I, n. 2575 del 29 marzo 1990 la quale, nell'interpretare l'art. 6 del d.P.R. n. 643 del 1972, avrebbe affermato che il legislatore con tale norma vorrebbe che all'interno del rapporto dell'INVIM, sia pur limitatamente all'accertamento di valore, deve realizzarsi la stessa situazione giuridica in cui le parti contraenti si trovano in materia di registro.

All'udienza del 10 giugno 1994 le parti illustravano oralmente le proprie posizioni.

DIRITTO

La Commissione dubita della legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. n. 643/1972 con riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione.

Ed invero: il secondo comma dell'art. 6 della citata norma recita testualmente: «per la determinazione della differenza si assumono, per gli immobili di cui all'art. 2, quale valore finale, quello dichiarato o quello maggiore definitivamente accertato per il trasferimento del bene ai fini dell'imposta di registro o di successione e quale valore iniziale...».

Secondo l'interpretazione data dall'ufficio del registro di Maglie il valore finale dell'immobile *de quo* dovrebbe determinarsi sulla base del valore ai fini dell'imposta di registro divenuto definitivo per silenzio per mancata impugnazione anche di tale ultimo valore da parte dei venditori.

Assume ancora l'ufficio: solo per l'imposta di registro vi è solidarietà passiva tra venditore e acquirente di talché il legislatore, con la norma in esame (la quale riguarda un'imposta che colpisce, nel rapporto di alienazione, solo il venditore) allorquando fa riferimento al valore definitivo ai fini dell'imposta di registro tiene conto esclusivamente di quello definito appunto solo nei confronti dei venditori, in quanto gli acquirenti sono soggetti estranei al rapporto tributario relativo all'INVIM.

Sostengono invece gli appellati che in *subiecta* materia il valore del bene accertato dalla Commissione ai fini dell'imposta del registro deve essere l'unico da tener presente ai fini dell'INVIM non essendo ipotizzabile che lo stesso bene possa avere valutazioni differenti a seconda dell'imposta da applicare.

Prima facie il problema sembrerebbe risolvibile alla stregua dell'art. 2859 del c.c. (in materia di effetti dell'ipoteca nei confronti del terzo acquirente e delle facoltà di questo ultimo) da interpretare analogicamente.

Ma al di là della questione relativa alla sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 2859 per la sua concreta applicazione (nella specie, infatti, il credito dell'amministrazione finanziaria è garantito da privilegio e non da ipoteca), la questione relativa al conflitto tra due titoli, entrambi definitivi, (quello rappresentato dall'accertamento dell'ufficio divenuto definitivo per silenzio nei confronti dei venditori e quello rappresentato dalla decisione della commissione tributaria adita dagli acquirenti) che hanno determinato il valore dell'immobile ai fini dell'imposta di registro rimane irrisolta.

Ebbene la legge sull'INVIM non si preoccupa di specificare che l'accertamento compiuto nei confronti del venditore-debitore, unico soggetto passivo dell'INVIM, debba costituire valore definitivamente accertato dell'immobile nei confronti dell'acquirente anche nell'ipotesi in cui questi abbia ottenuto nei confronti dell'amministrazione finanziaria un accertamento giudiziale di valore inferiore a quello preteso inizialmente dall'amministrazione finanziaria.

In altri termini l'acquirente sarebbe tenuto a pagare l'INVIM nell'ipotesi di insolvenza del venditore, senza potersi giovare della riduzione (già tuttavia in sede giurisdizionale propria) ottenuta a seguito del ricorso proposto solo da esso acquirente.

Una siffatta interpretazione contrasterebbe con il principio di ragionevolezza posto a base dell'art. 3 della Costituzione.

Non si ignora il principio affermato dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 544 del 27 novembre 1987 con la quale, proprio in relazione al caso in cui una soltanto delle parti dello stesso contratto tenuta in solido al pagamento dell'imposta del registro abbia impugnato con successo l'accertamento dell'ufficio del registro, ha escluso che la mancata previsione nella legge di un effetto estensivo del provvedimento giurisdizionale nato da tale impugnazione sia in contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, sol perché ha ritenuto che il condebitore non impugnante non può subire un trattamento peggiore stante l'invocabilità della regola posta dall'art. 1306 secondo comma del c.c., ma tale principio non pare applicabile alla specie posta che ai fini dell'INVIM l'acquirente non è condebitore solidale (si è già rilevato che l'acquirente è estraneo a quel rapporto tributario) e quindi non può invocare a suo favore il disposto dell'art. 1306 del c.c.

La mancata previsione legislativa della estensibilità alla INVIM dell'impugnazione proposta dall'acquirente avverso l'accertamento di valore, ai fini dell'imposta di registro, appare in contrasto con l'art. 53 della Costituzione in quanto imporrebbe agli acquirenti di corrispondere una somma non dovuta, pur avendo essi fatto quanto la legge a loro appresta per la tutela giurisdizionale, ed avendo, per altro, conseguito già risultati favorevoli.

Infatti se più soggetti si trovano inizialmente in una situazione di diritto ingiusta a loro danno e tale ingiustizia viene poi riconosciuta per ragioni oggettive, il riconoscimento escluso per coloro che non si sono difesi crea una disparità di trattamento ed una imposizione tributaria in contrasto con i citati artt. 3 e 53 della Costituzione.

La norma in esame appare anche in contrasto con l'art. 97 della Costituzione che impone tra l'altro alla p.a. il dovere della imparzialità.

È pur vero che l'esercizio di un diritto non può comportare violazione di tale dovere; purché però vi sia la certezza che di diritto incontestabile si tratti e, nel nostro ordinamento perché un diritto sia tale occorre che la norma da cui scaturisce non sia sospettabile di illegittimità costituzionale.

L'art. 6 in esame quindi appare sospetto di illegittimità costituzionale, apparendo a chiunque stridente con il più elementare senso di giustizia che un medesimo bene, in un medesimo momento e contesto (costituito dall'identico atto di trasferimento su cui si fondano entrambe le imposte di cui qui si tratta), possa avere, agli effetti fiscali, due valori diversi a seconda del contribuente dal quale ciascuna imposta è dovuta.

P. Q. M.

La Commissione solleva di ufficio la questione di legittimità costituzionale e dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. n. 843 del 1972 in relazione agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione repubblicana nella parte in cui prevede ai fini della determinazione del valore finale dell'INVIM un effetto estensivo della impugnazione proposta dal solo acquirente dell'immobile ai fini dell'imposta del registro e della conseguente decisione emessa dalla giustizia tributaria;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale della questione proposta;

Dispone la sospensione del presente giudizio e manda alla segreteria perché notifichi la presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e perché comunichi la medesima ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Lecce, addì 10 giugno 1994

Il presidente: SEMERARO

Il relatore: MARCUCCIO

N. 85

Ordinanza emessa il 10 giugno 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 7 febbraio 1995) dalla commissione tributaria di secondo grado di Lecce sul ricorso proposto dall'Ufficio del registro di Maglie contro Tondi Daniele ed altra

Imposta sull'incremento di valore degli immobili (I.N.V.I.M.) - Previsione che, per la determinazione della differenza tra il valore iniziale e quello finale dell'immobile, si assume quale valore finale quello dichiarato o quello maggiore effettivamente accertato per il trasferimento del bene ai fini dell'imposta di registro o di successione - Mancata previsione della estensibilità all'I.N.V.I.M. dell'impugnazione proposta dall'acquirente avverso l'accertamento di valore, ai fini della imposta di registro - Incidenza sul principio di uguaglianza, per il diverso valore, ai fini fiscali di un immobile, a seconda del contribuente dal quale ciascuna imposta è dovuta, nonché sui principi di capacità contributiva e di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 6).

(Cost., artt. 3, 53 e 97).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO

Ha emesso la presente ordinanza nel ricorso promosso dall'ufficio registro di Maglie nei confronti di Tondi Daniele e Rita avverso la decisione della commissione tributaria di primo grado di Lecce, sez: terza, n. 1115 del 14 gennaio 1991.

CENNO DEI FATTI

Con atto per notar Amato del 26 maggio 1984 registrato l'11 giugno 1984 al n. 1767, i coniugi Martire Paiano ed Anna Rizzo vendevano ai sig.ri Tondi Daniele e Rita un appartamento in Otranto alla via 800 Martiri per il dichiarato prezzo di L. 14.000.000.

In sede di valutazione della congruità l'ufficio accertava un valore di L. 30.000.000 e notificava alle parti regolare avviso di accertamento ai fini della imposta di registro che veniva impugnato solo dagli acquirenti, mentre diveniva definitivo per silenzio nei confronti dei venditori.

Nel *more* del procedimento contenzioso promosso dagli acquirenti, veniva emanato il d.P.R. n. 131/1986 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) il quale, all'art. 79, consente che i criteri di valutazione automatica previsti nel quarto comma dell'art. 52 si applichino alle pratiche pendenti, anche in sede contenziosa, ragion per cui l'adita Commissione accoglieva il ricorso degli acquirenti, e determinava conseguentemente il valore del bene ai fini dell'imposta di registro.

In data 10 giugno 1986 l'ufficio del registro notificava ai venditori l'avviso di liquidazione per l'imposta INVIM utilizzando, però, quale valore «finale» quello indicato nell'avviso di accertamento non impugnato dai predetti venditori (L. 30.000.000) e, per essi, resosi definitivo; ed in data 4 novembre 1988 l'ingiunzione di pagamento ripetuta il 5 maggio 1989 con aggiornamento di interessi.

In data 1º febbraio 1989, non avendo i debitori (leggasi venditori) assolto il loro debito, si procedeva a tentativo di pignoramento mobiliare per il recupero del credito erariale, ma il messo della conciliazione di Otranto redigeva verbale di mancato pignoramento.

Anche le indagini presso la conservatoria dei pp.rr.ii. di Lecce a nome dei coniugi Paiano-Rizzo davano esito negativo.

Pertanto l'ufficio provvedeva a notificare in data 3 maggio 1989 ingiunzione di pagamento per INVIM (tenuto conto del valore dell'immobile di cui all'atto Amato, come accertato e resosi definitivo per il silenzio dei venditori) agli acquirenti, quali terzi proprietari dell'immobile sul quale grava il privilegio in favore dell'Amministrazione finanziaria.

Trascorso infruttuosamente il termine dilatorio per il pagamento, l'ufficio notificava agli acquirenti atto di pignoramento immobiliare, al quale gli interessati si opponevano eccependo l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento posto che essi avevano presentato ricorso avverso l'avviso di accertamento di valore ed avevano ottenuto dalla Commissione una decisione favorevole, la quale, divenuta definitiva, precludeva all'ufficio di chiedere il pagamento dell'INVIM rapportata a quell'altro valore finale resosi definitivo nei confronti dei venditori, per il silenzio e la inerzia di questi ultimi.

Venivano mosse anche altre censure all'operato dell'ufficio.

Resisteva l'ufficio con memoria precisando che l'art. 28 del d.P.R. n. 643/1972, stabilendo il privilegio sugli immobili trasferiti, introduceva nel sistema dell'INVIM una garanzia a carattere reale la cui peculiarità consiste nel diritto di «sequela» e contestava tutte le ulteriori censure dei ricorrenti.

La Commissione tributaria di primo grado di Lecce, sez. terza, con la decisione in epigrafe indicata, accoglieva il ricorso dei germani Tondi Daniele e Rita ritenendo che il valore definitivo ai fini INVIM nei confronti dei venditori deve coincidere con quello definito nei confronti degli acquirenti ai fini della imposta di registro.

Avverso la suddetta decisione proponeva appello l'ufficio del registro di Maglie assumendo che nell'INVIM non vi è solidarietà tra venditore ed acquirente, il quale ultimo «è soltanto responsabile di imposta rimanendo estraneo al rapporto sostanziale».

A sostegno di tale affermazione invocava la sentenza n. 1725 del 1° aprile 1989 emessa dalla suprema Corte di cassazione.

Resistevano con memoria gli appellati i quali chiedevano la conferma della decisione di primo grado anche in base alla sentenza della suprema Corte di cassazione, sez. prima, n. 2575 del 29 marzo 1990 la quale, nell'interpretare l'art. 6 del d.P.R. n. 643 del 1972, avrebbe affermato che il legislatore con tale norma vorrebbe che all'interno del rapporto dell'INVIM, sia pur limitatamente all'accertamento di valore, deve realizzarsi la stessa situazione giuridica in cui le parti contraenti si trovano in materia di registro.

All'udienza del 10 giugno 1994 le parti illustravano oralmente le proprie posizioni.

DIRITTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. 84/1995).

95C0226

N. 86

*Ordinanza emessa il 24 novembre 1994 dal tribunale di Genova
nel procedimento civile vertente tra S.r.l. ASSI.GE. contro il Ministero delle finanze*

Contenzioso tributario - Tasse annuali di concessioni governative - Rimborso - Esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo - Omessa previsione - Violazione del diritto di difesa - Lesione del principio di eguaglianza.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 12, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento civile promosso da ASSI.GE S.r.l., con sede in Genova, via Ss. Giacomo e Filippo 31, in persona del suo rappresentante *pro-tempore*, elettivamente domiciliata in Genova, via Ceccardi 4.6 presso e nello studio dell'avv. Mara Dasso Dall'Orso che la rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto di citazione, attrice, contro Ministero delle finanze, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, legale domiciliataria in Genova, viale Brigate Partigiane, 2, convenuto.

CONCLUSIONI

Per l'attrice:

Voglia codesto ill.mo Tribunale *contrariis reiectis*, dichiarare la tassa di concessione governativa sulle società di cui all'art. 36 del d.-l. n. 69/1989 convertito in legge 27 aprile 1989, n. 154 illegittima perché istituita in palese violazione di una disposizione normativa comunitaria (come tale direttamente applicabile nel nostro ordinamento giuridico) ed indebitamente percepita secondo quanto stabilito dalla Corte di giustizia CEE con sentenza del 20 aprile 9 e conseguentemente condannare, il Ministero delle finanze alla restituzione in favore della società attrice di quanto da essa pagato per il quinquennio dal 1988 al 1992 e quindi L. 17.500.000 oltre interessi legali dal pagamento al saldo e rivalutazione.

Sentenza provvisoriamente esecutiva. Con vittoria di spese e competenze di causa.

Per il convenuto:

Voglia il tribunale ill.mo dichiarare pregiudizialmente la propria incompetenza territoriale, riconoscendo quella funzionale del tribunale di Roma. Vinte le spese.

In subordine, voglia respingere nel merito le domande attore: siccome infondate. Vinte le spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in data 28 ottobre 1993 ritualmente notificato la ASSI.GE. S.r.l., in persona del proprio legale rappresentante, conveniva in giudizio dinanzi a questo tribunale il Ministero delle finanze per sentir dichiarare dovuto il rimborso in proprio favore dell'importo complessivo di L. 17.500.000 che essa aveva versato negli anni 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992 a titolo di tassa sulle concessioni governative sull'iscrizione di vari atti presso il registro delle società di questo tribunale in applicazione di quanto disposto dal d.P.R. n. 641 del 26 ottobre 1972 e successive modifiche.

Eccepiva, al riguardo, l'illegittimità del tributo siccome in contrasto con gli art. 10 e 11 della direttiva del Consiglio delle comunità economiche europee 17 luglio 1969 n. 355 la quale escludeva, come è noto, l'applicazione di qualsiasi imposizione per l'immatricolazione delle società fatta eccezione per l'imposta sui conferimenti e per i diritti di carattere remunerativo; ed osservava che nessuna remuneratività poteva ravvisarsi in una controprestazione di danaro di entità non certo proporzionata al servizio reso, tra l'altro assoggettato ad altra apposita tassa.

Nel costituirsi in giudizio il Ministero convenuto eccepiva preliminarmente l'incompetenza territoriale del tribunale adito, ogni controversia giudiziaria al riguardo dovendo radicarsi presso il tribunale di Roma ove aveva sede l'ufficio finanziario liquidatore della tassa.

Nel merito contestava la fondatezza delle opposte pretese delle quali chiedeva il rigetto, sostenendo, che la contestata tassa doveva rientrare nei diritti di carattere remunerativo espressamente esclusi dal divieto comunitario.

Quindi la causa, senza necessità di particolare istruzione, sulle conclusioni come sopra trascritte, è stata trattata in decisione all'udienza collegiale del 17 novembre 1994.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nell'ordine logico delle questioni sottoposte all'esame del Collegio carantere assorbente assume la questione di decadenza e di improponibilità della domanda attore siccome non preceduta dall'intero esperimento della fase amministrativa dei ricorsi secondo il disposto dell'art. 11 del d.P.R. n. 641 del 1972: questione sollevata per la prima volta in comparsa conclusionale ma pur sempre rilevabile di ufficio da parte del Collegio.

La questione sottoposta all'esame del collegio presenta evidenti aspetti di similitudine con altra, rimessa all'esame della Corte costituzionale con ordinanza 27 gennaio 1994, per cui analoghe devono essere le conclusioni anche per il presente giudizio.

Come è noto questo tribunale ha rilevato di ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (disciplina delle tasse sulle concessioni governative), secondo cui nelle controversie relative all'applicazione delle tasse e soprattutto previste in tale decreto l'esperimento dell'azione giudiziaria è subordinato alla previa presentazione dei ricorsi amministrativi, previsti dall'art. 11 dello stesso decreto, ed alle relative decisioni definitive dell'Intendente di finanza o del Ministro delle finanze oppure, in mancanza delle relative decisioni, al decorso del termine di centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso per manifesta infondatezza con riferimento agli artt. 24 e 3 della Cost.

L'art. 13, secondo comma, del d.P.R. n. 641 del 1972, stabilisce che il contribuente può chiedere la restituzione delle tasse erroneamente pagate nel termine decadenziale di tre anni dal pagamento o in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, nella data della comunicazione del rifiuto. Il comma successivo non ammette il rimborso delle tasse pagate in modo straordinario.

L'art. 11 dello stesso d.P.R. n. 641 stabilisce che le controversie sull'applicazione delle tasse e sopratasse, previste dal decreto, sono decise in via amministrativa dall'Intendente di finanza con provvedimento che può essere impugnato con ricorso al Ministro per le finanze nel termine di trenta giorni, se l'ammontare delle tasse superi le L. 100.000.

Il ricorso al Ministro può essere proposto, decorso il termine di centottanta giorni dalla presentazione del ricorso, se al ricorrente non sia stata notificata la relativa decisione.

Il successivo art. 12 del decreto stabilisce, infine, che «avverso le decisioni definitive, di cui ai precedente articolo, è esperibile l'azione giudiziaria nel termine di novanta giorni dalla data di notificazione della decisione». La contestazione della pretesa dei contribuenti ad ottenere la restituzione delle tasse cc. gg. costituisce controversia relativa all'applicazione delle tasse medesime, e, quindi, è soggetta alle norme sul contenzioso sopra richiamate con la conseguenza che la domanda giudiziale di ripetizione delle imposte indebitamente pagate proposta davanti al giudice ordinario in mancanza dei ricorsi gerarchici dovrebbe essere dichiarata improponibile.

Dal sistema descritto risulta infatti che l'azione giudiziaria può essere esperita solo se i ricorsi amministrativi siano stati proposti e solo dopo la notifica delle decisioni intendenzie o ministeriali definitive ovvero dopo il decorso di centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza alcuna notifica di decisione.

È, quindi, incontestabile che il legislatore con la normativa riferita ha inteso creare uno «sbarramento» all'esercizio dell'azione giudiziaria che si configura giuridicamente come condizione di proponibilità della stessa, posto che il contribuente non può avvalersi del diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Cost. senza aver prima percorso la via dei ricorsi amministrativi.

Ora, codesta Corte, pur avendo costantemente affermato che gli artt. 24 e 113 della Cost. non impongono una correlazione assoluta tra il sorgere del diritto e la sua azionabilità, la quale può essere differita ad un momento successivo ove ricorrano esigenze di ordine generale e superiori finalità di giustizia, tuttavia, a proposito di una disciplina parallela a questa in esame (art. 33, d.P.R. 20 ottobre 1972, n. 642 sulla disciplina dell'imposta di bollo) ha ritenuto che, anche nel concorso di queste circostanze, il legislatore è sempre tenuto ad osservare il limite imposto dall'esigenza di non rendere la tutela giurisdizionale eccessivamente difficoltosa, in conformità al principio della piena attuazione della garanzia stabilita dalle suddette norme costituzionali (C. cost., 23 novembre 1993, n. 406), e ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 24 della Cost.

Tali principi valgono indubbiamente anche per l'art. 12 del d.P.R. n. 641 del 1972, contenente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative, essendo certo che esso comporta una ingiustificata compressione del diritto di difesa del contribuente ostacolandone l'esercizio, in particolare comminando la decadenza per il mancato esperimento dei ricorsi amministrativi.

Non vi è alcuna ragione che giustifichi il defatigante ed inutile percorso del contenzioso amministrativo, come premessa indispensabile per l'accesso alla via giudiziaria, in controversie in cui si discute di diritti soggettivi e, quasi sempre, di questioni di diritto.

Per le considerazioni che precedono si ritiene che vi siano motivi più che sufficienti per ritenere la questione di legittimità costituzionale non manifestamente infondata, con riferimento all'art. 24 della Cost. nella parte in cui l'art. 12 del d.P.R. n. 641 del 1972 non prevede in materia di rimborsi di imposta l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza dei preventivi ricorsi amministrativi.

La denunciata questione di legittimità costituzionale appare non manifestamente infondata con riferimento all'art. 3 della Cost. ove si consideri che in materia di rimborsi l'Amministrazione, essendo priva di poteri discrezionali e dovendo verificare soltanto la sussistenza dei presupposti del diritto fatto valere dal contribuente, si trova con questo in una posizione paritaria e, quindi, in una situazione con la quale non è affatto compatibile la compressione della tutela giurisdizionale del privato.

Né vi sono dubbi sulla rilevanza della questione. La società attrice, nel caso concreto, si è limitata a richiedere il rimborso all'Intendenza di finanza e, ricevutone il rifiuto, ha proposto la domanda di rimborso a questo giudice omettendo il ricorso gerarchico al Ministero delle finanze. È certo, quindi, che la decisione della causa in un senso o nell'altro dipende dalla definizione della questione di costituzionalità con questa ordinanza proposta.

Questo Tribunale, infatti, ha deliberato sfavorevolmente la questione di incompetenza funzionale sollevata dalla difesa erariale secondo cui, ai sensi dell'art. 8 del t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, funzionalmente competente sarebbe il Tribunale di Roma nella cui circoscrizione si trova l'ufficio del registro cc. gg. di Roma che ha riscosso i tributi di che trattasi.

Il collegamento con il Tribunale di Roma dovrebbe essere costituito dalla liquidazione del tributo in quella circoscrizione; ma è certo che la tassa di cc. gg. viene autoaccertata dal contribuente e versata, mentre l'ufficio del registro, limitandosi a riscuotere ed a controllare l'esattezza dell'autoaccertamento, non opera alcuna liquidazione del tributo con la conseguente inapplicabilità del citato art. 8 del t.u. n. 1611 del 1933.

Analogamente deve essere ritenuta infondata l'eccezione di decadenza. L'art. 13 del d.P.R. n. 641/1972 invocato dalla difesa erariale impone al contribuente di rispettare il termine di tre anni per la «restituzione delle tasse erroneamente pagate»; mentre nel caso in esame non risulta esservi stato alcun errore bensì l'adempimento di un obbligo all'epoca legislativamente previsto e sanzionato e, correlativamente al suo adempimento, la richiesta di rimborso per somme indebitamente erogate.

A ciò aggiungasi che, allorché il legislatore volle assoggettare a decadenza anche il recupero delle imposte indebitamente versate lo disse in modo chiaro e preciso (cfr. art. 40 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 in tema di rimborsi relativi all'imposta sugli spettacoli).

Il processo va quindi sospeso e gli atti inviati alla Corte costituzionale, come da dispositivo.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo e secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, nella parte in cui non prevede, in materia di rimborsi della tassa annuale cc. gg. sulle società, prevista dall'art. 3, diciottesimo e diciannovesimo comma, del d.-l. 19 dicembre 1984, convertito, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17 e successive modificazioni, l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza dei preventivi ricorsi amministrativi previsti dall'art. 11, stesso d.P.R. n. 641 del 1972;

Sospende il giudizio in corso ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza, a cura del cancelliere, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 24 novembre 1994.

Il presidente: DIMUNDO

95C0227

N. 87

*Ordinanza emessa il 21 novembre 1994 dal pretore di Cremona
nel procedimento penale a carico di Piazzi Fabio Bruno*

Processo penale - Sentenza di applicazione della pena su richiesta dell'imputato - Effetti - Divieto di irrogare pene accessorie e misure di sicurezza, con l'eccezione della confisca obbligatoria - Lamentata omessa previsione della confisca di somme o beni di cui l'imputato della contravvenzione p. e p. dall'art. 708 del c.p. (possesso ingiustificato di valori) non giustifichi la provenienza - Lesione del principio di ragionevolezza e della funzione della pena anche per quanto riguarda il recupero sociale del reo.

(C.P.P. 1988, art. 445).

(Cost., artt. 3 e 27).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Piazzi Fabio Bruno, evocato in giudizio per rispondere del reato p. e p. dall'art. 708 del c.p. (essendo stato condannato per delitti determinati da motivi di lucro, era colto in possesso della somma di L. 510.000 di cui non giustificava la provenienza).

Fatto accertato in Cremona il 30 marzo 1994, anteriormente alla dichiarazione di apertura del dibattimento, chiedeva ed otteneva, previo consenso del p.m., di essere ammesso alla procedura di cui agli artt. 444 e ss. del c.p.p.

Le parti concordavano la pena di 2 mesi di arresto così calcolata: P.B. = 3 mesi arresto - 1/3 ex art. 444 del c.p.p.

Poiché l'esame degli atti esclude il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 del c.p.p., la pena dianzi indicata, che appare congrua, dovrebbe essere applicata, ritenute corrette la qualificazione del fatto e la comparazione delle circostanze, con restituzione del denaro ai Piazzi, non potendosi disporre la confisca, che l'art. 445, primo comma del c.p.p. contempla solo nei casi di cui all'art. 240, comma secondo, del c.p.

Questa conclusione si fonda sul tenore letterale dell'art. 445, ma occorre verificare la corrispondenza di essa alla essenza e funzione dell'ordinamento giuridico penale.

Ai fini dimostrativi, occorre premettere la confisca consiste nell'espropriazione, da parte dello Stato, delle cose attinenti al reato, poiché servirono o furono destinate a commetterlo o perché ne sono il prodotto o il profitto (confisca facoltativa) o perché ne costituiscono il prezzo o perché l'uso, il porto, la detenzione, la fabbricazione e l'alienazione di esse costituisce reato (confisca obbligatoria).

Come ogni misura di sicurezza, quella disciplinata dall'art. 240 del c.p. ha lo scopo di prevenire la commissione di illeciti, anche se il presupposto di applicazione, per le altre, è rappresentato dalla pericolosità delle *res*, «che può passare per induzione al soggetto, in quanto la disponibilità di cose, che sono strumenti per commettere reati o provenienti da reati, costituisce un incentivo a compiere dei nuovi», mantenendo viva l'idea e l'attrattiva degli stessi.

L'esegesi della disposizione in esame permette di cogliere una differenza di grande importanza sul piano ricostruttivo. Infatti, le cose di cui all'art. 240, comma secondo, n. 2, sono connotate da pericolosità intrinseca, tanto palese da determinare la illiceità della loro fabbricazione, detenzione, ecc. La confisca va ordinata pur se non sia pronunciata sentenza di condanna, appunto per la destinazione e l'attitudine di quegli oggetti a recare danno.

Invece, il prodotto (risultato che ottiene il reo dalla sua attività criminosa), il profitto (vantaggio economico ricavato dal reato) e il prezzo (compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato) assai difficilmente presentano *ex se* il contrassegno di una reale ed effettiva pericolosità.

Quest'ultimo concetto, in relazione a tali cose, dev'essere inteso come possibilità che esse, qualora siano lasciate nella disponibilità del reo, vengano a creare in lui l'impulso per ulteriori illeciti.

Il legislatore, tuttavia, ritiene che far acquisire al delinquente il prezzo del reato sia assai pericoloso, sicché del tutto inutile si rivela la valutazione discrezionale del giudice, il quale deve disporre obbligatoriamente la confisca. Per il prodotto e il profitto sussiste, invece, un ampio margine di scelta, in quanto le cose possono essere pericolose e possono non esserlo: soltanto nella prima evenienza sarà legittimamente disposta l'ablazione. Alcuni esempi chiariscono meglio l'assunto.

Il coltello da cucina che servi a cagionare lesioni personali o il bastone con il quale si intendeva colpire l'avversario non necessariamente dovrebbe essere confiscato, «perché l'estrema facilità con cui l'agente può venire in possesso di un altro strumento dello stesso genere esclude, almeno nella maggior parte dei casi, che quel determinato coltello o bastone possa costituire un fattore di pericolosità».

Va sempre attuata, per contro, la confisca del macchinario appositamente costruito per commettere reati di falso, a causa della difficoltà di procurarsi altri mezzi simili, o del denaro ricavato dalla vendita di merce rubata, quando non debba essere restituita alla persona offesa, o degli oggetti preziosi acquistati con denaro ottenuto dal p.u. per omettere o ritardare un atto d'ufficio. Non sfugge ad alcuno che, ove quelle cose fossero lasciate al delinquente, costui potrebbe trovare nel vantaggio conseguito la spinta a commettere altri illeciti. Perciò, le cose costituenti prodotto o profitto del reato sono pericolose in un gran numero di ipotesi.

Premesse codeste nozioni tecnico-giuridiche, lo svolgimento ulteriore dell'indagine impone di evidenziare che il procedimento di cui agli artt. 444 e ss. del c.p.p. caratterizzato dalla volontaria sottoposizione alla pena da parte dell'imputato, il quale rinuncia al dibattimento e alla facoltà di contestare l'accusa, ma consegue indubbi vantaggi dalla sua scelta, non consente l'applicazione di pene accessorie e misure di sicurezza, ad eccezione della confisca obbligatoria.

L'interpretazione sistematica delle norme relative al giudizio *de quo* e al complesso dei benefici previsti rende chiaro l'intento del legislatore di agevolare il ricorso al rito speciale, sicché la confisca anche nei limitati casi dell'art. 240, comma secondo, n. 1 e 2, del c.p., appare come eccezione alla regola generale dell'incompatibilità tra patteggiamento e misure di sicurezza [cfr., sul punto Cass. ss. uu. ud. 15 dicembre 1992 (dep. 24 febbraio 1993), ric. Bissoli, in Cass. pen. 1993, 1388, n. 807].

Assai per tempo è stato, però, avvertito dagli operatori di giustizia che la soluzione normativa, orientata dalla finalità di una rapida definizione del procedimento, comporta il parziale sacrificio di un valore pregnante e più significativo, rappresentato dall'esigenza insopprimibile di tutelare la collettività contro i comportamenti criminali, che le utilità derivanti da reato non eliminate dalla sentenza di patteggiamento, inducono assai spesso a reiterare.

Si consideri che la suprema Corte, sulla base di motivazioni ineccepibili, ha affermato che non poteva essere disposta, con la sentenza di applicazione della pena su richiesta, la confisca di una somma di denaro ottenuta attraverso l'attività di spaccio di stupefacenti (sez. IV 22 aprile 1992, Roggi, in Giust. pen. 1992, III, c. 552, n. 143; sez. IV 9 marzo 1992, Iezzi, in Arch. n. proc. pen. 1992, p. 567) o di un veicolo usato per commettere il delitto di detenzione di droga (sez. VI 19 maggio 1992, p. 435) o dei titoli di credito ricevuti dall'imputato e rappresentanti il vantaggio usurario dal medesimo conseguito (sez. II 14 giugno 1990, Ferretti, in Riv. pen. 1992, p. 393), poiché tali cose devono qualificarsi profitto di reato.

Non sfugge ad alcuno che questi esiti, oltre che con il comune sentire, contrastano con un principio connotato all'ordinamento penale: evitare che il delinquente possa ottenere dal reato i risultati economici programmati, essendo ciò socialmente pericoloso. A giustificare siffatte dissonanze non basta osservare che il regime di favore proprio del patteggiamento sarebbe illegittimamente vulnerato e ristretto, ove si consentisse la confisca di cose esulanti dalla specifica ed unica eccezione fissata dalla legge.

In senso contrario, può replicarsi che ogni istituto giuridico, essendo parte di un insieme, deve coesistere in modo armonico con gli altri che regolano lo svolgimento corretto dei rapporti della vita collettiva, senza creare differenze che non trovino spiegazione in motivi apprezzabili e condivisi dalla generalità.

Un'apertura nell'ambito del sistema è stata prodotta dall'art. 2 decreto-legge 22 febbraio 1994 n. 123, il quale stabilisce la confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità, di cui il soggetto non può giustificare la provenienza, nei casi di condanna o di applicazione della pena ex art. 444 del c.p. per uno dei delitti previsti dagli artt. 416-bis, 629, 630, 644, 644-bis, 648, 648-bis, 648-ter del c.p., 12-*quinqüies*, primo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, 73 e 74 del testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope.

La stessa disciplina opera nei confronti di chi abbia commesso un delitto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis del c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni indicate nello stesso articolo, nonché di chi è stato condannato per un delitto in materia di contrabbando.

Come emerge dalla motivazione addotta per il ricorso alla decretazione di urgenza, il nuovo assetto normativo mira «ad impedire che imputati e condannati per gravi reati di criminalità organizzata, o per reati strumentali al proliferare della stessa, continuino ad avere la disponibilità di patrimoni sproporzionati all'attività svolta e al reddito dichiarato, pur quando non sono in grado di giustificarne la lecita provenienza e detta disponibilità di beni può aggravare il reato contestato o agevolare la commissione di altri».

La medesima *ratio* è invocabile anche in ordine alla contravvenzione p. e p. dall'art. 708 del c.p., tipico reato di sospetto, per la cui sussistenza è sufficiente, se l'imputato non prova la legittimità della provenienza del denaro, degli oggetti di valore e delle cose non confiscati al suo stato o non fornisca una prova *altrunde*, che risulti accertato il possesso di tali beni (Cass. sez. III 17 giugno 1985, in Cass. pen. 1986, 1946; Giust. pen. 1986, II, 300; Riv. pen. 1986, 260). L'interessato deve fornire «validi elementi di concreta valutazione delle circostanze idonee a suffragare l'ipotesi da lui espressa di provenienza dei beni da attività lecita», (Cass. 7 febbraio 1986, in Giust. pen. 1987, III, 179), benché non occorra che egli dia prova piena della legittimità del possesso delle cose di sospetta provenienza (Cass. 28 febbraio 1985, in Cass. pen. 1987, 86).

L'omessa o incredibile giustificazione origina la penale responsabilità dell'imputato.

Durante la vigenza dell'abrogato codice di procedura, al quale era estraneo l'istituto di patteggiamento, con la sentenza di condanna veniva ordinata senz'altro la confisca del denaro o dei valori non giustificati.

Nessun inconveniente si determinava nemmeno con l'istituto introdotto dall'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che pure escludeva pene accessorie e misure di sicurezza ad eccezione della confisca di cui all'art. 240, secondo comma, del c.p. Invero, l'art. 80 della legge citata, stabilendo che il provvedimento contemplato dall'art. 77 non poteva essere emesso nei confronti di chi ne avesse in precedenza beneficiato o di colui che avesse riportato condanna a pena detentiva, indicava due condizioni di demerito, le quali consentivano di assicurare, in modo concreto, gli effetti premiali della sentenza solo alle persone di ridotta capacità a delinquere e nei confronti delle quali doveva formularsi una prognosi fausta circa la loro condotta futura.

Perciò, il denaro e gli oggetti preziosi di sospetta provenienza erano sempre confiscati, non potendo l'imputato, appunto per le sue pregresse esperienze criminose, essere ammesso a fruire del trattamento di favore dell'art. 77 della legge n. 698/1981.

Del tutto diversa è, invece, la situazione creata dal rito speciale disciplinato dagli artt. 444 e ss. del c.p.p., il quale ha ampliato «la significatività della previsione premiale», estendendola ad ogni imputato, quali che siano i precedenti penali, e comprendendo un gran numero di reati. Poiché l'art. 445 ha mutuato la formula dell'art. 77 della legge n. 698/1981 per l'esclusione di pene accessorie e misure di sicurezza, ad eccezione della confisca obbligatoria, consegue la rinuncia in via generale ad espropriare cose che con alta probabilità ritorneranno nel circuito criminoso.

La «meritorietà processuale» dell'imputato, che facilita la rapida definizione del procedimento, viene, dunque, ricompensata ad alto costo sociale, lasciandogli la libera disponibilità di cose che incentivano la commissione di ulteriori fatti di reato.

Con specifico riguardo all'art. 708 del c.p., la mancata confisca del denaro e dei beni addirittura vanifica il contenuto del precetto penale, che perde la sua deterrenza: l'autore del reato, aduso ad esperienze giudiziali (lo *status* di condannato per delitti determinati da motivi di lucro o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio è condizione personale necessaria dell'illecito), particolarmente quando si tratti di somme cospicue o di oggetti preziosi di notevole valore, paventa non tanto la pena principale, quanto la perdita delle utilità patrimoniali che egli si riprometteva di ricavare dalla sua attività criminosa e in vista delle quali ha agito.

Se le precedenti considerazioni sono esatte, deve ritenersi che l'art. 445 del c.p.p., non consentendo la confisca nel caso dell'art. 708 del c.p., rompa la coerenza interna dell'ordinamento penale, poiché contraddice il principio di ragionevolezza in base al quale nessuno deve ricavare utilità dal proprio operare *contra legem*.

Devesi, poi, osservare che, nell'attuale momento storico la dottrina prevalente, considera le misure di sicurezza sanzioni criminali e, per quanto al prodotto o profitto di reato, autorevolmente si afferma che la confisca va assumendo sempre più il significato di pena accessoria.

L'impossibilità di espropriare il denaro e le altre utilità provenienti dall'attività delinquenziale, pur nella logica di premialità che ispira il patteggiamento, neutralizza la funzione di tendenziale recupero sociale che l'art. 27, terzo comma, della Cost. assegna alla pena.

Non appare, quindi, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 445 del c.p.p., in riferimento agli artt. 3 e 27 della Cost. nella parte in cui non prevede che il giudice, pronunciando la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ordini la confisca delle somme e degli altri oggetti di cui l'imputato dalla contravvenzione p. e p. dall'art. 708 del c.p. non giustifichi la provenienza.

La rilevanza della questione nel presente giudizio è di ovvia constatazione, in quanto l'accoglimento della richiesta nei termini esposti in narrativa, impone il dissequestro e la restituzione del denaro al prevenuto, benché le giustificazioni del possesso non siano credibili e, in relazione ai molteplici precedenti penali dell'imputato, che non esplica alcuna attività lavorativa, si abbia motivo di ritenere che la somma provenga da reato.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 445 del c.p.p., in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui non prevede il giudice, pronunciando la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ordini la confisca delle somme e degli oggetti di cui l'imputato dalla contravvenzione p. e p. dall'art. 708 del c.p. non giustifichi la provenienza;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del processo in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, il presente provvedimento sia notificato all'imputato, al suo difensore e al pubblico ministero, e sia comunicato ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Cremona, addì 21 novembre 1994

Il pretore: Nuzzo

N. 88

*Ordinanza emessa il 21 novembre 1994 dal pretore di Cremona
nel procedimento penale a carico di Piazza Fabio Bruno*

Processo penale - Sentenza di applicazione della pena su richiesta dell'imputato - Effetti - Divieto di irrogare pene accessorie e misure di sicurezza, con l'eccezione della confisca obbligatoria - Lamentata omessa previsione della confisca di somme o beni di cui l'imputato della contravvenzione p. e p. dall'art. 708 del c.p. (possesso ingiustificato di valori) non giustifichi la provenienza - Lesione del principio di ragionevolezza e della funzione della pena anche per quanto riguarda il recupero sociale del reo.

(C.P.P. 1988, art. 445).

(Cost., artt. 3 e 27).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Piazza Fabio Bruno, evocato in giudizio per rispondere del reato p. e p. dall'art. 708 del c.p. (essendo stato condannato per delitti determinati da motivi di lucro, era colto in possesso della somma di L. 4.320.000 di cui non giustificava la provenienza).

Fatto accertato in Cremona il 2 ottobre 1992, anteriormente alla dichiarazione di apertura del dibattimento, chiedeva ed otteneva, previo consenso del p.m., di essere ammesso alla procedura di cui agli artt. 444 e ss. del c.p.p.

Le parti concordavano la pena di 2 mesi di arresto così calcolata: P.B. = 3 mesi arresto - 1/3 ex art. 444 del c.p.p.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord n. 87/1995).

95C0231

N. 89

*Ordinanza emessa il 21 novembre 1994 dal pretore di Cremona
nel procedimento penale a carico di Piazza Fabio Bruno*

Processo penale - Sentenza di applicazione della pena su richiesta dell'imputato - Effetti - Divieto di irrogare pene accessorie e misure di sicurezza, con l'eccezione della confisca obbligatoria - Lamentata omessa previsione della confisca di somme o beni di cui l'imputato della contravvenzione p. e p. dall'art. 708 del c.p. (possesso ingiustificato di valori) non giustifichi la provenienza - Lesione del principio di ragionevolezza e della funzione della pena anche per quanto riguarda il recupero sociale del reo.

(C.P.P. 1988, art. 445).

(Cost., artt. 3 e 27).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Piazza Fabio Bruno, evocato in giudizio per rispondere del reato p. e p. dall'art. 708 del c.p. (essendo stato condannato per delitti determinati da motivi di lucro, era colto in possesso della somma di L. 90.000 di cui non giustificava la provenienza).

Fatto accertato in Cremona il 16 giugno 1992, anteriormente alla dichiarazione di apertura del dibattimento, chiedeva ed otteneva, previo consenso del p.m., di essere ammesso alla procedura di cui agli artt. 444 e ss. del c.p.p.

Le parti concordavano la pena di 1 mese, gg. 10 di arresto così calcolata: P.B. = 3 mesi arresto - 1/3 ex art. 62, n. 4, del c.p. - 1/3 per art. 444 del c.p.p.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord n. 87/1995).

95C0232

N. 90

*Ordinanza emessa il 14 novembre 1994 dal pretore di Terni, sezione distaccata di Amelia
nel procedimento penale a carico di Muzi Giovanni ed altri*

Inquinamento - Rifiuti (nella specie: sostanze residue da ciclo produttivo, in particolare «sansa») - Esclusione dalla categoria in caso di possibilità di riutilizzo o se quotati in borse merci o in listini mercuriali istituiti presso le locali camere di commercio - Conseguente inapplicabilità della disciplina penale in tema di rifiuti a seguito di scelta amministrativa - Disparità di trattamento a seconda che il materiale sia o meno incluso nei listini ufficiali della camera di commercio nelle diverse regioni - Lesione del principio di tutela del paesaggio in senso ampio; della salubrità dell'ambiente naturale ed urbano; di certezza e di riserve di legge del diritto penale, nonché di adeguamento dell'ordinamento giuridico italiano alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute e in particolare con le direttive CEE - Penalizzazione per le imprese che abbiano affrontato ingenti investimenti per lo smaltimento dei rifiuti in armonia con le esigenze dell'ambiente.

(D.-L. 7 novembre 1994, n. 619).

(Cost., artt. 3, 9, 10, 25, 32 e 41).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza dibattimentale nel procedimento penale n. 5161/1993 r.g., a carico di Muzi Giovanni, Muzi Paolo Castore e Muzi Costantino imputati i primi due del reato di cui all'art. 3, terzo comma, e 9-octies, terzo comma, del d.-l. 397/88 conv. in legge 475/1988 e del reato di cui all'art. 25, primo comma in relazione all'art. 6, lett. del d.P.R. n. 915/1982 in riferimento a rifiuti speciali denominati «sansa», osserva quanto segue.

La difesa ha preliminarmente richiesto immediata declaratoria di non doversi procedere per il reato citato assumendo che il fatto non è più previsto dalla legge come reato ai sensi del decreto-legge n. 619 del 7 novembre 1994, art. 12 in quanto i reati per cui è processo sono considerati residui riutilizzabili dal d.m. 5 settembre 1994.

Il p.m. di udienza, avv. Stangherlin Giovanni, si è opposto a detta istanza ed ha richiesto a questo pretore di dichiarare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del decreto-legge citato, nella sua stesura integrale, intesa nella sinergia inscindibile di tutti gli articoli interconnessi, in quanto in contrasto con gli artt. 3, 9, 10, 25, 32 e 41 della Costituzione e con le direttive CEE in materia di rifiuti.

Asseriva il p.m.: «Rilevato che nell'odierno processo la difesa ha chiesto l'applicazione della normativa di cui al d.-l. 619 del 7 novembre 1994 in relazione all'imputazione contestata e che pertanto tale normativa deve ritenersi potenzialmente applicabile, seppur non citata, nel capo in contestazione, ritiene che il decreto-legge stesso contenga precetti in contrasto con la Costituzione della Repubblica. In particolare ritiene il p.m. che il decreto-legge citato nella sua integrità normativa, in quanto contenente norme tra loro inscindibilmente connesse e comunque in particolare il precetto di cui agli artt. 2 e 12 e degli articoli in essi richiamati, del decreto-legge più volte citato, come tali applicabili al d.P.R. 915/1982, contrasti con gli artt. 3, 9, 10, 25, 32 e 41 della Costituzione. Ciò perché opera preliminarmente una disparità di trattamento inconciliabile con i principi generali dettati dall'art. 3 della Cost. Infatti premesso che i materiali derivanti dal ciclo produttivo dell'azienda sono stati fino ad oggi considerati per costante indirizzo giurisprudenziale come rifiuti dalla Corte di Cassazione, si rileva che oggi invece se gli stessi sono indicati come residui e risultano inseriti nel listino mercuriale della camera di commercio locale, consegue che questi materiali sfuggono al regime dei rifiuti e sono di fatto depenalizzati; mentre coloro che, producendo medesimi residui in località differenti, oggetto di diversa determinazione da parte della camera di commercio locale, potrebbero vedere in base a tale diversa valutazione soggiacere la propria posizione a diversa sanzione anche penale. Ritiene il p.m. il contrasto tra il decreto-legge citato e l'art. 9 della Costituzione in quanto antitetico con i principi generali concernenti la tutela del paesaggio e del patrimonio ambientale del Paese considerato alla stregua della più recente giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte costituzionale; ancora rispetto all'art. 10 in quanto in contrasto con i principi dettati dalle normative e direttive comunitarie in materia. Infine in contrasto con i rimanenti articoli sopra citati per la non osservanza dei precetti ivi contenuti. Ciò premesso ritiene il p.m. rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità sollevata nel presente giudizio chiedendo altresì che la questione venga portata a conoscenza della Corte di giustizia europea con richiesta di sentenza interpretativa nel merito della materia in relazione alle direttive europee».

Rileva il Pretore che la questione sollevata dal p.m. merita esame in quanto direttamente pertinente e pregiudiziale rispetto alla materia processuale in questione. Al riguardo osserva il pretore quanto segue.

1. — La disciplina giuridica del settore ha fino ad oggi considerato come rifiuti tutti i residui derivanti da processi produttivi, anche se riutilizzabili, escludendo, allo stato, la possibilità di evoluzione diretta dei rifiuti in materie prime secondarie.

Costituisce cristallizzazione di questo principio la basilare sentenza delle sezioni unite della Cassazione n. 5 in data 29 maggio 1992, ud. 27 marzo 1992 imp. Viezzoli:

«In tema di smaltimento di rifiuti industriali, con il d.-l. 9 settembre 1988, n. 397, conv. in legge 9 novembre 1988, n. 475, si è inteso riservare un regime giuridico diverso da quello cui sono sottoposti i rifiuti in generali residui derivanti da processi produttivi, suscettibili di riutilizzazione, qualificabili, come materie prime secondarie ai sensi dell'art. 2 del detto decreto-legge. Peraltro nel menzionato art. 2 il legislatore ha dettato solo una normativa-quadro, di tal che, perché a siffatti residui sia applicabile la nuova disciplina in deroga, è necessario che siano prima emanate le norme di cui ai commi quarto e sesto del predetto articolo. Ne consegue che sino a tale momento alle materie prime secondarie continua ad applicarsi la disciplina generale sui rifiuti di cui al d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Cassazione ha anche evidenziato che le materie prime secondarie, proprio perché si tratta pur sempre di sostanze di cui il donatore si disfa o ha l'intenzione di disfarsi, non rappresentano una categoria autonoma ed alternativa rispetto ai rifiuti vari e propri, ma ne costituiscono solo una specie, sia pure particolare, attesa la loro provenienza e la loro attitudine ad essere utilizzate come materie prime in altri processi produttivi)».

In tale contesto la giurisprudenza ha fino ad oggi affermato che nella generale categoria dei rifiuti rientrano non solo le sostanze e gli oggetti che si possono considerare tali sin dall'origine (ad es. immondizie), ma anche quelle sostanze ed oggetti non più idonei a soddisfare i bisogni cui essi erano originariamente destinati, pur se non ancora privi di valore economico, sicché «abbandonato o destinato all'abbandono» va inteso non nel senso civilistico di *res nullius* o di *res derelicta*, disponibile alla apprensione di chiunque, sebbene di sostanza od oggetto ormai inservibile alla sua funzione originaria, dismesso o destinato ad essere dismesso da colui che lo detiene, anche mediante un negozio giuridico (cfr. Cass. sez. III 26 febbraio 1991, n. 2607, imp. Lunardi).

Consegue che, nella dottrina e giurisprudenza fino ad oggi tracciata, se quello sopra delineato è il concetto di rifiuto, è evidente allora che «le materie prime secondarie, proprio perché si tratta pur sempre di sostanze di cui il detentore si disfa o ha l'intenzione di disfarsi, lungi dal rappresentare una categoria autonoma ed alternativa dei rifiuti veri e propri, ne costituiscono solo una specie, sia pure particolare, attesa la loro provenienza e la loro attitudine ad essere utilizzate come materie prime in altri processi produttivi» (cfr. motivazione citata sentenza sezioni unite).

2. — La giurisprudenza italiana, e comunitaria, ha sempre rifiutato di accogliere la tesi che un rifiuto, se riutilizzabile, non è più un rifiuto, con la conseguente deregolamentazione e sottrazione alla disciplina specifica in materia (in Italia, il d.P.R. 915/1982).

Va rilevato che la sentenza «interpretativa» n. 359 del 14 febbraio 1988 della Corte europea di giustizia precisava che «una normativa nazionale la quale adotti una definizione di rifiuto escludente le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica non è compatibile con le direttive CEE» (riportata integralmente in Amendola - «Inquinamento ed industria» - Roma 1992).

3. — Le direttive CEE n. 156 del 18 marzo 1991 e n. 689 del 12 dicembre 1991 ed il regolamento n. 259 del 1º febbraio 1993, ancora da recepire in Italia, hanno imposto un criterio a livello europeo per disciplinare alla radice il concetto, creando il principio delle materie prime secondarie con connesse procedure semplificate per quei residui destinati al riutilizzo o alla produzione di energia.

Va sottolineato, al riguardo, che in particolare la nuova direttiva-quadro 91/156 (per la quale è scaduto il 1º aprile 1993 il termine ultimo per il recepimento in Italia) delinea da un lato in modo particolareggiato l'ambito dei rifiuti recuperabili, definendo sia le operazioni di recupero sia i rifiuti che ad esse possono essere sottoposti (senza equivoci di carattere soggettivo unilaterale), e dall'altro autorizza adempimenti semplificati per le operazioni che li riguardano (cfr. Amendola - «I rifiuti normativa italiana e comunitaria» - Milano 1992).

4. — In detto contesto si inserisce la decretazione d'urgenza operata nel nostro Paese in materia, il cui ultimo provvedimento è costituito dal decreto-legge n. 619 del 7 novembre 1994.

Ad avviso dello scrivente pretore il citato decreto-legge, prevedendo principi che tendono a sottrarsi alla disciplina fino ad oggi delineata dalla dottrina e dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria come sopra esposta, si pone in contrasto con la direttiva CEE in materia.

5. — In primo luogo si rileva che sussiste netto contrasto con le normative di settore esistenti e le sentenze della Cassazione, della Corte costituzionale e della Corte europea di giustizia laddove con un semplice espediente terminologico si sottraggono in blocco ed all'improvviso alla disciplina del d.P.R. n. 915/1982 (che regola anche i rifiuti da recuperare e riutilizzare) ed alla disciplina comunitaria (che li chiama «rifiuti destinati al recupero») tutti quei rifiuti che vengono ribattezzati «residui» e non si chiarisce mai espressamente se essi rientrano nella categoria dei «rifiuti».

Va osservato che la categoria dei «residui» [definiti dall'art. 3, lett. g) «sostanze residuali suscettibili di essere utilizzate come materia prima e fonti di energia»] rientra senza ombra di dubbio tra quelli che il d.P.R. 915/1982 e la normativa comunitaria 1991-1993 chiamano «rifiuti da recuperare».

Del resto, ad esempio, l'art. 7 del decreto sui movimenti transfrontalieri ammette che i «residui» sono disciplinati, quanto ad import-export, dal regolamento CEE n. 259 il quale riguarda i «rifiuti»; ed ancora l'art. 1, quarto comma, premette che queste disposizioni sui residui si applicano in attesa dell'attuazione delle direttive CEE sui rifiuti e richiama espressamente proprio la «definizione e la classificazione dei rifiuti effettuate dalle direttive CEE».

Questi punti confermano ulteriormente l'identità di fatto e di principio tra «residui» e «rifiuti».

6. — Il decreto-legge in esame sottrae in primo luogo a qualsiasi procedura ed obbligo tutti quei «materiali» che siano quotati in borse merci o in listini e mercuriali ufficiali costituiti presso le camere di commercio dei capoluoghi di regione, nonché tutti i semilavorati non costituenti residui di produzione e di consumo; e con ciò si supera anche la categoria dei «residui» creando una zona franca completamente deregolamentata.

Quindi per sottrarre quello che fino ad oggi è stato considerato un «rifiuto» addirittura dalla già blanda categoria dei «residui» è sufficiente un attestato di quotazione di una camera di commercio e una «ricognizione positiva» del Ministero dell'ambiente; ed in detto contesto, secondo le evoluzioni del caso, possono in linea teorica e potenziale rientrare gran parte dei rifiuti industriali.

Si tende così a creare di fatto una sottrazione alla fino ad oggi attuata disciplina penale di detti materiali con la semplice annotazione nel corpo di un listino ufficiale amministrativo, peraltro potenzialmente diverso da regione a regione.

L'elenco dei materiali predisposto dal Ministero dell'ambiente contiene molti di quelli che la direttiva CEE qualifica come «rifiuti recuperabili», unitamente a rifiuti storicamente oggetto di forte contenzioso penale a carico delle aziende produttrici nel contesto della disciplina sui rifiuti ex d.P.R. n. 915/1982 (si pensi, a titolo di esempio, alle ceneri ed al caprolattame).

7. — Il decreto-legge in esame in secondo luogo crea, in attesa di future evoluzioni regolamentative, una disciplina transitoria ed immediata che di fatto sottrae al regime di gestione dei rifiuti (inclusi obblighi e doveri) tutti i residui, anche tossici e nocivi, definiti come materie prime secondarie dall'allegato 1 del d.m. 26 gennaio 1990, incurante del fatto che la Corte costituzionale con la sentenza n. 512 del 15 ottobre 1990 ha in gran parte cancellato il testo del decreto ministeriale stesso argomentando, tra l'altro, che l'individuazione di quelle materie prime secondarie non poteva essere compiuta «con le garanzie di certezza richieste».

8. — Va ancora rilevato che viene ancora allargato l'ambito di questi residui «identificati» e delle relative operazioni di «recupero» con il d.m. 5 settembre 1994 perché l'allegato 3 di questo decreto è vastissimo e, di fatto, estende l'ambito dei residui a questi tutti i rifiuti industriali. Le caratteristiche previste rischiano di restare lettera morta a livello di fatto se si considera la carenza strutturale, numerica e professionale degli organi di controllo tecnici. E' facile prevedere che in detto contesto, nel quale ancora peraltro non è stata resa operante l'Agenzia per l'ambiente, gran parte dei rifiuti industriali saranno trasformati in «materiali» deregolamentati in toto o, al massimo, in «residui». Con azzeramento di tutta la disciplina sui rifiuti fino ad oggi seguita ex d.P.R. n. 915/1982 ed in palese contrasto con le direttive specifiche della CEE in materia.

9. — Si deve inoltre registrare una modifica ad un principio portante del d.P.R. n. 915/1982 eliminando, a determinate condizioni, l'obbligo di autorizzazione e di iscrizione all'albo per lo «stoccaggio provvisorio» dei rifiuti tossici e nocivi nell'«insediamento di produzione o trattamento». E che trattasi di principio-cardine, uno degli assi portanti del sistema di disciplina sui rifiuti fino ad oggi impostato dal d.P.R. n. 915/1982, è confermato dal fatto che la Corte costituzionale (2 novembre 1992 n. 437) aveva bocciato tentativo analogo perché, trattandosi di rifiuti pericolosi, si elimina questo obbligo e vengono meno quei «requisiti specifici affinché sia garantita l'eliminazione di ogni pericolo per la salute ed il degrado ambientale».

10. — Il sistema sanzionatorio penale è del tutto svuotato nella sua portata di fondo perché le sanzioni penali introdotte dall'art. 12 del decreto, in non chiaro parallelo con il d.P.R. n. 915/1982, partono dal presupposto di comun denominatore che i rifiuti-residui sono scarsamente pericolosi per la salute pubblica e per l'ambiente e dunque traccia norme ben più benevole in senso deterrente e repressivo.

Va notato, peraltro, che trattasi delle stesse sostanze fino ad oggi soggette al severo sistema sanzionatorio penale del d.P.R. n. 915/1982 e che hanno perso pericolosità soltanto grazie ad una modifica terminologica di definizione.

Uno dei punti cardine è costituito dal fatto che molti dei residui elencati nell'allegato 3, per i quali non è previsto alcun tipo di trattamento né è prevista con precisione la destinazione a cui essi possono essere indirizzati, vengono considerati *sic et simpliciter* residui non soggetti al d.P.R. n. 915/1982 perché «destinabili» ad un «possibile» riutilizzo che però non viene precisato.

Va ancora rilevato che molti dei rifiuti vengono ad essere classificati come residui prevedendo per la loro utilizzazione dei processi che si possono ricondurre tutti alla combustione, cosicché nell'ambito di tali processi vengono ad eliminarsi tutte le sostanze organiche in esse contenute appunto mediante combustione o, se si applicasse la normativa sui rifiuti, mediante incenerimento; tutto ciò determina che il processo di incenerimento a cui questi residui sono sottoposti viene però sottratto alla disciplina ed alla normativa tecnica precisa che riguarda l'incenerimento che sarebbe invece applicabile se tali residui fossero considerati rifiuti; in pratica la nozione di riciclo viene di fatto a mascherare l'incenerimento delle sostanze inquinanti presenti nel rifiuto iniziale.

Molti dei rifiuti, inoltre, vengono ad essere denominati residui non perché riutilizzabili in reali cicli di produzione come materie prime o come energia, ma ammettendo semplicemente che essi possano essere utilizzati per riempire depressioni del terreno o per realizzare rilevati e quindi di fatto possono essere attuate attività che se soggette alla normativa prevista dal d.P.R. n. 915/1982 sarebbero da considerare discariche in depressione o in rilevato.

Anche in questo caso, come nel precedente in cui veniva a determinarsi una deregulation dell'incenerimento, si attua una deregulation della discarica che viene ad essere denominata, paradossalmente, ripristino ambientale.

Altro elemento da considerare è che in molti casi le caratteristiche sia dei prodotti di partenza che di quelli riutilizzabili, nel caso questi differiscano dai primi, non sono in alcun modo precisate e quindi il loro utilizzo resta del tutto indefinito perché unico elemento di riferimento è la frase ricorrente «nelle forme usualmente commercializzate» che, in considerazione dei notevoli interessi economici che vengono coinvolti nelle attività di smaltimento rifiuti, è del tutto irrilevante.

Sempre nell'ambito della deregulation delle attività di smaltimento, oltre quanto già indicato per gli inceneritori e le discariche, vengono ad essere anche sottratte alla normativa dei rifiuti anche le attività di trattamento finalizzate non al recupero ma alla semplice inertizzazione del rifiuto stesso senza che per questo successivamente sia previsto un qualsiasi riutilizzo.

11. — Il decreto, sempre a livello sanzionatorio, introduce un pericoloso ed opinabile elemento di valutazione soggettiva unilaterale laddove prevede nel comma 6 ultima parte dell'art. 12 che le sanzioni del d.P.R. n. 915/1982 si applicano «qualora i residui non siano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo».

E si riapre così un contenzioso interpretativo antico che la dottrina e la giurisprudenza avevano cancellato prevedendo il già sopra esposto concetto dell'impossibilità del passaggio diretto tra rifiuti e materie prime secondarie e relegando nel concetto comunque di rifiuti anche i materiali suscettibili di riutilizzo.

Le citate direttive CEE dettano invece norme oggettive e risolutive in questo campo.

Il concetto di destinazione «in modo effettivo ed oggettivo al riutilizzo» ricollega di fatto primaria importanza alle dichiarazioni unilaterali e soggettive dell'imprenditore, posto che spetterà all'accusa provare il contrario e cioè che non vi è stato né sarà possibile potenzialmente il citato riutilizzo. L'opinabilità e la infinita possibilità di interpretazioni diversificate caso per caso, materiale per materiale, creano di fatto una prospettiva di contenzioso infinito dai contorni e dagli estremi privi di ogni punto di riferimento di certezza e limite oggettivo.

12. — Si rileva ancora che il decreto «sana» qualsiasi reato commesso in tema di «residui» in passato utilizzando in *bonam partem* anche il decreto ministeriale del 1990, annullato dalla Corte costituzionale, e le norme regionali di favore; così creando comunque una moratoria penale in un settore di gravissima incidenza sul campo della salute pubblica e della tutela dell'ambiente.

13. — Si rileva inoltre che la modifica in esame, sulla base di quanto sopra esposto, si pone in evidente contrasto con il principio «chi inquina paga», oggi chiaramente presupposta da diverse decisioni della Corte di cassazione (tra le altre, Cass. pen. sez. terza, 2 febbraio 1994 n. 2525 e Cass. pen. sez. terza, 6 aprile 1993 n. 3148). La norma denunciata

infatti favorisce apertamente chi ha violato la legge e penalizza, invece, anche sul piano della concorrenza tra imprese, proprio le aziende che hanno affrontato rilevanti investimenti per adeguare i propri impianti e le proprie procedure di stoccaggio, deposito e smaltimento alle esigenze di tutela ambientale; e ciò appalesa, ad avviso dello scrivente, un contrasto con l'art. 41 della Costituzione.

14. — In detto svuotamento sanzionatorio di uno dei sistemi normativi più importanti in materia di tutela ambientale, così come tracciato nei punti precedenti, si profila ad avviso dello scrivente pretore una violazione del disposto dell'art. 9, secondo comma, della Costituzione, laddove la tutela del paesaggio, inteso secondo le più recenti pronunce della Corte di cassazione e della Corte costituzionale, non deve essere inteso solo come bellezza estetica da cartolina ma come ambiente naturale in senso lato, quindi comprensivo anche degli inevitabili ed inscindibili aspetti bionaturalistici.

L'incertezza del diritto derivante dalla sinergia del sistema creato dal decreto in esame favorisce potenzialmente la dispersione di rifiuti, anche pericolosi, nell'ambiente naturale con conseguente grave nocumento per l'integrità dell'ambiente.

15. — Per gli stessi motivi esposti in relazione all'art. 9 della Costituzione, si ritiene che la norma in esame si ponga in contrasto anche con l'art. 32 della Carta costituzionale. Infatti nel concetto di tutela della salute come principio costituzionalmente garantito deve, per forza di cose, ricomprendersi il più vasto concetto della salute pubblica nel senso della salubrità dell'ambiente naturale ed urbano ove ciascun cittadino vive. Il diritto alla salute inteso anche come diritto all'ambiente salubre è stato ormai ripetutamente accertato in giurisprudenza (si veda per tutte la famosa sentenza delle sezioni unite n. 517 del 6 ottobre 1979, nonché la Corte costituzionale in data 30 dicembre 1987 n. 641 ed in data 16 marzo 1990 n. 127). E' fuor di dubbio che la diminuita, ed anzi per certi versi di fatto del tutto caducata, possibilità di intervento deterrente/punitivo in sede di illeciti da rifiuti, anche potenzialmente pericolosi, crea i presupposti per una evoluzione incontrollata del fenomeno, incoraggiata dall'abbassamento della guardia in sede di controlli p.g. e possibilità di intervento processuale; e tutto questo si traduce in via diretta in un danno per la salute e salubrità pubblica in un ambiente che resta così maggiormente ed incontrollatamente esposto al degrado inquinante.

16. — Si deve quindi argomentare che, con la chiave di volta del ricorso alla differenziazione terminologica «residui» e «materiali», il decreto-legge in esame opera una deregolamentazione sulle stesse identiche materie che la normativa europea qualifica come «rifiuti destinati al recupero» e dunque si pone, a livello di fatto, in contrasto con le direttive CEE sopra citate prevedendo rispetto a detti testi normativi un trattamento ben più generoso e per certi versi del tutto deregolamentato.

Il contrasto si svilupperà in tutta la sua portata allorché, entro il marzo 1995 (vedi legge comunitaria n. 146 del 22 febbraio 1994), il Governo dovrà dare attuazione alle due direttive CEE del 1991 «uniformando la disciplina nazionale alle definizioni ed alle classificazioni dei rifiuti individuati come tali dalla normativa comunitaria» e con particolare attenzione proprio al settore dei rifiuti recuperabili (art. 38, primo comma).

17. — Premesso quanto sopra, questo pretore dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del decreto-legge n. 619 del 7 novembre 1994 nella sua stesura integrale, intesa nella sinergia inscindibile di tutti gli articoli interconnessi, in relazione agli artt. 3, 9, 10, 25, 32 e 41 della Costituzione.

In relazione agli artt. 3 e 25 richiama le argomentazioni sopra esposte con particolare riferimento al fatto che il decreto in esame ha attribuito di fatto alle camere di commercio il potere di sottrarre alla disciplina dettata per i rifiuti i materiali inseriti nei listini ufficiali, con la conseguenza di sottrarre gli stessi alla regolamentazione prevista dallo stesso decreto o, in alternativa, al trattamento sanzionatorio del d.P.R. n. 915/1982, con ciò creando di fatto un contrasto con i principi costituzionali di parità di trattamento e riserva di legge penale atteso che, tra l'altro, dall'inclusione nei listini ufficiali operata dalla camera di commercio in una regione e non in un'altra dipenderebbe l'operatività o meno degli obblighi sanciti nel decreto, con le relative sanzioni, e specularmente di quelli stabiliti nel d.P.R. n. 915/1982, con la conseguenza che uno stesso materiale potrebbe ricevere un diverso trattamento a seconda del luogo ove la legge viene applicata.

Quanto alla violazione della riserva di legge, il meccanismo in questione rende possibile, diversamente configurando un elemento della fattispecie penale, la rilevanza penale di un medesimo fatto (*sub d.l. n. 619/1994 e sub d.P.R. n. 915/1982*) in relazione alla diversa e non definitiva classificazione dei materiali da parte delle locali camere di commercio.

Si rileva peraltro che non sana detto problema il decreto ministeriale 5 settembre 1994 perché trattasi di decreto ministeriale modificabile in ogni momento e quindi dalle sue modifiche, in sinergia con l'attività delle camere di commercio, dipende l'applicazione della legge penale con totale incertezza del diritto in sede relativa.

In relazione all'art. 10 della Costituzione si richiama in modo integrale quanto sopra esposto in riferimento al contrasto di fondo generale tra il decreto-legge in esame e la normativa CEE in materia, fatto che determina in via diretta una possibile mancata conformazione dell'ordinamento giuridico italiano alle norme del diritto internazionale riconosciute.

In ordine agli altri articoli della Costituzione si richiama quanto espresso nei punti precedenti.

Su detti temi si sottopone la questione alla Corte costituzionale affinché stabilisca se il dettato del decreto-legge n. 619 del 7 novembre 1994 nella sua stesura integrale, intesa nella sinergia inscindibile di tutti gli articoli interconnessi, con particolare riferimento agli artt. 2 e 12 ed agli articoli ivi richiamati, si ponga in contrasto con gli artt. 3, 9, 10, 25, 32 e 41 della Costituzione.

Da quanto sopra esposto, emerge che in applicazione della norma oggetto del giudizio di costituzionalità alla Corte costituzionale dovrebbe procedersi a verifica in ordine al capo di imputazione per appurare se la richiesta della difesa debba essere accolta ritenendo legittima la classificazione dei materiali in questione così come proposta dalla difesa stessa in relazione al decreto-legge in esame (con conseguente proscioglimento degli imputati in via preliminare) o se, invece, debba procedersi a giudizio ordinario sulla base dei principi antitetici sopra tracciati e secondo i canoni di certezza del diritto fino ad oggi seguiti in materia.

Dalle considerazioni esposte si desume che il presente giudizio non può essere definito, allo stato e vigente i principi del decreto-legge n. 619/1994 in esame, in modo indipendente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per violazione degli artt. 3, 9, 10, 25, 32 e 41 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del decreto-legge n. 619 del 7 novembre 1994 avente per titolo «Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti», nella sua stesura integrale, intesa nella sinergia inscindibile di tutti gli articoli interconnessi, con particolare riferimento agli artt. 2 e 12 ed agli articoli ivi richiamati;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata agli imputati, ai loro difensori, al pubblico ministero nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Amelia, addì 14 novembre 1994

Il pretore: SANTOLOCI

95C0233

N. 91

Ordinanza emessa il 25 febbraio 1994 (pervenuta l'8 febbraio 1995) dal Consiglio di Stato, sezione quinta giurisdizionale, sul ricorso proposto dal comune di Pozzuolo del Friuli contro Pravisani Walter

Impiego pubblico - Dipendente comunale - Sospensione cautelare in conseguenza di procedimento penale - Revoca di diritto e reintegrazione in servizio decorso il termine di cinque anni - Irragionevolezza della norma impugnata per l'automaticità della revoca in questione a prescindere dalla gravità del reato, dalla esistenza o meno di sentenza di condanna e dalla valutazione in sede disciplinare della compatibilità dell'illecito con la permanenza in servizio - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

(Legge 7 febbraio 1990, n. 19, art. 9, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 4 e 97).

IL CONSIGLIO DI STATO

Ha pronunciato la seguente decisione sul ricorso ricorso in appello proposto dal comune di Pozzuolo del Friuli, in persona del sindaco, *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli avv. ti Claudio Mussato e Nicolò Paoletti, con domicilio eletto in Roma, via Barnaba Tortolini n. 34 presso il secondo; contro Walter Pravisani, rappresentato e difeso dagli avv. ti Silvano Franceschinis e Cesare Meineri, con domicilio eletto in Roma, via Salaria n. 162 presso il secondo; per l'annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia n. 8/1992;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Walter Pravisani;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Vista l'ordinanza n. 414 del 10 aprile 1992 con la quale è stata accolta la richiesta di sospensione della esecuzione della sentenza impugnata;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 25 febbraio 1994 la relazione del consigliere Dubis e uditi, altresì, l'avv. Medugno, su delega dell'avv. Paoletti, per il comune e l'avv. Meineri per l'appellato;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorrente originario, sig. Pravisani Walter, vigile urbano alle dipendenze del comune di Pozzuolo del Friuli, alla fine del mese di gennaio 1985 è stato incriminato per i reati di cui agli artt. 81 e 314 del c.p. (peculato continuato).

Il peculato si è concretizzato nel fatto che il Pravisani non versava nelle casse comunali il ricavato dalle contravvenzioni.

Con sentenza n. 507 del 6 novembre 1990 Pravisani Walter è stato condannato dal tribunale di Udine per i reati sopra descritti alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione oltre alle pene accessorie, con le attenuanti generiche, e la diminuzione del vizio parziale di mente.

Pravisani Walter ha chiesto all'amministrazione comunale di Pozzuolo del Friuli di poter essere riammesso in servizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, secondo comma, della legge 17 febbraio 1990, n. 19, dove si prevede che la sospensione cautelare dal servizio, a causa di procedimento penale, perda efficacia dopo che sia decorso un periodo di cinque anni da quando la sospensione stessa sia stata comminata.

La norma parla di «revoca di diritto».

Il Pravisani ha chiesto l'applicazione di questa norma nei suoi confronti e l'amministrazione comunale, con l'impugnata delibera (g.m. 17 gennaio 1991, n. 29), ha disposto invece il rinnovo della sospensione cautelare osservando che fra il Pravisani e l'amministrazione era venuta a crearsi una situazione tale da precludere un qualsiasi rapporto fiduciario e tale fiducia era venuta meno anche nei confronti dei cittadini.

Di qui l'insorgere del Pravisani dianozi al t.a.r. del Friuli Venezia Giulia il quale con sentenza n. 8 del 23 gennaio 1992 ha annullato il provvedimento impugnato.

Avverso tale decisione il comune di Pozzuolo del Friuli ha proposto appello a questo Consiglio di Stato con ricorso notificato in data 14 febbraio 1992 chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, venga rigettato il ricorso originario.

I motivi di gravame possono essere sintetizzati come segue:

L'amministrazione comunale nel provvedimento impugnato avrebbe rilevato e specificato che il Pravisani non potrebbe godere di quella fiducia che deve possedere un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni e sul punto ha fornito una motivazione più che esauriente;

L'amministrazione non ritiene che l'art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19 precluda ad essa di riesaminare la situazione del dipendente prima di riammetterlo in servizio e altresì l'amministrazione ritiene che, se sussistono i presupposti, possa venir rinnovata la sospensione cautelare.

Diversamente l'art. 9, secondo comma, della legge 19/1970 dovrebbe ritenersi in contrasto con il principio di ragionevolezza nonché con gli artt. 3, 4 e 97 della Corte costituzionale. (Le eccezioni di cinque incostituzionalità saranno singolarmente illustrate in diritto).

Con motivi aggiunti notificati in data 2 marzo 1992 l'amministrazione appellante denuncia la nuova situazione creatasi per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, il cui quarto comma *septies* dispone l'immediata sospensione del dipendente quando questi abbia riportato condanna non definitiva per il reato di peculato.

Si è costituito in giudizio l'appellato Pravisani confutando le tesi avversarie e concludendo per il rigetto dell'appello.

Alla pubblica udienza del 25 febbraio 1994 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

1. — La controversia dedotta in giudizio riguarda questioni di interpretazione ed eccezioni di incostituzionalità del secondo comma dell'art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19 il quale dispone:

«2. La destituzione può sempre essere inflitta all'esito del procedimento disciplinare che deve essere perseguito o promosso entro centottanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna e concluso nei successivi novanta giorni. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore ad anni cinque. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto».

2. — Il Collegio non ritiene di poter condividere la tesi dell'appellante comune di Pozzuolo del Friuli secondo il quale la disposizione normativa in esame sarebbe suscettibile di essere interpretata nel senso di non precludere all'amministrazione di rinnovare la sospensione cautelare dopo il decorso del termine di cinque anni.

A tale interpretazione osta il chiaro testo della norma, la quale, laddove sancisce la revoca di diritto della sospensione cautelare dopo il decorso del detto termine, ingenera *ipso iure* in capo al dipendente il diritto soggettivo ad essere riammesso in servizio.

3. — Vanno, quindi, affrontate le eccezioni, sollevate dall'amministrazione, di incostituzionalità del ripetuto secondo comma dell'art. 9, della legge n. 19/1990.

Il Consiglio di Stato (in sede consultiva Sezione terza, n. 1487 del 27 novembre 1990), nel rispondere ad una richiesta di parere, da parte del Ministro delle finanze, attinente a problemi di interpretazione della ripetuta norma, analoghi a quelli dianzi esaminati, ha avuto modo di soffermarsi su alcune questioni di costituzionalità della norma medesima esprimendosi nei seguenti termini:

(*omissis*).

«se poi si considera l'incidenza su tale assetto della revoca di diritto della sospensione cautelare, di cui all'art. 9, secondo comma, della citata legge n. 91 del 1990, si delinea un quadro complessivo caratterizzato da irrazionalità: infatti, come ragionevolmente si preoccupa l'amministrazione, nei casi ad esito penale più grave (condanne per reati di particolare gravità, che per dato di comune esperienza impiegano spesso più di cinque anni di processo) il condannato — pubblico dipendente — avrà in pratica beneficiato della combinazione involutiva di tali istituti, in irragionevole disparità con l'assolto o con il condannato per reati il cui processo penale si sia concluso nei cinque anni; e la sua reintegrazione *medio-tempore* nella pienezza del rapporto di servizio si porrà in evidente contrasto con il buon andamento della pubblica amministrazione e con i principi posti a base dei doveri del pubblico impiegato».

Il parere della terza sezione milita a favore delle eccezioni sollevate dal comune appellante.

3.1 — Questi denuncia la irragionevolezza della norma, laddove essa pone sul medesimo piano tutti i tipi di reato.

Come correttamente osservato dall'appellante vi possono essere dei reati che, a causa della tenue gravità, permettono una riassunzione di un dipendente dopo cinque anni, ma vi possono pure essere dei reati che, a seguito della loro notevole gravità, non permettono all'amministrazione di rimettere in servizio il proprio dipendente e di farsi rappresentare davanti a terzi da quel dipendente, (come è il caso che ne occupa, ove il dipendente è vigile urbano). Inoltre la norma non tiene conto se vi sia stata già una pronuncia, sia pure non ancora passata in giudicato, oppure se l'imputazione si trovi ancora nella fase dell'istruttoria, ponendo sul medesimo piano tutti gli accertamenti e le valutazioni fatte in proposito da parte degli organi giudiziari.

Si aggiunga che la norma in esame non opera alcun distinguo in ordine alla posizione, più o meno responsabile, rappresentativa o delicata, ricoperta dal dipendente imputato: tutte le posizioni di dipendenza nei confronti

dell'amministrazione sono equiparate; sicché l'amministrazione non ha il potere di valutare se, in relazione al posto occupato, un determinato dipendente possa, o meno, svolgere la sua funzione anche in presenza di gravi accuse penali, essendo costretta, in ogni caso, a riassumerlo, una volta decorso il termine quinquennale.

Le considerazioni sin qui svolte inducono a ritenere che il ripetuto secondo comma dell'art. 9 non corrisponde a quei criteri di ragionevolezza e razionalità cui deve ispirarsi l'attività legislativa.

Ritiene il Collegio che la unicità del trattamento automatico di riammissione, in presenza di situazioni alquanto differenziate, nei diversi profili soggettivi ed oggettivi dianzi delineati, mal si concilia con i principi sanciti dall'art. 3 della Costituzione.

3.2 — Inoltre, non può ritenersi manifestamente infondata nemmeno la ulteriore eccezione, sollevata dal comune, riguardante la violazione dell'art. 4 della Carta, il cui secondo comma prevede che «ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta una attività o funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società».

Nella fattispecie, sostiene il comune, senz'altro questo non si avvererebbe in quanto la norma richiamata darebbe facoltà ad un cittadino di svolgere una funzione pubblica senza che si avverino i presupposti di dignità e di capacità (il Pravisani è stato condannato con l'attenuante del vizio parziale di mente).

3.3 — Infine, ad avviso del Collegio, è alquanto evidente il contrasto che si profila con l'art. 97 della Costituzione il quale prescrive che «i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione».

La circostanza che la norma contestata operi una vera e propria coercizione nei confronti della pubblica amministrazione, la quale si vede costretta a reinserire nella propria organizzazione un dipendente anche quando tale reinserimento sia incompatibile con le esigenze dell'organizzazione stessa, appare incompatibile, come del resto già evidenziato dal succitato parere della terza sezione, con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione.

4. — In conclusione, le questioni di illegittimità sollevate appaiono rilevanti.

Va quindi rimessa alla Corte la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 7 febbraio 1990, n. 19 con riferimento agli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione, nella parte in cui la suddetta norma comporta l'obbligo indiscriminato di riammettere il dipendente in servizio.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 7 febbraio 1990 n. 19, con riferimento agli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione, nella parte in cui comporta l'obbligo indiscriminato di riammettere il dipendente in servizio;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina, altresì, che a cura della segreteria copia della presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così deciso in Roma, addì 25 febbraio 1994

Il presidente: NAPOLITANO

Il consigliere estensore: DUBIS

I consiglieri: CARBONI - DI NAPOLI - VOLPE

N. 92

Ordinanza emessa il 1º febbraio 1994 (pervenuta il 10 febbraio 1995) dalla commissione tributaria di primo grado di Firenze sui ricorsi proposti da Beretta Giorgio ed altro contro l'Intendenza di finanza di Firenze

Tributi in genere - Imposte dirette - Previsione della tassabilità, con effetto retroattivo rispetto alla data di entrata in vigore della norma impugnata, delle indennità di esproprio o somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguentemente ad occupazioni d'urgenza divenute illegittime, relativamente a terreni destinati a opere pubbliche ovvero a interventi di edilizia residenziale pubblica - Assoggettazione a imposizione fiscale con legge retroattiva di fatti passati che hanno esaurito completamente i loro effetti economici e patrimoniali e non possono pertanto essere indici di capacità contributiva.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono comma).

(Cost., artt. 3, 42 e 53).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 93/2800 presentato il 3 aprile 1993 (avverso: s/rif su i. rimb num. ist. del 24 luglio 1992, IRPEF) da Beretta Giorgio, residente a Firenze in via G. B. Lulli, 85; sul ricorso n. 93/2801 presentato il 3 aprile 1993 (avverso: s/rif su i. rimb num. ist. del 24 luglio 1992, IRPEF) da Beretta Mario, residente a Firenze in via Giovambattista Lulli, 101, contro l'Intendenza di finanza di Firenze.

Oggetto della domanda, svolgimento del processo e motivi della decisione

Con separato ricorso del 3 aprile 1993 Beretta Giorgio e Beretta Mario ricorrevano avverso il silenzio-rifiuto manifestato dall'Intendenza di finanza di Firenze nei confronti:

a) dall'istanza da ciascuno di essi presentata in data 24 luglio 1992 con la quale veniva chiesta la restituzione della somma di L. 14.151.000, versata da ciascuno di essi, in sede di presentazione del mod. 740 per i redditi anno 1991, a titolo di prima rata dell'imposta ex art. II, nono comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

b) dell'istanza da ciascuno di essi presentata in data 24 dicembre 1992 con la quale veniva chiesta la restituzione dell'ulteriore somma di L. 14.151.000, da ciascuno di essi versata il 27 novembre 1992 sempre ai sensi dell'art. II, nono comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e quale seconda rata della stessa imposta.

I ricorrenti esponevano di essere proprietari, unitamente al fratello Luigi, di vari appezzamenti di terreni in Pistoia, località Chiesina Montalese-Santonato.

In esecuzione del PEEP di Pistoia, il consiglio comunale di detta città approvava il piano decennale di investimenti e deliberava il 24 gennaio 1980 di promuovere il procedimento di esproprio e di occupazione d'urgenza, nonché il 22 maggio 1989 di procedere alla occupazione in forma bonaria.

Sulla base di tali atti veniva stipulato fra il comune di Pistoia ed i fratelli Beretta l'atto di acquisizione bonaria ai rogiti del notaio Ersoch del 6 ottobre 1989, registrato a Pistoia il 12 ottobre 1989 al n. 817, relativamente ai seguenti terreni: «un appezzamento di terreno di forma irregolare posto in Pistoia località Santomato e rappresentato al n.c.t. di detto comune in foglio di mappa 210 e dalle particelle 526 di mq. 10900, 528 di mq. 880, 529 di mq. 30, 530 di mq. 1240, 531 di mq. 770, 532 di mq. 460, 416 di mq. 465».

Secondo quanto dedotto in ricorso, l'indennità ai cedenti la proprietà venne concordata in L. 368.625.000, per l'esproprio e in L. 55.882.880, per l'indennità di occupazione di cui un terzo (pari a L. 141.502.626) a ciascuno dei fratelli Beretta Giorgio, Mario e Luigi. Il versamento di detti importi aveva avuto luogo il 6 ottobre 1989 quanto alla indennità di esproprio e nel 1990/91 quanto alla indennità di occupazione.

In esecuzione del disposto dell'art. II, nono comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ciascuno dei ricorrenti Beretta Giorgio e Beretta Mario aveva versato la prima e seconda rata dell'imposta sostitutiva per un importo pari a L. 14.151.000, per ciascuna rata. Ciascuno dei ricorrenti aveva altresì provveduto, con istanza all'Intendenza di finanza di Firenze del 24 luglio 1992 e del 24 dicembre 1992, a chiedere il rimborso di dette somme nonché a ricorrere poi, con atto del 3 aprile 1993, avverso il silenzio-rifiuto formatosi su dette istanze. Venivano allegati ai ricorsi le documentazioni relative ai versamenti effettuati ed alle istanze di rimborso rivolte a questa Intendenza.

I ricorrenti deducevano la illegittimità costituzionale dell'art. II, nono comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413:

a) per violazione del principio di irretroattività della legge in materia fiscale in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione nonché per disparità di trattamento fra i contribuenti;

b) per contrasto con gli artt. 3, 42 e 53 della Costituzione nonché, per quanto concerne la tassazione dell'indennità di occupazione, per ulteriore violazione degli artt. 3 e 53 Costituzione.

Chiedevano conseguentemente che questa commissione tributaria, previo invio degli atti alla Corte costituzionale in accoglimento delle eccezioni predette, volesse riconoscere la inesistenza del debito di imposta nella specie e disporre il rimborso, in favore di ciascuno di essi ricorrenti, della somma di L. 28.302.000, oltre interessi maturati dal versamento al saldo.

L'ufficio, con nota del 28 dicembre 1993, contestava la procedibilità, ammissibilità (in parte, e cioè relativamente al richiesto rimborso della seconda rata di imposta) nonché la fondatezza dei ricorsi e ne chiedeva il rigetto.

Questa c.t. formulava all'udienza dell'11 gennaio 1993 la riserva di decidere che scioglie con la presente ordinanza, nei confronti di entrambi i ricorsi nel frattempo riuniti.

Ad avviso del Collegio le prospettate questioni di illegittimità costituzionali appaiono rilevanti e non manifestamente infondate.

La rilevanza delle cennate eccezioni di illegittimità costituzionale dell'art. II, nono comma, della legge n. 413/1991 appare evidentemente ove si consideri che la decisione di questa c.t. sul diritto al rimborso delle imposte assolute (rivendicato per asserita inesistenza del debito di imposta) implica necessariamente una valutazione della legittimità costituzionale della normativa sopra richiamata, ovviamente estranea alla sfera di giurisdizione di questo giudice.

Quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni prospettate, si rileva ed osserva quanto segue.

Com'è noto l'art. 81, lettera b) del d.P.R. n. 917/1986 considera fra i «redditi diversi» (suscettibili di imposizione ai sensi del susseguente art. 82) «le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione» nonché quelli utilizzati prevalentemente in via diretta dal cedente o suoi familiari.

In forza dell'art. II, primo comma, lettera f) della legge n. 413/1991 a dette plusvalenze sono state aggiunte quelle «realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione». Conseguentemente le plusvalenze realizzate con la cessione di terreni suscettibili di utilizzazioni edificatoria divengono imponibili «in ogni caso» e cioè anche se la cessione è avvenuta a distanza di oltre cinque anni dall'acquisto ed anche se i terreni sono pervenuti per eredità o donazione.

In forza dell'art. II, quinto comma, sono altresì assoggettate a detta imposizione «le plusvalenze conseguenti alla percezione di indennità di esproprio o di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni d'urgenza divenute illegittime.»

In base all'art. II, sesto comma, «le indennità di occupazione e gli interessi comunque dovuti sulle somme di cui al quinto comma, costituiscono reddito imponibile e concorrono alla formazione dei redditi diversi di cui all'art. 81 del t.u.i.r. n. 917/1986 e successive modificazioni, come modificato dal primo comma del presente articolo».

Secondo l'art. II, settimo comma, «gli enti eroganti, all'atto della corresponsione delle somme di cui ai commi quinto e sesto, comprese le somme per occupazione temporanea, risarcimento danni da occupazione acquisitiva, rivalutazione ed interessi, devono operare una ritenuta nella misura del 20%. È facoltà del contribuente optare, in sede di d.u. annuale dei redditi, per la tassazione ordinaria, nel qual caso la ritenuta si considera effettuata a titolo di acconto».

In base al disposto del nono comma, del citato art. II, infine, «le disposizioni di cui ai commi quinto, sesto e settimo si applicano anche alle somme percepite in conseguenza di atti anche volontari o provvedimenti emessi successivamente al 31 dicembre 1988 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge (n. 413/1991) se l'incremento di valore non è stato assoggettato all'Invim. In tali casi le somme percepite devono essere dichiarate nella d.u. annuale dei redditi da presentarsi per l'anno 1991 e l'imposta deve essere corrisposta mediante versamento diretto... in due rate eguali, con scadenza, la prima, entro il termine di presentazione della predetta dichiarazione e, la seconda, entro il quinto mese successivo».

Nella specie, a seguito di procedure espropriative promosse dal comune di Pistoia e di occupazione d'urgenza, i ricorrenti si determinarono ad un atto di cessione volontaria per i rogiti notaio Ersoch in data 6 ottobre 1989 in ordine al terreno sopra descritto, conseguendo le indennità di esproprio e di occupazione sopra menzionate (circostanze non contestate dall'Ufficio) e provvidero poi ad assolvere in due rate eguali l'imposta introdotta con l'art. II della legge n. 413/1991 (cfr. documentazione in atti), imposta di cui contestano la legittimità costituzionale.

Va premesso, in via generale, che la cessione volontaria del bene immobile che ha luogo nel corso e/o a seguito di una procedura espropriativa è pesantemente condizionata dalla presenza della procedura medesima. Ciò sia per quanto attiene alla scelta di addivenire alla cessione, sia per quanto attiene alla definizione dell'indennizzo. La normativa sopra esaminata ha introdotto con efficacia retroattiva sino al 31 dicembre 1988 un prelievo di carattere fiscale di importo non indifferente (20%) non prevedibile dal contribuente al momento in cui accettò l'importo dell'indennità di esproprio in sede bonaria, determinandosi alla stipula del contratto di cessione. Resulta intuitivo che, ove avesse avuto conoscenza o previsione dell'assoggettamento dell'importo ricevuto dalla cessione ad un'imposta del 20%, il cedente avrebbe concluso la cessione a condizioni diverse da quelle accettate ovvero avrebbe atteso l'esito del procedimento espropriativo, che avrebbe portato ad una valutazione del bene anche alla luce dell'onere fiscale.

Per conseguenza, viene a risultare profondamente diversa la posizione di coloro che sono stati interessati da procedure espropriative successivamente all'entrata in vigore della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e possono quindi, nelle loro determinazioni, tenere conto dell'onere fiscale da detta legge introdotto.

La retroattività dell'imposizione fiscale sancita da detta normativa (art. II, nono comma), a partire dalla entrata in vigore della stessa sino al 31 dicembre 1988 appare pertanto censurabile per violazione del principio costituzionale di eguaglianza, risultando deteriori il regime giuridico cui sono sottoposti i cittadini che hanno percepito somme in conseguenza di atti anche volontari o provvedimenti emessi nel periodo anzidetto, rispetto a tutti gli altri cittadini che siano stati interessati da procedure espropriative prima della data del 31 dicembre 1988 o che lo siano stati dopo l'entrata in vigore della legge n. 413/1991.

Oltre che in violazione dell'art. 3 Costituzione, la portata retroattiva dell'art. II, nono comma, può apparire in violazione dell'art. 42, terzo comma, Cost., laddove consente l'espropriazione della proprietà privata «salvo indennizzo». Se pur è vero che non può garantirsi all'espropriando un'indennità ragguagliata al valore di mercato, bensì una adeguata riparazione che non sia solo apparente o simbolica, deve rilevarsi che la misura di detta riparazione già fissata in via bonaria o coattiva viene ad essere ridotta in misura sensibile (20%) in applicazione di norme con efficacia retroattiva che la assoggettano ad imposizione fiscale.

Da un lato, quindi, si pone la questione — non manifestamente infondata — se la normativa che riduce con efficacia retroattiva un indennizzo già fissato, sia rispettosa del principio costituzionalizzato nell'art. 42, terzo comma, Cost. in ordine alla effettività della riparazione e la sua adeguatezza.

Dall'altro canto, viene ancora in rilievo la violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) per il diverso importo dell'indennizzo concretamente percepito da parte dei diversi espropriandi, a seconda del periodo in cui è venuto a maturazione il loro diritto.

E ancora, come già autorevolmente suggerito in dottrina, appare contrario al disposto dell'art. 53 Cost. l'applicazione retroattiva di una imposta in dipendenza di un evento verificatosi prima dell'entrata in vigore della legge stessa e — come tale — non univocamente idoneo a rivelare la capacità contributiva attuale del soggetto. Il prelievo fiscale su somme riferite in concreto a situazioni già esaurite pone infatti delicati problemi circa il ragguaglio dell'imposizione alla capacità contributiva ed al concreto rispetto del principio di cui all'art. 53 Cost. Di regola, infatti, circostanze o situazioni preterite non possono costituire indici attuali concretamente rivelatori di ricchezza ove non esista una ragionevole presunzione che gli effetti economici dell'evento passato permangano tuttora nella sfera patrimoniale dell'obligato. Con riferimento alla fattispecie in esame, l'espropriato potrebbe non avere più disponibile la indennità percetta in passato, con la conseguenza che la capacità contributiva attuale potrebbe essere notevolmente ridotta o addirittura inesistente.

Sempre con riferimento al rispetto dell'art. 53 Cost., appare comunque arduo considerare indice effettivo di capacità contributiva l'indennizzo ricavato a seguito di cessione bonaria del bene nel corso e/o a causa di una procedura espropriativa, giacché — come noto — nel patrimonio dell'espropriando non entra una somma di denaro corrispondente al valore dell'immobile bensì un semplice ristoro per la privazione del bene, consentita per motivi di interesse generale. L'imposizione fiscale introdotta con la legge n. 413/1991 non sembra pertanto incidere su una situazione rivelatrice di capacità contributiva, bensì unicamente su una situazione già penalizzata per fini pubblici.

Appare poi difficilmente comprensibile l'alternatività fra tale imposizione e quella Invm, prevista, dall'art. II, nono comma, della legge n. 413/1991. A norma dell'ultimo comma dell'art. 2 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, nel testo attualmente vigente, l'Invm non trova applicazione nel caso di espropriazione o di cessione all'espropriante, in caso di espropriazione per pubblica utilità.

Il rilievo non è privo di interesse nella ricostruzione del quadro normativo derivante dalla cennata riforma, nonché per l'accertamento dell'effettivo rispetto che in esso riceve il principio di «capacità contributiva».

Su un piano più generale, anche a voler ammettere la legittimità dell'equiparazione ai fini fiscali di un soggetto che volontariamente aliena un proprio cespite con altro soggetto che detto cespite si è visto espropriare suo malgrado *jussu principis*, non sempre possa ritenersi rispettosa del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) la norma che prevede un'imposizione retroattiva solo a carico del secondo e non del primo. Come si è constatato, nel caso di specie è infatti soggetta ad imposizione la somma percepita nel 1989 per la cessione di un terreno effettuata nel corso di una procedura espropriativa, mentre non costituiscono plusvalenze imponibili quelle volontariamente realizzate nello stesso anno o anche nel 1991. Su tale punto, non ha mancato di pronunciarsi criticamente autorevole dottrina che solo il rispetto delle norme civilprocessuali impedisce di citare.

Come specificatamente eccepito dai ricorrenti infine, quanto alla tassazione dell'indennizzo per occupazione temporanea si verifica duplicazione di imposta con violazione dei principi di cui agli artt. 3 e 53 Cost. nonché di ogni canone di ragionevolezza.

Il titolare del fondo occupato mantiene infatti la proprietà dello stesso durante l'occupazione e per tale titolo continua a pagare Irpef ed Ilor sui redditi dominicali agrari, con la conseguenza che — dopo l'entrata in vigore del sesto comma dell'art. II, della legge n. 413/1991 — viene colpito con efficacia retroattiva da nuova imposizione per l'indennità di occupazione.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, proposta dai ricorrenti e sollevata anche in parte d'ufficio, dell'art. 11, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono comma della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in relazione agli artt. 3, 42, terzo comma e 53 della Costituzione;

Dispone la sospensione del presente giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata a tutte le parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere legislative.

Così deciso in Firenze, il 1° febbraio 1994

Il presidente estensore: SERGIO

Il relatore: ROGAI

95C0235

N. 93

*Ordinanza emessa il 6 ottobre 1994 dal tribunale di Milano
nel procedimento civile vertente tra fallimento S.p.a. Codelfa e S.r.l. Boccaleone 167*

Procedure concorsuali - Azione revocatoria fallimentare - Estensione, per diritto vivente, della normativa prevista per il fallimento in caso di consecuzione tra amministrazione controllata e fallimento - Conseguente computazione del termine di un anno dall'ammissione della procedura di amministrazione controllata anziché dalla dichiarazione di fallimento - Lamentato egual trattamento per situazioni disuguali - Compressione del diritto di difesa per il convenuto in revocatoria - Limitazione della libertà d'azione economica.

(R.D.-L. 16 marzo 1942, n. 267, art. 67).

(Cost., artt. 3, 24 e 41).

IL TRIBUNALE

Riunito in camera di consiglio per discutere la causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, chiamata all'udienza collegiale del 6 ottobre 1994, promossa con atto di citazione notificato in data 4 ottobre 1989 a ministero dell'aiutante ufficiale giudiziario addetto all'ufficio unico notifiche della Corte d'appello di Milano da fallimento Codelfa - s.p.a., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Cristina per mandato a margine dell'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Milano, via Fontana n. 4, attore, contro Boccaleone 167 s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Pellegatta per mandato in calce alla copia notificata dall'atto di citazione, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Milano, via Manzoni n. 14, convenuto, ha pronunciato la seguente ordinanza.

Il fallimento Codelfa s.p.a. è stato dichiarato con sentenza del 27 dicembre 1984; in precedenza, la società era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo con decreto del 12 luglio 1983 e, prima ancora, alla procedura di amministrazione controllata con decreto del 28 luglio 1982.

Il curatore, con atto di citazione notificato il 4 ottobre 1989, previa autorizzazione del giudice delegato, conveniva in giudizio la Boccaleone 167 s.r.l., chiedendo la revoca, ai sensi dell'art. 67 l.f., di pagamenti eseguiti a favore della convenuta per complessive L. 230.000.000 eseguiti, in adempimento di un accordo transattivo, nel periodo ottobre 1981-gennaio 1982, ovvero nell'anno anteriore all'ammissione della prima procedura, quando la controparte ormai ben conosceva lo stato d'insolvenza del debitore. La società convenuta si costituiva in giudizio contestando il fondamento di fatto e di diritto della pretesa avversa, per mancanza dei presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione revocatoria previsti dalla legge; in via subordinata, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa per manleva la Generalfin S.p.a., che aveva garantito parte dei pagamenti. Le parti formulavano istanze istruttorie, ma il g.i., ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti a precisare le conclusioni. Sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 4 ottobre 1993 conformemente alle posizioni espresse negli atti introduttivi, la causa veniva rimessa al Collegio per la discussione all'udienza sopra indicata.

Ai fini del decidere, si pone il problema del termine dal quale computare il periodo di esperibilità dell'azione revocatoria fallimentare nel caso di consecuzione tra amministrazione controllata e fallimento. L'attore chiede infatti la revoca dei pagamenti effettuati dalla fallita sul presupposto della loro anteriorità infrannuale rispetto, non già alla dichiarazione di fallimento, bensì alla prima procedura concorsuale alla quale è stata sottoposta la Codelfa s.p.a.

Detta impostazione è conforme ad una solida tradizione giurisprudenziale, rispetto alla quale questo Tribunale ha assunto da tempo un atteggiamento rispettosamente dissenziente (da ultimo, cfr. sent. 16 settembre 1993 in Foro it. 1994, I, 1808), che è rimasto tuttavia avversato dalla Corte di cassazione, la quale ha sempre costantemente ribadito la validità dell'interpretazione tradizionale della *consecutio* nella prospettiva della revocatoria fallimentare. Tanto appare irremovibile l'atteggiamento interpretativo della Suprema Corte, che si può ben dire abbia dato luogo ad un «diritto vivente» secondo il quale l'art. 67 l.f. è come se fosse scritto: «... agli atti compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, o all'ammissione della procedura di amministrazione controllata nel caso di consecuzione».

In tale formulazione sostanziale della norma, non appare manifestamente infondata la questione se essa violi il disposto: a) dell'art. 3 della Cost., nella parte in cui tratta in modo uguale situazioni diseguali; b) dell'art. 24 della Cost., nella parte in cui di fatto non consente al convenuto in revocatoria di eccepire la propria *inscientia decoptionis*; c) dell'art. 24 della Cost., nella parte in cui implica una limitazione della libertà d'azione economica.

a) In relazione all'art. 3 della Cost.

La ratio della proposizione normativa sottoposta all'esame di costituzionalità si può riassumere nell'affermazione per cui, quando un'impresa sia passata attraverso la procedura minore giungendo senza soluzione di continuità al fallimento (eventualmente, come nella specie, passando attraverso il concordato preventivo), essa poteva dirsi decotta fin dall'inizio. Siffatta considerazione induce a ravvisare nelle ipotesi di consecuzione una procedura concorsuale unitaria e ominicomprensiva, che assorbe la fisionomia della procedura anteriore, facendo risalire all'ammissione della medesima gli effetti legali, o almeno alcuni degli effetti legali, tipicamente connessi alla successiva dichiarazione di fallimento. Così, per restare al tema in discussione, il periodo di revocabilità dei pagamenti effettuati dal fallito viene spostato all'indietro a partire da quando l'imprenditore era stato ammesso all'amministrazione controllata.

Occorre però domandarsi fino a che punto sia giustificato agganciare l'esperibilità dell'azione revocatoria ad un contesto fattuale nettamente diverso dal fallimento, qual'è quello in cui interviene la procedura minore menzionata. A parere del Collegio, l'estensione della normativa prevista per il fallimento ad una situazione appositamente differenziata dalla legge si pone in contrasto con l'art. 3 della Cost., giacchè, com'è noto, il principio d'uguaglianza non vale soltanto a rendere uniforme il trattamento di situazioni uguali, ma anche a rendere difforme il trattamento di situazioni diseguali.

Comparando i presupposti di fatto dell'amministrazione controllata con quelli del fallimento, al di là del comune e generico, quanto ovvio, riferimento alla crisi dell'impresa, si colgono delle marcate peculiarità, che costringono ad associare i due strumenti concorsuali ad una fenomenologia economica nettamente difforme: mentre la procedura di amministrazione controllata è volta al risanamento dell'impresa attraverso il superamento di una situazione di temporanea difficoltà ad adempiere (art. 187 l.f.), il fallimento sanziona l'irreversibilità del dissesto. Per quanto possa giudicarsi semplicistico il richiamo alla definizione letterale, la stessa ragione d'esistenza della procedura minore, più di ogni disquisizione sulla natura dell'insolvenza, suggerisce che essa deve necessariamente affondare le proprie radici in una realtà non assimilabile a quella del fallimento. Invero, se non esistesse una disomogeneità, non avrebbe nemmeno senso la valutazione giudiziale che è tenuta ad individuarla per contrapposizione alla decozione. Senza ravvisare

comprovate possibilità di risanamento e transitorietà della crisi, il Tribunale non può ammettere l'impresa al beneficio della procedura minore, ma deve dichiarare il fallimento; ciò rende chiaro, per converso, che il decreto di ammissione all'amministrazione controllata assume il significato sostanziale di un accertamento negativo sull'irreversibilità dell'insolvenza. La funzione assegnata alla procedura minore dalla legge, oltreché il contenuto della pronuncia che vi dà ingresso, pertanto, costringono ad associare all'amministrazione controllata una caratterizzazione dell'insolvenza distinta e persino alternativa a quella propria del fallimento, che si potrebbe scolpire nella dicotomia sanabile/insanabile.

Sullo specifico terreno della revocatoria, l'irriducibilità ora segnalata non potrebbe delinearsi in modo più netto, giacché l'amministrazione controllata, postulando il ripristino della normale solvibilità dell'impresa all'esito della moratoria, non concepisce nemmeno la lesività dai pagamenti anteriori e dunque non prevede, di per sé, alcuno strumento volto a ripristinare la *par condicio creditorum* in relazione a simili evenienze. È superfluo ricordare che la revocatoria non è esperibile nel corso dell'amministrazione controllata, ma solo ed esclusivamente col seguente fallimento, sicché la disciplina della *consecutio*, così come s'è venuta delineando nel diritto vivente, non comporta l'estensione dello strumento revocatorio al caso dell'amministrazione controllata, ma si limita a proiettare all'indietro il periodo sospetto tipico del fallimento. Così facendo, la disciplina della *consecutio* colloca paradossalmente la presunzione dell'insolvenza fallimentare laddove doveva risultarne comprovata l'assenza.

Le brevi osservazioni sopra condotte in ordine ai diversi profili delle due procedure e dell'accertamento giudiziale che rispettivamente vi dà ingresso sembrano avvalorate da una riflessione sul ruolo assunto dai creditori nel contesto della procedura minore. Invero, mentre il fallimento può essere dichiarato d'ufficio, a tutela di un preminente interesse pubblico, l'ammissione alla procedura di amministrazione controllata risponde essenzialmente agli interessi del debitore e dei soggetti immediatamente coinvolti dalla prosecuzione della sua attività. Coerentemente, le valutazioni dell'organo di giustizia intervengono in un procedimento entro il quale risulta indispensabile il consenso, non solo del debitore, che deve chiedere il beneficio, ma anche dei creditori, che devono approvare la particolare soluzione consorsuale (artt. 118 e n. 3 e 189 l.f.) alla crisi dell'imprenditore.

Il peso determinante assunto dalla volontaria adesione dei creditori avvicina la logica dell'amministrazione controllata a quella degli accordi stragiudiziali tra l'impresa in crisi ed il ceto creditorio, la cui frequenza ed importanza è ampiamente dimostrata dalla recente cronaca economica. Gli approcci di questo tipo alla patologia della vita aziendale si sviluppano solitamente attraverso una trattativa preliminare coi maggiori creditori e si definiscono poi, in varie forme, sotto la veste di un *pactum de non petendo*, al quale aderiscono i rimanenti creditori, o comunque la maggioranza di essi, in modo da consentire all'imprenditore di fronteggiare anche le posizioni di coloro che restano dissenzienti. A ben vedere, lo strumento dell'amministrazione controllata appartiene alla stessa fenomenologia generale: analoghi sono i conflitti d'interesse coinvolti ed analoga è la volontà che li risolve, benché l'accordo in cui detta volontà si manifesta venga raggiunto entro lo schema di una procedura confezionata dalla legge e sorvegliata dall'autorità giudiziaria; ciò che consente al debitore di ottenere subito e, per così dire, «coattivamente» l'effetto sospensivo della esigibilità dei crediti, ma non elimina la necessità di una convergenza di volontà sulla proposta formulata dal debitore, in quanto tale effetto resta pur sempre sottoposto alla condizione risolutiva di una rapida (il termine è di 30 gg.) approvazione dei creditori. Rivalutando la valenza dell'aspetto volontaristico del procedimento, l'essenza della valutazione giudiziale che dà luogo alla procedura minore potrebbe cogliersi non tanto in una prognosi fausta sulla sorte dell'impresa, che dipenderà in buona parte dalla fiducia che vorranno accordarvi i creditori, quanto proprio nell'accertamento negativo sopra cennato circa lo *status decoctionis*, ovvero circa l'assenza di impellenti ragioni tali da imporre l'espulsione dal mercato dell'impresa ormai irrimediabilmente decotta (tale clausola di salvaguardia si perpetua, dopo il voto favorevole dei creditori, nella disposizione dell'art. 192 l.f.).

Non è il caso di approfondire in questa sede la similitudine proposta: se è facile immaginare le obiezioni che vi si possono muovere, non è certo impossibile trovare esaurienti risposte, come ha messo in luce quella recente dottrina che è giunta a configurare l'amministrazione controllata alla stregua di un *pactum de non petendo* di diritto positivo. Apprezzando anche solo in parte tale impostazione, non può non accentuarsi l'impressione di lontananza tra la situazione del fallimento e quella dell'amministrazione controllata: così come l'esistenza di un *pactum* di diritto comune tra il debitore ed il ceto creditorio dissolve l'insolvenza, poichè rivela la fiducia di cui gode l'imprenditore, la stessa conclusione può essere accolta nel caso dell'amministrazione controllata.

Alla luce delle considerazioni che precedono, appare tutto sommato sterile continuare a discutere se la temporanea difficoltà sia di per sé insolvenza dal punto di vista strettamente economico, inteso come un termine di riferimento assoluto e scientificamente misurabile, quando invece il dato economico appare largamente influenzato dall'esistenza o meno della volontà dei creditori di concedere fiducia (e dunque credito) all'imprenditore in difficoltà, valutandone

discrezionalmente le potenzialità di ripresa. La situazione di fatto sottostante all'amministrazione controllata, dunque, risulta in questa prospettiva irriducibile al fallimento, non solo perchè l'inesistenza della decozione costituiva un requisito preliminare della procedura minore, ma perchè l'atteggiamento favorevole dei creditori ribadisce nei fatti l'inesistenza della decozione.

Orbene, se il legislatore ha architettato le due procedure secondo strutture e funzioni nettamente differenziate ed ha inteso associare il rimedio della revocatoria al solo contesto del fallimento, appare del tutto irragionevole, alla luce dell'art. 3 della Cost., che i limiti temporali di esperibilità dell'azione in caso di consecuzione siano invece agganciati al contesto dell'amministrazione controllata, la quale è istituzionalmente rivolta al ritorno *in bonis* dell'impresa e dunque tende ad uno sbocco palesemente contraddittorio con l'esistenza di una presunzione oggettiva d'insolvenza durante il periodo che la precede.

b) *In relazione all'art. 24 della Cost.*

Mentre l'esistenza oggettiva dello stato d'insolvenza durante il periodo sospetto è presunta dalla legge, l'elemento soggettivo dell'azione revocatoria dev'essere dimostrato, com'è noto, attraverso un'indagine di fatto; non rileva, a questo proposito, quale sia la collocazione dell'onere della prova (a seconda che si verta nell'ipotesi del primo o del secondo comma dell'art. 67 l.f.), nè la natura concreta del mezzo di prova impiegato (eventualmente la presunzione indiziaria). Gli estremi della rappresentazione mentale che costituisce l'elemento soggettivo dell'azione (in termini penalistici si direbbe l'oggetto del dolo) sono incontestabilmente i connotati dell'insolvenza propri del fallimento, giacchè, come abbiamo detto, anche in caso di consecuzione, è solo dal susseguente fallimento che scaturisce la revocatoria.

Nella concatenazione tra procedure emerge subito un problema di allineamento tra la retrodatazione della presunzione oggettiva dell'insolvenza fallimentare e la conoscenza effettiva dell'insolvenza medesima da parte di colui che riceve il pagamento. Il confronto tra la natura presuntiva del primo requisito e la natura realmente probatoria dell'accertamento sul secondo requisito evidenzia una incompatibilità, che reca inevitabilmente una distorsione processuale. Invero, l'esistenza di una presunzione *iuris et de iure* sul lato oggettivo inibisce al convenuto in revocatoria la difesa più elementare ed efficace sul lato soggettivo, non consentendogli di eccepire l'inesistenza della base materiale della supposta *scientia decoctionis*. Il contrasto tra la presunzione e la realtà, come emerge dalle considerazioni sviluppate nel paragrafo precedente, laddove si è messa in mostra la differenza tra il contesto fattuale dell'amministrazione controllata e quello del fallimento, conduce pertanto ad un'indebita ed ingiustificata compressione del diritto di difesa in sede processuale.

Per comprendere la gravità con cui si manifesta tale lesione, occorre considerare che, com'è noto, l'oggetto del dolo è il fatto e non il giudizio sul fatto. Il substrato della *scientia decoctionis* è quindi costituito da quella stessa situazione economica dell'impresa alla quale la legge (nell'interpretazione costante della Corte di cassazione) associa automaticamente, ovvero con un giudizio presuntivo, l'insolvenza. Ma il creditore che riceve il pagamento conosce inevitabilmente per quella che è, almeno in qualche misura, la situazione economica del debitore, sicchè, quando l'*accipiens* viene convenuto in revocatoria, si vede costretto a scegliere tra il seguente dilemma: o negare ipocritamente di aver conosciuto la realtà dell'impresa con cui intratteneva rapporti d'affari, oppure ammettere onestamente di averla conosciuta, sostenendo tuttavia di non aver ravvisato l'insolvenza, bensì una temporanea difficoltà. Quest'ultima scelta difensiva, peraltro, benchè appaia più corretta, si traduce in una vana proclamazione, che cozza inesorabilmente contro il giudizio presuntivo imposto a posteriori dalla legge.

Una vicenda esemplare, che aiuti a comprendere la scomoda posizione in cui si viene a trovare il convenuto in revocatoria, potrebbe essere sintetizzata come segue: Tizio riceve il pagamento; il Tribunale ammette il debitore all'amministrazione controllata, all'esito di un'istruttoria con la quale accerta che non esiste decozione, ma soltanto temporanea difficoltà dell'impresa; il commissario giudiziale redige una relazione sulla situazione patrimoniale del debitore, che conferma la valutazione del Tribunale; i creditori accettano, votando a favore dell'amministrazione controllata, la moratoria sui propri crediti e così mostrano fiducia nel debitore; sopraggiunge infine il fallimento e Tizio si vede revocato il pagamento perchè la sua conoscenza in allora dello stato d'insolvenza appare dimostrata dagli stessi fatti ampiamente conosciuti ed analizzati successivamente dal Tribunale, dal commissario giudiziale e dall'adunanza dei creditori, che pure avevano escluso l'insolvenza fallimentare. È il caso di segnalare che la vicenda sopra descritta trova puntuale riscontro negli atti della presente causa.

Orbene, se il presupposto di fatto dell'amministrazione controllata è diverso da quello del fallimento, sovrapporre presuntivamente e retroattivamente la condizione fallimentare a quella propria della procedura minore significa fatalmente, non solo omologare ciò che è diverso, ma anche impedire di contestare l'omologazione sotto il profilo della valutazione soggettiva. Ecco perchè la vicenda sopra esemplificata costituisce uno stereotipo riproducibile in tutte le cause analoghe, dove la prova della *scientia decoctionis* viene immancabilmente offerta ricorrendo a quegli stessi elementi (notizie di stampa, esistenza di decreti ingiuntivi, procedure esecutive, solleciti di pagamento, ecc.) già

espressamente considerati dagli organi giudiziari e dalla massa dei creditori, che avevano a loro tempo ammesso, condiviso e votato la procedura di amministrazione controllata, ritenendo temporanea la crisi economica dell'impresa e comprovate le possibilità di risanamento, con ciò implicitamente riconoscendo, tra l'altro, la non lesività dei pagamenti anteriori.

In sostanza, la conoscenza di quei fatti che all'epoca del pagamento non potevano per definizione rendere l'accipens consapevole della lesione alla *par condicio*, viene successivamente intesa come consapevolezza della lesione, trasfigurando per mezzo di una nuova valutazione puramente normativa la stessa condizione psicologica fattuale. L'interversione a posteriori del semplice disvalore del fatto, anziché la prova di una percezione conoscitiva effettivamente diversa e più grave di quella originariamente connessa alla situazione dell'amministrazione controllata, rende del tutto fittizia e minorata la difesa in punto di elemento soggettivo dell'azione revocatoria.

c) In relazione all'art. 41 della Cost.

Per affrontare l'ultimo, forse tenue, sospetto d'incostituzionalità della disciplina della *consecutio*, occorre esaminare gli effetti indiretti che si innescano con le prime avvisaglie di difficoltà dell'impresa nei comportamenti dei creditori, i quali, normalmente, sono a loro volta imprenditori. È facile immaginare che il timore di revoca degli atti e dei pagamenti agisce come un deterrente al compimento dello scambio economico secondo la pura convenienza di mercato, inducendo l'operatore che fornisce beni o servizi all'impresa, se non a rinunciare o interrompere del tutto il rapporto, a restringere anzitempo il credito concesso all'impresa in crisi, con ciò contribuendo a farla prematuramente collassare verso il fallimento. L'operatore che avverte di poter al momento concludere positivamente uno scambio, ma teme che questo possa essere successivamente reso inefficace a suo danno, presumibilmente eviterà tale rischio astenendosi dal contratto: l'efficienza del mercato viene in tal modo compromessa dall'esistenza di una regola giuridica, che indubbiamente indice sulla libertà di scelta dei consociati.

Si tratta ora di stabilire se tale inibizione sia giustificata dall'esistenza di altri interessi meritevoli di tutela. Torna al riguardo in considerazione, ancora una volta, la differenza tra stato d'insolvenza e condizione di temporanea difficoltà dell'impresa, quale presupposto dell'amministrazione controllata. È noto che il pagamento rappresenta un atto doveroso, che può essere omesso dal debitore e rifiutato dal creditore unicamente in un contesto del tutto straordinario: quello della impotenza economica complessiva dell'impresa; viceversa, ciò costituirebbe un illecito, un turbamento delle regole della negoziazione. Il comportamento di colui il quale riceve un pagamento non può dunque essere contrassegnato da disvalore davanti alla semplice difficoltà temporanea del debitore, situazione che, sia sul piano della legittimità, sia sul piano della opportunità, non giustifica, da un lato, l'astensione dai pagamenti e, dall'altro, la restrizione totale del credito.

Non sussiste pertanto un interesse giuridicamente apprezzabile a dilatare a ridosso dell'amministrazione controllata l'incertezza sulla sorte dei rapporti anzitempo definiti dall'imprenditore, con ciò alterando prematuramente e dannosamente i comportamenti dei suoi interlocutori. Se, in una lettura sufficientemente aperta degli interessi tutelati dall'art. 41 della Cost., si vogliono ricomprendere nella sfera di protezione di tale norma tutte le libertà d'azione volte ad ottimizzare l'efficienza dello scambio economico, la cui compressione non risulta razionalmente necessitata da una ben individuata utilità sociale, appare legittimo il sospetto che la disciplina della revocatoria in caso di consecuzione tra amministrazione controllata e fallimento si ponga in contrasto con detta norma costituzionale.

In presenza dei vari dubbi di costituzionalità sopra evidenziati, che attengono alla regola di diritto determinanti ai fini del presente giudizio, si impone la sospensione del medesimo in attesa di una decisione in proposito da parte della Corte costituzionale. La presente ordinanza va notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata al Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei deputati.

P. Q. M.

Il tribunale di Milano, sezione seconda civ., nella causa in epigrafe indicata, ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina dell'azione revocatoria (art. 67 della l.f.) in caso di consecuzione tra amministrazione controllata e fallimento, per violazione degli artt. 3, 24 e 41 della Costituzione dispone:

- 1) la sospensione del presente giudizio;
- 2) la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione;
- 3) la notificazione della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri;
- 4) la comunicazione della presente ordinanza al Presidente del Senato e della Camera dei deputati.

Milano, addì 6 ottobre 1994

Il presidente: MELI

N. 94

Ordinanza emessa il 14 dicembre 1994 dal giudice per le indagini preliminari c/o il tribunale di Mondovì nei procedimenti penali riuniti a carico di Araldo Pierluigi ed altro

Reati tributari - Omessa annotazione sul registro di carico e scarico delle bolle di accompagnamento - Lamentata mancata depenalizzazione come per l'ipotesi dell'«omessa tenuta dei registri» ritenuta più grave - Irragionevolezza - Disparità di trattamento tra cittadini.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 3, secondo comma).

(Cost., art. 3).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha emesso la seguente ordinanza nei procedimenti penali riuniti nei confronti di: 1) Araldo Pierluigi, nato a Saliceto il 7 marzo 1960, residente ivi, via Umberto I n. 11, libero, difeso, di fiducia, dall'avv. Vittorio Bassino del foro di Mondovì; 2) Scaccino Lorenzo, nato a Millesimo il 21 luglio 1963, residente in Saliceto, via Roma n. 3, elettivamente domiciliato c/o lo studio dell'avv. Isabella Levi Moreno, in Ceva, via Consolata n. 11, libero, difeso, di fiducia, dall'avv. Isabella Levi Moreno del foro di Mondovì, con studio a Ceva; imputati:

A) nel proc. pen. n. 116/94 not. reato T. 21 - n. 194/94 g.i.p. Araldo Pierluigi: del reato di cui all'art. 3, secondo comma, della legge n. 516/1982 per avere, quale ragioniere commercialista, omesso di annotare nell'apposito registro stampati, per il periodo 24 giugno 1993-12 novembre 1993, il bollettario bolle di accompagnamento 8144150/B/92-199/B/92. Acc. in Saliceto il 25 maggio 1994;

B) nel proc. pen. n. 117/94 not. reato T. 21 - n. 193/94 g.i.p. Araldo Pierluigi: del reato di cui all'art. 3, secondo comma, della legge n. 516/1982 per avere, quale ragioniere commercialista, omesso di annotare sull'apposito registro stampati, per il periodo 4 luglio 1988-12 novembre 1993, un bollettario bolle di accompagnamento 1670701/750-87. Acc. in Saliceto il 25 maggio 1994;

C) nel proc. pen. n. 131/94 not. reato T. 21 - n. 200/94 g.i.p. Araldo Pierluigi, Scaccino Lorenzo, del reato di cui agli artt. 110 del c.p., 3, secondo comma della legge n. 516/1982, per avere, quali legali rappresentanti della S.n.c. Podo di Scaccino e Araldo, omesso di annotare sull'apposito registro bolle di accompagnamento, per il periodo 1º gennaio 1990-24 luglio 1991, n. 5 bollettari (serie AB 04326299/86-0436500/86). Acc. in Saliceto il 13 giugno 1994. Recidiva ex art. 99 del c.p. per Scaccino Lorenzo.

Rilevato che, all'odierna udienza, i difensori degli imputati Araldo Pierluigi e Scaccino Lorenzo hanno sollevato questione di illegittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 516, in relazione all'art. 3 della Costituzione;

Rilevato che la disposizione prevista dal secondo comma della norma citata punisce con l'arresto fino a sei mesi o con l'amenda fino a lire 2 milioni «chi stampa, fornisce, acquista o detiene stampati per la compilazione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti o delle ricevute fiscali senza provvedere alle prescritte annotazioni»;

Rilevato peraltro che, a seguito delle modifiche introdotte all'art. 1, sesto comma, della legge n. 516/1982 dall'art. 1 della legge 15 maggio 1991, n. 154, l'omessa tenuta del registro di carico e scarico delle bolle di accompagnamento (art. 10 d.m. 29 novembre 1978) non ha più rilevanza penale, mentre il fatto di chi non annota su tale registro l'acquisto e la detenzione delle bolle di accompagnamento è sanzionato penalmente dal citato art. 3, secondo comma;

Ritenuto pertanto che tale norma stabilisca una disciplina penale affetta da sospetti di irragionevolezza, a carico di chi si rende responsabile di un *minus* (l'omessa annotazione sul registro di carico e scarico delle bolle di accompagnamento), rispetto a chi indubbiamente commette un *maius* (l'omessa tenuta del medesimo registro);

Ritenuto che tale sospetta irragionevolezza del regime sanzionatorio, dovuta forse ad una dimenticanza della legge 15 maggio 1991, n. 154, crei in concreto una disparità di trattamento tra i cittadini, in contrasto con i principi di eguaglianza sanciti dall'art. 3 della Costituzione;

Ritenuto inoltre che i procedimenti riuniti di cui in epigrafe non possano essere definiti indipendentemente dalla risoluzione della prospettata questione di legittimità costituzionale, la quale non appare, per le motivazioni suesposte, manifestamente infondata;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il procedimento penale in corso;

Ordina la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la sua comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.

Mondovì, addì 14 dicembre 1994

Il giudice per le indagini preliminari: (firma illeggibile)

95C0237

N. 95

Ordinanza emessa il 7 ottobre 1994 dalla Corte d'appello di Napoli nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Antuzzi Quintilio e Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali ed altri, Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali e Nardone Umberto ed altro.

Professioni - Deliberazioni del consiglio dei ragionieri e periti commerciali relative all'iscrizione all'albo di nuovi professionisti - Impugnazione da parte di professionisti già iscritti all'albo - Esclusione - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio, atteso l'interesse dei professionisti già iscritti alla salvaguardia dei livelli tecnico-professionali dell'intera categoria in quanto il relativo scadimento può comportare la riduzione della domanda complessiva delle prestazioni.

(D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068).

(Cost., art. 24).

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la presente ordinanza nei procedimenti riuniti n. 483 e 489/1993 aventi per oggetto iscrizione albo professionale; camera di consiglio del 23 settembre 1994; fra Antuzzi Quintilio dom.to elett.te in Napoli, via Gramsci 11, presso il dott. proc. Andrea Abbamonte, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Vincenzo Mazzei di Roma per procura a margine dell'atto d'appello, appellante, e Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali con sede in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia, in persona del presidente, dom.to elett.te in Napoli, via Gramsci 16, presso l'avv. Giuseppe Abbamonte che lo rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Massimo Severo Giannini e Vittorio Mandel di Roma per procura a margine dell'atto d'appello, appellante, e Nardone Umberto e Campi Tommaso, dom.ti elett.te in Napoli via Gramsci 11, presso l'avv. Amedeo Finizio unitamente all'avv. Luigi D'Andria che li rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di costituzione, appellati, e il p.m. in persona del sost. proc. gen. Luigi Bello, intervenitore *ex lege*.

Il Collegio, visti gli atti processuali,

OSSERVA

1. — Il consiglio del Collegio dei ragionieri e periti commerciali di Caserta con deliberazione del 2 dicembre 1986 dispose l'iscrizione nell'albo professionale, fra gli altri, di Umberto Nardone e Tommaso Campi, ritenendo che l'abilitazione all'insegnamento della ragioneria — titolo di cui costoro erano in possesso — fosse sufficiente a legittimarli all'esercizio della professione nonostante che non ne avessero né espletato la pratica né superato l'esame di abilitazione.

2. — Contro tale decisione il 16 gennaio 1987 venne proposto ricorso al Consiglio nazionale da parte del rag. Quintilio Antuzzi nella qualità di professionista iscritto all'albo.

3. — Il Consiglio nazionale l'accolse con deliberazione del 21 dicembre 1990, annullando l'iscrizione ai sensi dell'art. 2 della legge 15 luglio 1906, n. 327, e dell'art. 31, primo comma, n. 5 del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (si vedano le ordinanze Corte cost. n. 207/1983 in Foro it., 1983, I, 2975 e n. 85/1984 in Giur. cost., 1984, I, 489).

4. — Su reclamo proposto dal Nardone e dal Campi ai sensi dell'art. 28 del citato d.P.R., il Tribunale di S. Maria C.V. colla sentenza dell'8 novembre 1990 annullò la decisione del Consiglio nazionale, ritenendo:

a) che l'art. 32 del medesimo provvedimento normativo legittimava al ricorso contro la deliberazione del Consiglio di collegio esclusivamente l'aspirante all'iscrizione (evidentemente in caso di diniego) e il p.m. (nell'ipotesi d'illegittimo accoglimento dell'istanza);

b) che fosse manifestamente infondata la questione di costituzionalità di tale norma, proposta in via subordinata dal Consiglio nazionale e dall'Antuzzi.

5. — Dopo l'annullamento di tale sentenza per vizio di composizione del collegio, il suindicato Tribunale ha ribadito l'illustrata decisione con la sentenza n. 2243/92 che forma oggetto dell'attuale impugnazione proposta dal Consiglio nazionale e dall'Antuzzi sotto vari profili, compresi quelli che stanno per essere esaminati.

6. — La formulazione degli ultimi tre commi del citato art. 32 e il disposto dell'art. 1 del d.P.R. n. 1199/1971 sembrano in effetti non consentire un'interpretazione diversa da quella del Tribunale in ordine alla legittimazione al ricorso contro la deliberazione del Consiglio di collegio.

7. — Non può invece condividersi, ad avviso del collegio, la decisione del primo giudice sulla questione di costituzionalità di tale norma, basata sul rilievo che i professionisti collegiati non sarebbero titolari di un interesse legittimo all'osservanza delle disposizioni che regolano l'iscrizione all'albo (dove l'impossibilità di configurare un conflitto fra la norma stessa e l'art. 24 della Costituzione).

Si consideri che ogni nuova iscrizione all'albo rappresenta un'ulteriore contrazione delle possibilità di lavoro per i professionisti già iscritti e che costoro hanno, innegabilmente, un interesse alla salvaguardia dei livelli tecnico-professionali dell'intera categoria in quanto il suo scadimento può comportare la riduzione della domanda complessiva delle prestazioni. Si tratta, ovviamente, di fattori difficilmente quantificabili ma che, tuttavia, impediscono di equiparare *tout court* la posizione giuridica del professionista collegiato a quella di un comune cittadino genericamente interessato all'osservanza delle leggi, tanto più che — a differenza dell'epoca in cui la norma vide la luce — nell'attuale momento storico del Paese non appare ragionevole che la tutela delle citate esigenze sia rimessa al p.m. in via esclusiva ed entro termini così angusti da non consentire neppure di sollecitarne utilmente i poteri.

Tali riflessioni, a parere del collegio, escludono quanto meno che la questione possa essere giudicata manifestamente infondata ed è quanto basta a privare il giudice ordinario del potere d'interdizione del diritto di un soggetto giuridico di adire il Giudice delle leggi.

8. — E' appena il caso di precisare che la norma in esame ha natura legislativa, costituendo il d.P.R. n. 1068/1953 uno dei due decreti legislativi d'attuazione della legge-delega 29 dicembre 1952, n. 3060.

9. — Ritiene pertanto il collegio che sussistano le condizioni di ammissibilità e di rilevanza per rimettere alla Corte costituzionale la questione di costituzionalità dell'art. 32 del d.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1068 in relazione all'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la legittimazione dei professionisti collegiati a proporre ricorso al Consiglio nazionale contro le deliberazioni d'iscrizione all'albo adottate dai Consigli di Collegio.

10. — In attesa di tale decisione il giudizio dev'essere sospeso.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere.

Napoli, addì 7 ottobre 1994

Il presidente: ESPOSITO

n. 96

*Ordinanza emessa il 22 dicembre 1994 dal tribunale di Milano
nel procedimento civile a vertente tra s.p.a. Zambon Group e s.p.a. Bracco Industria Chimica*

Industria e commercio - Brevetti per invenzioni industriali - Medicamenti - Esclusione dalla tutela brevettuale delle invenzioni conseguite prima della declaratoria di illegittimità costituzionale (sentenza n. 20/1978) delle norme che prevedevano il divieto di brevettazione dei farmaci e brevettate in paesi esteri e per le quali sia scaduto prima di detta sentenza il termine di priorità - Deteriore trattamento delle società farmaceutiche operanti nel campo della ricerca scientifica rispetto a quelle non operanti in tale settore con incidenza sui principi della tutela della ricerca scientifica e della libertà di iniziativa economica.

(R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, artt. 14 e 15, come modificato dal d.P.R. 22 giugno 1979, n. 338).

(Cost., artt. 3, 9 e 41).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la presente ordinanza nella causa civile n. 22838/1992 promossa da Zambon Group s.p.a. con l'avv.to prof. Giorgio Florida, attrice, contro bracco s.p.a., con gli avv.ti proff. Adriano Vanzetti e Luigi Mansani, nonché con la dr. proc. Elisabetta Gavuzzi, convenuta, e con l'intervento necessario del pubblico ministero, intervenuto, avente a oggetto: nullità di brevetto per invenzione industriale, accertamento negativo di contraffazione;

Il tribunale sentite le parti nella discussione orale svoltasi all'odierna udienza:

Sentito il relatore;

Visti gli atti;

OSSERVA

Con atto di citazione notificato l'11 dicembre 1992 la Zambon Group s.p.a., premettendo:

di essere la «holding» di un gruppo di imprese operanti tra l'altro nel settore farmaceutico, di avere nei propri programmi la fabbricazione di sostanze da utilizzare come mezzi di contrasto per raggi X, di aver realizzato in questo campo alcuni miglioramenti al procedimento di fabbricazione di una di tali sostanze, lo iopamidolo, e di aver depositato per questi miglioramenti due domande di brevetto che riconosceva in rapporto di dipendenza, come invenzioni di perfezionamento, rispetto al brevetto n. 1.140.989, concernente lo iopamidolo e il metodo per la sua produzione, di cui è titolare la Bracco;

che il brevetto n. 1.140.989 era stato depositato in Italia soltanto il 16 giugno 1980, dopo la rimozione del divieto di brevettazione dei farmaci ad opera della sentenza n. 20/1978 della Corte costituzionale, mentre in numerosi altri paesi stranieri, dove il divieto non esisteva, la Bracco e le sue consociate avevano chiesto e ottenuto le privative corrispondenti sin dal 1974;

che tali brevettazioni straniere privavano di novità il brevetto italiano della Bracco;

ciò premesso Zambon Group conveniva in giudizio davanti a questo tribunale la Bracco s.p.a. per sentire dichiarare la nullità del brevetto n. 1.140.989 e accertare che l'attrice non compie atti di contraffazione con la fabbricazione e la vendita di prodotti che ne formano oggetto.

La società convenuta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attrici e l'accertamento che la fabbricazione e vendita da parte Zambon dei prodotti coperti da brevetto costituivano contraffazione e atto di concorrenza sleale, il tutto previa remissione degli atti alla Corte costituzionale per la soluzione della questione di legittimità degli articoli 14 e 15 del regio decreto 29 giugno 1939 n. 1127, come modificato dal d.P.R. 22 giugno 1979 n. 338, nella parte in cui dette norme escludono dalla tutela brevettuale le invenzioni conseguite prima della declaratoria di illegittimità costituzionale del vecchio articolo 14 l.in.v., subito brevettate in numerosi paesi esteri e non brevettate in Italia finché vigeva il divieto di brevettazione dei farmaci previsto dalla norma richiamata da ultimo, ma solo successivamente alla rimozione di tale divieto per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 20/1978, e per le quali sia scaduto, prima di tale sentenza, il termine di priorità.

Precisate le conclusioni, con l'adesione del pubblico ministero alla questione di legittimità sollevata dalla convenuta, e posta in decisione la causa, il tribunale ritiene che la questione dedotta sia rilevante e non manifestamente infondata.

Rilevante perché il giudizio sulla validità del brevetto Bracco non risulta definibile indipendentemente dalla risoluzione della eccezione di costituzionalità.

Invero, non sembra dubitabile che lo iopamidolo, sostanza da utilizzare come mezzo di contrasto per raggi X e quindi da somministrare a fini diagnostici, debba considerarsi un farmaco e ciò anche sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 29 maggio 1991 n. 178, che ha recepito le direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali (direttiva del Consiglio 65/65/CEE del 26 gennaio 1965), definendo come medicinale «ogni sostanza o composizione presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane o animali, nonché ogni sostanza o composizione da somministrare all'uomo o all'animale allo scopo di stabilire una diagnosi medica o di ripristinare, correggere o modificare funzioni organiche dell'uomo o dell'animale» (art. 1.1) e precisando che «per sostanza si intende qualsiasi materia di origine umana o animale o vegetale di origine chimica, sia naturale che di trasformazione o di sintesi» (art. 1.2).

Del resto, la stessa brevettabilità delle «sostanze o miscele di sostanze per l'attuazione», tra l'altro, di metodi diagnostici, è riconosciuta espressamente dall'art. 12 l.in.v. nel solo testo successivo alla riforma ex d.P.R. n. 338/1979 e pare lecito così concludere che il vecchio testo dell'art. 12 non contemplava dette sostanze ad uso diagnostico tra quelle brevettabili perché, evidentemente, ricomprese nel divieto di cui all'art. 14.

A fronte di tale inequivoca chiarezza, sembra appena il caso di osservare che nessun rilievo può riconsidersi ad eventuali errori commessi dall'ufficio competente nel rilascio, in costanza del divieto, di brevetti per analoghi mezzi di contrasto.

Sotto il profilo della rilevanza della questione dedotta, deve osservarsi ancora che neppure sembra dubitabile che la domanda svizzera di brevetto del 13 dicembre 1974, pur depositata dalla società Savac Ag, debba essere riferita alla Bracco in quanto oggetto della rivendicazione della priorità da parte di tutti i brevetti esteri indicati dalla stessa attrice come sfruttati direttamente o indirettamente dalla Bracco. Gioverebbe al riguardo anche la documentazione (circa il ruolo fiduciario svolto in ordine al brevetto svizzero dalla Savac Ag per la Bracco) tardivamente prodotta dalla convenuta in allegato alla replica alla conclusione, come tardiva, in quanto sollevata solo in conclusionale, risulta l'eccezione dell'attrice alla legittimazione della Bracco a brevettare il medesimo trovato anche in Italia.

Infine, il rafforzamento dell'attesa delle modifiche legislative, specie la sentenza della Corte n. 20/1978 (cfr. disegno di legge n. 2531, presentato dal Governo il 13 novembre 1978 nel corso della settima legislatura e il disegno di legge n. 1113, presentato il 19 settembre 1980, nel corso della successiva), sembra dar ragione anche del fatto che Bracco non abbia effettuato il deposito del brevetto *de quo* entro l'anno dalla stessa sentenza.

Quanto alla non manifesta infondatezza, sembra necessario muovere dalla citata sentenza n. 20/1978 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 14 del r.d. n. 1127/1939 che stabiliva il divieto di brevettabilità dei farmaci.

Con tale pronuncia la Corte costituzionale [che, già chiamata a giudicare della illegittimità dell'art. 14, primo comma del r.d. n. 1127/1939 per eccesso di delega rispetto ai limiti risultanti dal r.d.l. n. 317/1939, il cui art. 2 disponeva il differimento dell'attuazione dell'art. 16, secondo comma del r.d. n. 1602/1934, riguardante la brevettabilità delle invenzioni dei processi per medicamenti, aveva dichiarato non fondata la questione con sentenza n. 37/1957, osservando che la disposizione censurata si limitava a riflettere il differimento di attuazione senza negare il principio della brevettabilità dei procedimenti per la produzione dei medicamenti, principio «legislativamente accolto, ma in una legge mai entrata in vigore» e comunque suscettibile di trovare attuazione in una disciplina definitiva dell'intera materia che il legislatore avrebbe in futuro potuto rendere effettiva] ha rimosso l'ultracentennale regime di non brevettabilità (storicamente risalente alla legge piemontese 12 marzo 1855 n. 782, poi estesa alla Lombardia e al Regno d'Italia), sostanzialmente osservando che esso era sopravvissuto alle ragioni che potevano averlo giustificato (il timore di agevolare «ciarlatani, speziali e segretisti» risultava superato dalle moderne tecniche di produzione industriale; il timore di «rincarimento» dalla determinazione d'imperio dei prezzi dei prodotti farmaceutici; il timore di «rarrefazione» a motivo di calcoli speculativi sul prodotto dalla introduzione di adeguati strumenti normativi, artt. 52 e 54 l.in.v.) e rilevandone la incongruità rispetto all'interesse generale risultante dalla normativa costituzionale (identificabile nella tutela della salute ex art. 32, realizzata attraverso il giusto contemperamento di varie componenti quali la ricerca scientifica e tecnica organizzata nell'ambito dell'industria farmaceutica, la presenza sul mercato di medicinali in quantità sufficienti, la disciplina dei loro prezzi).

In particolare, la Corte ha rilevato che il detto regime contrasta con gli articoli 9, 3 e 41 della Costituzione.

Con l'art. 9, in quanto l'esclusione della brevettabilità dei farmaci «sacrifica appunto la componente della ricerca scientifica e tecnica, essenziale ormai per assicurare l'ulteriore progresso nel settore della produzione farmaceutica» e si pone in «contrasto radicale» con «la necessità di promuovere la ricerca...», cioè di predisporre per l'avvenire le condizioni idonee alla sua esplicazione ed al suo sviluppo», non potendosi trascurare che una concezione «aggiornata della funzione del brevetto» evidenzia come «una delle finalità del conferimento dei diritti patrimoniali derivanti dalla brevettabilità» sia appunto «quella di incentivare la ricerca, coprendo innanzitutto le ingenti spese che comporta la sua organizzazione e il suo svolgimento...».

E con gli articoli 3 e 4 della Costituzione. Con la prima norma in quanto il divieto, disincentivando la ricerca, «pone in condizione di svantaggio le imprese che organizzano la ricerca stessa rispetto a quelle che si avvalgono, puramente e semplicemente, della possibilità di imitare le invenzioni altrui, realizzare in Italia e all'estero» e così tratta «in modo uguale situazioni profondamente diverse»; con entrambe le norme, in quanto il divieto, oltre a confliggere con la *par condicio* degli autori di invenzioni industriali, in ordine alla piena tutela del diritto personale al riconoscimento della paternità dell'invenzione... svantaggia gli imprenditori del settore produttivo farmaceutico (nonché alcuni imprenditori di questo nei confronti dei loro concorrenti) rispetto agli imprenditori di altri comparti... e di riflesso... gli autori di invenzioni industriali dipendenti... nel settore farmaceutico... non potendo essi... acquisire l'equo premio o il corrispettivo... ricollega(to) all'ottenimento del brevetto.

Da rimarcare il *dictum* della Corte che, infine, osserva come ovviamente non le spetti suggerire provvedimenti conseguenziali alla pronuncia e testualmente conclude: «sarà il legislatore a valutare se si renda necessario assicurare in via transitoria una tutela a quegli inventori che, vigendo il divieto di brevettabilità, non abbiano nemmeno presentato la relativa domanda, sicché si sia verificata una situazione assimilabile per certi aspetti a quella del preuso; e se occorra, sempre in via transitoria, tutelare in qualche misura coloro che, vigendo la normativa di non brevettabilità, abbiano operato investimenti in strutture dell'industria farmaceutica sulla base dell'affidamento che nasceva dall'esistenza stessa di quella normativa».

Ebbene, dopo tale sentenza, il legislatore, intervenendo con il d.P.R. n. 338/1979 sulla norma dichiarata illegittima, si è limitato a dettare il nuovo testo dell'art. 14 l.inv., in cui non compare il divieto di brevettabilità dei farmaci, senza dar seguito in alcun modo né alle indicazioni della Corte sulla normativa transitoria, né ai vari disegni di legge che, anche su uno schema della Farmindustria (tanto più «eticamente» significativo, quanto più diffuso era per gli imprenditori del settore l'interesse a favorire chi sino allora aveva operato in assenza di privative), erano stati predisposti nel senso di consentire la presentazione, o la ripresentazione, delle domande di brevetto depositate in paesi esteri e non in Italia o definitivamente respinte prima della sentenza n. 20/1978.

Oggetto della censura di incostituzionalità sollevata nel presente giudizio e dunque la disciplina risultante dal nuovo testo degli articoli 14 e 15 l.inv., nella parte in cui non prevede alcuna (e quindi esclude dalla) tutela brevettuale le invenzioni conseguite prima della declaratoria di illegittimità costituzionale del vecchio art. 14 l.inv., subito brevettate in numerosi paesi esteri e non brevettate in Italia finché vigeva il divieto di brevettabilità dei farmaci previsto dalla norma richiamata da ultimo, ma solo successivamente alla rimozione di tale divieto per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 20/1978, e per le quali sia scaduto, prima di tale sentenza, il termine di priorità.

Tale disciplina sembra contrastare con gli artt. 3, 9 e 41 della Costituzione per le stesse ragioni già svolte dalla Corte nella sentenza n. 20/1978 e sopra riassunte.

Con l'ulteriore aggravio che mentre in precedenza la normativa svantaggiava, rispetto agli altri, solo, ma tutti, gli imprenditori farmaceutici ed ancora taluni di essi (che svolgevano attività di ricerca) rispetto ad altri concorrenti (che non la svolgevano), la nuova disciplina discrimina e svantaggia, tra gli imprenditori farmaceutici che svolgevano attività di ricerca, tanto da conseguire invenzioni brevettate all'estero, esclusivamente coloro che non avevano presentato anche in Italia domanda di brevetto [(forse in attesa di una nuova disciplina legislativa, sicuramente) nel pieno rispetto della normativa al tempo vigente, ultracentenaria e già uscita indenne dal vaglio della Corte] o comunque coloro che, pur avendola presentata, non erano «riusciti» a tenere aperto il contenzioso presso la commissione dei ricorsi sino alla pronuncia della sentenza n. 20/1978 della Corte costituzionale. In sostanza, per l'indicata categoria di imprenditori farmaceutici, si configurerebbe una sorta di ultrattività della norma concernente il divieto di brevettabilità, norma che, già dichiarata incostituzionale, continuerebbe a produrre i propri effetti, nella specie importando la declaratoria di nullità del brevetto Bracco, in quanto «anticipato» dai brevetti omologhi depositati in Svizzera e negli altri paesi nei quali il divieto non vigeva dalla stessa Bracco o per suo incarico dalle consociate.

Ma, secondo il tribunale, la discriminazione discende da circostanze meramente formali riconducibili ad un contesto sostanzialmente omogeneo che non sembra giustificare le rilevate disparità di trattamento.

La stessa — pur autorevole — giurisprudenza che si è espressa in senso favorevole alla tesi dell'attrice (Cass., 28 ottobre 1994, n. 8909) non sembra a questo tribunale così convincente da far apparire superfluo il vaglio della Corte costituzionale, che si invoca, va ribadito, per la non manifesta infondatezza della questione sollevata.

La suprema Corte, invero, afferma la sussistenza di una obiettiva differenziazione, nell'ambito dei portatori di analoghi diritti, tra chi ne abbia reclamato il riconoscimento e chi sia rimasto inerte, sostiene che «la discriminazione denunciata è insita in ogni mutamento del quadro normativo discendente da una dichiarazione di illegittimità costituzionale, la quale non può andare a profitto o danno di rapporti esauriti, cioè non più suscettibili di una statuzione giudiziale che recipisca la relativa declaratoria (salvo espressa previsione di legge, pacificamente mancante nel caso in esame) ed infine elenca gli inconvenienti che, sul piano della normativa internazionale e costituzionale, deriverebbero dal riconoscimento della riapertura del termine annuale per rivendicare la priorità.

Formula dunque enunciati che in astratto, cioè con riferimento alla generalità dei casi e delle situazioni, possono apparire condivisibili e giustificati, ma che in concreto, ossia con riguardo al caso di specie e alla categoria di situazioni cui esso appare riconducibile, non sembrano tenere in alcun conto né la particolare risaleza della normativa la cui costituzionalità si sarebbe dovuta eccepire (nelle controversie promosse allo scopo), né il fatto che tale normativa aveva già superato il vaglio della Corte con la sentenza n. 37/1957, né il fatto che da tempo si era accentuata la tendenza ad un allineamento con le legislazioni di quasi tutti i paesi dell'ONU (sia sul piano delle iniziative legislative, che facevano apparire tutt'altro che improbabile l'introduzione di una nuova disciplina normativa, sia sul piano delle convenzioni internazionali stipulate dal Governo italiano per l'intensificarsi delle relazioni con i mercati esteri e tutte volte restringere o superare i divieti di brevettazione in singoli settori), né il fatto che qui non si tratta di «rapporti esauriti» ma di brevetti in vigore, della loro validità e dei loro effetti, alla luce della pacifica mancanza di una «espressa previsione di legge» ritenuta costituzionalmente necessaria (del resto, se il legislatore ha ignorato il riportato *dictum* della sentenza n. 20/1978 — che la Corte costituzionale certamente non avrebbe formulato se avesse ritenuto così «differenziata» la posizione degli inventori che avevano, rispetto a quelli che non avevano, presentato la domanda di brevetto in costanza del divieto — sembra anche opportuno che la stessa Corte si pronunciasse sulla costituzionalità di tale scelta legislativa, per la quale nessun tipo di regime transitorio è stato predisposto), né il fatto che gli inconvenienti delineati potrebbero trovare contemperamento nella stretta correlazione tra riapertura dei termini per la rivendicazione di priorità e pluralità di brevetti depositati negli Stati dell'Unione (ma nella specie, è appena il caso di rilevarlo, non si fa questione alcuna di depositi Zambon intervenuti tra le successive richieste alla Bracco).

Infine, neppure sembra potersi sostenere, come fa l'attrice, che l'intervento della Corte costituzionale, nei termini richiesti, non sarebbe consentito, configurandosi come indebita interferenza nell'esercizio del potere legislativo. Non si richiede qui l'introduzione di una disciplina *ad hoc* da parte della Corte (che, del resto, nella sentenza n. 20/1978 ha già osservato come non le competenze di «suggerire» i provvedimenti consequenziali alla propria pronuncia), ma semplicemente la valutazione della costituzionalità della disciplina introdotta con il d.P.R. n. 338/1979 e in particolare della mancata previsione di un qualsiasi regime transitorio.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli articoli 3, 9 e 41 della Costituzione, la sollevata questione di legittimità costituzionale degli articoli 14 e 15 del regio decreto 26 giugno 1939, come modificato dal d.P.R. 22 giugno 1979, n. 338;

Dispone la sospensione del giudizio in corso e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al pubblico ministero e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22 dicembre 1994.

Il presidente: PATRONE

N. 97

*Ordinanza emessa il 21 dicembre 1994 dal pretore di Brescia
nel procedimento penale a carico di Barbaglio Bruno ed altro*

Inquinamento - Scarichi provenienti da pubbliche fognature che superino i limiti di accettabilità di cui alle tabelle della legge n. 319/1976 e attivazione degli stessi senza aver richiesto la preventiva autorizzazione - Lamina depenalizzazione - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggiore severità.

(D.-L. 16 novembre 1994, n. 629, artt. 3 e 6).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

OSSERVA

Barbaglio Bruno e Barbaglio Pierino, il primo quale sindaco del comune di Flero e il secondo quale tecnico comunale, sono imputati nell'ambito del presente procedimento, fra l'altro: il primo di violazione dell'art. 21, primo comma, della legge n. 319/1976 perché, quale responsabile del depuratore comunale, effettuava lo scarico dei liquami provenienti dallo stesso sul suolo e in un corpo idrico superficiale senza avere richiesto la prescritta autorizzazione ed entrambi, nelle predette qualifiche, di violazione dell'art. 21, terzo comma, della legge citata per avere scaricato liquami aventi parametri superiori ai limiti previsti dalla tabella A.

Dette norme, nelle parti che ci riguardano, hanno subito una sostanziale modifica ad opera degli artt. 3 e 6 del d.l. n. 629/1994 che, a parere di questo giudice, si pongono in contrasto con l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della disparità di trattamento ingiustificata in quanto non fondata su presupposti logici ed obiettivi e su esigenze concrete.

In particolare l'art. 3 del d.-l. n. 629/1994 ha depenalizzato tutte le ipotesi di superamento dei limiti di accettabilità di cui alle tabelle allegate alla legge n. 319/1976 fatta eccezione per gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi mentre nel contesto sanzionatorio della legge n. 319/1976 il reato più grave appariva essere quello previsto dall'art. 21, terzo comma, norma applicabile, secondo la corrente interpretazione giurisprudenziale, a tutti gli scarichi, quale che ne fosse la provenienza (Cassazione, SU, 1766/93); se può essere ritenuto ragionevole l'intento legislativo di sanzionare solo amministrativamente gli scarichi provenienti da insediamenti civili, potendosi presumere che gli stessi siano normalmente caratterizzati da un carico inquinante minore rispetto agli scarichi degli insediamenti produttivi e quindi meno dannosi per l'ambiente) non altrettanto può dirsi con riferimento agli scarichi delle pubbliche fognature (quale quello di cui trattasi nel presente procedimento), infatti a queste ultime possono affluire anche scarichi provenienti da insediamenti produttivi, per cui non è possibile formulare un giudizio preventivo e generale di minore pericolosità.

Alla stregua della disciplina sanzionatoria introdotta con il d.-l. n. 629/1994, dunque, mentre l'esercizio di un singolo scarico da insediamento produttivo in violazione alle tabelle allegate alla legge n. 319/1976 viene sanzionato penalmente anche qualora il superamento dei limiti tabellari sia modesto, costituisce invece semplice illecito amministrativo l'esercizio dello scarico di una pubblica fognatura alla quale affluisce una pluralità di scarichi provenienti da insediamenti produttivi, anche qualora lo scarico terminale superi in maniera rilevante i limiti tabellari ed apporti quindi un concreto nocumento alla situazione ambientale la nuova normativa fonda la differenziazione della disciplina sanzionatoria non già, come sarebbe ragionevole, sulla potenzialità inquinante e quindi sulla gravità del fatto ma, in ultima analisi, sulla qualifica del soggetto titolare dello scarico terminale (privato o ente pubblico), dando corpo così al sospetto di violazione dell'art. 3 della Costituzione, considerando altresì che la giurisprudenza da tempo ritiene preminente, ai fini dell'individuazione della disciplina normativa applicabile al singolo scarico, la valutazione delle caratteristiche effettive e non già l'accertamento della relativa provenienza (Cass. SU 16 novembre 1987, Ciardi).

La violazione dell'art. 3 della Costituzione è ancora rilevabile dal raffronto fra il disposto di cui all'art. 23, primo comma e l'ultimo comma dell'art. 21 della legge n. 319/1976 introdotto dall'art. 6, secondo comma, d.-l. n. 629/1994, con quest'ultima disposizione è stata infatti depenalizzata la condotta costituita dall'effettuazione di scarichi civili o di pubbliche fognature senza avere richiesto l'autorizzazione, ne consegue che, mentre chi attivi uno scarico di pubblica fognatura prima di avere ottenuto l'autorizzazione già richiesta è punito con una sanzione penale, la condotta, certamente più grave, di chi attivi lo scarico senza avere neppure richiesto l'autorizzazione costituisce semplice illecito amministrativo.

La questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 6 del d.l. n. 629/1994 per sospetta violazione dell'art. 3 della Costituzione è pertanto, per i motivi esposti, non manifestamente infondata ed è altresì rilevante ai fini del presente giudizio viste le imputazioni così come sopra specificate.

Detta questione non incide sulle restanti imputazioni in ordine alle quali si procede (art. 25, primo comma, del d.P.R. n. 915/1982) e pertanto andrà disposta la separazione delle relative posizioni processuali.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, terzo comma, della legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità degli artt. 3 e 6 del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 629 in relazione all'art. 3 della Costituzione;

Visto l'art. 18, primo comma, lettera b) del c.p.p.;

Dispone la separazione del giudizio nei confronti degli imputati Miglio, Mazza, Barbaglio Bruno, Polimeni, Ferremi, Aperti, Gentilini, Migliorati, Capitano, Bussi in ordine alle imputazioni di cui ai capi a), b) e c) da quello nei confronti di Barbaglio Bruno e Barbaglio Pierino in ordine alle imputazioni di cui ai capi d) ed e);

Ordina la sospensione del giudizio in corso nei confronti di Barbaglio Bruno e Barbaglio Pierino per le imputazioni di cui ai capi d) ed e) disponendo l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Brescia, addì 21 dicembre 1994

Il pretore: MORELLI

95C0240

N. 98

*Ordinanza emessa il 17 ottobre 1994 dal pretore di Gela
nel procedimento penale a carico di Cavallo Cassandra ed altro*

Edilizia e urbanistica - Condonò edilizio - Ritenuta riconducibilità di detto «istituto di clemenza» alla amnistia - Previsione con decreto-legge - Indebita rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva senza la prescritta maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera come richiesto per la concessione dell'amnistia.

Edilizia e urbanistica - Condonò edilizio - Previsione della sospensione di tutti i procedimenti penali relativi a costruzioni abusive ultimate o interrotte con il sequestro entro il 31 dicembre 1993 ed estinzione degli stessi dopo l'avvenuto pagamento - Conseguente rinuncia alla pretesa punitiva dello Stato - Violazione dei principi di uguaglianza, di tutela del paesaggio, della salute e della libertà di iniziativa economica privata.

(D.-L. 27 settembre 1994, n. 551, artt. 1, primo, secondo e quinto comma, 2, 3 e 6).

(Cost., artt. 3, 9, secondo comma, 32, primo comma, 41, secondo comma, e 79).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Visti gli atti del procedimento n. RG 187/94 e R.N.R. 993/92 contro Cavallo Cassandra e Cavallo Francesco, imputati entrambi dei reati:

a) 110 del c.p., 81 cpv. del c.p., 20, lett. c) della legge n. 47/1985 per avere realizzato senza la prescritta concessione edilizia la costruzione costituita da un vano a piano terra di mq 160, piano terra di mq 100, e mansarda di mq 100 con tetto a spiovente, la prima in qualità di proprietaria, il secondo in qualità di committente delle opere indicate, in concorso fra loro e con Orgioli Giuseppe, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in contrada Tenutella, zona vincolata ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

b) p. e p. dagli artt. 1, 2, 4, 13 e 14 della legge n. 1086/1971 per avere realizzato la costruzione sopra indicata al capo a) con opere in conglomerato cementizio armato senza il progetto esecutivo, la direzione di un tecnico abilitato ed avendo omissso di denunciare tali opere all'ufficio del genio civile prima del loro inizio, in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso;

c) p. e p. dagli artt. 17, 18 e 20 della legge n. 64/1974, per avere realizzato la costruzione sopra indicata al capo a) in zona sismica senza preavviso scritto al sindaco e all'ufficio del genio civile e senza la preventiva autorizzazione scritta di quest'ultimo ufficio, in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in Butera, il 4, l'8, l'11 aprile 1992 ed il 9 maggio 1992;

d) la prima, del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., e 349, primo e secondo c.p. per avere con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso violato i sigilli apposti alla costruzione di cui al capo a) il 4 aprile 1992, l'8 aprile 1992, l'11 aprile 1992 dai Carabinieri di Gela al fine di assicurare l'identità e la conservazione delle cose sequestrate, la prima volta in qualità di custode giudiziaria, della suddetta costruzione, le altre in concorso con Cavallo Francesco ed Orgioli Giuseppe, quando questi erano custodi, in Butera l'8, l'11 aprile 1992 e il 9 maggio 1992;

e) il secondo del reato p. e p. degli artt. 81 cpv. e 349, primo e secondo c.p. per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso violate i sigilli apposti alla costruzione di cui al capo a) al fine di assicurare l'identità e la conservazione delle cose sequestrate, una volta in qualità di custode giudiziario nominato tale l'8 aprile 1992, una volta in concorso con Cavallo Cassandra ed Orgioli Giuseppe quando custodi erano i medesimi, in Butera l'8 novembre 1992 ed il 9 maggio 1992;

f) entrambi del reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., e 734 c.p. per avere, in concorso fra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante la costruzione indicata al capo A), alterato le bellezze naturali della località Tenutella soggetta a vincolo paesaggistico;

g) entrambi del reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. c.p., l-sexies della legge n. 431/1985 per avere, in concorso fra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, realizzato la costruzione di cui al capo a) in zona soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1437 senza l'autorizzazione della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, in Butera, il 4, l'8, l'11 aprile 1992 ed il 9 maggio 1992;

Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87, ed in particolare l'art. 23, primo, secondo e terzo comma;

Preso atto dell'istanza del p.m. a che sia sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 6 del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, in riferimento all'art. 79 della Costituzione;

Ritenuto di dover sollevare anche d'ufficio questione di legittimità costituzionale delle norme di cui all'art. 1, primo, secondo e quinto comma, del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, in cui è ravvisata la violazione dell'art. 79, e dell'art. 3, sotto il duplice profilo dell'irragionevolezza di tali norme e della disparità di trattamento in relazione agli artt. 9, secondo comma, 32, primo comma e 41, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuto che le prospettate questioni appaiono tutte rilevanti e non manifestamente infondate per i seguenti motivi:

MOTIVI DI RILEVANZA

L'imputato ha chiesto che il processo venga sospeso; tale richiesta rende evidente, e processuale, la volontà di varare dell'intera procedura di sanatoria per ottenere il «condono edilizio».

Ne consegue che, come ha già stabilito la Corte costituzionale in caso identico (sentenza 23-31 marzo 1988, n. 369) divengono rilevanti nella specie le questioni di costituzionalità relative a tutte le summenzionate disposizioni aventi forza di legge, che risultano intimamente collegate fra loro nell'unico fine di regolamentare (esternamente ed internamente) il meccanismo procedimentale di sanatoria.

Ad ogni buon conto, dal combinato disposto degli artt. 1, secondo e quinto comma del d.-l. n. 551/1994, e 44 della legge n. 47/1985 discende che la sospensione opera anche a prescindere da una richiesta di parte, e serve a creare la condizione necessaria per l'operatività, (immediatamente successiva) del meccanismo procedimentale del condono; dunque le disposizioni che regolamentano più direttamente tale meccanismo assumono rilevanza nel presente processo (e con esse le questioni di costituzionalità che le investono) nel momento stesso in cui il giudice deve provvedere a sospendere (o meno) il processo.

Come precisato poi dal giudice di legittimità, non ogni processo per illeciti urbanistici o edilizi va sospeso, ma soltanto quelli relativi a reati suscettibili di essere estinti attraverso la procedura amministrativa; il giudice deve dunque esaminare, ad esempio, il *tempus commissi delicti*, e nel far ciò deve osservare le norme contenute nel primo e secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge n. 551/1994. Tali norme assumono dunque a maggior ragione rilevanza nel presente processo.

Le restanti norme di cui all'art. 1, e agli articoli 2, 3 e 6 del d.-l. in questione, rilevano nel presente processo nella misura in cui disciplinano modalità e fasi del procedimento di sanatoria.

MOTIVI DI NON MANIFESTA INFONDEZZA

a) Violazione dell'art. 79.

Il «condono edilizio» si configura come istituto di clemenza attraverso il quale viene meno, limitatamente a fatti tipici, commessi in un circoscritto periodo di tempo, anteriore alla sua operatività, la pretesa punitiva dello Stato.

Analizzandone il meccanismo operativo, la Corte costituzionale si è espressa (con la sentenza n. 369/1988) nel senso che tale istituto non possa essere ricondotto alla figura tipica dell'amnistia condizionata, e introduca invece una causa atipica di estinzione del reato.

Rimane tuttavia inesplorata dalla Corte costituzionale l'argomentazione, addotta dal p.m., circa la riconducibilità dell'istituto del condono a quello dell'amnistia sottoposta ad obblighi; tale figura è espressamente prevista dall'art. 151 del codice penale.

Il «potere di clemenza» incontra dei limiti, anche procedurali, nella Carta costituzionale; tra essi quello, recentemente posto dal legislatore costituzionale con la revisione dell'art. 79 (legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1): prevede la norma che l'amnistia sia concessa con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

Conclude dunque il p.m. che il «condono», in quanto rientrante nella tradizionale figura dell'amnistia, è stato incostituzionalmente concesso dal Governo con decreto-legge.

Il quesito che invece viene posto da questo pretore alla Consulta muove dall'assunto che il condono, comunque lo si etichetti, costituisce forma d'esercizio della generale potestà di clemenza dello Stato, e debba perciò essere concesso con le forme dinanzi prospettate.

Anche tale questione, per molti versi analoga alla prima, appare non manifestamente infondata: a ritenere che l'esecutivo sia legittimato a dar vita, con decretazione d'urgenza, ad una misura generale di clemenza che si distingue solo per fisionomia, e non anche per effetti giuridici, dall'amnistia, si giungerebbe ad una sostanziale elusione del dettato costituzionale.

Dal disposto dell'art. 79 della Costituzione emerge chiaramente la volontà che l'emanazione di misure clemenziali generali, comportanti l'estinzione del reato, debba essere riservata all'apprezzamento del Parlamento, al quale soltanto è rimessa la potestà di limitare con tale estensione la pretesa punitiva pubblica.

E dunque il termine «amnistia», contenuto nel citato art. 79, non va inteso in senso strettamente tecnico (dando cioè rilievo preminente al peculiare meccanismo operativo dell'istituto), ma ricondotto ad una nozione generale di misura di clemenza, caratterizzata da elementi «sostanziali» (effetto estintivo del reato limitato a fatti determinati, commessi in un circoscritto periodo di tempo, anteriore alla sua entrata in vigore) comuni tanto alla tradizionale amnistia quanto al condono.

Violazione dell'art. 3, anche in relazione agli artt. 9, secondo comma, 32, primo comma e 41, secondo comma.

La rinuncia alla pretesa punitiva da parte dello Stato relativamente a determinati reati, comporta un'inevitabile pregiudizio al principio di uguaglianza; essa deve ispirarsi a criteri di ragionevolezza sostanziale e «trovare giustificazione nel quadro costituzionale che determina il fondamento ed i limiti dell'intervento punitivo dello Stato» (C. cost., sent. n. 369/1988), ed adeguato bilanciamento all'interno della gerarchia dei valori e dei beni costituzionalmente tutelati. Ciò a pena d'irragionevolezza e di ingiustificate disparità.

Con riguardo al condono edilizio del 1985 la Corte costituzionale verificò che l'eccezionale introduzione di una causa atipica di «non punibilità» e «non procedibilità» per condotte recanti pregiudizio a fondamentali esigenze della collettività, trovava giustificazione nell'intento di «chiudere un passato d'illegalità di massa» e di «porre sicure basi normative per la repressione futura di fatti che violano fondamentali esigenze» quali il governo del territorio; la sicurezza dell'esercizio dell'iniziativa economica privata ed il suo coordinamento a fini sociali; la funzione sociale della proprietà; la tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico.

È ritenuta non manifestamente infondata la questione di costituzionalità concernente l'irragionevolezza delle norme che oggi reiterano, a distanza di nove anni, il meccanismo del condono edilizio: non si può infatti parlare più di eccezionalità della misura clemenziale, stante la sua riproposizione ciclica e l'ampiezza del periodo di tempo nell'ambito del quale è destinata ad operare; né può nuovamente valere l'intento, già vanificato una volta, di chiudere con un passato di diffusa illegalità.

Appaiono invece compromessi, nella materia edilizia, in virtù di tale reiterazione, gli aspetti di certezza, uguaglianza ed obbligatorietà (dell'azione penale e della pena) che informano il sistema costituzionale-penalistico.

Deve infine osservarsi che le norme incriminatrici su cui incide il condono edilizio mirano a salvaguardare beni fondamentali per la collettività: a) il paesaggio, e dunque sia il razionale sviluppo urbanistico del territorio che la

tutela del pregio naturalistico; b) la salute psico-fisica, compromessa particolarmente in zone dove l'enormità del fenomeno dell'abusivismo edilizio ed il conseguente degrado dei centri abitati sottrae all'individuo il diritto di vivere in un ambiente sano. La questione di costituzionalità sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione appare perciò non manifestamente infondata anche quando involge l'aspetto del corretto (o meno) bilanciamento tra le ragioni del nuovo «condono» (e cioè, in base alle premesse del d.l. n. 551/1994, il «rilancio dell'attività economica... la ripresa delle attività imprenditoriali... l'esigenza di semplificazione dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia») e le ragioni di tutela dei beni sopra indicati.

Considerando la questione secondo la prospettiva del divieto di irragionevoli disparità di trattamento per situazioni meritevoli di pari tutela, si rileva che il nuovo (seppur limitato) sacrificio dei beni costituzionali tutelati dagli articoli 9 e 32 della Carta non pare trovare adeguata giustificazione, e dunque razionale bilanciamento all'interno del quadro costituzionale: ciò nella misura in cui, mentre non vengono sanzionate penalmente le offese arrecate a quei beni, ricevono invece un trattamento di favore alcune espressioni della libertà di iniziativa economica privata le quali, pur avendo «rango» costituzionale, tuttavia non possono, come invece pare nel caso di specie, contrastare con l'utilità sociale e la dignità umana.

È stata la stessa Corte costituzionale a definire in particolare il paesaggio come «valore primario dell'ordinamento» (sentt. 21 dicembre 1985, n. 359, 27 giugno 1986, n. 151), ed a sottolineare come tutela di tale valore sia collocata «fra i principi fondamentali dell'ordinamento», e che il perseguimento di tale tutela presuppone necessariamente la comparazione ed il bilanciamento di interessi diversi, in particolare degli interessi pubblici... (sent. 1º aprile 1985 n. 94).

P. Q. M.

Sospende il presente procedimento e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza, letta in dibattimento, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Gela, addì 17 ottobre 1994

Il pretore: Toso

95C0241

N. 99

*Ordinanza emessa il 27 ottobre 1994 dal pretore di Gela
nel procedimento penale a carico di Camilleri Salvatore ed altra*

Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Ritenuta riconducibilità di detto «istituto di clemenza» alla amnistia - Previsione con decreto-legge - Indebita rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva senza la prescritta maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera come richiesto per la concessione dell'amnistia.

Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Previsione della sospensione di tutti i procedimenti penali relativi a costruzioni abusive ultimate o interrotte con il sequestro entro il 31 dicembre 1993 ed estinzione degli stessi dopo l'avvenuto pagamento - Conseguente rinuncia alla pretesa punitiva dello Stato - Violazione dei principi di uguaglianza, di tutela del paesaggio, della salute e della libertà di iniziativa economica privata.

(D.-L. 27 settembre 1994, n. 551, artt. 1, primo, secondo e quinto comma, 2, 3 e 6).

(Cost., artt. 3, 9, secondo comma, 32, primo comma, 41, secondo comma, e 79).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Visti gli atti del procedimento n. RG 106/94 e R.N.R. 1714/92 contro Camilleri Salvatore e Malfitano Carmela, imputati entrambi dei reati:

A) previsto e punito dall'art. 20, lett. b) della legge n. 47/1985 per avere realizzato senza la prescritta concessione edilizia la costruzione costituita da un p.t. di mq 110 circa con veranda di circa 30 mq (pilastri in c.a., muri in conci di tufo, copertura a tre falde con travetti prefabbricati, laterizi e conglomerato cementizio) con infissi esterni, in c.da Faino, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso per aver continuato i lavori successivamente ai sequestri e in concorso fra loro;

B) p.e.p. dagli artt. 1, 2, 4, 13 e 14 della legge n. 1086/1971 per avere realizzato la costruzione sopra indicata al capo A) con opere in conglomerato cementizio armato senza il progetto esecutivo, la direzione di un tecnico abilitato ed avendo omissso di denunciare tali opere all'ufficio del genio civile prima del loro inizio, in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed, in concorso fra loro;

C) p.e.p. dagli artt. 2, 18 e 20 della legge n. 64/1974, per avere realizzato la costruzione sopra indicata al capo A) in abitato da consolidare senza preavviso scritto al sindaco e all'ufficio del genio civile e senza la preventiva autorizzazione scritta di quest'ultimo ufficio, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in concorso fra loro;

D) p. e p. dagli artt. 81 del c.p.v., 110 e 349 del c.p. perché, in concorso fra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso violavano i sigilli apposti da VV.UU. di Butera in data 12 giugno 1992 alle ore 10.45 e dai C.C. di Gela il 12 giugno 1992, alle ore 16.30, al fine di assicurare l'identità e la conservazione dell'immobile suddetto. Tutti commessi in Butera fino al 25 agosto 1992. Per Cammilleri Salvatore con l'aggravante del c.p.v. dell'art. 349 del c.p. per avere commesso il fatto in qualità di custode;

Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87, ed in particolare l'art. 23, primo, secondo e terzo comma;

Preso atto dell'istanza del p.m. a che sia sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 6 del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, in riferimento all'art. 79 della Costituzione;

Ritenuto di dover sollevare anche d'ufficio questione di legittimità costituzionale delle norme di cui all'art. 1, primo, secondo e quinto comma, del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, in cui è ravvisata la violazione dell'art. 79, e dell'art. 3, sotto il duplice profilo dell'irragionevolezza di tali norme e della disparità di trattamento in relazione agli artt. 9, secondo comma, 32, primo comma e 41, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuto che le prospettate questioni appaiono tutte rilevanti e non manifestamente infondate per i seguenti motivi:

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 98/1995).

95C0242

N. 100

*Ordinanza emessa il 12 dicembre 1994 dal pretore di Gela
nel procedimento penale a carico di Pieri Nazareno*

Edilizia e urbanistica - Condonò edilizio - Ritenuta riconducibilità di detto «istituto di clemenza» alla amnistia - Previsione con decreto-legge - Indebita rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva senza la prescritta maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera come richiesto per la concessione dell'amnistia.

Edilizia e urbanistica - Condonò edilizio - Previsione della sospensione di tutti i procedimenti penali relativi a costruzioni abusive ultimate o interrotte con il sequestro entro il 31 dicembre 1993 ed estinzione degli stessi dopo l'avvenuto pagamento - Conseguente rinuncia alla pretesa punitiva dello Stato - Violazione dei principi di uguaglianza, di tutela del paesaggio, della salute e della libertà di iniziativa economica privata.

(D.-L. 25 novembre 1994, n. 649, artt. 1, 7, quattordicesimo e quindicesimo comma; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 38, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 9, secondo comma, 32, primo comma, 41, secondo comma, e 79).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Visti gli atti del procedimento n. RG 391/94 e R.N.R. 2578/91 contro Pieri Nazareno, imputato dei reati:

A) del reato p. e p. dall'art. 20 lett. C) legge n. 47/1985, 81 c.p.v. del c.p. per avere realizzato senza la prescritta concessione edilizia la costruzione costituita da un p.t. (pilastri in c.a. tamponati con mattoni forati e solaio gettato) di 120 mq circa in c.da Femmina Morta, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in area vincolata ai sensi della legge n. 431/1985;

B) p.e.p. dagli artt. 1, 2, 4, 13 e 14 della legge n. 1086/1971 per avere realizzato la costruzione sopra indicata al capo A) con opere in conglomerato cementizio armato senza il progetto esecutivo e la direzione di un tecnico abilitato ed avendo omissso di denunciare tali opere all'ufficio del genio civile prima del loro inizio;

C) p.e.p. dagli artt. 17, 18 e 20 della legge n. 64/1974 per avere realizzato la costruzione sopra indicata al capo A) in zona sismica senza preavviso scritto al sindaco e all'ufficio del genio civile e senza la preventiva autorizzazione scritta di quest'ultimo ufficio, in Mazzarino il 1º settembre 1992 e il 5 novembre 1992;

D) r. p. e p. dall'art. 349 del c.p.v. del c.p. per avere, nella qualità di custode, violato i sigilli apposti da C.C. in data 12 settembre 1991 al fine di assicurare l'identità e la conservazione dell'immobile di cui al capo A);

E) del r.p. dall'art. 1-sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431, e p. dall'art. 20, lett. C) della legge 28 febbraio 1985 n. 47 per avere realizzato la costruzione di cui al capo a) in area soggetta a vincolo di inedificabilità ai sensi della «L. Galasso» in Gela, fino al 1º febbraio 1992;

Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87, ed in particolare l'art. 23, primo, secondo e terzo comma;

Ritenuto di dover sollevare anche d'ufficio questione di legittimità costituzionale delle norme di cui all'art. 1, e all'art. 7, quattordicesimo e quindicesimo comma, del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 649, e all'art. 38, secondo comma della legge 28 febbraio 1985, n. 47 nelle quali è ravvisata: A) la violazione dell'art. 79 della Costituzione; B) la violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il duplice profilo della irragionevolezza di tali norme e della disparità di trattamento che le stesse introducono nell'ordinamento, se poste in relazione agli art. 9, secondo comma, 32, primo comma, 41, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuto che le prospettate questioni appaiono tutte rilevanti e non manifestamente infondate per i seguenti motivi:

MOTIVI DI RILEVANZA

L'imputato ha chiesto che il processo venga sospeso; tale richiesta rende evidente, e processuale, la volontà di valersi dell'intera procedura di sanatoria per ottenere il «condono edilizio».

Ne consegue che, come ha già stabilito la Corte costituzionale in caso identico (sentenza 23-31 marzo 1988, n. 369) divengono rilevanti nella specie le questioni di costituzionalità relative a tutte le summenzionate disposizioni aventi forza di legge, che risultano intimamente collegate fra loro nell'unico fine di regolamentare (esternamente ed internamente) il meccanismo procedimentale di sanatoria.

Ad ogni buon conto, dal combinato disposto degli artt. 1, d-l. 649/1994, e 44 della legge 47/1985 discende che la sospensione opera anche a prescindere da una richiesta di parte, e serve a creare la condizione necessaria per l'operatività, (immediatamente successiva) del meccanismo procedimentale del condono; dunque le disposizioni che regolamentano più direttamente tale meccanismo assumono rilevanza nel presente processo (e con esse le questioni di costituzionalità che le investono) nel momento stesso in cui il giudice deve provvedere a sospendere (o meno) il processo.

Come precisato poi dal giudice di legittimità, non ogni processo per illeciti urbanistici o edilizi va sospeso, ma soltanto quelli relativi a reati suscettibili, di essere estinti attraverso la procedura amministrativa; il giudice deve dunque esaminare, ad esempio, il *tempus commissi delicti*, e nel far ciò deve osservare le norme contenute, nel primo comma dell'art. 1 del decreto-legge n. 649/1994. Tali norme assumono dunque a maggior ragione rilevanza nel presente processo.

La norma di cui all'art. 38 della legge n. 47/1985 rileva nel presente processo poiché disciplina dell'effetto conclusivo, sotto il profilo penalistico, del meccanismo del condono edilizio, avviatosi con la sospensione del processo: l'estinzione cioè dei reati urbanistici ed edilizi contestati nel presente giudizio all'imputato.

MOTIVI DI NON MANIFESTA INFONDATEZZA

a) Violazione dell'art. 79.

Il «condono edilizio» si configura come istituto di clemenza attraverso il quale viene meno, limitatamente a fatti tipici, commessi in un circoscritto periodo di tempo, anteriore alla sua operatività, la pretesa punitiva dello Stato.

Analizzandone il meccanismo operativo, la Corte costituzionale si è espressa (con la sentenza n. 369/1988) nel senso che tale istituto non possa essere ricondotto alla figura tipica dell'amnistia condizionata, e introduca invece una causa atipica di estinzione del reato.

Il «potere di clemenza» incontra dei limiti, anche procedurali, nella Carta costituzionale; tra essi quello, recentemente posto dal legislatore costituzionale con la revisione dell'art. 79 (legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1): prevede la norma che l'amnistia sia concessa con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

L'assunto da cui muove questo pretore è che il condono, comunque lo si etichetti, costituisce forma d'esercizio della generale potestà di clemenza dello Stato, e debba perciò essere concesso con le forme dinanzi prospettate.

Di tali forme non è rivestito evidentemente il decreto-legge con cui il Governo «riapre i termini» del condono contenuti nelle disposizioni di cui ai cap. IV e V della legge n. 47/1985, estendendo l'effetto estintivo dei reati agli illeciti commessi fino al 31 dicembre 1993.

La questione appare non manifestamente infondata: a ritenere che l'esecutivo sia legittimato a dar vita, con decretazione d'urgenza, ad una misura generale di clemenza che si distingua solo per fisionomia, e non anche per effetti giuridici, dall'amnistia, si giungerebbe ad una sostanziale elusione del dettato costituzionale.

Dal disposto dell'art. 79 della Costituzione emerge chiaramente la volontà che l'emanazione di misure clemenziali generali, comportanti l'estinzione del reato, debba essere riservata all'apprezzamento del Parlamento, al quale soltanto è rimessa la potestà di limitare con tale estensione la pretesa punitiva pubblica.

E dunque il termine «amnistia», contenuto nel citato art. 79, non va inteso in senso strettamente tecnico (dando cioè rilievo preminente al peculiare meccanismo operativo dell'istituto), ma ricondotto ad una nozione generale di misura di clemenza, caratterizzata da elementi «sostanziali» tipici (effetto estintivo del reato limitato a fatti determinati, commessi in un circoscritto periodo di tempo, anteriore alla sua entrata in vigore) comuni tanto alla tradizionale amnistia quanto al condono.

Violazione dell'art. 3, anche in relazione agli artt. 9, secondo comma, 32, primo comma e 41, secondo comma.

La rinuncia alla pretesa punitiva da parte dello Stato relativamente a determinati reati, comporta un'inevitabile pregiudizio al principio di uguaglianza; essa deve ispirarsi a criteri di ragionevolezza sostanziale e «trovare giustificazione nel quadro costituzionale che determina il fondamento ed i limiti dell'intervento punitivo dello Stato» (C. cost., sent. n. 369/1988), ed adeguato bilanciamento all'interno della gerarchia dei valori e dei beni costituzionalmente tutelati. Ciò a pena d'irragionevolezza e di ingiustificate disparità.

Con riguardo al condono edilizio del 1985 la Corte costituzionale verificò che l'eccezionale introduzione di una causa atipica di «non punibilità» e «non procedibilità» per condotte recanti pregiudizio a fondamentali esigenze della collettività, trovava giustificazione nell'intento di «chiudere un passato d'illegalità di massa» e di «porre sicure basi normative per la repressione futura di fatti che violano fondamentali esigenze» quali il governo del territorio; la sicurezza dell'esercizio dell'iniziativa economica privata ed il suo coordinamento a fini sociali; la funzione sociale della proprietà; la tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico.

È ritenuta non manifestamente infondata la questione di costituzionalità concernente l'irragionevolezza delle norme che oggi reiterano, a distanza di nove anni, il meccanismo del condono edilizio: non si può infatti parlare più di eccezionalità della misura clemenziale, stante la sua riproposizione ciclica e l'ampiezza del periodo di tempo nell'ambito del quale è destinata ad operare; né può nuovamente valere l'intento, già vanificato una volta, di chiudere con un passato di diffusa illegalità.

Appaiono invece compromessi nella materia edilizia, in virtù di tale riproposizione, e della successiva reiterazione di decreti-legge, gli aspetti di certezza, uguaglianza ed obbligatorietà (dell'azione penale e della pena) che informano il sistema costituzionale-penalistico.

Deve infine osservarsi che le norme incriminatrici su cui incide il condono edilizio mirano a salvaguardare beni fondamentali per la collettività: a) il paesaggio, e dunque sia il razionale sviluppo urbanistico del territorio che la tutela del pregio naturalistico; b) la salute psico-fisica, compromessa particolarmente in zone dove l'enormità del fenomeno dell'abusivismo edilizio ed il conseguente degrado dei centri abitati sottrae all'individuo il diritto di vivere in un ambiente sano. La questione di costituzionalità sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione appare perciò non manifestamente infondata anche quando involge l'aspetto del corretto (o meno) bilanciamento tra le ragioni del nuovo «condono» (e cioè, in base alle premesse del d.l. n. 649/1994, il «rilancio dell'attività economica... la ripresa delle attività imprenditoriali... l'esigenza di semplificazione dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia») e le ragioni di tutela dei beni sopra indicati.

Considerando la questione secondo la prospettiva del divieto di irragionevoli disparità di trattamento per situazioni meritevoli di pari tutela, si rileva che il nuovo (seppur limitato) sacrificio dei beni costituzionali tutelati dagli articoli 9 e 32 della Carta non pare trovare adeguata giustificazione, e dunque razionale bilanciamento all'interno del quadro costituzionale: ciò nella misura in cui, mentre non vengono sanzionate penalmente le offese arrecate a quei beni, ricevono invece un trattamento di favore alcune espressioni della libertà di iniziativa economica privata le quali, pur avendo «rango» costituzionale, tuttavia non possono, come invece pare nel caso di specie, contrastare con l'utilità sociale e la dignità umana.

È stata la stessa Corte costituzionale a definire in particolare il paesaggio come «valore primario dell'ordinamento» (sentt. 21 dicembre 1985, n. 359, 27 giugno 1986, n. 151), ed a sottolineare come tutela di tale valore sia collocata «fra i principi fondamentali dell'ordinamento», e che il perseguimento di tale tutela presuppone necessariamente la comparazione ed il bilanciamento di interessi diversi, in particolare degli interessi pubblici . . . (sent. 1° aprile 1985 n. 94).

P. Q. M.

Sospende il presente procedimento e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza, letta in dibattimento, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Gela, addì 12 dicembre 1994

Il pretore: Toso

95C0243

N. 101

*Ordinanza emessa il 19 settembre 1994 dal pretore di Gela
nel procedimento penale a carico di Ferrara Nunzio*

Edilizia e urbanistica - Condonò edilizio - Ritenuta riconducibilità di detto «istituto di clemenza» alla amnistia - Previsione con decreto-legge - Indebita rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva senza la prescritta maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera come richiesto per la concessione dell'amnistia.

Edilizia e urbanistica - Condonò edilizio - Previsione della sospensione di tutti i procedimenti penali relativi a costruzioni abusive ultimate o interrotte con il sequestro entro il 31 dicembre 1993 ed estinzione degli stessi dopo l'avvenuto pagamento - Conseguente rinuncia alla pretesa punitiva dello Stato - Violazione dei principi di uguaglianza, di tutela del paesaggio, della salute e della libertà di iniziativa economica privata.

(D.-L. 26 luglio 1994, n. 468, artt. 1, primo, secondo e quinto comma, 2 e 5).

(Cost., artt. 3, 6 e 79).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Visti gli atti del sopracitato procedimento, rg. n. 165/94, r.n.r. n. 1877/91 contro Ferrara Nunzio, nato a Gela il 28 gennaio 1954, imputato dei reati di cui agli artt. 110 c.p., 20 lett. c) della legge n. 47/1985, artt. 1, 2, 4, 13, 14 della legge n. 1086/1971 e artt. 17, 18 e 20 della legge n. 64/1974 per aver eseguito una costruzione costituita da un muro di contenimento e da un ampliamento di un fabbricato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, senza concessione edilizia e nell'inosservanza delle prescrizioni di cui alle citate leggi. Per avere inoltre alterato con la suddetta costruzione le bellezze naturali circostanti. In Gela, il 3 aprile 1991;

Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87, ed in particolare l'art. 23, commi terzo, primo e secondo;

Preso atto dell'istanza del p.m. a che sia sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 5 del d.-l. 26 luglio 1994, n. 468, in riferimento all'art. 79 della Costituzione;

Ritenuto di dover sollevare d'ufficio questione di legittimità costituzionale delle norme di cui all'art. 1, commi primo, secondo e quinto, del d.-l. 26 luglio 1994, n. 468, in cui è ravvisata la violazione degli articoli 79, 3 e 6 della Costituzione;

Ritenuto che le prospettate questioni appaiono tutte rilevanti e non manifestamente infondate per i seguenti motivi:

MOTIVI DI RILEVANZA

L'imputato ha chiesto che il processo venga sospeso; tale richiesta rende evidente, e processuale, la volontà di valersi dell'intera procedura di sanatoria per ottenere il «condono edilizio».

Ne consegue che, come ha già stabilito la Corte costituzionale in caso identico (sentenza 23-31 marzo 1988 n. 369) divengono rilevanti nella specie le questioni di costituzionalità relative a tutte le summenzionate disposizioni aventi forza di legge, che risultano intimamente collegate fra loro nell'unico fine di regolamentare (esternamente ed internamente) il meccanismo procedimentale di sanatoria.

Ad ogni buon conto, dal combinato disposto degli artt. 1, secondo e quinto comma, del d.-l. n. 468/1994, e 44 della legge n. 47/1985 discende che la sospensione opera anche a prescindere da una richiesta di parte, e serve a creare la condizione necessaria per l'operatività, (immediatamente successiva) del meccanismo procedimentale del condono; dunque le disposizioni che regolamentano più direttamente tale meccanismo assumono rilevanza nel presente processo (con esse le questioni di costituzionalità che le investono) nel momento stesso in cui il giudice deve provvedere a sospendere (o meno) il processo.

Come precisato poi da giudice di legittimità, non ogni processo per illeciti urbanistici o edilizi va sospeso, ma soltanto quelli relativi a reati suscettibili di essere estinti attraverso la procedura amministrativa; il giudice deve dunque esaminare, ad esempio, il *tempus commissi delicti*, e nel far ciò deve osservare le norme contenute nei commi primo e secondo dell'art. 1 del d.-l. n. 468/1994. Tali norme assumono dunque a maggior ragione rilevanza nel presente processo.

Le restanti norme di cui all'art. 1, e agli articoli 2 e 5 del d.-l. in questione, rilevano nel presente processo nella misura in cui disciplinano modalità e fasi del procedimento di sanatoria.

MOTIVI DI NON MANIFESTA INFONDATEZZA

a) *Violazione dell'art. 79.*

Il «condono edilizio» si configura come istituto di clemenza attraverso il quale viene meno, limitatamente a fatti tipici, commessi in un circoscritto periodo di tempo, anteriore alla sua operatività, la pretesa punitiva dello Stato.

Analizzandone il meccanismo operativo, la Corte costituzionale si è espressa (con la sentenza n. 369/1988) nel senso che tale istituto non possa essere ricondotto la figura tipica dell'amnistia condizionata, e introduca invece una causa atipica di estinzione del reato.

Rimane tuttavia inesplorato dalla Corte costituzionale l'argomentazione, adottata dal p.m., circa la riconducibilità dell'istituto del condono a quello dell'amnistia sottoposta ad obblighi; tale figura è espressamente prevista dall'art. 151 del codice penale.

Il «potere di clemenza» incontra dei limiti, anche procedurali, nella Carta costituzionale; tra essi quello, recentemente posto dal legislatore costituzionale con la revisione dell'art. 79 (legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1): prevede la norma che l'amnistia sia concessa con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

Conclude dunque il p.m. che il «condono», in quanto rientrante nella tradizionale figura dell'amnistia, è stato incostituzionalmente concesso dal Governo con d.-l.

Il quesito che invece viene posto da questo pretore alla Consulta muove dall'assunto che il condono, comunque lo si etichetti, costituisce forma d'esercizio della generale potestà di clemenza dello Stato, e debba perciò essere concesso con le forme dinanzi prospettate.

Anche tale questione, per molti versi analoga alla prima, appare non manifestamente infondata: a ritenere che l'esecutivo sia legittimato a dar vita, con decretazione d'urgenza, ad una misura generale di clemenza che si distingue solo per fisionomia, e non anche per effetti giuridici, dall'amnistia, si giungerebbe ad un sostanziale elusione del dettato costituzionale.

Dal disposto dell'art. 79 della Costituzione emerge chiaramente la volontà che l'emanazione di misure clemenziali generali, comportanti, l'estinzione del reato, debba essere riservata all'apprezzamento del Parlamento, al quale soltanto è rimessa la potestà di limitare con tale estensione la pretesa punitiva pubblica.

E dunque il termine «amnistia», contenuto nel citato art. 79, non va inteso in senso strettamente tecnico (dando cioè rilievo preminente al peculiare meccanismo operativo dell'istituto), ma ricondotto ad una nozione generale di misura di clemenza, caratterizzata da elementi «sostanziali» tipici (effetto estintivo del reato limitato a fatti determinati, commessi in un circoscritto periodo di tempo, anteriore alla sua entrata in vigore) comuni tanto alla tradizionale amnistia quanto al condono.

Violazione dell'art. 3.

La rinuncia alla pretesa punitiva da parte dello Stato relativamente a determinati reati, comporta un'inevitabile pregiudizio al principio di uguaglianza; essa deve dunque «trovare giustificazione nel quadro costituzionale che determina il fondamento ed i limiti dell'intervento punitivo dello Stato» (Corte costituzionale sentenza n. 369/1988), ed adeguato bilanciamento dell'interno della gerarchia dei valori e dei beni costituzionalmente tutelati. Ciò a pena d'irragionevolezza.

Con riguardo al condono edilizio del 1985 la Corte costituzionale verificò che l'eccezionale introduzione di una causa atipica di «non punibilità» e «non procedibilità» per condotte recanti pregiudizio a fondamentali esigenze della collettività, trovava giustificazione nell'intento di «chiudere un passato d'illegalità di massa» e di «porre sicure basi normative per la repressione futura di fatti che violano fondamentali esigenze» quali il governo del territorio; la sicurezza dell'esercizio dell'iniziativa economica privata ed il suo coordinamento a fini sociali; la funzione sociale della proprietà; la tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico.

È ritenuta non manifestamente infondata la questione di costituzionalità concernente l'irragionevolezza delle norme che oggi reiterano, a distanza di nove anni, il meccanismo del condono edilizio: non si può infatti parlare più di eccezionalità della misura clemenziale (stante la sua riproposizione ciclica), e neppure far nuovamente valere l'intento, già vanificato una volta, di chiudere con un passato di diffusa illegalità. Appaiono invece compromessi, nella materia edilizia, in virtù di tale reiterazione, gli aspetti di certezza, uguaglianza ed obbligatorietà (dell'azione penale, e della pena) che informano il sistema costituzionale-penalistico.

Deve infine osservarsi che le norme incriminatrici su cui incide il condono edilizio mirano a salvaguardare beni fondamentali per la collettività: a) il paesaggio, e dunque sia il razionale sviluppo urbanistico del territorio che la tutela del pregio naturalistico; b) la salute psico-fisica, compromessa particolarmente in zone dove l'enormità del fenomeno dell'abusivismo edilizio ed il conseguente degrado dei centri abitativi sottrae all'individuo il diritto di vivere in un ambiente sano. La questione di costituzionalità sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione appare non manifestamente infondata anche quando involge l'aspetto del corretto (o meno) bilanciamento tra le ragioni del nuovo «condono» (e cioè, in base alle premesse del d.l. n. 468/1994, il «rilancio dell'attività economica... la ripresa della attività imprenditoriali... la semplificazione dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia») e le ragioni di tutela dei beni sopra indicati.

Considerando la questione secondo la prospettiva del divieto di irragionevoli disparità di trattamento per situazioni meritevoli di pari tutela, si rileva che il nuovo (seppur limitato) sacrificio dei beni costituzionali tutelati dagli articoli 6 e 32 della Carta (le cui offese non vengono sanzionate penalmente) non pare trovare adeguata giustificazione, e dunque razionale bilanciamento, a fronte della promozione di altri beni pur di rango costituzionale, ma che proprio per dettato della Costituzione non devono comunque contrastare con l'utilità sociale e la dignità umana.

P. Q. M.

Sospende il presente procedimento e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza, letta in dibattimento, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Gela, addì 19 settembre 1994

Il pretore: Toso

N. 102

Ordinanza emessa il 23 settembre 1994 dalla Corte di cassazione
sul ricorso proposto da Bambara Maria c/ fallimento Zunino Bernardo

Fallimento - Beni acquistati dal coniuge del fallito - Presunzione di fronte ai creditori, salvo prova contraria (c.d. «presunzione Muciana»), che i beni acquistati a titolo oneroso dal coniuge del fallito nel quinquennio anteriore alla dichiarazione di fallimento, siano acquistati con denaro del fallito e siano, pertanto, di proprietà dello stesso - Disparità di trattamento delle famiglie con regime di comunione legale dei beni, per le quali detta presunzione non opera, rispetto alle famiglie in regime convenzionale di separazione dei beni (sentenze Cassazione nn. 7338 e 6079 del 1991, 351/1990 e 954/1989) - Incidenza sui principi della tutela della famiglia e di agevolazione della formazione della stessa - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 100/1993.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 70).

(Cost., artt. 3, 29 e 31).

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Bambara Maria, elettivamente domiciliata in Roma, via F.lli Ruspoli, 2 c/o l'avvocato Mario Albanese che la rappresenta e difende per delega a margine del ricorso, ricorrente, contro fallimento Zunino Bernardo, in persona del curatore Monti Piero, intimato, avverso la sentenza n. 359/1990 della Corte di appello di Torino depositato il 12 aprile 1990.

È presente per il ricorrente l'avvocato Albanese;

Udita la relazione della causa svolta dal cons. rel. dott. Morelli;

La difesa del ricorrente chiede l'accoglimento del ricorso;

Udito il p.m. in persona del sost. proc. gen. dott. Lupi che conclude per l'accoglimento del primo e secondo ricorso, con rimessione alla Corte costituzionale, in virtù dell'art. 70 l.f. in relazione alla interpretazione della Corte di cassazione sulla stessa.

FATTO E DIRITTO

I. — Maria Bambara ricorre per cassazione avverso la sentenza in data 12 aprile 1990 della Corte di appello di Torino che, confermando la statuizione di primo grado, ha respinto l'opposizione da essa proposta avverso l'acquisizione, al fallimento del marito Bernardo Zunino, di due immobili da lei personalmente acquistati in regime di separazione dei beni, nel quinquennio anteriore alla dichiarazione di fallimento.

Poiché nella specie ricorrono pacificamente tutti i presupposti, fattuali e giuridici, della presunzione (di acquisto con denaro del fallito) di cui all'art. 70 l.f., appunto invocata dal curatore fallimentare, la moglie *in bonis*, con l'odierna impugnazione (ritualmente notificata al fallimento che però non si è costituito), per un verso, ora denuncia vizi di motivazione, in cui sarebbero a suo avviso incorsi i giudici di merito nell'escludere la conclusione della prova liberatoria da lei offerta in punto di effettiva utilizzazione di «denaro proprio» nelle compravendite in oggetto; e per altro verso, in subordine, eccepisce l'illegittimità costituzionale del predetto art. 70 l.f., in riferimento agli artt. 3 e 31 della Costituzione.

La seconda censura (al di là della sua collocazione graduata nella sequenza espositiva) è logicamente preliminare, per cui si impone, con carattere di priorità, la verifica di legittimità della c.d. presunzione *muciana* ex art. 70 cit.: nei limiti ovviamente della deliberazione sommaria cui è tenuto questo Collegio, quale giudice *a quo*, ai fini della proposizione dell'incidente di costituzionalità ai sensi degli artt. 134 della Cost., 1 della l. cost. 1948 n. 1 e 23 l. 11 marzo 1953 n. 87.

II. — La disposizione sospettata di illegittimità è — come detto — quella dell'art. 70 r.d. 1942 n. 267, secondo cui «i beni che il coniuge del fallito ha acquistato a titolo oneroso nel quinquennio anteriore alla dichiarazione di fallimento si presumono di fronte ai creditori, salvo prova contraria, acquistati con denaro del fallito e si considerano di proprietà di lui. Il curatore è legittimato ad apprenderne il possesso».

La norma vive nella ormai consolidata interpretazione giurisprudenziale — da cui anche questo Collegio non ha motivo di discostarsi — secondo cui essa non si applica con riguardo a beni oggetto di comunione legale dei coniugi secondo le disposizioni degli artt. 177 ss.cc. (nel testo fissato dalla riforma del diritto di famiglia di cui alla legge 19 maggio 1975, n. 151) perché, in questo caso, «la presunzione dell'appartenenza al coniuge imprenditore (in relazione agli acquisti) è combattuta e vinta dal principio giuridico dell'attribuzione degli acquisti ad entrambi i coniugi, a prescindere dall'accertamento della provenienza del denaro, anzi sulla opposta presunzione che il prezzo sia la risultante di un eguale apporto dei coniugi». E continua viceversa ad operare, detta presunzione, «quando tra i coniugi sussista» — come nella specie — «il diverso regime convenzionale della separazione dei beni» (cfr. sentenze nn. 7338, 6079/91 n. 3; 35 1/1990; 954/1989 e Corte cost. 100/1993).

Siffatta disciplina — ad avviso di questa Corte — effettivamente non si sottrae al dubbio di incostituzionalità in relazione ai parametri e per le ragioni che (anche al di là della prospettazione della parte) si vanno di seguito ad esporre.

1) *Violazione dell'art. 3 cpv, in relazione anche agli artt. 3, comma primo, 29 e 31, comma primo, Costituzione, per irragionevolezza sopravvenuta della norma in esame nel quadro della nuova disciplina dei rapporti di famiglia, attuativa di valori costituzionali.*

4) Con la citata sentenza n. 351/1990 di questa sezione è stato invero già sottolineato come la richiamata legge del 1975 abbia appunto «tradotto in regole giuridiche i principi enucleati dalla Carta costituzionale in materia di famiglia, con lo scopo di rafforzare il vincolo coniugale e di garantirlo ... anche attraverso la valorizzazione del lavoro in modo paritario di ciascuno dei coniugi pur se soltanto casalingo».

Questi principi, fondanti di una nuova e più moderna concezione delle relazioni anche patrimoniali dei coniugi, hanno evidentemente una portata generalissima e conformano in ogni caso quei rapporti, quale che sia poi il regime — legale di comunione, di separazione dei beni od altro convenzionale — in concreto prescelto dai coniugi.

Per cui se, in caso di adozione del modello legale di comunione, resta per quanto detto con ciò stesso esclusa in radice l'operatività della presunzione *muciana* (in parte qua implicitamente così, di fatto, abrogata), nell'ipotesi, invece, di diversa regolamentazione convenzionale dei rapporti economici familiari, lo *ius superveniens*, ancorché non comporti analoga incompatibilità applicativa di quella presunzione, non è comunque privo di conseguenza, perché introduce pur sempre una rete di principi — ispirati al canone sovraordinato della parità delle posizioni dei coniugi — nella quale la norma «interferente» (cfr. Cass. n. 954/1989) dell'art. 70 l.f. pare impigliarsi e venire comunque a collidere, per la valenza assolutamente antinomica dei presupposti da cui muove e del risultato cui è suscettibile di approdare, assoggettando il coniuge *in bonis* all'onere «spesso faticoso se non addirittura impossibile» (Cass. n. 351/1990) di provare ciò che nella logica, paritaria della riforma (e della normativa sovraordinata di sostegno) dovrebbe essere piuttosto il dato fattuale di normale ricorrenza, da superare con la prova *ex adverso* (l'effettività cioè degli acquisti personali, come corollario della pari dignità, che esclude la sudditanza, economica anche del coniuge dell'imprenditore).

B) Ulteriori elementi di contraddizione e di intima irragionevolezza del complessivo prodotto normativo sembrano poi derivare dalla presunzione *muciana* — pur negli indicati limiti di riferibilità al regime di separazione dei beni — con riguardo alla disciplina di singoli istituti del nuovo diritto patrimoniale della famiglia.

In particolare, già in relazione allo stesso regime legale di comunione, siffatti profili di antinomia sembrano verificabili.

In questa prospettiva, l'attenzione cade sull'art. 193 del c.c. (che è norma inderogabile ai sensi del successivo art. 210), laddove questo indica il passaggio, anche per via giudiziale, al regime di separazione dei beni come rimedio fisiologico per le patologie del regime di comunione legale.

Non sfugge infatti come questa «ancora di salvataggio», offerta al coniuge in comunione a fronte di situazioni di disordine negli affari del consorte, rischi di trasformarsi in una trappola quando un tale disordine (come nel più dei casi) sia relativo ad attività imprenditoriali (e prodromico di uno stato di insolvenza): poiché con la scelta — che, nell'intenzione del legislatore, dovrebbe essere cautelativa — del regime di separazione dei beni, il coniuge dell'imprenditore si pone in posizione di virtuale soggezione alla presunzione *muciana* con il risultato (di cui si stenta a trovare giustificazione) di mettere a repentaglio anche quella quota di proprietà degli acquisti che la comunione gli avrebbe comunque garantito.

C) Né priva di rilievo — sempre ai fini della incidenza dello *ius superveniens* (in chiave di erosione dei presupposti di ragionevolezza) nei rispetti della presunzione in oggetto — pare essere la diversa configurazione che, quanto alla sua fonte, assume ora il regime di separazione dei beni.

Nell'attuale assetto dei rapporti patrimoniali della famiglia, la separazione dei beni costituisce infatti, non più «regime legale» ma il risultato effettuale di una apposita «convenzione» dei coniugi: che, per un verso, ne disvela l'intenzione di evitare commistioni di patrimoni e, per altro verso, su un piano socio-economico, statisticamente tende a ricolligarsi ad una situazione fattuale in cui entrambi i coniugi hanno proprie e distinte fonti di reddito.

Per modo che — in controtendenza con la dimostrata sua progressiva devitalizzazione — la presunzione *de qua* sarebbe chiamata ora a superare e travolgere, con il meccanismo dell'inversione dell'onere della prova, non più soltanto l'effettività del singolo acquisto operato dal coniuge dell'imprenditore nell'arco del quinquennio, ma anche l'effettività (o comunque la perdurante osservanza) dello scopo della convenzione di base sulla opzione del regime patrimoniale.

Il che pure non si sottrae al dubbio appunto di ragionevolezza.

2) Violazione degli artt. 31, comma primo, 29 e 3, comma primo, Costituzione.

In questa seconda prospettiva, la presunzione in questione sembra più direttamente, collidere con il combinato contesto degli artt. 31 (là dove questo impone di «agevolare la formazione della famiglia»), 29 (che fonda, a sua volta, la famiglia sul matrimonio) e 3 della Costituzione (per quanto ne esce, da detti parametri, rafforzata l'esigenza di tutela della famiglia, con l'implicito divieto di farla oggetto di misure di sfavore).

In applicazione dei riferiti canoni costituzionali, è stato dallo stesso Giudice delle leggi del resto già affermato — tra l'altro con la sentenza n. 179/1976 (che ha dichiarato l'illegittimità della disciplina fiscale sul cumulo dei redditi coniugali) — che si pone fuori dal circuito delle indicazioni programmatiche del Costituente una normativa «che non agevola la formazione della famiglia ed anzi dà vita per i nuclei familiari legittimi, e nei confronti delle unioni libere, delle famiglie di fatto e di altre convivenze, ad un trattamento deteriore».

E ciò appunto è quel che sembra verificarsi nella specie, per effetto dell'applicazione della disciplina *sub* art. 70 l.f.

Anche perché, ormai superata, come già detto, dalla stessa evoluzione del costume, la presunzione (da cui a sua volta in gran parte, anche se non esclusivamente, dipende quella *muciana*) per cui, quando il marito sia imprenditore, la moglie viva in posizione subordinata, e quando sia la moglie ad esercitare attività commerciale, il marito si trasformi in uomo «atto a casa», ne risulta eccessiva, ed ingiustificatamente gravatoria della famiglia legittima, la riferita misura di tutela dei creditori, a fronte di un pericolo di commistione di patrimoni e fittizie intestazioni analogamente, e con non diversa intensità, verificabile anche in altre parallele forme di convivenza in ipotesi prescelta dell'imprenditore.

[Considerazioni, queste, per altro non dissimili da quelle che, a fronte di presunzione analogamente strutturata (ancorché senza prefissazione del limite temporale del quinquennio) esistente nel Par. 45.K.O., ha indotto la Corte tedesca a dichiararne, con sentenza del 24 luglio 1968, il contrasto con l'art. *Abs.1* della *Grundgesetz*, sostanzialmente corrispondente all'art. 31 della nostra Costituzione].

3) Violazione dell'art. 3, primo comma.

Per la disparità di trattamento non agevolmente giustificabile che ne deriva, alla stregua di tutte le considerazioni di che precedono [ed agli effetti della disciplina delle revocatorie fallimentari], in danno delle famiglie che abbiano scelto il regime di separazione dei beni od altro regime convenzionale (e che per ciò dovrebbero continuare a risentire l'applicazione della presunzione in esame), per un verso, all'esterno, rispetto a famiglie di fatto od altre forme di libera convivenza) e per altro verso, all'interno stesso della famiglia legittima, rispetto ai nuclei che hanno optato per il regime di comunicazione legale: tutti del pari sottratti alla sfera di operatività della norma suddetta.

III. — Tutto ciò premesso e considerato poi:

che le accennate riflessioni, nella misura in cui autorizzano il sospetto di violazione di parametri costituzionali evocati, in relazione ai profili sottolineati, assolvono con ciò all'obbligo di motivazione sulla «non manifesta infondatezza» della questione che si intende sollevare (ogni ulteriore approfondimento dei profili medesimi rischiando di travalicare nel *proprium* del sindacato, sulla «fondatezza», riservato alla Corte costituzionale);

che, per altro, gli odierni rilievi sulla legittimità del denunciato art. 70 l.f. non coincidono con le censure — di violazione dell'art. 24, dell'art. 3 (per disparità di trattamento tra «moglie» e marito) e, genericamente, dell'art. 29 della Costituzione — già esaminate con la precedente sentenza della Corte n. 195/1975, dei cui temi l'odierna ordinanza non presuppone pertanto il riesame;

che è innegabile, infine, la rilevanza della questione di cui sopra, perché l'art. 70 l.f. è proprio la norma che (in relazione alla situazione, in fatto pacifico, come in narrativa premessa) occorre applicare ai fini della decisione della controversia; e che tale rilevanza sussiste indipendentemente dallo scrutinio del precedente motivo di ricorso ex art. 360 n. 5 del c.p.c., in punto di denegato assolvimento della prova liberatoria, poiché — ove pur in tesi fondata siffatta censura — la cassazione della sentenza di appello, che ne deriverebbe, per vizi di motivazione nell'applicazione di norma legittima, avrebbe portata ed effetti innegabilmente diversi da quello, per applicazione di norma illegittima, quale invece conseguente all'eventuale accoglimento della *questio legitimatis*.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 70 del regio decreto 1942, n. 267 (legge fallimentare) in relazione agli artt. 3, 29, 31 della Costituzione;

Dispone la sospensione del presente giudizio e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale;

Nonché la notifica della presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e la sua comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Roma, addì 23 settembre 1994

Il presidente: CANTILLO

95C0245

N. 103

*Ordinanza emessa il 10 novembre 1994 dal tribunale di Camerino
nel procedimento penale a carico di Barboni Fabio ed altro*

Bellezze naturali (protezione delle) - Divieto di modificazione del territorio o di edificazione di costruzioni edilizie in zone di valore paesaggistico ed ambientale, senza la prescritta autorizzazione - Previste sanzioni penali - Lamentato egual trattamento in caso di autorizzazione sopravvenuta - Irragionevolezza - Ritenuta indeterminatezza della fattispecie penale - Unicità della norma penale incriminatrice con varie (o variamente interpretabili) sanzioni - Conseguente possibile egual trattamento per situazioni diverse o diverso trattamento per eguali situazioni - Estensione della tutela paesaggistica a beni privi di tale carattere - Possibile incidenza sulla libertà personale, in funzione promozionale del diritto penale.

(Legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1-sexies).

(Cost., artt. 3, 9, 13, 25 e 27).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 25/1994 a carico di: 1) Barboni Fabio, nato a Muccia l'8 aprile 1948, residente in Ancona, via Cadore n. 12; 2) Braghetti Nicola, nato a Camerino il 3 dicembre 1950, residente a Muccia, contrada Varano, n. 8; imputati entrambi:

a) della contravvenzione p. e p. dagli artt. 110, 1-sexies della legge n. 431/1985 e 20 lettera C) della legge n. 47/1985, poiché in concorso fra loro (il primo quale sindaco committente, il secondo quale assuntore delle opere) realizzavano una strada di collegamento (Muccia centro abitato-cimitero) in zona paesaggisticamente vincolata, senza essere muniti di autorizzazione paesaggistica. In Muccia, nel settembre 1992;

b) della contravvenzione p. e p. dagli artt. 110 del c.p. e 20, lettera C) della legge n. 47/1985, poiché, nella medesima qualifica di cui sopra, realizzavano quell'opera in mancanza di concessione edilizia. Stesso luogo e tempo;

c) della contravvenzione p. e p. dall'art. 734 del c.p. e 110 del c.p., poiché, mediante l'opera di cui sopra, alteravano le bellezze naturali di quei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità. Stesso luogo e tempo;

d) della contravvenzione p. e p. dall'art. 20, lettera A) della legge n. 47/1985, poiché, nella medesima qualifica di cui sopra e in quella medesima attività, omettevano l'apposizione della recinzione e del prescritto cartello. Stesso luogo e tempo.

Barboni Fabio: del delitto p. e p. dall'art. 328 del c.p., secondo comma, poiché, quale sindaco di Muccia, indebitamente rifiutava un atto del suo ufficio (rimessa in pristino dei luoghi), pur avendone avuta richiesta con missiva prot. n. 2447/urb. dell'Amministrazione provinciale di Macerata, del 31 ottobre 1992. In Muccia, fino all'attualità.

FATTO E DIRITTO

1. — Con decreto del 30 maggio 1994, il giudice per le indagini preliminari in sede ha disposto il rinvio a giudizio di Barboni Fabio e Braghetti Nicola, per rispondere dei reati loro rispettivamente ascritti.

Nel corso del dibattimento è stata acquisita numerosa documentazione, sono state esplesate le prove testimoniali richieste e si è proceduto all'esame degli imputati.

L'attività istruttoria esplesata in dibattimento ha consentito di accertare che il Barboni, in qualità di sindaco del comune di Muccia, incaricò il Braghetti, vincitore della relativa gara di appalto, di eseguire i lavori di costruzione di una strada pedonale di collegamento fra l'abitato di Muccia ed il cimitero, ancorché non fosse intervenuta la richiesta autorizzazionale ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1497/1939, necessaria in quanto detta strada insisteva su di un terreno distante meno di 150 m. dal fiume Chienti, e come tale sottoposto al vincolo di cui all'art. 82 del d.P.R. n. 616/1977, come modificato dall'art. 1 della legge n. 431/1985.

Il Barboni ha motivato, in tutti gli atti del suo ufficio relativi alla costruzione dell'opera in questione, tale operato in base ad un duplice ordine di considerazioni: in primo luogo sulla base dell'urgenza di realizzare una struttura viaria, ancorché limitata al traffico dei pedoni ed ai funerali, di collegamento fra l'abitato di Muccia ed il cimitero alternativa alla s.s. 77, che per le caratteristiche oggettive del tratto interessato (scarsa visibilità, trattandosi di percorso prevalentemente curvilineo) esponeva i frequentatori del cimitero (soprattutto persone anziane) a gravi rischi per la propria incolumità, come alcuni episodi avevano allora evidenziato; in secondo luogo, in considerazione della conformità dell'opera da realizzarsi alla disciplina paesaggistica, atteso che il vincolo assoluto di inedificabilità stabilito dal piano paesistico ambientale regionale per i territori ricompresi entro la distanza di m. 100 dalle rive dei fiumi doveva ritenersi operante — con conseguente applicazione del normale regime autorizzatorio ex art. 7 della legge n. 1497/1939 altrimenti previsto per il solo tratto che va dai 100 ai 150 m. dalla riva del fiume — in quanto, per effetto dell'art. 60, n. 2), delle N.T.A. di detto piano, l'indicata disciplina pianificatoria non trovava applicazione per le opere relative ad «interventi per la salvaguardia della pubblica incolumità».

Entrambi i profili surriportati hanno costituito oggetto di accertamento dibattimentale, con esiti positivi.

Quanto al primo punto, è emersa la necessità della costruzione dell'opera *de qua* al fine di evitare il verificarsi di gravi incidenti a pedoni non solo possibili ma piuttosto altamente probabili, considerato lo stato dei luoghi.

Quanto al secondo aspetto, è stato accertato che l'autorità provinciale, competente al rilascio della autorizzazione ex art. 7 della legge n. 1497/1939, ha dapprima iniziato il procedimento sanzionatorio previsto dall'art. 15 della stessa legge, disponendo la riduzione in pristino dei luoghi; e successivamente, preso atto delle ragioni del comune ed accertata in concreto la compatibilità dell'opera con i valori paesaggistici tutelati, ha revocato i precedenti provvedimenti emanando la richiesta autorizzazione.

Tuttavia, pur avendo accertato questo giudicante che l'opera realizzata — ancorché eseguita nelle more del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica — non contrasta con la disciplina degli interventi in aree paesaggisticamente vincolate, rispettando l'integrità del bene tutelato e dei valori espressi dall'indicata disciplina, cionondimeno gli imputati dovrebbero esser condannati per il reato loro ascritto al capo a).

La norma incriminatrice contestata infatti, l'art. 1-sexies del d.l. 27 giugno 1985, n. 312 (convertito nella legge 8 agosto 1985, n. 431), nell'interpretazione che di essa dà il diritto vivente, colpisce con le sanzioni penali previste dall'art. 20 della legge n. 47/1985 la violazione delle disposizioni introdotte dalla legge n. 431/1985, indipendentemente dalla circostanza che, nell'ipotesi in cui l'opera eseguita non sia stata preventivamente autorizzata, l'autorizzazione — e con essa l'accertamento della inesistenza di qualsivoglia minaccia all'integrità del bene tutelato — intervenga successivamente.

Tale è infatti la conclusione ricavabile dalla norma in esame alla stregua del c.d. diritto vivente:

«la legge n. 431 del 1985 ha dettato un complesso di disposizioni particolarmente restrittive, diretta a tutelare in modo rigoroso non soltanto l'aspetto paesistico del territorio, in coincidenza con l'interesse garantito dalla Carta fondamentale all'art. 9, ma l'intero assetto ambientale, sia pure sotto il prevalente profilo *de quo*» (Corte di cassazione, Sez. III, 5 maggio-11 giugno 1992, Ferrero);

«il reato di cui all'art. 1-sexies ha carattere formale e di pericolo» (Cass., 3 gennaio 1991, Francucci).

«In questa prospettiva la costruzione del reato di violazione della legge *de qua* (...) prescinde completamente dall'accertamento di un reale danno al tessuto preesistente. (...) In siffatto quadro la sopravvenienza dell'atto dà luogo ad una sanatoria soltanto amministrativa e non anche penale. Questa interpretazione ha anche una sua coerenza coincidente con la *ratio* della legge. Si vuole stimolare il cittadino al rispetto dell'ambiente e delle regole all'uopo predisposte, inducendolo a far transitare ogni sua più rilevante iniziativa attraverso il vaglio dell'autorità competente» (Cass., 5 maggio-11 giugno 1992, Ferrero, cit.).

Ad abundantiam, il legislatore non ha espressamente attribuito efficacia estintiva del reato al provvedimento amministrativo favorevole sopravvenuto, a differenza di quanto ha fatto in materia urbanistica con l'art. 22 della legge n. 47/1985, e questo costituirebbe il chiaro indice di una contraria *voluntas legis* in materia paesaggistica (ID.).

2. — La legittimità costituzionale di questa disposizione, nell'interpretazione ora riferitane, è stata sottoposta al vaglio della Corte costituzionale in più occasioni e con riferimento a diversi profili, onde appare opportuno — oltretutto metodologicamente doveroso — ripercorrerne brevemente la vicenda. L'ordinanza n. 431 del 1991, affrontando il problema della difformità del trattamento sanzionatorio delle diverse, possibili violazioni della disciplina di tutela del paesaggio (nel senso che l'art. 1-sexies sarebbe applicabile soltanto alle violazioni relative ai beni individuati per categorie astratte dalla stessa legge n. 431/1985, e non anche a quelle relative a beni la cui rilevanza paesaggistica è stata in concreto accertata dall'autorità amministrativa come previsto dal sistema introdotto dalla legge n. 1497/1939), ha giustificato l'indicata difformità sulla base della considerazione che la legge n. 431/1985 ha introdotto in regime di tutela paesaggistica completamente diverso — quanto ai criteri di individuazione dei beni tutelati ed alle caratteristiche della tutela — rispetto a quello stabilito dalla legge n. 1497/1939, per cui, trattandosi di «violazione operanti su piani diversi», ben si giustifica la difformità del trattamento sanzionatorio.

Peraltro l'ordinanza in esame, pur affermando la radicale diversità del nuovo regime di tutela sotto il profilo dei meccanismi di individuazione dei beni tutelati ex art. 9 Cost., non si è discostata, quanto al fondamento costituzionale di detta tutela ed ai conseguenti criteri valutativi che consentono al legislatore ordinario di vincolare questo o quel bene, dalla precedente giurisprudenza costituzionale in materia: l'esplicito riconoscimento, operato mediante rinvio alla precedente sentenza n. 151 del 1986, del «valore estetico-culturale» quale fondamento costituzionale della tutela del paesaggio, è perfettamente coerente con l'impostazione culturale fatta propria dalla Corte costituzionale in materia di individuazione dei caratteri differenziati delle tutele, ad un tempo differenziato ed interferenti, insistenti sul medesimo ambito territoriale, nel senso che tra i possibili regimi di tutela quello che trova il suo fondamento nell'art. 9, secondo comma, della Cost. si caratterizza per il fatto di avere ad oggetto la cura dell'interesse estetico-culturale (così Corte cost., 26 aprile 1971, n. 79; 6 luglio 1972 n. 142; e, in particolare, 29 dicembre 1982, n. 239, dove l'affermazione che la Costituzione «accomuna la tutela del paesaggio a quella del patrimonio storico ed artistico e detta il suo precetto, come già rilevato da parte della dottrina, ai fini di proteggere e migliorare i beni (culturali) suddetti e contribuire così all'elevazione intellettuale della collettività»).

Questa ricostruzione, pertanto, prende posizione nel dibattito fra le contrapposte tesi tendenti rispettivamente a qualificare come beni paesaggisticamente rilevanti — e come tali legittimamente assoggettabili alla relativa disciplina — soltanto i c.d. quadri naturali, ovvero a ritenere imprescindibile l'azione della comunità nella definizione di una nozione di paesaggio individuata nella c.d. forma del paese: il superamento di queste posizioni, mediante la valorizzazione del profilo dell'interesse posto a fondamento della tutela, consente di affermare che il dato materiale costituito dal suolo assume rilevanza paesaggistica (e diviene pertanto meritevole dell'apposita tutela) a seguito di un giudizio di carattere estetico-culturale, che nel sistema della legge n. 1497/1939 era rimesso alla competente autorità amministrativa.

Nella successiva sentenza n. 67 del 1992, la Corte costituzionale precisa ulteriormente tale profilo: il criterio di individuazione dei beni paesaggisticamente rilevanti introdotto dalla legge n. 431 del 1985, è basato non sull'effettivo accertamento della rilevanza estetico-culturale ma sulla individuazione di una serie di categorie di beni che in via astratta e presuntiva dovrebbero avere tali caratteri (che ne giustificano l'assoggettamento al regime di tutela siccome previsto dall'art. 9 della Cost.), ha il suo necessario presupposto nel completamento della disciplina ad opera dell'attività di pianificazione demandata alle regioni, sulla base della quale «possono essere disposte discipline differenziate».

Questa impostazione è stata poi coerentemente sviluppata nelle successive pronunzie relative alla disposizione in esame. Nella sentenza n. 122 del 1993, con riferimento al fatto che il richiamo operato *quoad poenam* dall'art. 1-sexies della legge n. 431/1985 all'art. 20 della legge n. 47/1985 non consente di individuare con esattezza quale delle sanzioni

contemplate dalla norma richiamata si applichi alla violazione del precetto, si è affermato che in ogni caso «l'accentuata severità di trattamento, che può averi in taluni casi per effetto del carattere non differenziato della disciplina, trova giustificazione nella entità sociale dei beni protetti e nel carattere generale, immediato e interinale della tutela che la legge ha inteso apprestare».

Nella sentenza n. 269 del 1993, che affronta direttamente l'ipotesi di costruzione in zona vincolata in assenza dell'autorizzazione paesaggistica poi sopravvenuta, nell'estendere — peraltro con motivazione assolutamente tautologica — le ragioni poste a fondamento delle precedenti dichiarazioni di infondatezza all'indicata fattispecie, si afferma che in dette pronunzie la Corte «non ha mancato di precisare di riconoscere congruità e ragionevolezza alla disciplina anche in relazione al suo palese carattere interinale. Non può negarsi infatti che l'applicazione della normativa sulla protezione ambientale abbia posto in evidenza alcuni problemi, segnalando in particolare l'opportunità di definire le previsioni sanzionatorie in modo che consentano di discriminare meglio il trattamento punitivo in relazione alla effettiva gravità dei fatti. È dunque auspicabile che, tenuto conto dell'ormai prolungata vigenza della disciplina, il legislatore provveda ad un adeguato riesame della stessa alla luce delle questioni che via via si sono andate ponendo».

Orbene, non essendo intervenuto nel frattempo l'auspicato intervento legislativo, e permanendo pertanto gli indicati profili di incongruità della normativa in esame, sono venute meno, ad avviso di questo giudicante, le ragioni poste a fondamento della giurisprudenza costituzionale fin qui riportata.

3. — Il primo dei profili di incostituzionalità è relativo al principio di legalità di cui all'art. 25, comma 2, della Cost., ed in particolare alla sua proiezione in termini di sufficiente determinatezza della fattispecie penale, con riferimento al richiamo operato *quoad poenam* dall'art. 1-sexies all'art. 20 della legge n. 47/1985.

Nell'escludere il contrasto con tale principio della norma in esame, la Corte costituzionale, nella richiamata sentenza n. 122 del 1993, ha motivato sulla base del richiamo al diritto vivente, con riferimento al fatto che il carattere univoco della giurisprudenza, nel senso di ritenere applicabile la sanzione di cui all'art. 20 lett. c), «fuga ogni preoccupazione di incertezza circa le conseguenze penali della violazione della norma impugnata».

L'affermazione surriportata non ha evidentemente tenuto conto della sentenza 5 maggio-11 giugno 1992 della terza sez. penale della Corte di cassazione (ric. Ferrero), la quale ha affermato che il richiamo *de quo* non riguarda la sola lettera c) ma tutte le ipotesi contemplate nell'art. 20 della legge n. 47/1985, giacché «il legislatore non ha voluto inserire alcun puntuale richiamo alle varie lettere dell'art. 20, lasciando tale compito all'attività interpretativa del giudice».

La conseguenza è che giudici diversi potrebbero applicare a fatti diversi le stesse sanzioni ed agli stessi fatti sanzioni diverse, unica essendo la norma penale incriminatrice contenente il precetto, ma varie (e variamente interpretabili: la decisione citata ne è un esempio) le sanzioni.

4. — Il secondo profilo attiene al contrasto fra la disposizione in esame e l'art. 9, secondo comma, della Costituzione.

La sentenza n. 239 del 1982 della Corte costituzionale, di cui si è riportato un passo significativo, aveva con chiarezza evidenziato come il fondamento costituzionale della tutela paesaggistica implicasse la legittimità esclusivamente di quei regimi di tutela che di tale fondamento estetico-culturale tenessero conto, o meglio che ad esso preordinassero il loro contenuto ed il loro scopo.

Ora, non può dirsi che l'art. 1-sexies della legge n. 431/1985, nel colpire con la sanzione penale anche gli interventi di cui sia stata accertata — con autorizzazione sopravvenuta — la compatibilità con i valori estetico-culturali del bene su cui insistono, persegua una finalità di tipo paesaggistico, nel senso ora visto.

L'equivoco di fondo che consente la sopravvivenza di questa palese violazione della Carta fondamentale nasce forse per effetto dell'aggiunta dell'aggettivo ambientale alla nozione di tutela paesaggistica: il metodo generalizzante utilizzato dal legislatore della legge n. 431 per individuare i beni paesaggisticamente rilevanti avrebbe avuto l'effetto, secondo tale prospettiva, di mutare i connotati (e la natura) della tutela in questione, consentendo l'utilizzazione dei relativi strumenti (anche) per la protezione di una non meglio definita nozione di ambiente.

Questa conclusione non può essere accolta.

In primo luogo perché la nozione di ambiente, da un punto di vista giuridico, ha valore puramente convenzionale, indicando il fenomeno della compresenza in un medesimo spazio fisico di diversi elementi materiali, a ciascuno dei quali corrisponde una tutela giuridica differenziata in ragione non già (o non solo) delle caratteristiche ontologiche di ogni singolo elemento, ma piuttosto del profilo dell'interesse ad esso afferente (la riferita impostazione della dottrina è accolta da Corte cost., n. 239 del 1982).

In secondo luogo, perché mai una legge ordinaria che modificasse i criteri di individuazione dei beni tutelati potrebbe mutare l'oggetto della tutela siccome individuato dalla Costituzione.

L'accertamento del carattere estetico-culturale può, in altre parole, essere condotto in tutte le forme che la discrezionalità del legislatore ritenga di individuare, ma deve pure esserci, affinché siano legittimamente esercitate le potestà — compresa quella punitiva — finalizzate (soltanto) alla tutela di tale valore.

L'estensione, operata dal legislatore ordinario sul presupposto di una temporaneità rimasta ormai lettera morta, degli strumenti di tutela paesaggistica a beni (e ad interventi su beni) privi di tale carattere, e per finalità ad esso estranee (il controllo dell'uso del territorio, o di parti di esso), non autorizza ad affermare una pretesa evoluzione della materia del paesaggio verso gli incerti (e in realtà inesistenti) confini della nozione giuridica di ambiente, implicando semmai — ove si ritenesse, appunto, che i vincoli e le sanzioni dettati dalla disciplina paesaggistica colpiscano fattispecie in cui difetta, rispettivamente, il pregio estetico-culturale ovvero la lesione di esso — l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 9, secondo comma, della Costituzione, delle relative disposizioni della legge ordinaria.

5. — Il profilo di illegittimità costituzionale ora indicato determina una importante conseguenza.

Chiarita la natura del bene tutelato, della norma incriminatrice, che non è dunque l'integrità del tessuto ambientale (tutelata, nelle sue diverse componenti, dalla disciplina urbanistica, da quella sull'inquinamento, ecc.) ma il patrimonio estetico-culturale del paese, occorre verificare le implicazioni della ricostruzione giurisprudenziale della fattispecie criminosa in esame nei termini descritti dalle richiamate decisioni della Corte di cassazione.

Non può non rilevarsi una irragionevolezza della disposizione in esame, nella parte in cui sottopone alla medesima sanzione sia l'ipotesi di esecuzione di un'opera priva di autorizzazione (perché non richiesta o per l'essere l'opera medesima non assensibile), sia quella in cui l'opera eseguita sia stata successivamente autorizzata.

La precedente pronunzia di rigetto non presenta, sul punto, una motivazione particolarmente approfondita.

La giurisprudenza della Corte di cassazione, citata allega invece motivazioni del tutto formalistiche, fondate su un parallelo fra autorizzazione paesaggistica e concessione edilizia che pare improponibile, attesa la profonda differenza strutturale dei vincoli che ciascuno di tali provvedimenti è chiamato a rimuovere (Corte costituzionale, sentenza n. 56 del 1968), e prima ancora la diversità delle materie — e dei relativi principi — cui detti provvedimenti afferiscono («diversità di scopi, di presupposti e di oggetto» evidenziata peraltro nella sentenza n. 269 del 1993 della Corte costituzionale).

La sopravvenienza dell'autorizzazione, se non è tale da escludere la messa in pericolo del bene tutelato (sia pure con tutte le riserve fin qui espresse in ordine alla sussistenza di questo), tuttavia ne esclude certamente la lesione.

Ne consegue che il trattamento sanzionatorio risulta il medesimo pur in presenza di una così rilevante difformità delle modalità di aggressione al bene tutelato.

Se ciò sia ancora giustificabile in considerazione dell'asserito carattere temporaneo della disciplina, ovvero della fiducia nell'intervento riequilibratore del legislatore, è questione ormai di agevole soluzione.

6. — La configurazione del reato in esame come reato di pericolo, e precisamente di pericolo astratto o presunto, anche in considerazione delle argomentazioni fin qui sviluppate con riferimento alle difficoltà di individuazione del bene tutelato, pone un problema di compatibilità con il principio di necessaria offensività del reato, desumibile dagli artt. 25, 27 e 13 della Costituzione.

La teoria dell'offensività del reato si fonda, come è noto, su diversi percorsi ermeneutici.

Da un lato si ritiene che gli artt. 25 e 27 della Costituzione, nel prevedere come conseguenze della violazione della legge penale una duplice tipologia di sanzioni, in funzione del tipo di violazione (nel senso di escludere l'applicazione della pena ai fatti di mera disubbidienza), impedirebbero la punibilità (ma non l'irrogazione di misure di sicurezza) dei fatti inoffensivi.

D'altro canto si sostiene che il sacrificio della libertà personale, garantita dall'art. 13 della Costituzione, non possa ammettersi se non per l'esigenza di tutelare un concreto interesse.

Quale che sia l'impostazione preferibile, la dottrina concorda su di un punto: il principio di necessaria offensività del reato può subire deroghe, laddove sia necessario anticipare la tutela sino alla soglia dell'astratta pericolosità in considerazione della natura del bene, salvo però a recuperare sul piano della tipicità il deficit di lesività delle condotte incriminate.

Al contrario la normativa in esame si rivela estremamente carente sotto questo profilo, sia con riferimento al precetto che alla sanzione.

Il rischio è che la limitazione del bene inviolabile della libertà personale non avvenga — in questa materia — in un'ottica di bilanciamento degli interessi costituzionalmente protetti, ma piuttosto nella prospettiva di una funzione promozionale del diritto penale, evocata dalla giurisprudenza della Cassazione citata in precedenza, al punto che, al di là dell'affermazione o meno della sua incostituzionalità, vi è da chiedersi quanto tale regime sia di effettivo giovamento alla tutela del bene protetto.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies della legge n. 431/1985, in relazione agli artt. 3, 9, 13, 25 e 27 della Cost., dispone la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Camerino, addì 10 novembre 1994

Il presidente: SEMERARO

Il giudice estensore: TULUMELLO

95C0246

N. 104

*Ordinanza emessa il 24 novembre 1994 dal tribunale di Camerino
nel procedimento penale a carico di Leocata Agatino*

Stupefacenti e sostanze psicotrope - Coltivazione e fabbricazione di sostanze stupefacenti destinate ad uso personale -
Prevista assoggettabilità a sanzione penale diversamente da quanto stabilito all'esito della abrogazione referendaria (recepita nel d.P.R. n. 171/1993) per la detenzione o l'acquisto di sostanze stupefacenti destinate all'uso personale -
Ingiustificata disparità di trattamento - Incidenza sul principio di legalità in quanto la determinazione della soglia minima di accumulo punibile viene a dipendere da parametri non desumibili dalla fattispecie legale.

(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73).

(Cost., artt. 3, 13, 25 e 27).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 13/1994 a carico di Leocata Agatino, nato a Catania il 21 settembre 1963, residente ad Esanatoglia, salita Sasso Rosso n. 10, imputato del delitto p. e p. dall'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990, poichè, senza autorizzazione, coltivava una piantina di canapa indiana. In Esanatoglia, accertato il 13 dicembre 1993.

FATTO E DIRITTO

Con decreto in data 28 marzo 1994, il giudice per le indagini preliminari in sede ha disposto il rinvio a giudizio innanzi a questo Tribunale di Leocata Agatino, per rispondere del reato specificato in epigrafe.

All'udienza odierna è stato esaminato il perito prof. Rino Froidi, nominato all'udienza del 26 maggio 1994, in merito alla natura della piantina sequestrata all'imputato, il quale ha altresì prodotto una perizia scritta.

Dal verbale di perquisizione in atti risulta che in data 13 dicembre 1993 militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia carabinieri di Camerino hanno rinvenuto all'interno dell'abitazione del Leocata una piantina di canapa indiana, e che lo stesso Leocata ha riferito agli operanti di averla personalmente coltivata.

Dalla perizia oggi depositata è invece emerso che le foglie e le infiorescenze di tale piantina hanno mostrato di contenere il principio attivo determinante gli effetti psicotropi della *cannabis indica* (tetraidrocannabinolo -THC), nella misura del 4,4 mg, ritenuta dal perito inferiore a quella minima necessaria idonea «ad indurre effetti stupefacenti», atteso che «nell'uomo l'effetto farmacologico considerato stupefacente si raggiunga mediante assunzioni per via inalatoria di 5-10 milligrammi di THC».

All'esito del dibattimento le parti hanno formulato ed illustrato le rispettive conclusioni: il p.m. ha chiesto in via principale la condanna dell'imputato al minimo della pena, riconosciute le circostanze attenuanti generiche nonché la diminuzione di cui all'art. 73, quinto comma, del d.P.R. n. 309/1990, ed in via subordinata che il Tribunale valutasse rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma incriminatrice per

contrasto con l'art. 3 della Cost., sotto il profilo della irragionevolezza del trattamento sanzionatorio previsto per la condotta di coltivazione di sostanza stupefacente per uso personale, rispetto a quello previsto (ormai solo in via amministrativa) per la condotta di detenzione finalizzata al medesimo scopo; il difensore dell'imputato ha chiesto in via principale l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato, non essendo stata fornita la prova dell'essere la coltivazione finalizzata alla cessione (e dovendosi ritenere penalmente irrilevante, per effetto sistematico del *referendum* del 18-19 aprile 1993, la condotta di coltivazione finalizzata alla detenzione per uso personale), ed in via subordinata si è associato alla richiesta di sospensione del processo formulata dal p.m. sulla base della questione di legittimità costituzionale da questi sollevata.

Ritiene il collegio che le emergenze probatorie acquisite al dibattimento portino a formulare, alla stregua del diritto vigente, un giudizio di responsabilità nei confronti dell'imputato in relazione al reato ascrittogli.

Non può, essere infatti condivisa la prospettazione difensiva posta alla base della richiesta assolutoria, secondo la quale il citato *referendum* abrogativo, rendendo penalmente irrilevante la condotta di detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, avrebbe prodotto l'effetto sistematico di considerare la condotta di coltivazione penalmente sanzionabile solo in quanto vi sia la prova dell'essere tale condotta preordinata all'attività di spaccio (in questo senso Corte d'appello di Catanzaro, 23 marzo 1994, Noia, dove l'affermazione che «Nel momento in cui la coltivazione appare chiaramente finalizzata all'uso personale il pericolo come categoria non può che essere riconsiderato, onde non giungere a risultati esecutici inaccettabili. (...) non potrebbe non porsi il problema della attrazione nella attività preparatoria allo spaccio di quella che appare una condotta neutra; cioè del dovere riferire necessariamente ad esso la coltivazione per trovare un fondamento razionale alla sua punibilità, nel quadro dei valori assunti nella nuova definizione normativa»).

Siffatta ricostruzione, per quanto seducente in un'ottica sociologica e di politica del diritto, non pare a questo giudicante autorizzata dal diritto positivo attualmente vigente.

Se si accogliesse l'indicata prospettazione difensiva dovrebbero stendersi le considerazioni fatte a proposito della coltivazione anche alle condotte di produzione, fabbricazione, estrazione, e raffinazione, in quanto finalizzate all'uso personale, con il risultato di consentire, per effetto di una forzata interpretazione sistematica dell'abrogazione referendaria, la liberalizzazione della produzione di sostanze stupefacenti purché parcellizzata.

L'affermazione dell'attrazione nella sfera del penalmente irrilevante non solo della detenzione per uso personale, ma anche della condotta di coltivazione a ciò destinata, implica infatti una lettura dell'intera disciplina sugli stupefacenti imperniata sulla centralità della condotta di detenzione e sul carattere strumentale delle altre condotte (fra le quali quella di coltivazione): il che costituisce una evidente forzatura.

Il legislatore ha infatti inteso punire le singole condotte indicate nel primo comma dell'art. 73 in quanto dotate di autonoma connotazione offensiva e di autonomo disvalore penale: anche a seguito della depenalizzazione della detenzione per uso personale, la punibilità della condotta di coltivazione, indipendentemente dalla quantità e dall'uso cui è destinato lo stupefacente coltivato, mantiene un autonomo fondamento razionale, individuabile nella repressione, a tutela della salute pubblica, delle attività che consentono la creazione, l'immissione sul mercato e la circolazione delle sostanze stupefacenti; fondamento, questo, non incompatibile con il significato dell'abrogazione referendaria, posto che altro è consentire l'uso di sostanze stupefacenti, e altro è consentirne la produzione, ancorché finalizzata all'uso personale: lo sfavore con cui il legislatore considera tuttora l'uso personale, punito comunque con sanzioni di natura amministrativa, non consente di optare per una ricostruzione interpretativa che avrebbe l'effetto di estendere le conseguenze del *referendum* abrogativo alle varie, possibili forme di immissione sul mercato di sostanze stupefacenti, punite in quanto tali. A questo proposito si è parlato, con riferimento all'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990, di «norma a più fattispecie», proprio ad evidenziare l'autonomia ontologica e funzionale delle singole ipotesi previste da tale disposizione.

La considerazione dell'autonomia delle condotte conduce allora all'affermazione della manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal p.m. in sede di conclusioni: trattandosi di condotte differenziate sul piano dell'offensività, afferenti a diverse *rationes* giustificatrici, dotate di autonomo disvalore penale, ben si giustifica il diverso trattamento sanzionatorio conseguente all'abrogazione referendaria della sanzione penale per la condotta di detenzione per uso personale.

Pertanto, la questione di legittimità costituzionale della norma incriminatrice in esame deve essere sollevata sotto altro profilo.

La giurisprudenza assolutamente dominante ritiene punibile la condotta di coltivazione indipendentemente dalla percentuale di principio attivo contenuta nel prodotto della coltivazione stessa (ed alla idoneità di tale percentuale a determinare gli effetti psicotropi), in base alla qualificazione della fattispecie criminosa in esame come reato di pericolo astratto, onde la punibilità non sarebbe ancorata all'accertamento in concreto del pericolo ma alla mera condotta di coltivazione, rilevando l'effettiva tossicità della pianta solo al fine della commisurazione della pena (così, *ex plurimis*, Cass., sez. VI, 26 settembre 1990, Mussari).

In dottrina tale ricostruzione è stata opportunamente criticata, in quanto conduce all'applicazione della sanzione penale anche quando il bene tutelato dalla norma incriminatrice (individuato nella salute collettiva) non risulti né leso, né posto in pericolo dalla condotta di coltivazione, vale a dire in assenza dell'offensività del fatto reato.

La teoria dell'offensività del reato si fonda, come è noto, su diversi percorsi ermeneutici. Da un lato si ritiene che gli artt. 25 e 27 della Costituzione, nel prevedere come conseguenze della violazione della legge penale una duplice tipologia di sanzioni, in funzione del tipo di violazione (nel senso di escludere l'applicazione della pena ai fatti di mera disubbidienza), impedirebbero la punibilità (ma non l'applicazione di misure di sicurezza) dei fatti inoffensivi.

D'altro canto si sostiene che il sacrificio della libertà personale, garantita dall'art. 13 della Costituzione, non possa ammettersi se non per l'esigenza di tutelare un concreto interesse.

Quale che sia l'impostazione preferibile, la giurisprudenza della Corte costituzionale, proprio a proposito della disciplina penale degli stupefacenti, ha precisato che il requisito dell'offensività rileva già sotto il profilo della tipicità della fattispecie (sentenza n. 333 dell'11 luglio 1991), dimostrando evidentemente di aderire all'impostazione teorica che definisce il reato quale fatto offensivo tipico; nonché l'indicata adesione è soltanto parziale, in quanto essa dovrebbe condurre, in base alle premesse teoriche cui mostra di uniformarsi, all'affermazione della mancanza di tipicità nelle ipotesi di fatti inoffensivi, mentre nella citata sentenza si afferma esattamente il contrario, vale a dire che il fatto è offensivo sol perché tipico, facendosi coincidere la valutazione della *iniuria* con la semplice previsione legislativa della condotta sanzionata.

La decisione in esame ha peraltro, ad avviso di questo giudicante, una valenza argomentativa fortemente condizionata dal (e quindi limitata al) profilo di legittimità costituzionale allora esaminato, relativo alla condotta di detenzione di sostanza stupefacente in misura superiore alla dose media giornaliera: è significativa, sotto questo profilo, la precisazione che la ratio della anticipazione della tutela sino alla soglia della astratta pericolosità risiede nella «ricerca di una più efficace strategia di contrasto del narcotraffico, costretto dalla parcellizzazione della domanda a moltiplicare i rivoli dell'ultima fase di spaccio», e che ciò rende la scelta del legislatore non «manifestamente arbitraria o irragionevole». Ne consegue, a correttivo dell'affermazione precedentemente riportata, che non ogni previsione di anticipazione della tutela è, di per sé, in quanto «tipica» compatibile con i valori espressi dalla Costituzione in materia di offensività del reato, ma lo è nella misura in cui non risulti, rispetto alle esigenze di tutela, manifestamente arbitraria o irragionevole.

La ragionevolezza della scelta legislativa sotto il profilo dell'offensività deve essere condotta tanto nell'ottica di una adeguata considerazione della dimensione individual-garantistica della tutela penale, che con riferimento alla dogmatica dei reati di pericolo.

Quanto al primo aspetto, irragionevole ed arbitraria appare, ad avviso di questo Tribunale, l'incriminazione della condotta di coltivazione nelle ipotesi in cui essa dia luogo a quantità (o qualità) di infiorescenze dalle quali non sia ricavabile il principio attivo in misura sufficiente a produrre l'effetto che costituisce lesione (nel caso di assunzione) ovvero messa in pericolo (nel caso di sola produzione della sostanza a seguito di coltivazione) del bene tutelato.

Quanto al secondo, si insegna, da parte della dottrina più aggiornata, che l'anticipazione della soglia della punibilità si giustifica in considerazione delle caratteristiche del bene oggetto di tutela, e la salute collettiva, in quanto bene superindividuale, consentirebbe il ricorso alla fattispecie del reato di pericolo.

Senonché, mossa dalla preoccupazione di coordinare questo principio con quello che legittima l'intervento punitivo solo in presenza di una offesa — anche se solo potenziale, ma concretamente incombente — al bene giuridico tutelato, allo scopo di evitare che la disciplina penale degli stupefacenti costituisca non uno strumento di (efficace) controllo di condotte offensive, ma un sistema repressivo di fatti di disubbidienza (moralmente riprovevoli), è la stessa Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 333/1991, ad additare alla discrezionalità del giudice una serie di parametri in base ai quali valutare la concreta pericolosità del fatto (peraltro, giova ribadirlo, sempre con riferimento all'oggetto di quel giudizio di legittimità costituzionale, il che rende inapplicabile alla fattispecie in esame gli indicati correttivi).

Ora, a prescindere dalla condivisibile critica che in tal modo si restituisce in maniera strisciante alla discrezionalità giudiziale una ampiezza di poteri che il legislatore del 1990 aveva piuttosto inteso ridurre (sostituendo, quanto alla condotta di detenzione, la modica quantità con la dose media giornaliera), e dalla altrettanto condivisibile osservazione che la determinazione della soglia minima di accumulo (in forma di coltivazione ovvero di detenzione) punibile verrebbe in tal modo a dipendere da parametri che non sono desumibili dalla fattispecie legale, non si vede perché la previsione legislativa di una condotta palesemente ed irragionevolmente inoffensiva, anziché essere dichiarata direttamente incostituzionale nella parte in cui sottopone alla sanzione penale fatti strutturalmente inidonei a ledere o porre in pericolo il bene tutelato, debba costituire oggetto di verifica giudiziale, con l'inevitabile rischio di arbitrio che il ricorso a parametri extratestuali comporta, ma soprattutto con l'effetto di mantenere in vita una repressione penale disancorata sul piano funzionale rispetto alla stessa *ratio* di tutela, al punto di far ritenere fondato il dubbio che siffatto regime punitivo risponda, più che all'esigenza di contrastare efficacemente il fenomeno della tossicodipendenza, al bisogno di sottoporre a sanzione determinate condotte in ragione non già del loro disvalore penale, quanto piuttosto della loro (ritenuta) immoralità, nell'ottica di quella che si suole definire come legislazione penale simbolico-espressiva.

P. Q. M.

Ritenuta la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990, nella parte relativa alla punibilità della condotta di coltivazione, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal p.m.;

Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della disposizione suindicata in relazione agli artt. 13, 25 e 27 della Costituzione;

Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone la sospensione del presente procedimento e l'invio degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito,

Camerino, addì 24 novembre 1994

Il giudice estensore: TULUMELLO

Il presidente: ALOCCHI

95C0247

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla sentenza 6-13 febbraio 1995, n. 34. (Sentenza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª serie speciale - n. 7 del 15 febbraio 1995).

In calce alla sentenza citata in epigrafe, alla pag. 17 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Il redattore: SANTOSUOSSO», leggasì: «Il redattore: CAIANIELLO».

95C0257

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1995

(D.M. Tesoro 23 novembre 1994 - G.U. n. 297 del 21 dicembre 1994)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I.P.Z.S., Piazza Verdi, 10 - Roma).

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nel prospetto ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già visti dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata-espresso, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

Annunci commerciali

Testata (riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc.).

Diritto fisso per il massimo di tre righe

Densità di scrittura
fino a 67 caratteri/riga

L. 102.000

Densità di scrittura
da 68 a 77 caratteri/riga

L. 120.000

Testo Per ogni riga o frazione di riga

L. 34.000

L. 40.000

Annunci giudiziari

Testata (riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc.).

Diritto fisso per il massimo di due righe

L. 27.000

L. 32.000

Testo Per ogni riga o frazione di riga

L. 13.500

L. 18.000

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA.

Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bolata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 18%.

CANONI DI ABBONAMENTO - 1995 (*)

(D.M. Tesoro 23 novembre 1994)

	ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	L. 336.000	L. 672.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000	L. 410.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 18%.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◆ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Horio, 21
- ◆ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◆ **LANCIANO**
L'ULIBROCCART
Via Renzetti, 8/10/12
- ◆ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◆ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10
- ◆ **TERAMO**
CARTOLIBRERIA FANI
Via Carducci, 54

BASILICATA

- ◆ **MATERA**
MONTEMURRO
Via delle Boccherie, 69
- ◆ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◆ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICO
Via A. Daniele, 27
- ◆ **COSSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Cassino, 51/53
- ◆ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◆ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◆ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◆ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Gotti, 4
- ◆ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vesio, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◆ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Page, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◆ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
- ◆ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◆ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◆ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portabla, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

- LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
- ◆ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51
- ◆ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◆ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.A.S.
Via Farini, 27
- ◆ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◆ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovaldo, 5
- ◆ **FERRARA**
LIBRERIA CENTRALE
Corso Martiri Libertà, 63
- ◆ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzarini, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◆ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
- ◆ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◆ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◆ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◆ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◆ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTI
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesto)
- ◆ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◆ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◆ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA -LA FORENSE-
Viale dello Statuto, 28/30
- ◆ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◆ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121

- CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICINI
Via Marconio Colonna, 98/70

- ◆ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◆ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◆ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrarsa

LIGURIA

- ◆ **CHIAVARI**
CARTOLIBRIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
- ◆ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
- ◆ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
- ◆ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5
- ◆ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 38/R

LOMBARDIA

- ◆ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
- ◆ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◆ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◆ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mantova, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
- ◆ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◆ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◆ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◆ **LODI**
LA LIBRERIA
Via Defendente, 32
- ◆ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO
Corso Umberto I, 32
- ◆ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15
- ◆ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◆ **PAVIA**
GARZANTI EDITORE
Palazzo dell'Università
- ◆ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◆ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Abuzzi, 8
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
- MARCHE**
- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA FLORIANI
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22
- MOLISE**
- ◇ **CAMPOTRASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44
- PIEMONTE**
- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT. LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT. LE BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza del Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- PUGLIA**
- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 18
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 178/9
LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 162
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Clesiano, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

- SARDEGNA**
- ◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **IGLESIAS**
LIBRERIA DUOMO
Via Roma, 56/58
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
- SICILIA**
- ◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI
Via Caronda, 9/10
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRAMO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Enea, 363
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI
Via F. Riso, 50
- ◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Scialli, 68
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villafermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
CARTOLIBRERIA MERCURIO LI.C.A.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggiero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
- ◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81
- TOSCANA**
- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 94/96 R

- LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R
- ◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via del Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macellè, 37
- ◇ **PRATO**
CARTOLIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCII
Via Terme, 5/7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38
- TRENTINO-ALTO ADIGE**
- ◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11
- UMBRIA**
- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29
- VENETO**
- ◇ **CONEGLIANO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
- ◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI
Via Cavour, 17/19
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmagliore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Montenera, 22/A
- ◇ **VENEZIA**
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
I semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L. 357.000	
- semestrale	L. 185.500	
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L. 65.500	
- semestrale	L. 48.000	
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L. 200.000	
- semestrale	L. 109.000	
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L. 65.000	
- semestrale	L. 45.000	
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L. 198.500	
- semestrale	L. 108.500	
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L. 687.000	
- semestrale	L. 378.000	

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 96.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materia 1995.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.500
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine ciascuna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 208.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disgiunti, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 0 0 9 0 9 5 *

L. 11.700